



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.10.2021
COM(2021) 664 final

2021/0342 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2021) 320} - {SWD(2021) 321} - {SEC(2021) 380}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 (il regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche modifiche alla direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD)¹.

In risposta alla grande crisi finanziaria del 2008-2009, l'Unione ha attuato riforme sostanziali del quadro prudenziale applicabile alle banche al fine di rafforzarne la resilienza e contribuire così a prevenire il ripetersi di una crisi analoga. Tali riforme si basavano in gran parte sulle norme internazionali adottate sin dal 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB)². Tali norme sono note collettivamente come i principi di Basilea III, le riforme di Basilea III o il quadro di Basilea III³.

Le norme globali sviluppate dal CBVB sono diventate sempre più importanti in ragione della natura sempre più globale e interconnessa del settore bancario. Sebbene faciliti il commercio e gli investimenti internazionali, l'esistenza di un settore bancario globalizzato genera anche rischi finanziari più complessi. In assenza di norme globali uniformi, le banche potrebbero scegliere di stabilire le proprie attività nella giurisdizione che presenta i regimi regolamentari e di vigilanza più clementi. Ciò potrebbe portare a una corsa al ribasso a livello normativo per attirare le attività bancarie, aumentando allo stesso tempo il rischio di instabilità finanziaria globale. Il coordinamento internazionale sulle norme globali limita in larga misura tale tipo di concorrenza rischiosa ed è fondamentale per mantenere la stabilità finanziaria in un mondo globalizzato. Le norme globali semplificano altresì le operazioni delle banche attive a livello internazionale, tra le quali figura un buon numero di banche UE, in quanto tali norme garantiscono l'applicazione di regole sostanzialmente analoghe sulle più importanti piattaforme finanziarie mondiali.

L'UE è stata uno dei principali promotori della cooperazione internazionale nel settore della regolamentazione bancaria. La prima serie di riforme successiva alla crisi rientrante nel quadro di Basilea III è stata attuata in due fasi:

- nel giugno 2013 con l'adozione del CRR⁴ e della CRD IV⁵;
- nel maggio 2019 con l'adozione del regolamento (UE) 2019/876⁶, noto anche come CRR II, e della direttiva (UE) 2019/878, nota anche come CRD V⁷.

¹ COM(2021) 663 final.

² Tra i membri del CBVB figurano banche centrali e autorità di vigilanza bancaria afferenti a 28 giurisdizioni in tutto il mondo. Tra gli Stati membri dell'UE, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna, nonché la Banca centrale europea, sono membri del CBVB. La Commissione europea e l'Autorità bancaria europea (ABE) partecipano alle riunioni del CBVB in veste di osservatori.

³ Il quadro consolidato di Basilea III è disponibile all'indirizzo: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d462.htm>.

⁴ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Le riforme sinora attuate si sono concentrate sull'aumento della qualità e della quantità del capitale regolamentare di cui le banche sono tenute a disporre per coprire potenziali perdite. Inoltre tali riforme miravano a ridurre una leva finanziaria eccessiva da parte delle banche, ad aumentare la resilienza degli enti⁸ agli shock di liquidità a breve termine, a ridurre la loro dipendenza da finanziamenti a breve termine, a ridurre il rischio di concentrazione e ad affrontare questioni legate al concetto di istituti troppo grandi per fallire⁹.

Di conseguenza le nuove norme hanno rafforzato i criteri per il capitale regolamentare ammissibile, innalzato i requisiti patrimoniali minimi e introdotto requisiti nuovi per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito¹⁰ (CVA, dall'inglese: *credit valuation adjustment*) e per le esposizioni nei confronti di controparti centrali¹¹. Inoltre, sono state introdotte diverse nuove misure prudenziali: un requisito minimo per il coefficiente di leva finanziaria, un coefficiente di liquidità a breve termine (noto come coefficiente di copertura della liquidità), un coefficiente di finanziamento stabile a più lungo termine (noto come coefficiente netto di finanziamento stabile), limiti per le grandi esposizioni¹² e riserve di capitale macroprudenziali¹³.

Grazie a questa prima serie di riforme attuate nell'Unione¹⁴, il settore bancario dell'UE è diventato significativamente più resiliente agli shock economici ed è entrato nella crisi della COVID-19 su basi significativamente più stabili rispetto alle sue condizioni all'inizio della grande crisi finanziaria.

Inoltre le autorità di vigilanza e i legislatori hanno adottato misure di sostegno temporaneo all'inizio della crisi della COVID-19. Nella sua "Comunicazione interpretativa sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE -

⁶ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

⁷ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

⁸ In origine il CRR si applicava tanto agli enti creditizi (ossia alle banche) quanto alle imprese di investimento, comunemente denominati "enti". Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2033, l'ambito soggettivo di applicazione del CRR (e con esso la definizione di "ente") è stato limitato agli enti creditizi e alle imprese di investimento che svolgono determinati tipi di attività e devono ottenere un'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

⁹ Cfr. <https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm>.

¹⁰ La CVA è una rettifica contabile del prezzo di un derivato attuata per tener conto del rischio di controparte.

¹¹ Queste sono state le uniche modifiche significative apportate alla parte delle norme che trattano i requisiti patrimoniali basati sul rischio che sono stati introdotti nel contesto della prima fase della riforma di Basilea III.

¹² L'esistenza di un requisito minimo per i limiti per le grandi esposizioni era già una caratteristica della legislazione dell'Unione, ma era una novità per i principi di Basilea.

¹³ Più specificamente la riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica, la riserva a fronte del rischio sistemico e le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale e gli altri enti a rilevanza sistemica (rispettivamente G-SII e O-SII).

¹⁴ Questa prima serie di riforme è stata attuata anche nella maggior parte delle giurisdizioni del mondo, come si può osservare nel documento *Eighteenth progress report on adoption of the Basel regulatory framework*, pubblicato nel luglio 2020 (cfr. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d506.htm>).

Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19¹⁵ del 28 aprile 2020, la Commissione ha confermato la flessibilità insita nelle norme prudenziali e contabili, come evidenziato dalle autorità europee di vigilanza e dagli organismi internazionali. Su tale base, nel giugno 2020, i colegislatori hanno adottato modifiche temporanee mirate ad aspetti specifici del quadro prudenziale, il cosiddetto pacchetto di "modifica rapida" del CRR¹⁶. Unitamente a misure decise in materia di politica monetaria e fiscale¹⁷, ciò ha aiutato gli enti a continuare a concedere prestiti a famiglie e imprese durante la pandemia. Tale circostanza ha contribuito a sua volta ad attenuare lo shock economico¹⁸ derivante dalla pandemia.

Sebbene il livello complessivo di capitale presente nel sistema bancario dell'UE sia attualmente considerato in media soddisfacente, alcune delle problematiche individuate a seguito della grande crisi finanziaria non sono ancora state affrontate. Dalle analisi condotte dall'ABE e dalla BCE è emerso che i requisiti patrimoniali calcolati dagli enti stabiliti nell'UE utilizzando modelli interni mettevano in evidenza un livello significativo di variabilità non giustificato da differenze in termini di rischi sottostanti e che in ultima analisi mina l'affidabilità e la comparabilità dei loro coefficienti di capitale¹⁹. Inoltre la mancanza di sensibilità al rischio nei requisiti patrimoniali calcolati utilizzando metodi standardizzati determina requisiti patrimoniali insufficienti o indebitamente elevati per taluni prodotti finanziari o talune attività finanziarie (e di conseguenza per modelli aziendali specifici basati principalmente su di essi). Nel dicembre del 2017 il CBVB ha concordato una serie finale di riforme²⁰ delle norme internazionali per affrontare tali questioni. Nel marzo del 2018 i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20 hanno accolto con favore tali riforme e hanno ripetutamente confermato il loro impegno a sostegno di una loro attuazione piena, tempestiva e coerente. Nel 2019 la Commissione ha annunciato la propria intenzione di presentare una proposta legislativa per attuare tali riforme nel quadro prudenziale dell'UE²¹.

Alla luce della pandemia di COVID-19, i lavori preparatori per la presente proposta sono stati ritardati. Tale ritardo ha rispecchiato la decisione del CBVB del 26 marzo 2020 di posticipare di un anno i termini di attuazione precedentemente concordati per gli elementi finali della riforma di Basilea III.²²

In considerazione di quanto sopra, la presente iniziativa legislativa ha due obiettivi generali: contribuire alla stabilità finanziaria e contribuire al finanziamento costante dell'economia nel contesto della ripresa dalla crisi nel periodo successivo alla COVID-19. Tali obiettivi generali possono essere scomposti in quattro obiettivi più specifici:

¹⁵ Cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_en.

¹⁶ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&from=IT>.

¹⁷ Un elenco completo di tali misure è stato stilato dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), cfr. "[Policy measures in response to the COVID-19 pandemic](#)".

¹⁸ Nella sua analisi della vulnerabilità alla COVID-19 pubblicata nel luglio del 2020, la Banca centrale europea (BCE) ha dimostrato che le maggiori banche della zona euro sarebbero sufficientemente capitalizzate per resistere a una profonda recessione di breve durata e che il numero di tali banche che sarebbero dotate di risorse patrimoniali insufficienti nel caso di recessione più grave sarebbe limitato (cfr. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200728_annex~d36d893ca2_en.pdf).

¹⁹ Il CBVB ha condotto, a livello internazionale, studi analoghi, giunti alla medesima conclusione per le banche di tutto il mondo. Per dettagli in merito, cfr. https://www.bis.org/bcbs/implementation/rcap_thematic.htm.

²⁰ Cfr. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm>.

²¹ Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_6269.

²² Più specificamente al 1° gennaio 2023 per la data di inizio dell'applicazione e al 1° gennaio 2028 per la piena applicazione degli elementi finali della riforma.

- (1) rafforzamento del quadro di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio, senza aumenti significativi dei requisiti patrimoniali complessivi;
 - (2) intensificazione dell'attenzione sui rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro prudenziale;
 - (3) armonizzazione ulteriore dei poteri e degli strumenti di vigilanza; e
 - (4) riduzione dei costi amministrativi degli enti legati agli obblighi di informativa al pubblico e miglioramento dell'accesso ai dati prudenziali degli enti.
- (1) Rafforzamento del quadro di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio

Le condizioni economiche temporaneamente soggette a stress non hanno modificato la necessità di conseguire risultati nell'attuazione di questa riforma strutturale. Il completamento della riforma è necessario per affrontare le questioni in sospeso e rafforzare ulteriormente la solidità finanziaria degli enti stabiliti nell'UE, ponendoli in una posizione migliore per sostenere la crescita economica e resistere a potenziali crisi future. L'attuazione degli elementi in sospeso della riforma di Basilea III è necessaria altresì per fornire agli enti la necessaria certezza normativa, completando una riforma decennale del quadro prudenziale. Infine il completamento della riforma è in linea con l'impegno dell'UE a sostegno della cooperazione normativa internazionale e con le azioni concrete che alcuni dei suoi partner hanno annunciato o hanno già attuato ai fini dell'attuazione della riforma in maniera tempestiva e fedele.

- (2) Intensificazione dell'attenzione sui rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro prudenziale

Un'altra esigenza di riforma altrettanto importante deriva dai lavori in corso della Commissione relativi alla transizione verso un'economia sostenibile. La comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo²³ e quella sul conseguimento dell'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 ("Pronti per il 55 %")²⁴ definiscono chiaramente l'impegno della Commissione a sostegno della trasformazione dell'economia dell'UE in un'economia sostenibile, affrontando al contempo le conseguenze inevitabili dei cambiamenti climatici. Quest'ultima comunicazione ha annunciato altresì una strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile²⁵ che si basa su iniziative e relazioni precedenti, quali il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile²⁶ e le relazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile²⁷, ma rafforza gli sforzi della Commissione in tale settore per allinearli agli obiettivi ambiziosi del Green Deal europeo.

L'intermediazione basata sulle banche svolgerà un ruolo cruciale nel finanziamento della transizione verso un'economia più sostenibile. Allo stesso tempo, è probabile che la transizione verso un'economia più sostenibile comporti rischi per gli enti che dovranno gestire adeguatamente al fine di assicurare la riduzione al minimo dei rischi per la stabilità finanziaria. È in questo contesto che la normativa prudenziale è necessaria e può svolgere un ruolo fondamentale. La strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile ha riconosciuto tale circostanza e ha evidenziato la necessità di includere un'integrazione migliore dei rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro prudenziale dell'UE dato che i requisiti giuridici attuali sono ritenuti insufficienti, da soli, per fornire

²³ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX%3A52019DC0640>.

²⁴ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2021:550:FIN>.

²⁵ Cfr. COM(2021) 390 final.

²⁶ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097>.

²⁷ Cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-high-level-expert-group_it.

incentivi a favore di una gestione sistematica e coerente dei rischi ambientali, sociali e di governance da parte degli enti.

(3) Armonizzazione ulteriore dei poteri e degli strumenti di vigilanza

Un ulteriore settore di interesse è la corretta applicazione delle norme prudenziali. Le autorità di vigilanza devono disporre degli strumenti e dei poteri necessari a tal fine (ad esempio, poteri per autorizzare gli enti e le loro attività, valutare l'idoneità della loro gestione o sanzionarli in caso di violazione delle regole). Sebbene la legislazione dell'Unione garantisca un livello minimo di armonizzazione, l'insieme di strumenti e le procedure di vigilanza variano notevolmente tra gli Stati membri. Tale panorama normativo frammentato in termini di definizione di determinati poteri e strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza e di loro applicazione negli Stati membri mina la parità di condizioni nel mercato unico e solleva dubbi sulla gestione sana e prudente degli enti e sulla loro vigilanza. Tale questione è particolarmente marcata nel contesto dell'Unione bancaria. Le differenze tra 21 diversi ordinamenti giuridici impediscono al meccanismo di vigilanza unico di svolgere le sue funzioni di vigilanza in maniera efficace ed efficiente. Inoltre i gruppi bancari transfrontalieri devono affrontare una serie di procedure diverse per la medesima questione prudenziale, una circostanza questa che aumenta indebitamente i loro costi amministrativi.

Un'altra questione importante, ossia la mancanza di un solido quadro dell'UE per i gruppi di paesi terzi che forniscono servizi bancari nell'UE, ha assunto una nuova dimensione dopo la Brexit. Lo stabilimento di succursali di paesi terzi è principalmente soggetto alla legislazione nazionale e armonizzato soltanto in misura molto limitata dalla CRD. Una recente relazione dell'ABE²⁸ evidenzia il fatto che tale contesto prudenziale frammentato offre alle succursali di paesi terzi opportunità significative per l'arbitraggio regolamentare e di vigilanza per la conduzione delle loro attività bancarie, da un lato, determinando allo stesso tempo una mancanza di vigilanza e maggiori rischi per la stabilità finanziaria per l'UE, dall'altro.

Spesso le autorità di vigilanza non dispongono delle informazioni e dei poteri necessari per affrontare tali rischi. L'assenza di segnalazioni dettagliate per fini di vigilanza e lo scambio insufficiente di informazioni tra le autorità incaricate di vigilare sui diversi soggetti/sulle diverse attività di un gruppo di paesi terzi consentono il persistere di zone d'ombra. L'UE è l'unica grande giurisdizione nel contesto della quale l'autorità di vigilanza su base consolidata non dispone del quadro completo delle attività dei gruppi di paesi terzi che operano tramite filiazioni e succursali. Tali carenze stanno incidendo negativamente sulla parità di condizioni tra i gruppi di paesi terzi che operano in Stati membri diversi, nonché nei confronti degli enti aventi sede nell'UE.

(4) Riduzione dei costi amministrativi degli enti legati agli obblighi di informativa al pubblico e miglioramento dell'accesso ai dati prudenziali degli enti

La presente proposta è necessaria altresì per rafforzare ulteriormente la disciplina di mercato. Si tratta di un ulteriore strumento importante affinché gli investitori possano esercitare il loro ruolo di monitoraggio del comportamento degli enti. Per procedere in tal senso hanno l'esigenza di accedere alle informazioni necessarie. Le difficoltà attuali legate all'accesso a informazioni prudenziali privano i partecipanti al mercato delle informazioni di cui

²⁸ Cfr. ABE/REP/2021/20 (disponibile [qui](#)). La CRD impone all'ABE di riferire in merito all'arbitraggio regolamentare derivante dai diversi trattamenti applicati correntemente alle succursali di paesi terzi. La relazione in questione fa il punto sui regimi nazionali applicati alle succursali di paesi terzi e conferma che persistono differenze significative nel trattamento di tali succursali a livello nazionale e nel grado di coinvolgimento dell'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.

necessitano in merito alla situazione prudenziale degli enti. Tale circostanza riduce l'efficacia del quadro prudenziale per gli enti e può sollevare dubbi circa la resilienza del settore bancario, in particolarmente in periodi di stress. Per questo motivo la presente proposta mira a centralizzare la divulgazione di informazioni prudenziali al fine di aumentare l'accesso ai dati prudenziali e la comparabilità nel settore nel suo complesso. La centralizzazione delle informative presso un punto di accesso unico istituito dall'ABE mira altresì a ridurre gli oneri amministrativi per gli enti, soprattutto quelli di piccole dimensioni e non complessi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Diversi elementi delle proposte di modifica del CRR e della CRD fanno seguito al lavoro svolto a livello internazionale o dall'ABE, mentre altri adeguamenti apportati al quadro prudenziale si sono resi necessari in ragione dell'esperienza pratica acquisita dal recepimento e dall'applicazione a livello nazionale della CRD, anche nel contesto del meccanismo di vigilanza unico.

Le proposte introducono modifiche alla legislazione esistente pienamente coerenti con le disposizioni delle politiche in vigore nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza degli enti. La revisione del CRR e della CRD mira a finalizzare l'attuazione della riforma di Basilea III nell'UE, nonché a rafforzare e armonizzare gli strumenti e i poteri di vigilanza. Tali misure sono necessarie per rafforzare ulteriormente la resilienza del settore bancario.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Sono trascorsi quasi dieci anni da quando i capi di Stato e di governo europei hanno deciso di creare un'Unione bancaria. Attualmente esistono due pilastri dell'Unione bancaria, il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico, che poggiano sulle solide fondamenta di un codice unico per tutte le istituzioni dell'UE.

Le proposte mirano ad assicurare la continuità del codice unico per tutte le istituzioni dell'UE, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione bancaria. Gli obiettivi generali della presente iniziativa, sopra descritti, sono pienamente coerenti con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre la probabilità e la portata del sostegno dei contribuenti in caso di risoluzione di un ente e contribuire a un finanziamento sostenibile e armonico dell'attività economica, favorendo quindi un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.

Infine con il riconoscimento dei rischi ambientali, sociali e di governance e l'incorporazione di elementi ambientali, sociali e di governance nel quadro prudenziale, la presente iniziativa integra la strategia dell'UE di più ampio respiro per un sistema finanziario maggiormente sostenibile e resiliente. Ciò contribuirà all'obiettivo del Green Deal europeo che prevede che i rischi climatici siano gestiti e integrati nel sistema finanziario e nei settori strategici di azione stabiliti nella relazione di previsione strategica 2021²⁹.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta prende in considerazione azioni destinate ad inquadrare l'adozione, il proseguimento e la vigilanza sulle attività degli enti all'interno dell'Unione, con l'obiettivo di assicurare la stabilità del mercato unico. Il settore bancario fornisce attualmente la maggior

²⁹ COM(2021)750, cfr. settore strategico di intervento 6 ("Creare sistemi economici e finanziari resilienti e adeguati alle esigenze future").

parte dei finanziamenti all'interno del mercato unico, una circostanza questa che lo rende una delle componenti fondamentali del sistema finanziario dell'Unione. L'Unione dispone di un mandato chiaro per agire nel settore del mercato unico e la base giuridica adeguata è costituita dai pertinenti articoli del trattato³⁰ che sostengono le competenze dell'Unione in questo settore.

Le modifiche proposte hanno la stessa base giuridica degli atti legislativi che vengono modificati (articolo 114 TFUE per la proposta di regolamento che modifica il CRR e articolo 53, paragrafo 1, TFUE per la proposta di direttiva che modifica la CRD).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La maggior parte delle azioni considerate rappresentano aggiornamenti e modifiche al diritto dell'Unione esistente e, in quanto tali, riguardano settori in cui l'Unione ha già esercitato la propria competenza e non intende cessare di esercitarla. Alcune azioni (in particolare quelle che modificano la CRD) intendono introdurre un livello ulteriore di armonizzazione al fine di conseguire in maniera coerente gli obiettivi definiti da tale direttiva.

Dato che mirano a integrare la vigente legislazione dell'UE, gli obiettivi perseguiti dalle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello UE piuttosto che attraverso iniziative nazionali diverse. Misure nazionali volte ad esempio ad attuare nella legislazione applicabile regole che hanno un'impronta internazionale intrinseca, quali una norma globale come Basilea III o un migliore approccio ai rischi ambientali, sociali e di governance, non sarebbero efficaci nel garantire la stabilità finanziaria quanto norme a livello UE. In termini di strumenti e poteri di vigilanza, informativa e succursali di paesi terzi, qualora si relegasse la gestione dell'iniziativa a un livello meramente nazionale, ciò potrebbe comportare una minore trasparenza e un aumento del rischio di arbitraggio, che sfocerebbero in potenziali distorsioni della concorrenza e inciderebbero sui flussi di capitale. L'adozione di misure nazionali sarebbe inoltre giuridicamente impegnativa, dato che il CRR disciplina già questioni bancarie, compresi i fattori di ponderazione del rischio, la segnalazione e l'informativa nonché altri requisiti relativi al CRR.

Si ritiene pertanto che modificare il CRR e la CRD sia l'opzione migliore, in quanto permette di armonizzare le norme mantenendo, al tempo stesso, la flessibilità nazionale, ove ciò sia fondamentale, senza compromettere l'applicazione del codice unico. Le modifiche promuovono inoltre l'applicazione uniforme dei requisiti prudenziali e la convergenza delle prassi in materia di vigilanza, garantendo nel contempo parità di condizioni per i servizi bancari in tutto il mercato interno. Ciò è particolarmente importante nel settore bancario, in cui numerosi enti operano in tutto il mercato unico dell'UE. La piena cooperazione e fiducia all'interno del meccanismo di vigilanza unico e in seno ai collegi delle autorità di vigilanza e alle autorità competenti al di fuori di tale meccanismo è essenziale per garantire la vigilanza efficace degli enti su base consolidata. Le norme nazionali non consentirebbero di conseguire questi obiettivi.

- **Proporzionalità**

La proporzionalità è stata parte integrante della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Le modifiche proposte in diversi settori normativi sono state valutate

³⁰ Gli articoli pertinenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che conferiscono all'Unione il diritto di adottare misure sono quelli relativi alla libertà di stabilimento (in particolare l'articolo 53), alla libera prestazione dei servizi (articolo 59) e al ravvicinamento delle norme che hanno per oggetto lo stabilimento e funzionamento del mercato interno (articolo 114).

individualmente rispetto all'obiettivo di proporzionalità. Inoltre la mancanza di proporzionalità delle norme esistenti è stata presentata in diversi ambiti e sono state analizzate opzioni specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per gli enti di dimensioni inferiori. Questo è il caso, in particolare, delle misure in materia di informativa, nel contesto delle quali l'onere di conformità per gli enti piccoli e non complessi verrebbe notevolmente ridotto, se non persino eliminato. Inoltre gli obblighi di informativa relativi all'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, che si propone di applicare a tutti gli enti (ad esempio al di là delle grandi banche quotate alle quali si applicherà l'obbligo esistente a partire dal 2022), saranno adattati in termini di periodicità e dettaglio rispetto alla dimensione e complessità degli enti, rispettando così il principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si propone di attuare le misure modificando il CRR e la CRD, rispettivamente attraverso un regolamento e una direttiva. Le misure proposte fanno infatti riferimento o sviluppano ulteriormente disposizioni già esistenti integrate in tali strumenti giuridici (ossia il quadro per il calcolo dei requisiti patrimoniali basati sul rischio, dei poteri e degli strumenti messi a disposizione delle autorità di vigilanza in tutta l'Unione).

Alcune delle proposte di modifica della CRD inerenti ai poteri di sanzione lascerebbero agli Stati membri un certo grado di flessibilità che consentirebbe di mantenere norme diverse nella fase del loro recepimento nel diritto nazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha adottato diverse misure e portato avanti varie iniziative al fine di valutare se l'attuale quadro prudenziale bancario nell'UE e l'attuazione degli elementi in sospenso della riforma di Basilea III siano adeguati per contribuire a garantire che il sistema bancario dell'UE sia stabile e resiliente agli shock economici e rimanga una fonte sostenibile di finanziamento costante per l'economia dell'UE.

La Commissione ha raccolto i pareri dei portatori di interessi in merito ad argomenti specifici nei settori del rischio di credito, del rischio operativo, del rischio di mercato, del rischio di aggiustamento della valutazione del credito (o rischio di CVA), delle operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché in relazione all'*output floor*. Oltre a questi elementi relativi all'attuazione di Basilea III, la Commissione si è altresì consultata in merito ad alcuni altri temi al fine di assicurare prassi di vigilanza convergenti e coerenti in tutta l'Unione e alleggerire gli oneri amministrativi degli enti.

Una consultazione pubblica condotta tra il mese di ottobre del 2019 e l'inizio di gennaio del 2020³¹ era stata preceduta da una prima consultazione esplorativa condotta nella primavera del 2018³², che mirava a ottenere i primi pareri di un gruppo mirato di portatori di interessi sull'accordo internazionale. Inoltre, nel novembre 2019, è stata organizzata una conferenza pubblica per discutere dell'impatto e delle sfide dell'attuazione delle norme definitive di

³¹ Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12015-Alignment-EU-rules-on-capital-requirements-to-international-standards-prudential-requirements-and-market-discipline-public-consultation_it.

³² Cfr. https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-basel-3-finalisation_en.

Basilea III nell'UE. L'allegato 2 della valutazione d'impatto fornisce le sintesi della consultazione e della conferenza pubblica.

I servizi della Commissione hanno inoltre consultato ripetutamente gli Stati membri in merito all'attuazione da parte dell'UE degli elementi finali della riforma di Basilea III e di altre possibili revisioni del CRR e della CRD nel contesto del gruppo di esperti della Commissione sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (CEGBPI).

Infine, durante la fase preparatoria della legislazione, i servizi della Commissione hanno tenuto altresì centinaia di incontri (fisici e virtuali) con rappresentanti del settore bancario e altri portatori di interessi.

I risultati di tutte le iniziative di cui sopra sono confluiti nella preparazione dell'iniziativa legislativa che accompagna la valutazione d'impatto. Hanno fornito prove evidenti della necessità di aggiornare e completare le regole vigenti al fine di i) ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario e ii) migliorare la capacità degli enti di convogliare finanziamenti adeguati verso l'economia.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa delle competenze dell'ABE, che ha preparato un'analisi d'impatto sull'attuazione degli elementi in sospeso della riforma di Basilea III³³. Inoltre i servizi della Commissione si sono avvalsi dell'esperienza della BCE, che ha preparato un'analisi macroeconomica dell'impatto dell'attuazione di tali elementi³⁴.

- **Valutazione d'impatto**

Per ciascuna delle problematiche individuate, la valutazione d'impatto³⁵ ha preso in considerazione una serie di opzioni strategiche nel contesto delle quattro dimensioni strategiche fondamentali, oltre alla situazione dello scenario di base nel quale non viene intrapresa alcuna azione da parte dell'Unione.

Per quanto riguarda l'attuazione di Basilea III, dall'analisi e dalla modellizzazione macroeconomica sviluppate nella valutazione d'impatto emerge che l'attuazione delle opzioni prescelte e la presa in considerazione di tutte le misure della proposta dovrebbero portare a un aumento medio ponderato dei requisiti patrimoniali minimi degli enti dal 6,4 % all'8,4 % nel lungo termine (entro il 2030), dopo il previsto periodo transitorio. Nel medio termine (nel 2025) l'aumento dovrebbe oscillare tra lo 0,7 % e il 2,7 %.

³³ Una prima analisi di impatto è stata fornita in due parti nel 2019 (cfr. [questa prima pagina web](#)) e [questa ulteriore pagina web](#)). Nel dicembre 2020 è stata fornita una seconda analisi d'impatto, che ha aggiornato i risultati dell'analisi originaria alla luce dell'impatto della pandemia di COVID-19 (cfr. [questa pagina web](#)). L'analisi aggiornata ha evidenziato che dal secondo trimestre del 2018 al quarto trimestre del 2019, l'aumento complessivo dei requisiti patrimoniali minimi dovuto all'attuazione della piena riforma di Basilea III è diminuito di oltre 5 punti percentuali (ossia è passato dal + 24,1 % al + 18,5 %), mentre le carenze di capitale tra gli enti inclusi nel campione si è più che dimezzato (passando da 109,5 miliardi di EUR a 52,2 miliardi di EUR).

³⁴ La prima analisi macroprudenziale è stata preparata in concomitanza con l'analisi d'impatto del 2019 redatta dall'ABE. Successivamente, nel 2021, è stata quindi preparata una versione aggiornata al fine di tenere conto dell'analisi d'impatto aggiornata dell'ABE. I risultati dell'analisi aggiornata della BCE sono illustrati nella valutazione d'impatto. Per dettagli sull'analisi della BCE cfr. https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202107_1~3292170452.en.html.

³⁵ SWD(2021) 320 final.

Secondo le stime fornite dall'ABE, tale impatto potrebbe portare un numero limitato di grandi enti (10 su 99 enti nel campione di prova) a dover raccogliere collettivamente importi aggiuntivi di capitale inferiori a 27 miliardi di EUR per soddisfare i nuovi requisiti patrimoniali minimi ai sensi dell'opzione prescelta. Per porre tale importo in prospettiva, le 99 istituzioni del campione (che rappresentano il 75 % delle attività bancarie dell'UE) detenevano un importo totale di capitale regolamentare pari a 1 414 miliardi di EUR alla fine del 2019 e disponevano di profitti combinati per 99,8 miliardi di EUR nel 2019.

Più in generale, anche se gli enti si troverebbero a sostenere costi amministrativi e operativi una tantum per attuare le modifiche proposte nelle regole, non sono previsti aumenti significativi dei costi. Inoltre si prevede che le semplificazioni implicate da numerose delle opzioni prescelte (ad esempio soppressione di metodi basati su modelli interni, informativa centralizzata) ridurranno i costi rispetto a quelli attuali.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Questa iniziativa mira a completare l'attuazione da parte dell'UE delle norme prudenziali internazionali per le banche concordate dal CBVB tra il 2017 e il 2020. Completerebbe l'attuazione da parte dell'UE della riforma di Basilea III avviata dal Comitato di Basilea in seguito alla grande crisi finanziaria. Tale riforma ha costituito di per sé una revisione completa del quadro prudenziale che era in vigore prima e durante la grande crisi finanziaria, ossia il quadro di Basilea II (nell'UE tale quadro è stato attuato attraverso la direttiva 2006/48/CE, ossia la CRD originaria). La Commissione si è avvalsa dei risultati del riesame esaustivo condotto dal CBVB del quadro prudenziale, nonché dei contributi forniti dall'ABE, dalla BCE e da altri portatori di interessi, per informare il proprio lavoro ai fini dell'attuazione. In attesa dell'attuazione dell'ultima serie di riforme di Basilea III nell'UE, non è ancora stato condotto un controllo dell'adeguatezza o un esercizio di valutazione REFIT.

- **Diritti fondamentali**

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Si prevede che le modifiche proposte inizino ad entrare in vigore non prima del 2023. Le modifiche sono strettamente interconnesse con altre disposizioni del CRR e della CRD già in vigore e monitorate dal 2014 e, rispetto alle misure introdotte dal pacchetto di misure di riduzione dei rischi, dal 2019.

Il CBVB e l'ABE continueranno a raccogliere i dati necessari per il monitoraggio delle metriche principali (coefficienti di capitale, coefficiente di leva finanziaria, misure in materia di liquidità). Ciò consentirà la futura valutazione dell'impatto dei nuovi strumenti politici. Anche l'esecuzione periodica del processo di revisione e valutazione prudenziale e delle prove

di stress contribuirà a monitorare l'impatto delle nuove misure proposte sugli enti interessati e a valutare l'adeguatezza della flessibilità e della proporzionalità previste per tener conto delle peculiarità degli enti più piccoli. Inoltre l'ABE, unitamente al meccanismo di vigilanza unico e alle autorità nazionali competenti, sta sviluppando uno strumento integrato di segnalazione (EUCLID) che dovrebbe essere uno strumento utile per monitorare e valutare l'impatto delle riforme. Infine la Commissione continuerà a partecipare ai gruppi di lavoro del CBVB e alla task force congiunta istituita dalla BCE e dall'ABE, che monitorano le dinamiche dei fondi propri e la liquidità degli enti, rispettivamente a livello mondiale e nell'ambito dell'UE.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Definizioni migliorate dei soggetti da includere nell'ambito del consolidamento prudenziale

Gli eventi recenti hanno evidenziato la necessità di chiarire le disposizioni in materia di consolidamento prudenziale per assicurare che i gruppi finanziari che fanno capo a imprese del settore della tecnologia finanziaria (fintech) o che includono, oltre agli enti, altri soggetti che esercitano direttamente o indirettamente attività finanziarie siano soggetti a vigilanza consolidata. A tal fine l'articolo 4 è modificato per chiarire e rafforzare le definizioni dei termini "impresa strumentale", "società di partecipazione finanziaria" ed "ente finanziario", che sono tutti concetti chiave al riguardo. Le imprese strumentali dovrebbero essere considerate enti finanziari e quindi essere incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale.

Inoltre, si propone altresì di aggiornare le definizioni dei termini "impresa madre" e "filiatura" in linea con i principi contabili applicabili e di allinearle al concetto di "controllo" già previsto nel CRR per evitare un'applicazione incoerente delle regole e l'arbitraggio regolamentare.

Fondi propri

Definizioni di "partecipazione indiretta" e "posizione sintetica"

Ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, del CRR, gli enti soggetti all'applicazione dell'articolo 92 bis del CRR sono tenuti a dedurre le partecipazioni indirette e le posizioni sintetiche di determinati strumenti di passività ammissibili. Tuttavia le definizioni in vigore dei termini "partecipazione indiretta" e "posizione sintetica" tengono rispettivamente conto soltanto degli strumenti di capitale detenuti. Di conseguenza tali definizioni vengono modificate per includere anche le passività rilevanti detenute (articolo 4, paragrafo 1, punti 114 e 126, del CRR).

Strumenti di capitale di società mutue e cooperative, enti di risparmio o enti analoghi

A seguito del recesso del Regno Unito dall'UE ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto v), del CRR non è più pertinente per gli enti stabiliti nell'Unione (era stato introdotto per soddisfare le esigenze di un ente stabilito nel Regno Unito). Tale disposizione è pertanto soppressa.

Soglie per l'esenzione dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Ai fini dell'applicazione di talune delle deduzioni relative ai fondi propri stabilite nel CRR, gli enti devono calcolare determinate soglie basate sui loro elementi del capitale primario di classe 1 (CET1) dopo aver applicato i filtri prudenziali e la maggior parte delle deduzioni relative al CET1. Con l'obiettivo di mantenere coerente il calcolo delle soglie pertinenti ed evitare un'asimmetria nel trattamento di talune deduzioni per le soglie, ai fini del calcolo degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1 occorre prendere in considerazione anche

le nuove deduzioni relative al CET1 previste dal regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e dal regolamento (UE) 2019/876. Di conseguenza i riferimenti all'articolo 36, paragrafo 1, lettere m) ed n), del CRR vengono aggiunti all'articolo 46, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 1, all'articolo 60, paragrafo 1, all'articolo 70, paragrafo 1, e all'articolo 72 decies, paragrafo 1, del CRR. Allo stesso tempo, per consentire la soppressione delle deduzioni delle esposizioni in strumenti di capitale nell'ambito del metodo dei modelli interni, il riferimento all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), è soppresso da tali disposizioni.

Interessi di minoranza nel contesto di filiazioni di paesi terzi

Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ (regolamento sulle imprese di investimento) prevedeva modifiche ai termini "ente" e "impresa di investimento" (articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 3, del CRR). È inserito un nuovo articolo 88 ter per assicurare che le filiazioni situate in un paese terzo possano comunque essere prese in considerazione ai fini della parte due, titolo II, del CRR (ossia della determinazione degli interessi di minoranza), a condizione che tali filiazioni rientrino nelle definizioni rivedute di tali termini se sono stati stabiliti nell'Unione.

Talune modifiche aggiuntive sono applicate all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 85, paragrafo 1, e all'articolo 87, paragrafo 1, del CRR nel contesto delle filiazioni di paesi terzi. Tali modifiche non alterano la modalità in vigore per il calcolo degli interessi di minoranza, ma mirano a chiarire il testo giuridico come seguito alle recenti risposte fornite dalla Commissione tramite lo strumento di domanda e risposta del codice unico dell'ABE.

Output floor

Tramite le modifiche tanto al CRR quanto alla CRD viene introdotto un *output floor* in relazione ai requisiti patrimoniali basati sul rischio. Rappresenta una delle misure chiave delle riforme di Basilea III e mira a ridurre l'eccessiva variabilità dei requisiti di fondi propri degli enti calcolati utilizzando modelli interni, migliorando così la comparabilità dei coefficienti di capitale degli enti. Fissa un limite inferiore per i requisiti patrimoniali prodotti dai modelli interni degli enti, al 72,5 % dei requisiti di fondi propri che si applicherebbero sulla base di metodi standardizzati. La decisione di introdurre l'*output floor* si basa su un'analisi che rivela che l'uso da parte degli enti di modelli interni li rende inclini a sottovalutare i rischi e, quindi, i requisiti di fondi propri.

Il calcolo delle attività ponderate per il rischio soggette a soglia minima è stabilito all'articolo 92 CRR. In particolare, l'articolo 92, paragrafo 3, è modificato per specificare quale importo complessivo dell'esposizione al rischio, con o senza soglia minima, debba essere utilizzato per il calcolo dei requisiti minimi di fondi propri (cosiddetto "primo pilastro").

L'importo complessivo con soglia minima dell'esposizione al rischio, di cui all'articolo 92, paragrafo 5, deve essere utilizzato soltanto dall'ente impresa madre nell'UE, dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre di

³⁶ Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

³⁷ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

un gruppo bancario ai fini del coefficiente di solvibilità di gruppo calcolato al livello più elevato di consolidamento nell'UE.

Al contrario, l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio continua ad applicarsi a qualsiasi soggetto del gruppo per il calcolo dei requisiti di fondi propri a livello individuale, come specificato ulteriormente all'articolo 92, paragrafo 4.

Ogni ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro (diversa dalla sede dell'impresa madre nell'UE) deve calcolare la propria quota dell'importo complessivo con soglia minima dell'esposizione al rischio utilizzato per il requisito di fondi propri del gruppo consolidato moltiplicando tale requisito per la percentuale³⁸ di attività ponderate per il rischio attribuibili a tale soggetto e alle sue filiazioni nello stesso Stato membro, a seconda dei casi.

Le attività ponderate per il rischio del gruppo consolidato attribuibili a un soggetto/sottogruppo devono essere calcolate conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, come le attività ponderate per il rischio dell'entità/del sottogruppo, come se l'*output floor* si applicasse al suo importo complessivo dell'esposizione al rischio. Ciò riconoscerebbe i vantaggi della diversificazione del rischio tra i modelli aziendali di soggetti diversi all'interno del medesimo gruppo bancario. Allo stesso tempo, qualsiasi potenziale aumento dei fondi propri necessario in ragione dell'applicazione dell'*output floor* a livello consolidato dovrebbe essere distribuito equamente tra i sottogruppi che si trovano in Stati membri diversi da quello in cui si trova l'impresa madre, in base al loro profilo di rischio.

L'articolo 92, paragrafo 7, replica le disposizioni dell'ex articolo 92, paragrafo 4, chiarendo i fattori di calcolo da applicare ai vari tipi di rischio coperti dai requisiti di fondi propri.

Quadro del rischio di credito – metodo standardizzato

Il metodo standardizzato per il rischio di credito (SA-CR) è utilizzato dalla maggior parte degli enti nell'UE per calcolare i requisiti di fondi propri per le loro esposizioni al rischio di credito. Il metodo SA-CR deve inoltre fungere da alternativa credibile ai metodi dei modelli interni nonché da sostegno efficace agli stessi. Il metodo SA-CR attualmente in uso è stato ritenuto non sufficientemente sensibile al rischio in una serie di settori, una circostanza questa che è risultata a volte in una misurazione imprecisa o inappropriata del rischio di credito (troppo elevato o troppo basso) e, di conseguenza, a un calcolo impreciso o inappropriato dei requisiti di fondi propri.

La revisione del metodo SA-CR aumenta la sensibilità al rischio di questo metodo in relazione a diversi aspetti chiave.

Valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio

Il testo riveduto delle regole di Basilea ha introdotto una serie di modifiche alle modalità con cui gli enti devono determinare il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio e degli impegni in merito a questi ultimi.

L'articolo 5 è modificato per introdurre la definizione del termine "impegno" e la deroga alla classificazione come impegni degli accordi contrattuali che soddisfano condizioni specifiche.

L'articolo 111 è modificato per allineare i fattori di conversione del credito ("CCF") applicabili alle esposizioni fuori bilancio ai principi di Basilea III, introducendo due nuovi CCF rispettivamente del 40 % e del 10 % ed eliminando il CCF dello 0 %. Viene inoltre

³⁸ Tale percentuale è calcolata con riferimento alle attività ponderate per il rischio del gruppo consolidato.

chiarito il trattamento degli impegni sugli elementi fuori bilancio con riferimento ai CCF applicabili per la determinazione del loro valore dell'esposizione.

L'esenzione introdotta all'articolo 5, in conformità con i principi di Basilea III, consentirà tuttavia agli enti di continuare ad applicare un CCF dello 0 % a specifici accordi contrattuali per le imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI), che non sono classificati come "impegni". Inoltre l'articolo 495 quinquies introduce un periodo transitorio in base al quale gli enti possono applicare un CCF dello 0 % agli impegni revocabili incondizionatamente fino al 31 dicembre 2029; dopo tale data, sarà introdotto gradualmente nei successivi tre anni un aumento del valore del CCF il quale, al termine del periodo di introduzione graduale, raggiungerà il 10 %. Tale periodo transitorio consentirà all'ABE di valutare se l'impatto di un CCF del 10 % per tali impegni non comporti conseguenze indesiderate per determinati tipi di debitori che fanno affidamento su tali impegni come fonte di finanziamento flessibile. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrà decidere se presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per modificare il CCF da applicare agli impegni revocabili incondizionatamente.

La classificazione degli elementi fuori bilancio nell'allegato I è modificata in conformità con i principi di Basilea III riveduti al fine di riflettere meglio il raggruppamento di tali elementi in categorie (*bucket*) basate sui CCF applicabili.

L'articolo 111 è ulteriormente modificato per conferire all'ABE il mandato di specificare gli elementi tecnici che consentirebbero agli enti di assegnare correttamente le proprie esposizioni fuori bilancio alle categorie di cui all'allegato I, e quindi di calcolare correttamente il valore dell'esposizione per tali elementi.

Esposizioni verso enti

I principi di Basilea III riveduti hanno modificato il trattamento attuale delle esposizioni verso enti, introducendo il metodo standardizzato di valutazione del rischio di credito accanto al metodo esistente di valutazione esterna del rischio di credito. Sebbene quest'ultimo metodo si basi su valutazioni esterne del rischio di credito (ossia i rating del credito) fornite da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) per determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili, ai sensi del metodo standardizzato di valutazione del rischio di credito gli enti sono tenuti a classificare le proprie esposizioni verso enti in una delle tre categorie ("bucket", ossia "classi").

L'articolo 120 è modificato in linea con i principi di Basilea III al fine di ridurre la ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito associata alla classe di merito di credito 2 emessa da un'ECAI prescelta, nonché di includere nell'ambito delle esposizioni a breve termine quelle che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi.

L'articolo 121 è modificato per introdurre il metodo standardizzato di valutazione del rischio di credito previsto dai principi di Basilea III per le esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta. Tale metodo impone agli enti di classificare le proprie esposizioni verso tali enti in una delle tre classi in base a diversi criteri quantitativi e qualitativi. Al fine di evitare un'applicazione meccanicistica dei criteri, gli enti sono soggetti agli obblighi di due diligence di cui all'articolo 79 della CRD per quanto riguarda le esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta al momento dell'assegnazione del fattore di ponderazione del rischio applicabile. Ciò garantisce che i requisiti di fondi propri rispecchino in modo adeguato e prudente il merito di credito delle controparti degli enti,

indipendentemente dal fatto che le esposizioni siano o meno valutate esternamente. In linea con i principi di Basilea III, viene eliminata l'opzione attuale di ponderare il rischio delle esposizioni verso enti sulla base dei rating dei loro emittenti sovrani al fine di spezzare il legame tra gli enti e i loro emittenti sovrani.

L'articolo 138 è modificato in linea con i principi di Basilea III per spezzare il legame banca-emittente sovrano anche per gli enti provvisti di rating, vietando che le valutazioni del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta integrino ipotesi di sostegno statale implicito, fatto salvo il caso in cui i rating si riferiscano a enti del settore pubblico.

Esposizioni verso imprese

L'articolo 122 è modificato in linea con i principi di Basilea III per ridurre il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni verso imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito associata alla classe di merito di credito 3 emessa da un'ECAI prescelta.

Con l'attuazione dell'*output floor*, gli enti che utilizzano modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso imprese dovrebbero altresì applicare il metodo SA-CR che si basa su rating esterni per stabilire la qualità creditizia del debitore aziendale. In genere tuttavia la maggior parte delle imprese dell'UE non richiede rating del credito esterni, in ragione del costo di definizione di un rating e di altri fattori. Dato che i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi del metodo SA-CR sono, in media, più prudenti per le imprese prive di rating rispetto a quelle provviste di rating, l'attuazione dell'*output floor* potrebbe causare aumenti sostanziali dei requisiti di fondi propri per gli enti che ricorrono a modelli interni. Al fine di evitare effetti perturbanti sui prestiti bancari a favore di imprese prive di rating e concedere un tempo sufficiente per l'istituzione di iniziative pubbliche e/o private volte ad aumentare la copertura dei rating del credito, l'articolo 465 è modificato per prevedere una disposizione transitoria specifica per le esposizioni verso imprese prive di rating nel calcolo dell'*output floor*. Durante il periodo transitorio, gli enti possono applicare un fattore di ponderazione del rischio preferenziale del 65 % alle loro esposizioni verso imprese prive di rating esterno, a condizione che tali esposizioni presentino una probabilità di default (PD) inferiore o uguale allo 0,5 % (che corrisponde a un rating di livello "investment grade"). Tale trattamento si applica a tutte le imprese prive di rating, indipendentemente dal fatto che siano quotate o meno. L'ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio e la disponibilità di valutazioni del merito di credito emesse da ECAI prescelte per le esposizioni verso imprese. L'ABE sarà tenuta a monitorare il ricorso al trattamento transitorio nonché a preparare una relazione sull'adeguatezza della sua calibrazione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrà decidere se presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa sul trattamento di esposizioni di qualità creditizia elevata verso imprese prive di rating.

Misure destinate a migliorare la disponibilità di rating esterni per le imprese sono proposte attraverso modifiche all'articolo 135.

Trattamento di esposizioni da finanziamenti specializzati

Promuovere progetti infrastrutturali validi e altri progetti specializzati è di vitale importanza per la crescita economica dell'Unione. Anche i finanziamenti specializzati da parte di enti costituiscono una caratteristica distintiva dell'economia dell'Unione, rispetto ad altre giurisdizioni nelle quali tali progetti sono prevalentemente finanziati dai mercati dei capitali. I grandi enti stabiliti nell'UE sono i principali fornitori di finanziamenti per progetti specializzati, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (*object finance*) e finanziamento su merci (*commodities finance*), nell'Unione e nel mondo; in quanto tali, hanno

sviluppato un livello elevato di competenza in tali settori. L'attività è svolta principalmente con società veicolo che solitamente fungono da soggetti debitori e per le quali il rendimento sugli investimenti costituisce la fonte principale di rimborso dei finanziamenti ottenuti.

In linea con i principi di Basilea III, nel quadro del metodo SA-CR nel nuovo articolo 122 bis, vengono introdotti una classe di esposizioni specializzate nonché due metodi generali per stabilire i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni specializzate, uno per le esposizioni provviste di rating esterno e uno per quelle sprovviste di rating esterno. Le classi di esposizione del finanziamento di progetti, del finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e del finanziamento su merci sono introdotte nel metodo SA-CR, in linea con le stesse tre sottocategorie previste nei metodi basati sui rating interni (metodi IRB).

Dato che il nuovo trattamento standardizzato nel contesto del quadro di Basilea III per le esposizioni da finanziamenti specializzati prive di rating non è sufficientemente sensibile al rischio per rispecchiare gli effetti di pacchetti di garanzia completi solitamente associati ad alcune esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica nell'Unione, nel metodo SA-CR viene introdotto un livello di dettaglio aggiuntivo per tali esposizioni. Le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica prive di rating che beneficiano di una gestione prudente e conservativa dei rischi finanziari associati rispettando una serie di criteri in grado di abbassare il loro profilo di rischio ad un livello di "qualità elevata" beneficiano di un trattamento ai fini patrimoniali favorevole rispetto al trattamento generale di tali esposizioni ai sensi dei principi di Basilea III. La determinazione di ciò che costituisce una "qualità elevata" per il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica è soggetta a ulteriori condizioni specifiche che devono essere sviluppate dall'ABE attraverso progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Il trattamento preferenziale introdotto nel CRR II per promuovere i finanziamenti bancari e gli investimenti privati in progetti infrastrutturali di qualità elevata ("fattore di sostegno alle infrastrutture") di cui all'articolo 501 bis è mantenuto nel quadro tanto del metodo SA-CR quanto dei metodi IRB per il rischio di credito con chiarimenti mirati, con conseguenti requisiti di fondi propri inferiori per i progetti infrastrutturali rispetto al trattamento specifico previsto dai principi di Basilea III. Tuttavia, il trattamento preferenziale di cui al nuovo articolo 122 bis per le esposizioni da finanziamento di progetti di "qualità elevata" si applicherà soltanto alle esposizioni alle quali gli enti non applicano già il trattamento del "fattore di sostegno dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 501 bis al fine di evitare una riduzione ingiustificata dei requisiti di fondi propri.

Esposizioni al dettaglio

L'articolo 123 è modificato per allineare ulteriormente la classificazione delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo SA-CR con la classificazione secondo i metodi IRB in modo da garantire un'applicazione coerente dei corrispondenti fattori di ponderazione del rischio allo stesso insieme di esposizioni. L'articolo 123 viene altresì modificato per introdurre un trattamento preferenziale di ponderazione del rischio del 45 % per le esposizioni rotative al dettaglio che soddisfano una serie di condizioni di rimborso o di utilizzo in grado di abbassarne il profilo di rischio, definendole come esposizioni transattive, in linea con i principi di Basilea III. Le esposizioni verso una o più persone fisiche che non soddisfano tutte le condizioni per essere considerate esposizioni al dettaglio devono essere soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

Esposizioni con disallineamento di valuta

È inserito un nuovo articolo 123 bis per introdurre un requisito relativo a un fattore moltiplicatore di ponderazione del rischio per le esposizioni inerenti ad immobili residenziali

ed esposizioni al dettaglio non coperte nei confronti di persone fisiche nel contesto delle quali vi è un disallineamento tra la valuta di denominazione del prestito e quella della fonte di reddito del debitore. Come previsto dall'ultima serie di principi di Basilea III, il moltiplicatore è fissato a un livello pari a 1,5, fermo restando un massimale per il risultante fattore di ponderazione del rischio finale del 150 %. Qualora la valuta delle esposizioni sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore, gli enti possono utilizzare come approssimazione tutte le esposizioni non coperte.

Esposizioni garantite da immobili

In linea con l'ultima serie di principi di Basilea III, il trattamento della classe di esposizioni inerenti ad immobili è modificato per aumentare ulteriormente il livello di dettaglio in merito al rischio inerente posto dalle diverse tipologie di prestiti e operazioni immobiliari.

Il nuovo trattamento di ponderazione del rischio mantiene la distinzione tra ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, ma aggiunge un ulteriore livello di dettaglio a seconda della tipologia di finanziamento dell'esposizione (dipendente o meno dai flussi di reddito generati dall'immobile assistito da garanzia) e della fase in cui si trova l'immobile (in fase di costruzione oppure costruzione ultimata).

Una novità è costituita dall'introduzione di un trattamento specifico dei mutui ipotecari su immobili produttori di reddito (IPRE), ossia quei mutui ipotecari il cui rimborso dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile che funge da garanzia per tali mutui. Dalle prove raccolte dal Comitato di Basilea emerge che tali mutui tendono ad essere sostanzialmente più rischiosi dei mutui ipotecari il cui rimborso dipende sostanzialmente dalla capacità sottostante del debitore di pagare il servizio del prestito. Tuttavia, nel contesto del metodo SA-CR attuale, non esiste un trattamento specifico per tali esposizioni più rischiose, nonostante tale dipendenza dai flussi di cassa generati dall'immobile che funge da garanzia per il prestito costituisca un fattore di rischio importante. La mancanza di un trattamento specifico può comportare livelli insufficienti di requisiti di fondi propri per coprire perdite impreviste su questo tipo di esposizioni inerenti ad immobili.

All'articolo 4, sono modificate, sostituite o inserite per la prima volta diverse definizioni per chiarire il significato dei vari tipi di esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili in linea con i trattamenti riveduti nella parte III (punti da 75 a 75 octies).

L'articolo 124 è sostituito per stabilire nei paragrafi da 1 a 5 i requisiti generali e alcuni requisiti specifici per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da ipoteche rispettivamente su immobili residenziali e immobili non residenziali, ivi comprese ipoteche IPRE (residenziali e non residenziali). I paragrafi da 6 a 10 mantengono l'attuale valutazione periodica dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio standard e il processo per aumentarli a discrezione dell'autorità designata.

L'articolo 125 è sostituito per attuare il trattamento riveduto di Basilea III per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali. Pur mantenendo il metodo della ripartizione dei mutui, che suddivide le esposizioni ipotecarie in una parte assistita da garanzie e in una non assistita da garanzie e assegna il fattore di ponderazione del rischio corrispondente a ciascuna di tali due parti, la sua calibrazione è adeguata in linea con i principi di Basilea III e di conseguenza alla parte dell'esposizione assistita da garanzie fino al 55 % del valore dell'immobile si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. Tale calibrazione del fattore di ponderazione del rischio per la parte assistita da garanzie affronta la circostanza in cui l'ente può incorrere in perdite inattese ulteriori anche oltre il coefficiente di scarto (*haircut*) già applicato al valore dell'immobile al momento della vendita in caso di default del debitore. Inoltre l'articolo 125 prevede un trattamento *fall-back* maggiormente sensibile al

rischio a seconda del rapporto esposizione/valore per le ipoteche su immobili residenziali nel contesto delle quali l'immobile non è idoneo all'applicazione della ripartizione del mutuo (ad esempio perché non è finito).

L'articolo 125 modificato prevede inoltre un trattamento dedicato e più dettagliato del fattore di ponderazione del rischio che si applica alle esposizioni IPRE residenziali fatta eccezione nel caso in cui sia soddisfatta la cosiddetta "verifica rigorosa" (*hard test*): laddove l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'immobile che garantisce il mutuo ipotecario abbia pubblicato prove che dimostrano che il mercato immobiliare è ben sviluppato e consolidato da tempo con tassi di perdita annuale che non superano determinate soglie, si possono applicare taluni fattori di ponderazione del rischio preferenziali alle esposizioni IPRE residenziali come per altre esposizioni residenziali nel contesto delle quali il rischio del debitore non dipende in maniera sostanziale dalle prestazioni dell'immobile.

L'articolo 126 è sostituito per attuare il trattamento riveduto di Basilea III per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali. Concettualmente rispecchia il trattamento delle esposizioni inerenti ad immobili residenziali: viene mantenuto il consolidato metodo di ripartizione dei mutui e la sua calibrazione è adeguata in linea con i principi di Basilea III per cui alla quota garantita dell'esposizione fino a un valore dell'immobile del 55 % si applica un fattore di ponderazione del rischio del 60 %. Inoltre l'articolo 126 prevede un trattamento *fall-back* maggiormente sensibile al rischio a seconda del rapporto esposizione/valore per le ipoteche su immobili non residenziali nel contesto delle quali l'immobile non è idoneo all'applicazione della ripartizione del mutuo.

Tramite modifiche dell'articolo 126 è stato introdotto un trattamento dedicato e più dettagliato del fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni IPRE non residenziali mantenendo la "verifica rigorosa", che consente agli enti di applicare i medesimi fattori di ponderazione del rischio preferenziali alle esposizioni inerenti a immobili produttori di reddito e ad altre esposizioni inerenti ad immobili non residenziali garantite da immobili situati in mercati nei quali i tassi di perdita annui non superano determinate soglie.

I prestiti che finanziano l'acquisizione, lo sviluppo o la costruzione (ADC) di terreni di qualsiasi immobile residenziale o non residenziale comportano un rischio più elevato. Tale rischio più elevato è dovuto al fatto che la fonte di rimborso al momento della concessione del prestito è costituita da una vendita pianificata, ma incerta, dell'immobile oppure da flussi di cassa sostanzialmente incerti. L'attuale trattamento del finanziamento per immobili a fini speculativi si basa esclusivamente sull'intenzione del debitore di rivendere l'immobile a scopo di lucro, senza considerare la misura in cui il rimborso sia effettivamente certo. Di conseguenza viene introdotta una nuova definizione all'articolo 4 e viene inserito un nuovo articolo 126 bis per introdurre il trattamento del fattore di ponderazione del rischio specifico del 150 % previsto dai principi di Basilea III per i prestiti a imprese o a società veicolo che finanziano l'ADC di qualsiasi immobile residenziale o non residenziale. A sua volta l'attuale trattamento del fattore di ponderazione del rischio del 150 % per il "finanziamento per immobili a fini speculativi" viene soppresso in quanto si basa esclusivamente sull'intenzione del debitore di rivendere l'immobile a scopo di lucro, senza considerare la misura in cui il rimborso sia effettivamente incerto. In linea con i principi di Basilea III, l'articolo 126 bis consente di assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni ADC residenziali a patto che siano soddisfatte determinate condizioni di attenuazione del rischio (in termini di norme di sottoscrizione, quota di contratti di prevendita o pre-locazione finanziaria e strumenti di capitale a rischio).

Per ridurre l'impatto degli effetti ciclici sulla valutazione degli immobili che garantiscono un mutuo e per mantenere più stabili i requisiti di fondi propri per le ipoteche, l'ultima serie di

principi di Basilea III limita il valore dell'immobile riconosciuto a fini prudenziali al massimo al valore misurato al momento della concessione del prestito, fatto salvo il caso in cui eventuali modifiche aumentino "inequivocabilmente" il valore dell'immobile. Allo stesso tempo, le norme non obbligano le banche a monitorare l'evoluzione dei valori degli immobili. Impongono piuttosto soltanto rettifiche in caso di eventi straordinari. Al contrario, il metodo SA-CR attualmente applicabile nell'UE impone agli enti di monitorare regolarmente il valore degli immobili costituiti a garanzia reale. Sulla base di tale monitoraggio, gli enti sono tenuti ad effettuare rettifiche al rialzo o al ribasso in relazione all'immobile (indipendentemente dal valore dell'immobile al momento della concessione del prestito). L'articolo 208 è modificato per ridurre l'impatto degli effetti ciclici sulla valutazione di immobili che garantiscono prestiti nonché per mantenere più stabili i requisiti di fondi propri per le ipoteche. In particolare viene mantenuto l'obbligo attuale di monitoraggio frequente dei valori degli immobili, consentendo rettifiche al rialzo oltre il valore al momento della concessione del prestito (a differenza dei principi di Basilea III), ma soltanto fino al valore medio degli ultimi tre anni nel caso di immobili non residenziali e degli ultimi sei anni nel caso di immobili residenziali. Per gli immobili a garanzia di obbligazioni garantite, viene chiarito all'articolo 129 che le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare il valore di mercato o il valore del credito ipotecario senza limitare gli aumenti del valore dell'immobile alla media rispettivamente degli ultimi tre o sei anni. Inoltre viene chiarito all'articolo 208 che le modifiche apportate all'immobile che migliorano l'efficienza energetica dell'edificio o dell'unità abitativa devono essere considerate aumentare inequivocabilmente il valore. Infine gli enti possono effettuare la valutazione e la rivalutazione degli immobili mediante metodi statistici o altri metodi matematici avanzati, sviluppati in maniera indipendente dal processo di decisione del credito, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, basate sul documento dell'ABE *Guidelines on loan origination and monitoring* (ABE/GL/2020/06), e previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

L'articolo 465 è modificato per prevedere una disposizione transitoria specifica per le esposizioni a basso rischio garantite da ipoteche su immobili residenziali ai fini del calcolo dell'*output floor*. Durante il periodo transitorio gli Stati membri possono consentire agli enti di applicare un fattore di ponderazione del rischio preferenziale del 10 % alla parte garantita dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile e un fattore di ponderazione del rischio del 45 % alla parte restante dell'esposizione fino a 80 % del valore dell'immobile, purché siano soddisfatte determinate condizioni destinate a garantire che siano a basso rischio, verificate dall'autorità competente. L'ABE sarà tenuta a monitorare il ricorso al trattamento transitorio nonché a preparare una relazione sull'adeguatezza della sua calibrazione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrà decidere se presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa sulle esposizioni a basso rischio garantite da ipoteche su immobili residenziali.

Esposizioni da debito subordinato

L'articolo 128 è sostituito per attuare il trattamento riveduto per le esposizioni al debito subordinato previsto dall'ultima serie di principi di Basilea III (ossia un fattore di ponderazione del rischio del 150 %).

Esposizioni in strumenti di capitale

L'articolo 133 è sostituito per attuare il trattamento riveduto per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'ultima serie di principi di Basilea III. L'ambito della classe di esposizioni in strumenti di capitale viene chiarito fornendo una definizione di esposizioni in strumenti di capitale e specificando quali altri strumenti devono essere classificati come esposizioni in strumenti di capitale ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio di credito.

Al fine di aumentare la sensibilità al rischio del metodo SA-CR, i fattori di ponderazione del rischio riveduti rispecchiano il rischio di perdita più elevato delle esposizioni in strumenti di capitale rispetto alle esposizioni debitorie tramite un fattore di ponderazione del rischio del 250 % e operano una distinzione per gli investimenti speculativi a lungo termine e più rischiosi ai quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %. Al fine di evitare complessità ingiustificate, la classificazione delle esposizioni a lungo termine fa riferimento al periodo di detenzione approvato dall'alta dirigenza dell'ente come criterio centrale.

Alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 % soggetto al rispetto di una soglia del 10 % dei fondi propri dell'ente e ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Tali sovvenzioni possono altresì assumere la forma di garanzie generali da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo e organizzazioni internazionali. Ciò per rispecchiare il fatto che il gruppo Banca europea per gli investimenti, le banche multilaterali di sviluppo, gli enti creditizi pubblici di sviluppo e gli Stati membri stanno mettendo a punto tali "programmi legislativi", spesso basati su garanzie pubbliche generali e collegati a piani per la ripresa finanziaria e la resilienza, per mobilitare capitale privato, anche a sostegno di imprese strategiche.

Le esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali restano soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

Infine l'articolo 133 prevede una soglia minima per le esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap (scambio di debiti per azioni) effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito: in linea con i principi di Basilea III, il fattore di ponderazione del rischio applicabile non deve essere inferiore a quello che si applicherebbe se le partecipazioni rimanessero nel portafoglio di debito.

Numerose banche dell'UE detengono partecipazioni strategiche di lunga data in società finanziarie e non finanziarie. I principi di Basilea III aumentano i fattori di ponderazione del rischio per tutti i tipi di esposizioni in strumenti di capitale nel corso di un periodo transitorio di 5 anni senza prevedere un trattamento specifico per gli investimenti strategici in strumenti di capitale. L'applicazione dell'approccio più conservativo previsto dai principi di Basilea III all'intero insieme di partecipazioni esistenti potrebbe compromettere la sostenibilità economica delle relazioni strategiche esistenti.

In considerazione di ciò, l'articolo 49 viene modificato per fissare il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti del settore finanziario inclusi nello stesso ambito del consolidamento prudenziale (gruppo) o, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, verso enti che rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale al 100 % preservando così il trattamento attualmente in vigore per la maggior parte dei soggetti interessati.

Inoltre è inserito un nuovo articolo 495 bis per stabilire un'introduzione graduale dei nuovi fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni in strumenti di capitale. Tale nuovo articolo prevede inoltre una clausola grandfathering per il trattamento attuale delle partecipazioni storiche e strategiche detenute da un ente negli ultimi dieci anni in soggetti, comprese imprese di assicurazione, sui quali esercita un'influenza notevole.

Esposizioni in stato di default

L'articolo 127 è modificato per chiarire il trattamento dei fattori di ponderazione del rischio degli sconti su acquisti di esposizioni deteriorate, come annunciato nella comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19". A tal fine la proposta chiarisce che gli enti possono prendere in considerazione lo sconto sulle attività in stato di default acquistate nel determinare il fattore di ponderazione del rischio adeguato da applicare all'esposizione in stato di default. Ciò integra il lavoro in corso dell'ABE volto a modificare le norme tecniche di regolamentazione sulle rettifiche di valore su crediti.

Ulteriori modifiche all'articolo 127 allineano il linguaggio a quello utilizzato nei principi di Basilea III riveduti.

Utilizzo di valutazioni del merito di credito da parte di agenzie di valutazione del merito di credito e classificazione

Al fine di informare qualsiasi iniziativa futura sull'istituzione di sistemi di rating pubblici o privati, l'articolo 135 viene modificato per dare mandato alle autorità europee di vigilanza di preparare una relazione sugli ostacoli alla disponibilità di rating del credito esterni da parte di ECAI, in particolare per le imprese, nonché sulle possibili misure per affrontarli.

Quadro relativo al rischio di credito – metodi basati sui rating interni

Riduzione della portata dei metodi basati sui rating interni

I requisiti di fondi propri per il rischio di credito che si basano sui modelli interni degli enti offrono vantaggi importanti in termini di sensibilità al rischio, comprensione da parte degli enti dei loro rischi e parità di condizioni tra gli enti in tutta l'Unione. Tuttavia la crisi finanziaria ha messo in evidenza carenze rilevanti nei metodi IRB. Una serie di studi condotti a livello tanto internazionale quanto di UE ha constatato una variazione inaccettabilmente ampia dei requisiti patrimoniali tra gli enti che non può essere spiegata esclusivamente dalle differenze nella rischiosità dei portafogli degli enti. Ciò ostacola la comparabilità dei coefficienti di capitale e incide sulla parità di condizioni tra gli enti. Inoltre la crisi ha portato alla luce casi nei quali le perdite subite dagli enti su taluni portafogli sono state significativamente superiori alle previsioni del modello, una circostanza questa che ha determinato livelli insufficienti di capitale detenuto da singoli enti.

Gli enti hanno proceduto in tal senso perché il quadro applicabile conteneva limiti insufficienti per quanto concerne la disponibilità di metodi IRB per classi di esposizioni difficili da modellizzare, così come perché il quadro obbligava in linea di principio gli enti che intendevano ricorrere al metodo IRB per alcune delle loro esposizioni ad estenderlo a tutte le esposizioni.

L'articolo 150 e l'articolo 151, paragrafo 8, sono modificati per limitare le classi di esposizioni per le quali possono essere utilizzati modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito, in attuazione dei principi di Basilea III. Nello specifico, il ricorso al metodo IRB avanzato (A-IRB), che consente la modellizzazione di tutti i parametri di rischio, è consentito soltanto per quelle classi di esposizioni per le quali è possibile effettuare una solida modellizzazione, mentre altre classi di esposizioni sono "migrate" a metodi meno sofisticati:

- per le esposizioni verso imprese aventi un fatturato totale annuo consolidato superiore a 500 milioni di EUR o appartenenti a un gruppo nel contesto del quale il fatturato totale annuo per il gruppo consolidato è superiore a 500 milioni di EUR ("grandi imprese"), per le esposizioni verso enti e verso soggetti di altri settori finanziari (compresi quelli trattati come imprese), il ricorso al metodo IRB avanzato

non è più disponibile: per tali esposizioni gli enti possono ricorrere al metodo IRB di base (F-IRB) e quindi modellizzare soltanto la PD;

- per le esposizioni in strumenti di capitale, il metodo IRB non è più disponibile: per tali esposizioni, gli enti devono ricorrere al metodo SA-CR.

Si prevede che la limitazione del ricorso a metodi di modellizzazione avanzata eliminerà una fonte importante di indebita variabilità nelle attività ponderate per il rischio e migliorerà così la comparabilità dei requisiti di fondi propri. Inoltre eliminerà dal quadro una fonte di complessità non necessaria.

Nuova classe di esposizioni per le amministrazioni regionali, le autorità locali nonché gli organismi del settore pubblico

Attualmente le esposizioni verso organismi del settore pubblico così come verso amministrazioni regionali e autorità locali possono essere trattate tanto come esposizioni verso amministrazioni centrali quanto come esposizioni verso enti. Quelle trattate come esposizioni verso enti dovrebbero essere migrate al metodo F-IRB secondo i principi di Basilea III riveduti e quindi essere soggette ai vincoli di modellizzazione, mentre le esposizioni trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali non lo sarebbero. Al fine di ridurre l'indebita complessità all'interno del quadro, assicurare un trattamento coerente delle esposizioni verso organismi del settore pubblico ed amministrazioni regionali e autorità locali nonché al fine di evitare una variabilità indesiderata nei relativi requisiti di fondi propri, all'articolo 147, paragrafo 2, si propone di creare una nuova classe di esposizioni verso tali soggetti alla quale saranno assegnate tutte le esposizioni verso gli stessi (indipendentemente dal loro trattamento attuale come esposizioni verso emittenti sovrani o come esposizioni verso enti), nonché di applicare a questa nuova classe di esposizioni le medesime regole applicabili alla classe generale di esposizioni verso imprese, come previsto in un nuovo articolo 151, paragrafo 11. In particolare, gli *input floor* applicabili alle esposizioni verso imprese si applicherebbero allo stesso modo alle esposizioni appartenenti alla classe di Basilea III delle esposizioni verso organismi del settore pubblico ed amministrazioni regionali e autorità locali.

Input floor nel contesto del modello A-IRB

L'articolo 160, paragrafo 1, l'articolo 161, paragrafo 4, l'articolo 164, paragrafo 4 e l'articolo 166, paragrafo 8 quater, sono modificati per introdurre valori minimi per le stime interne degli enti dei parametri IRB che vengono utilizzati come dati immessi per il calcolo delle attività ponderate per il rischio (*input floor*). Tali *input floor* fungono da garanzie per assicurare che i requisiti di fondi propri non scendano al di sotto di livelli sufficientemente prudenti, attenuando il rischio di modello, l'errore di misurazione, le limitazioni dei dati e migliorando la comparabilità dei coefficienti di capitale tra gli enti.

Per quanto riguarda il parametro di rischio PD, gli *input floor* esistenti sono leggermente aumentati (dallo 0,03 % di Basilea II allo 0,05 % di Basilea III). Al contrario, per i parametri di rischio di perdita in caso di default (LGD) e CCF, gli *input floor* sono requisiti nuovi, calibrati in maniera prudente. L'*input floor* della LGD per le esposizioni verso imprese non garantite è fissato al 25 %, mentre per le esposizioni al dettaglio generiche non garantite al 30 %. Per le esposizioni garantite viene fornita una formula che include coefficienti di scarto conservativi per tipo di garanzia reale, mentre gli *input floor* del CCF specifici basati sui rating interni sono fissati in base al 50 % del CCF applicabile secondo il metodo standardizzato.

Trattamento delle esposizioni verso emittenti sovrani

Viene aggiunto un nuovo articolo 159 bis per specificare, in linea con i principi di Basilea III, che i nuovi *input floor* (descritti nella sezione precedente) applicabili alle stime interne degli enti di PD, LGD e CCF non sono applicabili alle esposizioni verso emittenti sovrani.

Soppressione del "fattore di graduazione dell'1,06" nella formula del fattore di ponderazione del rischio

In linea con i principi di Basilea III, l'articolo 153, paragrafo 1, e l'articolo 154, paragrafo 1, sono modificati per eliminare il "fattore di graduazione dell'1,06" che si applica agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito nel contesto dei metodi IRB, semplificando così il calcolo e annullando l'aumento della calibrazione del 6 % nei fattori di ponderazione del rischio basati sui rating interni che si applicano nel quadro attuale.

Soppressione del trattamento "double default"

L'articolo 153, paragrafo 3, l'articolo 154, paragrafo 2 e gli articoli 202 e 217 sono modificati per eliminare il metodo del *double default* applicabile ad alcune esposizioni garantite, lasciando una sola formula generale per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e semplificando il quadro, come previsto dai principi di Basilea III. Disponendo di un numero minore di opzioni integrate, il calcolo riveduto assicura una maggiore comparabilità delle attività ponderate per il rischio tra enti e una riduzione della variabilità indebita.

Estensione dei metodi IRB e utilizzo parziale permanente

Ai sensi dell'ultima serie di principi di Basilea III, l'adozione dei metodi IRB per una classe di esposizioni da parte di un ente non è più condizionata al fatto che tutte le classi di esposizioni del suo portafoglio bancario debbano essere in definitiva trattate secondo il metodo IRB ("diffusione del metodo IRB"), fatta eccezione per le esposizioni per le quali un utilizzo parziale permanente del metodo SA-CR è consentito dalle regole e approvato dall'autorità competente. Questo nuovo principio è attuato negli articoli 148 e 150, che consentono agli enti di applicare i metodi IRB in maniera selettiva.

Al fine di assicurare parità di condizioni tra gli enti che attualmente trattano le proprie esposizioni applicando uno dei metodi IRB e quelle che non lo stanno facendo, il nuovo articolo 494 quinquies prevede disposizioni transitorie che consentono agli enti di tornare al metodo SA-CR per un periodo di tre anni previa approvazione delle autorità competenti secondo una procedura semplificata.

Parametro di rischio riveduto nel contesto dei metodi IRB di base

L'articolo 161, paragrafo 1, viene modificato per attuare i valori della LGD ricalibrati per le esposizioni non garantite di primo rango (senior) verso imprese (LGD del 40 % anziché del 45 %). Viene inoltre modificato il valore della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati per allinearli al trattamento di Basilea.

Ambito di applicazione e metodi di calcolo riveduti per le stime interne dei fattori di conversione del credito

L'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis, 8 ter e 8 quinquies e l'articolo 182 sono modificati per rivedere l'ambito di applicazione e i metodi di calcolo per l'ottenimento delle stime interne dei CCF utilizzati per stabilire il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio diversi dai contratti derivati. In particolare le nuove disposizioni impongono l'utilizzo di un periodo fisso di 12 mesi antecedenti il default per la stima interna dei CCF e consentono il ricorso a stime interne soltanto per impegni specifici per i quali il corrispondente CCF standardizzato è inferiore al 100 %.

Garanzie prestate da fornitori di protezione trattati con un metodo meno sofisticato

I principi di Basilea III hanno riveduto notevolmente le metodologie che gli enti possono utilizzare per riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie ammissibili al fine, tra l'altro, di limitare la gamma di metodi e quindi ridurre la variabilità dei requisiti di fondi propri. A tal fine i principi di Basilea III prevedono in generale che la ponderazione del rischio da applicare alla parte garantita dell'esposizione sia quella che dovrebbe essere calcolata secondo il metodo applicato ad esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione. Qualora un'esposizione trattata secondo il metodo A-IRB sia garantita da un garante trattato secondo il metodo F-IRB o il metodo SA-CR, il riconoscimento di tale garanzia comporta il trattamento dell'esposizione garantita rispettivamente secondo il metodo F-IRB o SA-CR. Il riconoscimento delle garanzie nel contesto del metodo A-IRB dovrà essere effettuato ricorrendo a uno dei seguenti metodi:

- il metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio, che sostituisce la ponderazione del rischio del debitore con quella del garante laddove esposizioni dirette comparabili nei confronti del garante siano trattate secondo il metodo SA-CR (articolo 235 bis);
- il metodo della sostituzione dei parametri di rischio, che sostituisce i parametri di rischio del debitore con quelli associati ad esposizioni dirette comparabili verso il garante laddove queste ultime esposizioni siano trattate secondo il metodo IRB (articolo 236 bis); oppure
- la rettifica della LGD o delle stime tanto della PD quanto della LGD (articolo 183); nel contesto di tale metodo, la proposta chiarisce che il riconoscimento di una garanzia non dovrebbe mai comportare un fattore di ponderazione del rischio applicabile all'esposizione garantita, che sia inferiore a quella di un'esposizione diretta comparabile verso il garante. Ciò mira a garantire la coerenza del quadro in termini di valutazione del rischio, evitando la situazione in cui un'esposizione indiretta verso un particolare fornitore di protezione possa beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio inferiore rispetto al caso di un'esposizione diretta comparabile nel contesto della quale il medesimo fornitore di protezione è il debitore.

Esposizioni da finanziamenti specializzati secondo il metodo A-IRB

Le nuove restrizioni della modellizzazione previste dai principi di Basilea III sono relativamente limitate per quanto riguarda il trattamento delle esposizioni da finanziamenti specializzati nel contesto dei metodi IRB. Sebbene si applichino soglie minime per i parametri, il metodo A-IRB rimane disponibile indipendentemente dalle dimensioni del debitore, a differenza del trattamento applicabile ad altre esposizioni verso imprese. Tuttavia le nuove soglie minime per i parametri applicabili alle esposizioni verso imprese si applicano anche alle esposizioni da finanziamenti specializzati senza riconoscere le pratiche di affidamento specifiche che comportano accordi di garanzia per attenuare il rischio di credito.

Viene quindi inserito un nuovo articolo 495 ter per l'introduzione progressiva delle nuove soglie minime, a partire da un fattore di sconto del 50 % che sale progressivamente fino al 100 % in un periodo di 5 anni. Inoltre l'articolo conferisce mandato all'ABE affinché valuti l'adeguatezza degli *input floor* della PD e della LGD applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati e conferisce alla Commissione il potere di rivedere i parametri mediante un atto delegato sulla base della valutazione dell'ABE.

Clausole abilitanti per esposizioni da leasing e assicurazione dei crediti

Gli enti dell'UE hanno sviluppato un livello elevato di competenza e capacità di gestione del rischio nel settore del leasing, nonché nel ricorso all'assicurazione dei crediti, in particolare

per fini di finanziamento al commercio. In assenza di dati sufficienti, non è chiaro se i nuovi parametri di rischio siano calibrati in maniera adeguata per rispecchiare l'effetto di attenuazione del rischio della garanzia reale del leasing e, rispettivamente, quali caratteristiche le polizze di assicurazione dei crediti debbano possedere per essere riconosciute come una protezione del credito ammissibile.

Di conseguenza viene inserito un nuovo articolo 495 quater che obbliga l'ABE a valutare l'adeguatezza della calibrazione dei rischi di Basilea III dei parametri applicabili alle esposizioni da leasing, in particolare i nuovi coefficienti di scarto di garanzia ("rettifiche per volatilità") e i valori normativi per la LGD garantita. La Commissione ha il potere di rivedere la calibrazione tramite un atto delegato, se del caso, tenendo conto della relazione dell'ABE. Nel frattempo ai nuovi parametri di rischio nel contesto del metodo A-IRB si applica un'introduzione graduale su un periodo di 5 anni.

Inoltre è inserito un nuovo articolo 495 quinquies che impone all'ABE di riferire alla Commissione sull'ammissibilità e sull'uso dell'assicurazione del credito come tecnica di attenuazione del rischio di credito nonché sui parametri di rischio appropriati da associare nel contesto del metodo SA-CR e del metodo IRB di base. Sulla base di tale relazione, la Commissione è tenuta a presentare, se del caso, una proposta legislativa sul ricorso all'assicurazione del credito come tecnica di attenuazione del rischio di credito.

Quadro del rischio di credito – tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli articoli da 224 a 230 sono modificati per attuare le regole e i metodi di Basilea III al fine di prendere in considerazione le garanzie reali e non nel contesto tanto del metodo SA-CR quanto del metodo F-IRB. In particolare, sono stati rivisti i coefficienti di scarto di garanzia applicabili alle garanzie reali finanziarie nell'ambito del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, così come i valori delle LGD garantite e i coefficienti di scarto di garanzia applicabili alle esposizioni trattate secondo il metodo F-IRB.

L'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e l'articolo 215, paragrafo 2, sono modificati per chiarire i criteri di ammissibilità per le garanzie e, rispettivamente, le garanzie fornite nell'ambito di sistemi di mutua garanzia oppure fornite o assistite da una controgaranzia di taluni soggetti. Tali chiarimenti dovrebbero in particolare fornire ulteriore chiarezza sull'idoneità come tecniche di attenuazione del rischio di credito dei sistemi di garanzia pubblici istituiti nel contesto della crisi della COVID-19.

Quadro relativo al rischio di mercato

Nel 2016 il CBVB ha pubblicato una prima serie di norme di mercato rivedute sul rischio di mercato, nota come riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB), al fine di affrontare le carenze individuate del quadro dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato per le posizioni del portafoglio di negoziazione. Durante il monitoraggio dell'impatto delle norme FRTB, il CBVB ha individuato una serie di questioni con le norme FRTB e, di conseguenza, ha pubblicato norme FRTB rivedute nel gennaio del 2019.

Nel novembre del 2016 la Commissione aveva originariamente proposto l'introduzione di requisiti vincolanti in materia di fondi propri sulla base delle norme FRTB nel contesto del CRR II al fine di affrontare le carenze del quadro relativo al rischio di mercato. Tuttavia, data la successiva decisione del CBVB di rivedere tali norme, con tempistiche incompatibili con le tappe fondamentali del processo di negoziazione del CRR II, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto nell'attuare le norme FRTB nel CRR II soltanto ai fini della segnalazione. L'introduzione dei requisiti di fondi propri basati sulle norme FRTB è stata rimandata a un momento successivo, mediante l'adozione di una proposta legislativa separata.

Al fine di introdurre requisiti vincolanti di fondi propri per il rischio di mercato in linea con le norme FRTB rivedute, sono state apportate diverse modifiche al CRR.

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

L'articolo 4 è modificato per chiarire la definizione di unità di negoziazione.

Elementi dei fondi propri

L'articolo 34 è modificato per includere una deroga che consente agli enti di ridurre le rettifiche di valore supplementari complessive in circostanze straordinarie, sulla base di un parere fornito dall'ABE, al fine di affrontare la prociclicità implicita nelle rettifiche di valore supplementari detratte dal capitale primario di classe 1.

Requisiti generali, valutazione e segnalazione

L'articolo 102 è modificato per introdurre i metodi FRTB ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. L'articolo 104 è sostituito per rivedere i criteri utilizzati per l'attribuzione di posizioni al portafoglio di negoziazione o all'esterno dello stesso (ossia al portafoglio bancario); introduce inoltre una deroga che consente ad un ente di attribuire a strumenti specifici esterni al portafoglio di negoziazione posizioni che sarebbero altrimenti assegnate al portafoglio di negoziazione; tale deroga è soggetta a condizioni molto rigorose e all'approvazione da parte dell'autorità competente dell'ente. L'articolo 104 bis è modificato per specificare ulteriormente le condizioni che devono essere utilizzate per riclassificare uno strumento tra i due portafogli. L'articolo 104 ter è modificato per introdurre una deroga che consente agli enti di creare unità di negoziazione dedicate alle quali gli enti possono allocare esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio e rischio di posizione in merci. Viene introdotto l'articolo 104 quater per specificare il trattamento delle coperture del rischio di cambio nei coefficienti di capitale, che consente agli enti di escludere, a determinate condizioni, alcune posizioni dal calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio. L'articolo 106 è modificato per chiarire le disposizioni esistenti sui trasferimenti interni del rischio.

Disposizioni generali

L'articolo 325 è modificato per introdurre requisiti vincolanti di fondi propri per il rischio di mercato basati sui metodi FRTB di cui al capo 1 bis (metodo standardizzato alternativo o A-SA), al capo 1 ter (metodo alternativo dei modelli interni o A-IMA) e capi da 2 a 4 (metodo standardizzato semplificato o SSA), nonché le condizioni per il ricorso agli stessi e la frequenza di calcolo dei requisiti di fondi propri. Viene inoltre introdotta una deroga per gli enti in relazione al calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni soggette a rischio di cambio che sono detratte dai fondi propri.

L'articolo 325 bis è modificato per introdurre i criteri di ammissibilità per il ricorso all'SSA.

L'articolo 325 ter chiarisce il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata.

Il metodo standardizzato alternativo

L'articolo 325 quater è modificato per introdurre requisiti qualitativi supplementari relativi alla validazione, alla documentazione e alla governance dell'A-SA.

L'articolo 325 undecies è modificato per chiarire taluni elementi della versione finale delle norme FRTB per quanto riguarda il trattamento degli investimenti in fondi (ossia organismi di investimento collettivo od OIC) e per introdurre taluni aggiustamenti mirati al calcolo dei requisiti di fondi propri per tali posizioni per garantire che il trattamento degli OIC secondo il metodo standardizzato non aumenti in maniera sproporzionata la complessità del calcolo e sia

meno penalizzante, dato che gli OIC svolgono un ruolo cruciale nel facilitare l'accumulo di risparmi personali, in ragione tanto di investimenti maggiori quanto del pensionamento. Tali obiettivi sono perseguiti specificando che gli enti dovrebbero applicare il metodo "look-through" con frequenza mensile per le posizioni negli OIC interessate da tale metodo nonché consentendo agli enti, nel rispetto di condizioni specifiche, di utilizzare dati forniti da terzi interessati nel calcolo dei requisiti di fondi propri nel contesto del metodo look-through. Inoltre, nel contesto del metodo basato sul regolamento di gestione, l'articolo 325 undecies introduce un mandato affinché l'ABE specifichi ulteriormente gli elementi tecnici che gli enti devono utilizzare per costituire il portafoglio teorico utilizzato nel calcolo dei requisiti di fondi propri.

L'articolo 325 octodecies è modificato per chiarire il trattamento dei fattori di rischio vega sui cambi.

L'articolo 325 vicies è modificato per adeguare la formula per le sensibilità al rischio vega.

L'articolo 325 unvicies è modificato per allineare ulteriormente le sensibilità utilizzate per il calcolo dei requisiti di fondi propri a quelle utilizzate per la gestione del rischio dell'ente.

Una disposizione relativa ai derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati è spostata dall'articolo 325 novovicies all'articolo 325 tervicies, più pertinente.

Gli articoli 325 sexvicies, 325 quadragies, 325 quintricies e 325 octotricies sono modificati in modo analogo per chiarire l'assegnazione delle categorie di qualità creditizia nel contesto dell'A-SA.

L'articolo 325 duotricies è modificato per chiarire il trattamento del fattore di rischio di inflazione e dei fattori di rischio di base *cross currency*.

Gli articoli 325 quintricies e 325 octotricies sono modificati per chiarire i fattori di ponderazione del rischio delle obbligazioni garantite (tanto provviste di rating esterno quanto prive di rating).

Gli articoli 325 sextricies e 325 septricies sono modificati per chiarire il valore dei parametri di correlazione.

L'articolo 325 sexquadrigies è modificato per introdurre un fattore di ponderazione del rischio inferiore per il fattore di rischio delta di posizione in merci relativo allo scambio di quote di emissioni di carbonio. Ai sensi dell'ultima serie di principi di Basilea III, le quote di emissione sono assimilate a contratti per energia elettrica, una circostanza questa che potrebbe essere considerata troppo prudente alla luce dei dati storici relativi al mercato UE delle quote di emissioni. In effetti la creazione della riserva stabilizzatrice del mercato da parte della Commissione nel 2015 ha stabilizzato la volatilità del prezzo delle quote del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS). Ciò giustifica la creazione di una categoria di rischio specifica per le quote ETS nel contesto dell'A-SA, distinta dall'energia elettrica, con un fattore di ponderazione del rischio inferiore pari al 40 % per riflettere meglio l'effettiva volatilità dei prezzi di tale merce specifica dell'UE.

L'articolo 325 unquinquagies è modificato per chiarire i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio vega.

Il metodo alternativo dei modelli interni

L'articolo 325 terquinquagies è modificato per chiarire le condizioni che gli enti devono rispettare per ottenere l'autorizzazione a ricorrere all'A-IMA per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

L'articolo 325 quaterquingages è modificato per introdurre la formula per l'aggregazione dei requisiti di fondi propri calcolati nel contesto dell'A-IMA.

L'articolo 325 sexquingages è modificato per introdurre un mandato relativo alle norme tecniche di regolamentazione affinché l'ABE specifichi i criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi.

L'articolo 325 octoquingages è modificato per specificare poteri nuovi attribuiti alle autorità competenti in merito alla valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio svolta dagli enti che ricorrono all'A-IMA.

L'articolo 325 novoquingages è modificato per introdurre poteri attribuiti alle autorità competenti per affrontare le carenze del modello e per quanto riguarda i requisiti relativi ai test retrospettivi svolti dagli enti che ricorrono all'A-IMA.

L'articolo 325 sexages è modificato per introdurre requisiti vincolanti sull'assegnazione di profitti e perdite effettuata dagli enti che ricorrono all'A-IMA.

L'articolo 325 unsexages è modificato per introdurre aggiustamenti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni di OIC nel contesto dell'A-IMA, in particolare per garantire che più OIC possano essere ammissibili nell'ambito di tale metodo. Analogamente alle modifiche apportate al trattamento di OIC secondo il metodo A-SA, agli enti è consentito, nel rispetto di condizioni specifiche, di utilizzare i dati forniti da terze parti pertinenti nel calcolo dei requisiti di fondi propri nel contesto del metodo look-through; inoltre gli enti sono tenuti ad applicare quest'ultimo metodo con una frequenza minima settimanale.

L'articolo 325 duosexages è modificato per chiarire le responsabilità dell'unità di controllo del rischio e dell'unità di validazione rispetto al sistema di gestione dei rischi.

L'articolo 325 novosexages è modificato per chiarire ulteriormente le situazioni nelle quali agli enti è consentito ricorrere a un modello IRB per stimare le probabilità di default e la perdita in caso di default per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default.

L'articolo 337, l'articolo 338, l'articolo 352 e l'articolo 361 sono modificati per sostituire o sopprimere le disposizioni che non sono più pertinenti per il ricorso all'SSA.

Impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri

Il capo 5 è soppresso dato che il metodo dei modelli interni (IMA) attualmente in vigore, utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, è sostituito dall'A-IMA di cui al capo 1 ter.

Atti delegati e di esecuzione

Data l'incertezza in merito all'eventualità che le principali giurisdizioni si discostino o meno dall'ultima serie di principi di Basilea III nella loro attuazione dell'FRTB, nonché l'importanza di garantire parità di condizioni nella pratica tra gli enti stabiliti nell'Unione e i loro omologhi internazionali, l'articolo 461 bis conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare i metodi di calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato così come per modificare la data di entrata in applicazione di tali metodi al fine di allinearli agli sviluppi internazionali.

Quadro del rischio di aggiustamento della valutazione del credito

L'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) è una rettifica contabile al valore equo apportata al prezzo di un'operazione in derivati, che mira ad effettuare accantonamenti a copertura di potenziali perdite dovute al deterioramento del merito di credito della controparte

in tale operazione. Durante la grande crisi finanziaria diverse banche di rilevanza sistemica hanno subito perdite significative per CVA sui loro portafogli di derivati in ragione del contemporaneo deterioramento del merito di credito di numerose delle loro controparti. Di conseguenza, nel 2011, il CBVB ha introdotto nel contesto della prima serie di riforme di Basilea III principi nuovi per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA per assicurare che tale rischio delle banche sarebbe stato coperto con capitale sufficiente in futuro. Tali principi di Basilea sono stati recepiti nel diritto dell'Unione nel 2013 tramite il CRR.

Tuttavia le banche e le autorità di vigilanza hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che i principi del 2011 non rilevassero adeguatamente l'effettivo rischio di CVA a cui le banche erano esposte. In particolare nei confronti di tali principi sono state formulate tre critiche specifiche: i) che i metodi stabiliti in tali principi mancano di sensibilità al rischio; ii) che non riconoscono i modelli CVA sviluppati dalle banche a fini contabili; e iii) che i metodi stabiliti in tali principi non rilevano il rischio di mercato insito nelle operazioni in derivati con la controparte. Per affrontare tali preoccupazioni, nel dicembre 2017, il CBVB ha pubblicato norme rivedute nel contesto dell'ultima serie di riforme Basilea III e nel luglio 2020 ne ha ulteriormente adeguato la calibrazione in una pubblicazione riveduta. Diverse modifiche vengono apportate al CRR per allinearle ai principi del CBVB del 2020.

All'articolo 381 viene introdotta una definizione del significato di rischio di CVA al fine di rilevare tanto il rischio di differenziali creditizi della controparte di un ente quanto il rischio di mercato del portafoglio di operazioni negoziate da tale ente con tale controparte.

L'articolo 382 è modificato per chiarire quali operazioni di finanziamento tramite titoli sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA. Viene inoltre introdotta una nuova disposizione che impone agli enti di comunicare i risultati del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per le operazioni esentate ai sensi di tale articolo. Viene inoltre specificato che gli enti che coprono il rischio di CVA di tali operazioni esentate hanno la facoltà di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di CVA per tali operazioni tenendo conto delle coperture ammissibili interessate. Infine vengono introdotti nuovi mandati per l'ABE affinché sviluppi orientamenti destinati ad aiutare le autorità di vigilanza a individuare un rischio di CVA eccessivo, nonché una norma tecnica di regolamentazione per specificare le condizioni per valutare la rilevanza delle esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutati al valore equo.

È inserito l'articolo 382 bis al fine di definire i nuovi metodi che gli enti dovrebbero utilizzare per calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, nonché le condizioni per il ricorso a una combinazione di tali metodi.

L'articolo 383 è sostituito per introdurre i requisiti generali per il ricorso al metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, nonché la definizione di CVA regolamentare a tal fine. Gli articoli da 383 bis a 383 quinquies sono inseriti per specificare ulteriormente gli elementi tecnici del metodo standardizzato.

L'articolo 384 viene sostituito per introdurre il metodo di base per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, in linea con i principi di Basilea III.

L'articolo 385 viene sostituito per introdurre il metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, nonché i criteri di ammissibilità per il ricorso a tale metodo.

Infine l'articolo 386 è modificato per rispecchiare i nuovi requisiti applicabili alle coperture ammissibili ai fini dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

Quadro per la soglia minima del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) svolgono un ruolo essenziale nel sistema finanziario dell'Unione consentendo agli istituti finanziari di gestire la propria liquidità e di sostenere le proprie attività di market making in relazione ai titoli. Le SFT sono importanti anche per le banche centrali in quanto tali operazioni consentono loro di trasmettere, tramite gli enti finanziari, i loro piani di politica monetaria all'economia reale. Le SFT possono tuttavia consentire altresì ai partecipanti al mercato di sfruttare ricorsivamente le proprie posizioni rispettivamente reinvestendo le garanzie in contanti e riutilizzando le garanzie reali diverse dal contante. Al fine di affrontare il rischio di un accumulo di una leva finanziaria eccessiva al di fuori del settore bancario, nel 2013 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato una raccomandazione³⁹ alle sue giurisdizioni associate per introdurre scarti di garanzia minimi per talune SFT non compensate a livello centrale negoziate tra banche e soggetti non bancari. Secondo tale raccomandazione, tali scarti di garanzia minimi dovrebbero essere introdotti, a discrezione di ciascuna giurisdizione, direttamente tramite una regolamentazione del mercato oppure indirettamente tramite un requisito patrimoniale più punitivo; quest'ultima soluzione è stata sviluppata dal CBVB nel 2017 nel contesto dell'ultima serie di riforme di Basilea III.

Le raccomandazioni dell'ABE nella sua relazione dedicata⁴⁰ sull'attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli nel diritto dell'Unione e quelle dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella sua relazione⁴¹ sulle SFT e sulla leva finanziaria nell'UE hanno sottolineato tuttavia che non era chiaro quale sarebbe stato l'impatto dell'applicazione di tale quadro sugli enti. Tali raccomandazioni hanno espresso preoccupazioni altresì in merito al fatto che l'applicazione di tale quadro a determinati tipi di SFT potrebbe creare conseguenze indesiderabili per tali attività finanziarie. Inoltre non è ancora chiaro se sarebbe più adeguato applicare il quadro agli enti sotto forma di un requisito di fondi propri più punitivo o piuttosto come una regolamentazione del mercato. L'applicazione del quadro agli enti sotto forma di requisito di fondi propri più punitivo consentirebbe agli enti che non rispetterebbero tali soglie minime del coefficiente di scarto di esercitare tali attività finanziarie, a pena di sanzione. In alternativa l'applicazione del quadro come una regolamentazione del mercato garantirebbe parità di condizioni a tutti i partecipanti al mercato qualora l'Unione decidesse di introdurre una regolamentazione del mercato analoga per le SFT pertinenti tra soggetti non bancari, come raccomandato anche dall'FSB nella summenzionata relazione del 2013.

In tale contesto l'articolo 519 quater conferisce all'ABE il mandato di riferire, in stretta collaborazione con l'ESMA, alla Commissione sull'opportunità di attuare nell'Unione il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto applicabile alle SFT. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenterà, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Rischio operativo

³⁹ FSB: *Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking*, 29 agosto 2013, disponibile all'indirizzo: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829b.pdf.

⁴⁰ Autorità bancaria europea: *Policy Advice on the Basel III Reforms: Operational Risk*, EBA-OP-2019-09b, 2 agosto 2019.

⁴¹ Autorità europea per gli strumenti finanziari e dei mercati: *Report on securities financing transactions and leverage in the EU*, ottobre 2016.

Nuovo metodo standardizzato per sostituire tutti i metodi esistenti per il rischio operativo

Il CBVB ha riveduto la norma internazionale sul rischio operativo al fine di affrontare le carenze emerse a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009. Oltre alla mancanza di sensibilità al rischio nei metodi standardizzati è stata rilevata anche una mancanza di comparabilità derivante da un'ampia serie di pratiche di modellizzazione interna nel contesto dei metodi avanzati di misurazione (AMA). In tale contesto nonché al fine di migliorare la semplicità del quadro, tutti i metodi esistenti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo sono stati sostituiti da un unico metodo non basato su modelli utilizzabile da tutti gli enti. Sebbene il ricorso a modelli, quali quelli sviluppati nel contesto dell'AMA, non sia più possibile in questo nuovo quadro per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, gli enti disporranno comunque della discrezionalità di utilizzare tali modelli ai fini del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale interna.

Il nuovo metodo standardizzato è attuato nell'Unione sostituendo la parte tre, titolo III, del CRR. Inoltre sono stati apportati ulteriori adeguamenti a diversi altri articoli del CRR, principalmente i) per introdurre definizioni chiare e armonizzate in relazione al rischio operativo (articolo 4, paragrafo 1, punti 52 bis, 52 ter e 52 quater), come raccomandato dall'ABE nella sua risposta⁴² alla richiesta di parere del 2019 della Commissione; e ii) per riflettere la sostituzione del titolo III in tutto il CRR (ad esempio, i precedenti riferimenti al titolo III nell'articolo 20 vengono soppressi). Infine l'ABE ha il compito di riferire alla Commissione in merito all'uso dell'assicurazione nel contesto del quadro riveduto in materia di rischio operativo (articolo 519 quinquies). Tale relazione è necessaria dato che sono emerse alcune preoccupazioni in seno alla comunità delle autorità di vigilanza in merito all'eventualità che il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo possa consentire l'arbitraggio regolamentare attraverso l'uso dell'assicurazione.

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo

Secondo l'ultima serie di principi di Basilea III, il nuovo metodo standardizzato combina un indicatore che si basa sulle dimensioni dell'attività di un ente (componente dell'indicatore di attività o BIC) con un indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di tale ente. Il principio di Basilea riveduto prevede una serie di discrezionalità sulle modalità di attuazione di quest'ultimo indicatore. Le giurisdizioni possono ignorare le perdite storiche per il calcolo del capitale di rischio operativo per tutti gli enti interessati oppure possono prendere in considerazione anche i dati storici sulle perdite per gli enti al di sotto di una determinata dimensione aziendale. Per il calcolo dei requisiti minimi di fondi propri, al fine di assicurare parità di condizioni all'interno dell'Unione e semplificare il calcolo del capitale di rischio operativo, tali discrezionalità sono esercitate in modo armonizzato ignorando i dati storici sulle perdite operative per tutti gli enti.

Il calcolo della BIC è stabilito nel nuovo capo 1 del titolo III (nuovi articoli da 312 a 315). Nell'Unione i requisiti minimi di fondi propri per il rischio operativo si baseranno esclusivamente sul BIC (articolo 312). Il calcolo della BIC, che si fonda sul cosiddetto indicatore di attività, è previsto dall'articolo 313, mentre la determinazione dell'indicatore di attività, comprese le sue componenti e le eventuali rettifiche dovute a fusioni, acquisizioni o dismissioni, è definita negli articoli 314 e 315.

⁴² ABE, *Policy advice on the Basel reforms: Operational Risk*, EBA/OP/2019/09b, 2 agosto 2019, disponibile all'indirizzo:
<https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2886865/5db69327-7d3f-4e6c-9ac9-fc54430781eb/Policy%20Advice%20on%20Basel%20III%20reforms%20-%20Operational%20Risk.pdf?retry=1>.

Raccolta di dati e governance

Il nuovo capo 2 (nuovi articoli da 316 a 323) fissa le regole in materia di raccolta di dati e governance. Per una questione di proporzionalità, tali requisiti sono suddivisi in regole che si applicano a tutti gli enti, come le disposizioni sul quadro di gestione del rischio operativo (articolo 323) e le regole pertinenti soltanto per gli enti che devono comunicare altresì dati storici sulle perdite (articolo 446, paragrafo 2) e devono quindi gestire un insieme di dati sulle perdite (articolo 317). Nell'Unione, in linea con la risposta dell'ABE alla richiesta di parere del 2019 della Commissione, tutti gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR saranno tenuti a gestire un insieme di dati sulle perdite e a calcolare le loro perdite annuali da rischio operativo per fini di informativa. Al fine di assicurare che il nuovo quadro rimanga proporzionato, le autorità competenti potranno concedere una deroga a tale requisito, fatto salvo il caso in cui l'indicatore di attività di un ente superi 1 miliardo di EUR (articolo 316). Al fine di assicurare una certa stabilità nel tempo, in particolare per evitare che cali temporanei della dimensione dell'indicatore di attività incidano indebitamente su tale valutazione, l'indicatore di attività pertinente sarà l'indicatore di attività più elevato comunicato negli ultimi due anni.

Gli elementi rilevanti per il calcolo della perdita annuale da rischio operativo sono ulteriormente specificati negli articoli da 318 a 321. L'articolo 318 stabilisce la determinazione della "perdita lorda" e della "perdita netta", mentre l'articolo 319 contiene le soglie pertinenti per i dati sulle perdite pari a 20 000 EUR e 100 000 EUR. Taluni eventi eccezionali di rischio operativo che non sono più pertinenti per il profilo di rischio di un ente possono essere ignorati, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni correlate e che l'autorità di vigilanza dell'ente abbia concesso l'autorizzazione a procedere in tal senso (articolo 320). Allo stesso modo un ente può dover includere perdite aggiuntive, ad esempio, relative a entità acquisite o fuse (articolo 321).

L'esattezza e la completezza dei dati sulle perdite di un ente sono essenziali. Di conseguenza le autorità di vigilanza dovranno riesaminare periodicamente la qualità dei dati sulle perdite (articolo 322).

Coefficiente di leva finanziaria

Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati

Rispetto alla data di adozione del regolamento (UE) 2019/876 il CBVB ha riveduto ulteriormente un aspetto specifico del suo quadro per il coefficiente di leva finanziaria. Per agevolare la prestazione di servizi di compensazione per conto del cliente, nel giugno 2019 è stato modificato il trattamento dei derivati compensati per conto del cliente ai fini del coefficiente di leva finanziaria⁴³. In base alle regole rivedute, il trattamento di tali derivati è generalmente allineato a quello previsto dal metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) nel quadro basato sul rischio. Nella sua relazione del febbraio 2021 sul coefficiente di leva finanziaria⁴⁴, la Commissione ha concluso che era opportuno adeguare il calcolo della misura dell'esposizione complessiva per allineare il trattamento dei derivati

⁴³ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), *Leverage ratio treatment of client cleared derivatives*, giugno 2019, disponibile all'indirizzo: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d467.pdf>.

⁴⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un'eventuale estensione del quadro in materia di riserva del coefficiente di leva finanziaria agli O-SII e sulla definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva, ivi compreso il trattamento delle riserve della banca centrale (COM(2021) 62 final), del febbraio 2021, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0062>.

compensati per conto del cliente alle norme concordate a livello internazionale. Pertanto l'articolo 429 quater è modificato di conseguenza.

Calcolo del valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio

Alla luce delle modifiche proposte all'articolo 4 e all'articolo 111, paragrafo 1, del CRR, non è più necessario stabilire un fattore di conversione minimo del 10 % per taluni elementi fuori bilancio nel quadro del coefficiente di leva finanziaria. Di conseguenza la deroga di cui all'articolo 429 septies, paragrafo 3, è soppressa.

Acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento

Le disposizioni relative agli acquisti e alle vendite standardizzati in attesa di regolamento vengono modificate per allineare meglio tali norme ai principi di Basilea III, in particolare chiarendo che tali disposizioni si applicano alle attività finanziarie, piuttosto che ai soli titoli. L'articolo 429, paragrafo 6, e l'articolo 429 octies, paragrafo 1, del CRR sono modificati di conseguenza.

Rischi ambientali, sociali e di governance

Gli enti svolgono un ruolo strumentale nell'ambizione dell'Unione di promuovere una transizione a lungo termine verso lo sviluppo sostenibile in generale e, in particolare, di sostenere una transizione giusta verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'economia dell'Unione entro il 2050. Tale transizione comporta rischi nuovi che devono essere compresi e gestiti adeguatamente a tutti i livelli.

La transizione accelerata verso un'economia più sostenibile può avere un impatto considerevole sulle imprese, aumentando i rischi per i singoli enti e per la stabilità finanziaria in generale. Gli impatti dei comportamenti umani sul clima, come nel caso delle emissioni di gas a effetto serra, oppure la prosecuzione dell'attuazione di pratiche economiche non sostenibili sono fattori scatenanti di rischi fisici che hanno il potenziale di esacerbare la probabilità di rischi ambientali e i loro impatto socioeconomico. Gli enti sono esposti altresì ai rischi fisici, che hanno una correlazione inversa con i rischi di transizione dato che, a parità di altre condizioni, si prevede che i rischi fisici diminuiscano quando vengono attuate le politiche in materia di transizione. Tuttavia, può verificarsi il caso contrario qualora non venga intrapresa alcuna azione, ossia tanto più il rischio di transizione è basso e l'attuazione delle politiche relative alla transizione richiede più tempo, quanto più aumenteranno i rischi fisici.

Per promuovere una comprensione e una gestione adeguate dei rischi per la sostenibilità, comunemente denominati rischi ambientali, sociali e di governance, gli enti stabiliti nell'Unione devono individuare sistematicamente, comunicare e gestire tali rischi a livello individuale. La relativa novità dei rischi ambientali, sociali e di governance e le loro specificità fa sì che la comprensione di tali rischi possa differire in modo significativo tra i diversi enti.

Di conseguenza l'articolo 4 è modificato per introdurre nuove definizioni armonizzate dei diversi tipi di rischi nel contesto dei rischi ambientali, sociali e di governance (articolo 4, paragrafo 1, punti da 52 quinquies a 52 decies). Le definizioni sono allineate a quelle proposte dall'ABE nella sua relazione dedicata ai rischi ambientali, sociali e di governance.

Al fine di consentire una migliore vigilanza sui rischi ambientali, sociali e di governance, l'articolo 430 è modificato al fine di imporre agli enti di comunicare la propria esposizione a tali rischi alle loro autorità competenti.

Infine, con l'obiettivo di allineare meglio le tempistiche di eventuali modifiche delle regole prudenziali che potrebbero essere necessarie, l'articolo 501 quater viene modificato per anticipare dal 2025 al 2023 il termine entro il quale l'ABE deve consegnare la sua relazione sul trattamento prudenziale di tali esposizioni. Nell'ambito del mandato di cui all'articolo 501 quater, l'ABE dovrebbe valutare le esposizioni verso attività nei settori dell'energia e dell'efficienza delle risorse, nonché nei settori delle infrastrutture e delle flotte di trasporto. La valutazione dovrebbe riguardare altresì la possibilità di operare una calibrazione mirata di fattori di ponderazione del rischio per elementi associati a un'esposizione particolarmente elevata al rischio climatico, comprese attività nel settore dei combustibili fossili e nei settori ad impatto climatico elevato. Laddove ritenuto giustificato, la relazione dell'ABE dovrebbe descrivere una serie di opzioni per l'applicazione di un trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni soggette a impatti di fattori ambientali e sociali.

Sistema integrato di segnalazioni a fini di vigilanza e condivisione dei dati

Dal 2018 l'ABE, in collaborazione con la BCE e le autorità nazionali competenti, sta lavorando alla creazione dell'infrastruttura centralizzata europea per i dati di vigilanza (EUCLID) con l'obiettivo di aggregare in un sistema integrato centralizzato le informazioni di segnalazione condivise dalle autorità di vigilanza sugli enti di dimensioni maggiori stabiliti nell'Unione. Tale sistema sarà particolarmente utile per alimentare relazioni destinate al pubblico e analisi con dati aggregati e indicatori di rischio sul settore bancario generale dell'UE. Attualmente l'articolo 430 affida all'ABE il compito di preparare uno studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema coerente e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali, nonché di coinvolgere le autorità competenti nella preparazione dello studio. Nel marzo del 2021 l'ABE ha pubblicato un documento di discussione su tale studio di fattibilità, chiedendo il contributo dei portatori di interessi entro l'11 giugno 2021. Conformemente all'articolo 430 quater, paragrafo 3, una volta completato lo studio di fattibilità da parte dell'ABE, la Commissione valuterà se introdurre in una fase successiva potenziali modifiche agli obblighi di segnalazione previsti dalla parte sette bis del CRR.

Informative

Maggiore trasparenza e proporzionalità negli obblighi di informativa

In considerazione delle modifiche apportate al CRR per recepire l'ultima serie di principi di Basilea III, nonché della necessità di ridurre ulteriormente i costi amministrativi relativi alle informative e di facilitare l'accesso alle informazioni divulgate dagli enti, sono state apportate diverse modifiche alla parte otto del CRR.

L'articolo 433 è modificato per conferire all'ABE il potere di centralizzare la pubblicazione delle informative prudenziali annuali, semestrali e trimestrali degli enti. La presente proposta mira a rendere prontamente disponibili le informative prudenziali attraverso un punto unico di accesso elettronico, affrontando così l'attuale frammentazione al fine di aumentare la trasparenza e la comparabilità delle informative a vantaggio di tutti i partecipanti al mercato. La pubblicazione centralizzata da parte dell'ABE avverrebbe nello stesso momento in cui le istituzioni pubblicano le proprie relazioni o i propri rendiconti finanziari oppure non appena possibile successivamente. La presente proposta è pienamente coerente con il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali e costituisce una fase intermedia verso il futuro sviluppo di un punto di accesso unico a livello di UE per le informazioni finanziarie e relative agli investimenti sostenibili delle imprese.

L'articolo 434 è modificato per ridurre l'onere amministrativo relativo alle informative, in particolare per gli enti piccoli e non complessi. La logica alla base di tale disposizione si

fonda sui progressi compiuti dall'ABE e dalle autorità competenti nella creazione di un'infrastruttura che aggrega le segnalazioni di vigilanza (EUCLID). La proposta rafforza la proporzionalità conferendo all'ABE il compito di pubblicare le informative sugli enti piccoli e non complessi sulla base delle informazioni delle segnalazioni a fini di vigilanza. In questo modo gli enti piccoli e non complessi sono tenuti soltanto a riferire alle loro autorità di vigilanza e non a pubblicare le pertinenti informative.

Gli articoli 438 e 447 sono modificati in modo da comprendere gli obblighi di informativa per gli enti che utilizzano un modello interno e che pertanto devono comunicare gli importi complessivi delle esposizioni ai rischi calcolati secondo il metodo standardizzato completo rispetto alle attività effettive ponderate per il rischio a livello di rischio, e per il rischio di credito a livello di classe di attività e sottoclasse di attività. Ciò attua il principio di Basilea III pertinente che impone alle banche di confrontare le attività ponderate per il rischio modellizzate e standardizzate a livello di rischio. Gli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater relativi alla frequenza delle informative sono modificati di conseguenza.

Gli articoli 433 ter e 433 quater sono modificati per includere l'obbligo per gli enti piccoli e non complessi, nonché per altri enti non quotati, di comunicare con cadenza annuale informazioni sull'importo e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio, nonché informazioni sulle esposizioni scadute. Le modifiche proposte sono in linea con il piano d'azione del 2017 del Consiglio sui crediti deteriorati⁴⁵, che invitava l'ABE ad attuare entro la fine del 2018 obblighi di informativa rafforzati sulla qualità delle attività e sui crediti deteriorati per tutti gli enti. Inoltre, le modifiche garantirebbero la piena coerenza con la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19"⁴⁶. L'estensione degli obblighi di informativa di cui all'articolo 442, lettere c) e d), agli enti piccoli e non complessi e ad altri enti non quotati non crea alcun onere aggiuntivo per tali enti per due motivi. Innanzitutto tali enti stanno già divulgando informazioni relative ai crediti deteriorati sulla base degli orientamenti dell'ABE sull'informativa in merito a tali prestiti⁴⁷, che sono seguiti al piano d'azione del Consiglio del 2017 e, attualmente, sono rispecchiati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021⁴⁸. In secondo luogo, una volta attuata la centralizzazione delle informative tramite la piattaforma web dell'ABE, le informazioni sui crediti deteriorati potrebbero essere estratte dalle segnalazioni a fini di vigilanza, riducendo così l'onere per tutti gli enti ed eliminando gli oneri per quelli piccoli e non complessi.

⁴⁵ Consiglio ECOFIN, "Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa", luglio 2017. [Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa - Consiglio \(europa.eu\)](#).

⁴⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19" (COM(2020) 822 final).

⁴⁷ Orientamenti ABE/GL/2018/10 dell'Autorità bancaria europea, del 17 dicembre 2018, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

⁴⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1).

Gli articoli 445 e 455 introducono obblighi di informativa nuovi ai quali devono conformarsi gli enti che calcolano i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo a uno dei metodi standardizzati e, rispettivamente, all'A-IMA.

È inserito l'articolo 445 bis per introdurre obblighi di informativa nuovi sui requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

L'articolo 446 è modificato per introdurre obblighi di informativa riveduti per il rischio operativo.

In materia di informative, il CRR II ha già introdotto disposizioni destinate a migliorare il rilevamento dei rischi ambientali, sociali e di governance. A tale proposito i grandi enti con emissioni quotate in borsa inizieranno a comunicare informazioni su tali rischi a partire dal mese di giugno del 2022. Tuttavia l'efficacia immediata di tali disposizioni è limitata, dato che un gran numero di enti rimane escluso dall'ambito di applicazione delle regole del CRR in materia di informativa. L'articolo 449 bis è pertanto modificato per estendere i requisiti relativi all'informativa in merito ai rischi ambientali, sociali e di governance a tutti gli enti, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Conferimento di poteri all'ABE

La proposta amplia l'ambito di applicazione dell'attuale mandato dell'ABE ai sensi dell'articolo 434 bis. Oltre a stabilire e sviluppare formati di informativa uniformi, le modifiche proposte all'articolo 434 bis impongono all'ABE di istituire una politica sulle ritrasmissioni di informative e sulle soluzioni informatiche necessarie per centralizzare le informative.

Definizione di "ente piccolo e non complesso"

La proposta modifica la definizione del termine "ente piccolo e non complesso", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, consentendo agli enti di escludere le operazioni in derivati concluse con clienti non finanziari e le operazioni in derivati utilizzate a copertura di tali operazioni, soggette a un limite.

OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro

L'articolo 506 bis del regolamento (UE) 2021/558 imponeva alla Commissione di pubblicare entro il 31 dicembre 2021 una relazione per valutare l'eventuale necessità di modifiche al quadro normativo "per promuovere il mercato e gli acquisti bancari di esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC con un portafoglio sottostante costituito esclusivamente da obbligazioni sovrane degli Stati membri la cui valuta è l'euro, in cui il peso relativo delle obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro nel portafoglio totale dell'OIC è pari al peso relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE".

L'articolo 132, paragrafo 4, del CRR prevede un "metodo look-through", ai sensi del quale l'investitore istituzionale può "considerare tali esposizioni [di un OIC] per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per le sue esposizioni sotto forma di quote o azioni nell'OIC" secondo i metodi previsti dal CRR. Ciò è subordinato alla condizione che l'investitore istituzionale sia "a conoscenza" delle esposizioni sottostanti dell'OIC.

Di conseguenza il regime normativo attuale consente agli investitori istituzionali di applicare alle quote o azioni dell'OIC gli stessi fattori di ponderazione del rischio che si applicherebbero a un investimento diretto in obbligazioni sovrane degli Stati membri. Dato che tali esposizioni verso emittenti sovrani godono già di un trattamento vantaggioso del capitale regolamentare, non sembra necessario apportare modifiche al quadro prudenziale per promuovere il mercato

degli OIC con questo tipo di esposizione sottostante o, in particolare, per adeguarsi alla struttura specifica di cui all'articolo 506 bis del Regolamento (UE) 2021/558.

Inoltre, in considerazione della recente e prevista emissione di obbligazioni nel contesto del programma NextGenerationEU, sembrerebbe non esservi più la necessità immediata di creare la struttura di cui sopra.

Ulteriori poteri di vigilanza per imporre restrizioni alla distribuzione da parte degli enti

Ai sensi dell'articolo 518 ter, la Commissione è tenuta a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2021 se circostanze eccezionali che provocano gravi perturbazioni a livello economico nel contesto dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari giustificano, durante tali periodi, il conferimento di poteri vincolanti aggiuntivi alle autorità competenti affinché possano imporre restrizioni alla distribuzione da parte degli enti.

In risposta alle difficoltà economiche e finanziarie causate dalla pandemia di COVID-19, la Commissione, l'ABE, la BCE, il CERS e la maggior parte delle autorità nazionali competenti hanno esortato gli enti ad astenersi dalla distribuzione di dividendi o dal riacquisto di azioni proprie nonché ad adottare un approccio conservativo alla remunerazione variabile. La conservazione delle risorse patrimoniali per sostenere l'economia reale e assorbire le perdite è stato l'obiettivo comune durante le circostanze eccezionali registratesi nel 2020 e nel 2021.

Le raccomandazioni emesse dalle autorità degli Stati membri in linea con le posizioni concordate dell'UE hanno prodotto gli effetti desiderati e incanalato risorse patrimoniali secondo modalità che aiutano il sistema bancario a sostenere l'economia reale, come suggerito da una recente analisi della BCE e da un bilancio stilato dall'ABE. Di conseguenza, alla domanda se ritenessero di necessitare di poteri aggiuntivi nel settore delle restrizioni alla distribuzione, le autorità competenti hanno risposto di ritenere che i poteri di cui dispongono attualmente siano sufficienti.

Nel contesto della congiuntura attuale, la Commissione non rileva pertanto la necessità di conferire poteri di vigilanza aggiuntivi alle autorità competenti ai fini dell'imposizione di restrizioni alla distribuzione da parte degli enti in circostanze eccezionali. La questione della sorveglianza macroprudenziale e del coordinamento di tali restrizioni in circostanze eccezionali in futuro sarà presa in considerazione nel contesto del prossimo riesame del quadro macroprudenziale.

Trattamento prudenziale delle cripto-attività

Negli ultimi anni i mercati finanziari hanno assistito a un rapido aumento dell'attività relativa alle cosiddette cripto-attività e a un coinvolgimento progressivamente crescente degli enti in tale attività. Sebbene le cripto-attività condividano talune caratteristiche comuni con le risorse finanziarie più tradizionali, alcune delle loro caratteristiche sono significativamente diverse. Di conseguenza non è chiaro se le norme prudenziali esistenti rilevano adeguatamente i rischi inerenti a tali attività. Dato che il CBVB ha avviato soltanto di recente un esame della questione dell'opportunità o meno di sviluppare un trattamento dedicato per tali attività e, in caso affermativo, di quale dovrebbe essere tale trattamento, non è stato possibile includere misure specifiche su questo argomento nella presente proposta. Piuttosto alla Commissione è stato chiesto di esaminare se sarebbe necessario un trattamento prudenziale dedicato per le cripto-attività nonché di adottare, se del caso, una proposta legislativa a tal fine, tenendo conto del lavoro svolto dal CBVB.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴⁹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) In risposta alla crisi finanziaria mondiale, l'Unione ha avviato una riforma di ampio respiro del quadro prudenziale per gli enti destinata ad aumentare la resilienza del settore bancario dell'UE. Uno degli elementi principali della riforma è consistito nell'attuazione delle norme internazionali concordate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), in particolare la cosiddetta "riforma di Basilea III". Grazie a tale riforma, il settore bancario dell'UE è entrato nella crisi della COVID-19 contando su basi resilienti. Tuttavia sebbene il livello complessivo di capitale presente negli enti dell'UE sia attualmente in media soddisfacente, alcune delle problematiche individuate a seguito della grande crisi finanziaria non sono ancora state affrontate.
- (2) Per affrontare tali problematiche, garantire certezza del diritto e dare prova del nostro impegno ai nostri partner internazionali nel G20, è assolutamente importante attuare fedelmente gli elementi in sospenso della riforma di Basilea III. Allo stesso tempo, l'attuazione dovrebbe evitare un aumento significativo dei requisiti patrimoniali complessivi per il sistema bancario dell'UE nel suo complesso e tenere conto delle specificità dell'economia dell'Unione. Laddove possibile, eventuali adeguamenti delle norme internazionali dovrebbero essere applicati in via transitoria. L'attuazione dovrebbe contribuire ad evitare svantaggi competitivi per gli enti dell'UE, in particolare nel settore delle attività di negoziazione nel contesto delle quali tali enti competono direttamente con i loro omologhi internazionali. Inoltre l'approccio proposto dovrebbe essere coerente con la logica dell'Unione bancaria ed evitare un'ulteriore frammentazione del mercato unico per il settore bancario. Infine dovrebbe garantire la proporzionalità delle regole e mirare a ridurre ulteriormente i costi di conformità, in particolare per gli enti più piccoli, senza allentare le norme prudenziali.

⁴⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Il regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti di calcolare i propri requisiti patrimoniali utilizzando metodi standardizzati oppure metodi basati su modelli interni. I metodi basati sui modelli interni consentono agli enti di stimare autonomamente la maggior parte o la totalità dei parametri necessari per calcolare i requisiti patrimoniali, mentre i metodi standardizzati richiedono agli enti di calcolare i requisiti patrimoniali utilizzando parametri fissi, che si basano su ipotesi relativamente prudenti e sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013. Nel dicembre del 2017 il Comitato di Basilea ha deciso di introdurre un *output floor* aggregato. Tale decisione si basava su un'analisi condotta a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009, dalla quale è emerso che i modelli interni tendono a sottovalutare i rischi cui sono esposti gli enti, in particolare per determinate tipologie di esposizioni e rischi e, di conseguenza, tendono a comportare requisiti patrimoniali insufficienti. Rispetto ai requisiti patrimoniali calcolati utilizzando i metodi standardizzati, i modelli interni producono, in media, requisiti patrimoniali inferiori a parità di esposizioni.
- (4) L'*output floor* rappresenta una delle misure chiave delle riforme di Basilea III. Mira a limitare la variabilità ingiustificata dei requisiti patrimoniali obbligatori prodotta dai modelli interni e la riduzione eccessiva del capitale che un ente che ricorre a modelli interni può derivare rispetto a un ente che utilizza i metodi standardizzati riveduti. Tali enti possono procedere in tal senso fissando un limite inferiore ai requisiti patrimoniali prodotti dai modelli interni degli enti al 72,5 % dei requisiti patrimoniali che si applicherebbero se tali enti utilizzassero metodi standardizzati. L'attuazione fedele dell'*output floor* dovrebbe aumentare la comparabilità dei coefficienti di capitale degli enti, ripristinare la credibilità dei modelli interni e assicurare parità di condizioni tra gli enti che utilizzano metodi diversi per calcolare i requisiti patrimoniali.
- (5) Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno del settore bancario, il metodo applicato per l'*output floor* dovrebbe essere coerente con il principio dell'aggregazione del rischio tra diversi soggetti all'interno del medesimo gruppo bancario così come con la logica della vigilanza consolidata. Allo stesso tempo, l'*output floor* dovrebbe affrontare i rischi derivanti dai modelli interni tanto negli Stati membri d'origine quanto in quelli ospitanti. L'*output floor* dovrebbe pertanto essere calcolato al livello più elevato di consolidamento nell'Unione, mentre le filiazioni situate in Stati membri diversi da quello in cui si trova l'impresa madre dell'UE dovrebbero calcolare, su base subconsolidata, il loro contributo al requisito di *output floor* dell'intero gruppo bancario. Tale metodo dovrebbe evitare impatti indesiderati e assicurare una distribuzione equa del capitale aggiuntivo richiesto dall'applicazione dell'*output floor* tra i soggetti del gruppo stabiliti negli Stati membri d'origine e ospitanti in base al loro profilo di rischio.
- (6) Il Comitato di Basilea ha riscontrato che l'attuale metodo standardizzato per il rischio di credito (SA-CR) non è sufficientemente sensibile al rischio in diversi settori e tale circostanza determina misurazioni imprecise o inadeguate, troppo elevate o troppo basse, del rischio di credito e quindi dei requisiti patrimoniali. Le disposizioni relative al metodo SA-CR dovrebbero pertanto essere rivedute al fine di aumentare la sensibilità al rischio di tale metodo in relazione a diversi aspetti chiave.
- (7) Per le esposizioni provviste di rating verso altri enti, alcuni fattori di ponderazione del rischio dovrebbero essere ricalibrati secondo i principi di Basilea III. Inoltre il trattamento della ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating verso enti dovrebbe essere reso più dettagliato e disaccoppiato dal fattore di ponderazione del rischio applicabile all'amministrazione centrale dello Stato membro in cui è stabilita la banca, in quanto non si presume alcun sostegno pubblico implicito a favore degli enti.

- (8) Per le esposizioni al debito subordinato e in strumenti di capitale è necessario un trattamento più dettagliato e rigoroso della ponderazione del rischio al fine di riflettere il rischio di perdita più elevato di tali esposizioni rispetto alle esposizioni debitorie, nonché di prevenire l'arbitraggio regolamentare tra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione. Gli enti dell'Unione detengono investimenti in strumenti di capitale strategici di lunga data in imprese finanziarie e non finanziarie. Dato che il fattore di ponderazione del rischio standard per le esposizioni in strumenti di capitale aumenta nel corso di un periodo di transizione di 5 anni, le partecipazioni strategiche esistenti in società e imprese di assicurazione soggette ad influenza significativa dell'ente dovrebbero essere soggette a clausola grandfathering al fine di evitare effetti perturbatori e preservare il ruolo degli enti dell'Unione in veste di investitori in strumenti di capitale strategici di lunga data. Tuttavia, date le tutele prudenziali e la vigilanza prudenziale destinate a favorire l'integrazione finanziaria del settore finanziario, per le partecipazioni in altri enti del medesimo gruppo o coperti dallo stesso sistema di tutela istituzionale, si dovrebbe mantenere il regime attualmente in vigore. Inoltre, al fine di rafforzare le iniziative private e pubbliche volte a fornire capitale a lungo termine alle imprese dell'UE, quotate o non quotate, gli investimenti non dovrebbero essere considerati speculativi laddove siano effettuati con la ferma intenzione dell'alta dirigenza dell'ente di detenerli per tre o più anni.
- (9) Al fine di promuovere taluni settori dell'economia, i principi di Basilea III prevedono una discrezionalità di vigilanza per consentire agli enti di assegnare, entro determinati limiti, un trattamento preferenziale alle partecipazioni assunte nel contesto di "programmi legislativi" che comportano sovvenzioni significative per l'investimento e la sorveglianza pubblica nonché restrizioni alle partecipazioni. L'attuazione di tale discrezionalità nell'Unione dovrebbe altresì contribuire a promuovere gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale.
- (10) I prestiti alle imprese nell'Unione sono forniti principalmente da enti che utilizzano i metodi basati sui rating interni (IRB) per il rischio di credito al fine di calcolare i propri requisiti patrimoniali. Con l'attuazione dell'*output floor*, tali enti dovranno altresì applicare il metodo SA-CR, che si basa sulle valutazioni del merito di credito da parte di agenzie esterne di valutazione del merito di credito ("ECAI") per stabilire la qualità creditizia dell'impresa debitrice. L'associazione tra rating esterni e fattori di ponderazione del rischio applicabili alle imprese provviste di rating dovrebbe essere più dettagliata, in modo da allineare tale associazione alle norme internazionali in materia.
- (11) La maggior parte delle imprese dell'UE, tuttavia, non si avvale di rating del credito esterni, in particolare per motivi di costo. Al fine di evitare impatti negativi sui prestiti bancari a imprese prive di rating e di concedere un tempo sufficiente per l'adozione di iniziative pubbliche o private volte ad aumentare la copertura di rating del credito esterni, è necessario prevedere un periodo transitorio per tale aumento della copertura. Durante tale periodo transitorio, gli enti che ricorrono ai metodi IRB dovrebbero essere in grado di applicare un trattamento favorevole nel contesto del calcolo del loro *output floor* per le esposizioni di livello investment grade verso imprese prive di rating, mentre dovrebbero essere varate iniziative destinate a promuovere un uso diffuso dei rating del credito. Tale disposizione transitoria dovrebbe essere accompagnata da una relazione preparata dall'Autorità bancaria europea ("ABE"). Dopo il periodo transitorio, gli enti dovrebbero poter fare riferimento alle valutazioni del merito di credito effettuate da ECAI per calcolare i requisiti patrimoniali per la maggior parte delle loro esposizioni verso imprese. Al fine di informare qualsiasi iniziativa futura sull'istituzione di sistemi di rating pubblici o privati, le autorità europee di vigilanza dovrebbero essere invitate a preparare una

relazione sugli ostacoli alla disponibilità di rating del credito esterni da parte di ECAI, in particolare per le imprese, nonché sulle possibili misure per affrontarli. Nel frattempo la Commissione europea è pronta a fornire sostegno tecnico agli Stati membri tramite il suo strumento di sostegno tecnico in questo settore, ad esempio formulazione di strategie volte ad aumentare la diffusione dell'uso di rating per le loro imprese non quotate o l'esame delle migliori pratiche sulla creazione di soggetti in grado di fornire rating oppure di emanare orientamenti correlati alle imprese.

- (12) Per le esposizioni inerenti ad immobili residenziali e non residenziali, il Comitato di Basilea ha sviluppato metodi più sensibili al rischio per rispecchiare meglio i diversi modelli di finanziamento e le diverse fasi del processo di costruzione.
- (13) La crisi finanziaria del 2008-2009 ha messo in evidenza una serie di carenze dell'attuale trattamento standardizzato delle esposizioni inerenti ad immobili. Tali carenze sono state affrontate nei principi di Basilea III. In effetti i principi di Basilea III hanno introdotto le esposizioni inerenti ad immobili produttori di reddito ("IPRE") come nuova sottocategoria della classe di esposizioni verso imprese che è soggetta a un trattamento di ponderazione del rischio dedicato al fine di rispecchiare in maniera più accurata il rischio associato a tali esposizioni, ma anche di migliorare la coerenza con il trattamento delle IPRE nel quadro del metodo basato sui rating interni ("IRBA") di cui alla parte III, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (14) Per le esposizioni generiche inerenti ad immobili residenziali e non residenziali, dovrebbe essere mantenuto il metodo della ripartizione dei mutui di cui agli articoli da 124 a 126 del regolamento, poiché tale metodo è sensibile al tipo di debitore e riflette gli effetti di attenuazione del rischio della garanzia reale immobiliare nei fattori di ponderazione del rischio applicabili, anche in caso di rapporti elevati prestito/valore (*loan-to-value*, LTV). La calibrazione di tale metodo tuttavia dovrebbe essere adeguata secondo i principi di Basilea III in quanto è risultata troppo cauta per le ipoteche con coefficienti LTV molto bassi.
- (15) Al fine di assicurare che gli impatti dell'*output floor* sui crediti ipotecari residenziali a basso rischio da parte degli enti che utilizzano i metodi IRB siano ripartiti su un periodo sufficientemente lungo e di evitare quindi perturbazioni a tale tipo di prestito che potrebbero essere causate da improvvisi aumenti dei requisiti di fondi propri, è necessario prevedere una disposizione transitoria specifica. Per la durata di tale disposizione, nel calcolare l'*output floor*, gli enti che applicano il metodo IRB dovrebbero essere in grado di applicare un fattore di ponderazione del rischio inferiore alla parte delle loro esposizioni ipotecarie residenziali che è considerata garantita da immobili residenziali ai sensi del metodo SA-CR riveduto. Per assicurare che la disposizione transitoria sia disponibile soltanto per le esposizioni ipotecarie a basso rischio, dovrebbero essere stabiliti criteri di ammissibilità adeguati, basati su concetti stabiliti utilizzati nel contesto del metodo SA-CR. La conformità a tali criteri dovrebbe essere verificata da autorità competenti. Dato che i mercati degli immobili residenziali possono differire da uno Stato membro all'altro, la decisione sull'opportunità o meno di attivare la disposizione transitoria dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri. Il ricorso alla disposizione transitoria dovrebbe essere monitorato dall'ABE.
- (16) In ragione della mancanza di chiarezza e sensibilità al rischio del trattamento in vigore dei finanziamenti per immobili a fini speculativi, i requisiti patrimoniali per tali esposizioni sono attualmente spesso considerati troppo elevati o troppo bassi. Tale trattamento dovrebbe pertanto essere sostituito da un trattamento dedicato per le esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni (esposizioni ADC),

comprendente prestiti a società o società veicolo che finanziano qualsiasi acquisizione di terreni per finalità di sviluppo e costruzione, oppure lo sviluppo e la costruzione di qualsiasi immobile residenziale o non residenziale.

- (17) È importante ridurre l'impatto degli effetti ciclici sulla valutazione di immobili che garantiscono prestiti e mantenere più stabili i requisiti patrimoniali per le ipoteche. Il valore di un immobile riconosciuto a fini prudenziali non dovrebbe pertanto superare il valore medio di un immobile comparabile misurato su un periodo di monitoraggio sufficientemente lungo, fatto salvo il caso in cui modifiche a tale immobile ne aumentino inequivocabilmente il valore. Per evitare conseguenze indesiderate per il funzionamento dei mercati delle obbligazioni garantite, le autorità competenti possono consentire agli enti di rivalutare regolarmente gli immobili senza applicare tali limiti agli aumenti di valore. Le modifiche che migliorano l'efficienza energetica degli edifici e delle unità abitative dovrebbero essere considerate determinare un aumento di valore.
- (18) L'attività di finanziamento specializzato è svolta con società veicolo che solitamente fungono da soggetti debitori, per i quali il ritorno sull'investimento è la fonte primaria di rimborso del finanziamento ottenuto. Gli accordi contrattuali del modello di finanziamento specializzato forniscono al finanziatore un grado sostanziale di controllo sulle attività e la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è il reddito generato dalle attività oggetto del finanziamento. Per riflettere in modo più accurato il rischio associato, tali accordi contrattuali dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti patrimoniali specifici per il rischio di credito. In linea con i principi di Basilea III concordati a livello internazionale sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, dovrebbe essere introdotta nel metodo SA-CR una classe dedicata di esposizioni da finanziamenti specializzati, migliorando così la coerenza con il trattamento specifico già esistente dei finanziamenti specializzati nel contesto dei metodi IRB. Dovrebbe essere introdotto un trattamento specifico per le esposizioni da finanziamenti specializzati, di conseguenza dovrebbe essere operata una distinzione tra "finanziamento di progetto", "finanziamento di attività materiali a destinazione specifica" e "finanziamento su merci" in maniera da rispecchiare meglio i rischi intrinseci di tali sottoclassi della classe di esposizioni da finanziamenti specializzati. Come per le esposizioni verso imprese, dovrebbero essere attuati due metodi per assegnare i fattori di ponderazione del rischio: uno per le giurisdizioni che consentono il ricorso a rating esterni per fini regolamentari e uno per le giurisdizioni che non lo consentono.
- (19) Sebbene il nuovo trattamento standardizzato per le esposizioni da finanziamenti specializzati privi di rating stabilito dai principi di Basilea III sia più dettagliato rispetto all'attuale trattamento standardizzato delle esposizioni verso imprese ai sensi del presente regolamento, il primo non è sufficientemente sensibile al rischio per rispecchiare gli effetti di pacchetti di garanzia e garanzie reali solitamente associati a tali esposizioni nell'Unione, che consentono ai finanziatori di controllare i flussi di cassa futuri da generare nel corso della vita del progetto o dell'attività. In ragione della mancanza di copertura di rating esterni per le esposizioni da finanziamenti specializzati nell'Unione, il trattamento per tali esposizioni prive di rating previsto dai principi di Basilea III può altresì incentivare gli enti a interrompere il finanziamento di determinati progetti o ad assumere rischi più elevati in esposizioni altrimenti trattate in modo analogo che presentano profili di rischio diversi. Dato che le esposizioni da finanziamenti specializzati sono per lo più finanziate da enti che utilizzano il metodo IRB e dispongono di modelli interni per tali esposizioni, l'impatto può essere particolarmente significativo nel caso di esposizioni da "finanziamento di attività materiali a destinazione specifica", che potrebbero essere a rischio di interruzione delle attività, nel contesto particolare

dell'applicazione dell'*output floor*. Al fine di evitare conseguenze indesiderate della mancanza di sensibilità al rischio del trattamento di Basilea per le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica prive di rating, le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica che soddisfano una serie di criteri in grado di abbassare il loro profilo di rischio a livelli di "qualità elevata" compatibili con una gestione prudente e cauta dei rischi finanziari dovrebbero beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio inferiore. All'ABE dovrebbe essere affidato l'incarico di preparare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificino le condizioni che gli enti devono soddisfare per assegnare un'esposizione da finanziamenti specializzati sotto forma di finanziamento di attività materiali a destinazione specifica alla categoria di "qualità elevata" con un fattore di ponderazione del rischio simile a quello delle esposizioni da finanziamento di progetti di "qualità elevata" ai sensi del metodo SA-CR. Gli enti stabiliti in giurisdizioni che consentono il ricorso a rating esterni dovrebbero assegnare alle loro esposizioni da finanziamenti specializzati i fattori di ponderazione del rischio stabiliti soltanto dai rating esterni specifici dell'emissione, come previsto dal quadro di Basilea III.

- (20) La classificazione delle esposizioni al dettaglio nel contesto del metodo SA-CR e di quello IRB dovrebbe essere ulteriormente allineata per assicurare un'applicazione coerente dei corrispondenti fattori di ponderazione del rischio allo stesso insieme di esposizioni. In linea con i principi di Basilea III, dovrebbero essere stabilite regole per un trattamento differenziato delle esposizioni rotative al dettaglio che soddisfano un insieme di condizioni di rimborso o di utilizzo in grado di abbassarne il profilo di rischio. Tali esposizioni sono definite come esposizioni transattive. Le esposizioni verso una o più persone fisiche che non soddisfano tutte le condizioni per essere considerate esposizioni al dettaglio dovrebbero essere soggette a un fattore di ponderazione del 100 % nel contesto del metodo SA-CR.
- (21) I principi di Basilea III introducono un fattore di conversione del credito del 10 % per gli impegni revocabili incondizionatamente ("UCC") nel contesto del metodo SA-CR. È probabile che ciò incida in maniera significativa sui debitori che fanno affidamento alla natura flessibile degli UCC per finanziare le loro attività quando affrontano fluttuazioni stagionali nelle loro attività o quando gestiscono variazioni impreviste a breve termine dei fabbisogni di capitale circolante, in particolare durante la ripresa dalla pandemia di COVID-19. Di conseguenza è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli enti continueranno ad applicare un fattore di conversione del credito pari a zero ai loro UCC e, successivamente, valutare se sia giustificato un potenziale aumento graduale dei fattori di conversione del credito applicabili per consentire agli enti di adeguare le loro pratiche operative e i loro prodotti senza ostacolare la disponibilità di credito per i debitori degli enti. Tale disposizione transitoria dovrebbe essere accompagnata da una relazione preparata dall'ABE.
- (22) La crisi finanziaria del 2008-2009 ha messo in evidenza il fatto che, in alcuni casi, gli enti creditizi hanno utilizzato anche metodi IRB su portafogli non idonei alla modellizzazione in ragione di dati insufficienti, con conseguenze negative per la solidità dei risultati e, quindi, per la stabilità finanziaria. Di conseguenza è opportuno non obbligare gli enti a utilizzare i metodi IRB per tutte le loro esposizioni e ad applicare il requisito di estensione a livello di classi di esposizioni. È inoltre opportuno limitare il ricorso ai metodi IRB per le classi di esposizioni nelle quali è più difficile una solida modellizzazione in maniera da aumentare la comparabilità e la solidità dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito nel contesto dei metodi IRB.

- (23) Le esposizioni degli enti verso altri enti, altri soggetti del settore finanziario e grandi imprese presentano in genere bassi livelli di default. Per tali portafogli con basso livello di default, è stato dimostrato che è difficile per gli enti ottenere stime affidabili di un parametro di rischio chiave del metodo IRB, ossia la perdita in caso di default ("LGD"), in ragione di un numero insufficiente di default osservati in tali portafogli. Tale difficoltà ha determinato un livello indesiderabile di dispersione tra gli enti creditizi nel livello di rischio stimato. Gli enti dovrebbero pertanto utilizzare i valori della LGD regolamentare anziché le stime interne della LGD per tali portafogli a basso livello di default.
- (24) Gli enti che utilizzano modelli interni per stimare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito derivante da esposizioni in strumenti di capitale basano in genere la propria valutazione del rischio su dati accessibili al pubblico, ai quali si può presumere che tutti gli enti abbiano accesso in misura identica. In tali circostanze le differenze nei requisiti di fondi propri non possono essere giustificate. Inoltre le esposizioni in strumenti di capitale detenute nel portafoglio bancario costituiscono una componente molto ridotta dello stato patrimoniale degli enti. Pertanto, al fine di aumentare la comparabilità dei requisiti di fondi propri degli enti e di semplificare il quadro normativo, gli enti dovrebbero calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di credito derivante da esposizioni in strumenti di capitale ricorrendo al metodo SA-CR, mentre il ricorso al metodo IRB a tal fine non dovrebbe essere consentito.
- (25) Dovrebbe essere assicurato che le stime della probabilità di default ("PD"), della LGD e dei fattori di conversione del credito ("CCF") delle singole esposizioni degli enti che sono autorizzati a utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito non raggiungano livelli inadeguatamente bassi. È pertanto opportuno introdurre valori minimi per le stime interne nonché obbligare gli enti a utilizzare il valore maggiore tra le proprie stime interne dei parametri di rischio e i suddetti valori minimi. Tali valori minimi (*input floor*) dei parametri di rischio dovrebbero costituire una tutela volta ad assicurare che i requisiti patrimoniali non scendano al di sotto di livelli prudenziali. Inoltre dovrebbero attenuare il rischio di modello dovuto a fattori quali specifiche errate del modello, errori di misurazione e limitazioni dei dati. Tali valori migliorerebbero altresì la comparabilità dei coefficienti di capitale tra gli enti. Per ottenere tali risultati, gli *input floor* dovrebbero essere calibrati in maniera sufficientemente cauta.
- (26) Le soglie minime per i parametri di rischio calibrati in maniera troppo cauta possono infatti scoraggiare gli enti dall'adottare i metodi IRB e le norme di gestione dei rischi associate. Gli enti possono inoltre essere incentivati a spostare i propri portafogli verso esposizioni a rischi maggiori per evitare il vincolo imposto dalle soglie minime per i parametri di rischio. Al fine di evitare tali conseguenze indesiderate, le soglie minime per i parametri di rischio dovrebbero rispecchiare in maniera adeguata determinate caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti, in particolare assumendo valori diversi per i diversi tipi di esposizione, se del caso.
- (27) Le esposizioni da finanziamenti specializzati presentano caratteristiche di rischio diverse da quelle delle esposizioni verso imprese generali. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale viene operata una riduzione dell'*input floor* della LGD applicabile alle esposizioni da finanziamenti specializzati.
- (28) In conformità con i principi di Basilea III, il trattamento IRB per la classe di esposizioni verso emittenti sovrani dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato, in ragione della natura speciale e dei rischi relativi ai debitori sottostanti. In particolare le esposizioni verso emittenti sovrani non dovrebbero essere soggette a *input floor* per i parametri di rischio.

- (29) Al fine di assicurare un metodo coerente per tutte le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e organismi del settore pubblico, dovrebbe essere creata una nuova classe di esposizioni verso tali soggetti, indipendente tanto dalla classe delle esposizioni verso emittenti sovrani quanto da quella delle esposizioni verso enti, che dovrebbero essere tutte soggette agli *input floor* previsti dalle nuove regole.
- (30) Dovrebbero essere chiarite le modalità per il riconoscimento dell'effetto di una garanzia per un'esposizione garantita nel contesto della quale l'esposizione sottostante è trattata secondo il metodo IRB in base al quale è consentita la modellizzazione per la PD e la LGD ma nel contesto della quale il garante appartiene a un tipo di esposizione per il quale la modellizzazione della LGD o l'applicazione del metodo IRB non sono consentiti. In particolare l'utilizzo del metodo della sostituzione, mediante il quale i parametri di rischio delle esposizioni sottostanti sono sostituiti con quelli del garante, oppure di un metodo mediante il quale la PD o la LGD del debitore sottostante sono rettificata utilizzando uno specifico metodo di modellizzazione per tenere conto dell'effetto della garanzia, non dovrebbe portare a un fattore di ponderazione del rischio rettificato inferiore a quello applicabile a un'esposizione comparabile diretta verso il garante. Di conseguenza laddove il garante sia trattato secondo il metodo SA-CR, il riconoscimento della garanzia secondo il metodo IRB dovrebbe portare ad attribuire il fattore di ponderazione del rischio del metodo SA-CR del garante all'esposizione garantita.
- (31) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per attuare la versione finale delle norme FRTB soltanto per fini di segnalazione. L'introduzione di requisiti patrimoniali vincolanti basati su tali norme è stata lasciata a un'iniziativa legislativa ordinaria separata, previa valutazione dei loro impatti sulle banche dell'Unione.
- (32) Al fine di completare l'agenda di riforme introdotta dopo la crisi finanziaria del 2008-2009 e affrontare le carenze dell'attuale quadro sui rischi di mercato, dovrebbero essere recepiti nel diritto dell'Unione requisiti patrimoniali vincolanti per il rischio di mercato basati sulla versione finale delle norme FRTB. Da stime recenti dell'impatto della versione finale delle norme FRTB sulle banche dell'Unione è emerso che l'attuazione di tali norme dell'Unione porterà a un ampio aumento dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per determinate attività di negoziazione e di supporto agli scambi. Al fine di attenuare tale impatto e preservare il buon funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione, è opportuno introdurre adeguamenti mirati al recepimento della versione finale delle norme FRTB nel diritto dell'Unione.
- (33) Come richiesto dal regolamento (UE) 2019/876, la Commissione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato per gli enti con attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di medie dimensioni e calibrare tali requisiti di conseguenza. Di conseguenza gli enti che detengono portafogli di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero essere autorizzati ad applicare un metodo standardizzato semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in linea con le norme concordate a livello internazionale. Inoltre i criteri di ammissibilità per individuare gli enti che detengono portafogli di

⁵⁰ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

negoziazione di medie dimensioni dovrebbero rimanere coerenti con i criteri di cui al regolamento (UE) 2019/876 per esentare tali enti dagli obblighi di segnalazione dell'FRTB stabiliti in tale regolamento.

- (34) Le attività di negoziazione degli enti nei mercati all'ingrosso possono svolgersi facilmente a livello transfrontaliero, anche tra Stati membri e paesi terzi. L'attuazione della versione finale delle norme FRTB dovrebbe pertanto convergere il più possibile tra le varie giurisdizioni in termini tanto di sostanza quanto di tempistiche. In caso contrario sarebbe impossibile garantire parità di condizioni a livello internazionale per tali attività. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare l'attuazione di tali norme in altre giurisdizioni aderenti al CBVB e, ove necessario, adottare misure per affrontare potenziali distorsioni di tali norme.
- (35) Il CBVB ha riveduto la norma internazionale sul rischio operativo per affrontare le carenze emerse a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009. Oltre alla mancanza di sensibilità al rischio nei metodi standardizzati è stata rilevata anche una mancanza di comparabilità derivante da un'ampia serie di pratiche di modellizzazione interna nel contesto dei metodi avanzati di misurazione. Di conseguenza, nonché al fine di semplificare il quadro del rischio operativo, tutti i metodi esistenti per la stima dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo sono stati sostituiti da un unico metodo non basato su modelli. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato ai principi riveduti di Basilea per garantire parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti all'interno dell'Unione ma operanti anche al di fuori dei suoi confini, così come per assicurare che il quadro del rischio operativo a livello di Unione rimanga efficace.
- (36) Il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo introdotto dal CBVB combina un indicatore che si basa sulle dimensioni dell'attività di un ente con un indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di tale ente. I principi riveduti di Basilea prevedono una serie di discrezionalità sulle modalità di attuazione dell'indicatore che tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite di un ente. Le giurisdizioni possono ignorare le perdite storiche per il calcolo del capitale per il rischio operativo per tutti gli enti interessati oppure possono prendere in considerazione i dati storici sulle perdite anche per gli enti al di sotto di una determinata dimensione aziendale. Al fine di assicurare parità di condizioni all'interno dell'Unione e di semplificare il calcolo del capitale per il rischio operativo, tali discrezionalità dovrebbero essere esercitate in modo armonizzato per i requisiti minimi di fondi propri ignorando i dati storici sulle perdite operative per tutti gli enti.
- (37) Le informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza, nonché un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute dovrebbero essere comunicate anche da enti piccoli e non complessi e da altri enti creditizi non quotati. Tale obbligo di informativa non crea un onere aggiuntivo per tali enti creditizi, dato che la divulgazione di tale insieme limitato di informazioni è già stata attuata dall'ABE sulla base del piano di azione del Consiglio del 2017 sui crediti deteriorati⁵¹ che invitava tale autorità a migliorare gli obblighi di informativa sulla qualità delle attività e sui crediti deteriorati per tutti gli enti

⁵¹ Consiglio ECOFIN, "Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa", luglio 2017. [Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa - Consiglio \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/economy_finance/press-releases/2017/07/20170714-ecofin-action-plan-credit-deteriorated-eu).

creditizi. Ciò è altresì pienamente coerente con la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19"⁵².

- (38) È necessario ridurre l'onere di conformità ai fini dell'informativa e migliorare la comparabilità delle informazioni comunicate. L'ABE dovrebbe pertanto istituire una piattaforma basata sul web centralizzata che consenta la divulgazione delle informazioni e dei dati presentati dagli enti. Tale piattaforma web centralizzata dovrebbe fungere da punto di accesso unico alle informazioni comunicate dagli enti, sebbene la proprietà delle informazioni e dei dati e la competenza per la loro esattezza dovrebbero rimanere in capo agli enti che li producono. La centralizzazione della pubblicazione delle informazioni divulgate dovrebbe essere pienamente coerente con il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali e rappresenta un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo di un punto di accesso unico a livello UE per le informazioni finanziarie e relative agli investimenti sostenibili delle imprese.
- (39) Con l'obiettivo di consentire una maggiore integrazione delle segnalazioni per fini di vigilanza e delle informative, l'ABE dovrebbe pubblicare le informazioni degli enti in maniera centralizzata, nel rispetto del diritto di tutti gli enti di pubblicare essi stessi dati e informazioni. Tali comunicazioni centralizzate dovrebbero consentire all'ABE di pubblicare le comunicazioni degli enti piccoli e non complessi, sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti e dovrebbero quindi ridurre significativamente l'onere amministrativo cui sono soggetti tali enti piccoli e non complessi. Allo stesso tempo la centralizzazione delle informative non dovrebbe incidere in alcun modo sui costi per gli altri enti, quanto piuttosto aumentare la trasparenza e ridurre i costi per i partecipanti al mercato per l'accesso a informazioni prudenziali. Tale maggiore trasparenza dovrebbe facilitare la comparabilità dei dati tra gli enti e promuovere la disciplina di mercato.
- (40) Per garantire la convergenza in tutta l'Unione e una comprensione uniforme dei fattori e dei rischi ambientali, sociali e di governance, è opportuno stabilire definizioni generali. L'esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance non è necessariamente proporzionale alle dimensioni e alla complessità di un ente. Anche i livelli di esposizione nell'Unione sono piuttosto eterogenei, con alcuni paesi che mostrano potenziali impatti transitori lievi e altri che mostrano potenziali impatti transitori elevati sulle esposizioni relative ad attività che hanno un impatto negativo significativo sull'ambiente. Gli obblighi di trasparenza cui sono soggetti gli enti e gli obblighi di segnalazione sulla sostenibilità stabiliti in altri atti legislativi esistenti nell'Unione forniranno dati più dettagliati in pochi anni. Tuttavia, per valutare correttamente i rischi ambientali, sociali e di governance cui gli enti possono essere soggetti, è imperativo che i mercati e le autorità di vigilanza ottengano dati adeguati da tutti i soggetti esposti a tali rischi, indipendentemente dalle loro dimensioni. Al fine di garantire che le autorità competenti dispongano di dati dettagliati, completi e comparabili per una vigilanza efficace, le informazioni sulle esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni per fini di vigilanza degli enti. La portata e il livello di dettaglio di tali informazioni dovrebbero essere coerenti con il principio di proporzionalità, tenuto conto delle dimensioni e della complessità degli enti.

⁵² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19" (COM(2020) 822 final).

- (41) Dato che la transizione dell'economia dell'Unione verso un modello economico sostenibile sta acquisendo slancio, i rischi per la sostenibilità diventano più evidenti e richiederanno potenzialmente ulteriore considerazione. Di conseguenza è necessario anticipare di 2 anni il mandato dell'ABE di valutare se sarebbe giustificato un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività associate in modo sostanziale agli obiettivi ambientali e/o sociali, e presentare una relazione in materia.
- (42) È essenziale che le autorità di vigilanza dispongano dei poteri necessari per valutare e misurare in modo completo i rischi a cui un gruppo bancario è esposto a livello consolidato e dispongano della flessibilità necessaria per adattare il proprio metodo di vigilanza a nuove fonti di rischio. È importante evitare lacune tra il consolidamento prudenziale e quello contabile che possano dar luogo a operazioni volte a spostare le attività fuori dall'ambito del consolidamento prudenziale, anche se i rischi permangono nel gruppo bancario. La mancanza di coerenza nella definizione dei concetti di "impresa madre", "filiazione" e "controllo", nonché la mancanza di chiarezza nella definizione di "impresa strumentale", "società di partecipazione finanziaria" e "ente finanziario" rendono più difficile per le autorità di vigilanza assicurare l'applicazione in modo coerente nell'Unione delle norme pertinenti nonché individuare e affrontare adeguatamente i rischi a livello consolidato. Tali definizioni dovrebbero pertanto essere modificate e chiarite ulteriormente. Inoltre si ritiene opportuno che l'ABE indaghi ulteriormente sull'eventualità che i poteri conferiti alle autorità di vigilanza possano essere involontariamente limitati da eventuali discrepanze o lacune residue nelle disposizioni normative o nella loro interazione con la disciplina contabile applicabile.
- (43) La mancanza di chiarezza in merito a taluni aspetti del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), sviluppato dal CBVB nel 2017 nel contesto dell'ultima serie di riforme di Basilea III, nonché le riserve sulla giustificazione economica della sua applicazione a determinati tipi di SFT hanno sollevato la questione dell'eventuale possibilità o meno di conseguire gli obiettivi prudenziali di tale quadro senza creare conseguenze indesiderabili. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare l'attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le SFT nel diritto dell'Unione entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Al fine di fornire alla Commissione prove sufficienti, l'ABE, in stretta collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dovrebbe riferire alla Commissione sull'impatto di tale quadro e sull'approccio più appropriato per la sua attuazione nel diritto dell'Unione.
- (44) La Commissione dovrebbe recepire nel diritto dell'Unione le norme rivedute sui requisiti patrimoniali per i rischi di CVA, pubblicate dal CBVB nel luglio del 2020, dato che nel complesso tali norme migliorano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA affrontando diverse questioni osservate in precedenza, in particolare quella relativa al fatto che il quadro esistente dei requisiti patrimoniali di CVA non riesce a rilevare adeguatamente il rischio di CVA.
- (45) Nell'attuare la serie iniziale di riforme di Basilea III nel diritto dell'Unione attraverso il CRR, talune operazioni sono state esentate dal calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA. Tali esenzioni sono state concordate per prevenire un potenziale aumento eccessivo del costo di alcune operazioni in derivati innescato dall'introduzione del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, in particolare quando le banche non potevano attenuare tale rischio per alcuni clienti che non erano in grado di scambiare garanzie reali. Secondo gli impatti stimati calcolati dall'ABE, i requisiti patrimoniali per il rischio di CVA secondo i principi di Basilea riveduti rimarrebbero indebitamente

elevati per le operazioni esentate con tali clienti. Al fine di assicurare che i clienti delle banche continuino a coprire i propri rischi finanziari tramite operazioni in derivati, durante l'attuazione dei principi di Basilea riveduti dovrebbero essere mantenute tali esenzioni.

- (46) Tuttavia l'effettivo rischio di CVA delle operazioni esentate può costituire una fonte di rischio significativo per le banche che applicano tali esenzioni; se tali rischi si concretizzassero, le banche interessate potrebbero subire perdite significative. Come evidenziato dall'ABE nella sua relazione sull'aggiustamento della valutazione del credito del febbraio del 2015, i rischi di CVA delle operazioni esentate sollevano preoccupazioni prudenziali che non vengono attualmente affrontate dal CRR. Per assistere le autorità di vigilanza a monitorare il rischio di CVA derivante dalle operazioni esentate, gli enti dovrebbero segnalare il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di CVA delle operazioni esentate che sarebbero tenuti a rispettare qualora tali operazioni non fossero esentate. Inoltre l'ABE dovrebbe elaborare orientamenti destinati ad aiutare le autorità di vigilanza a individuare un rischio di CVA eccessivo e a migliorare l'armonizzazione delle azioni di vigilanza in questo settore in tutta l'UE.
- (47) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) i punti 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:
 - "15) "impresa madre", un'impresa che controlla, ai sensi del punto 37, una o più imprese;
 - 16) "filiazione", un'impresa che è controllata, ai sensi del punto 37, da un'altra impresa;
 - b) il punto 18 è sostituito dal seguente:
 - "18) "impresa strumentale", un'impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all'interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, è considerata dall'autorità competente configurarsi in uno dei seguenti modi:
 - a) estensione diretta dell'attività bancaria;
 - b) leasing operativo, factoring, gestione di fondi comuni di investimento, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività accessoria all'attività bancaria;
 - c) altra attività che l'ABE considera simile a quelle di cui alle lettere a) e b);"
 - c) il punto 20 è sostituito dal seguente:
 - "20) "società di partecipazione finanziaria", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - a) è un ente finanziario;
 - b) non è una società di partecipazione finanziaria mista;

- c) almeno una sua filiazione è un ente;
- d) più del 50 % di uno qualsiasi dei seguenti indicatori è associato, su base costante, a filiazioni che sono enti o enti finanziari e ad attività svolte dall'impresa stessa non connesse all'acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in filiazioni se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte da enti o enti finanziari:
 - i) il patrimonio netto dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
 - ii) le attività dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
 - iii) le entrate dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
 - iv) il personale dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
 - v) altro indicatore considerato rilevante dall'autorità competente;"
- d) è inserito il seguente punto 20 bis:

"20 bis) "holding di investimento", una holding di investimento ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³;
- e) il punto 26 è sostituito dal seguente:

"26) "ente finanziario", un'impresa che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

 - a) l'impresa non è un ente, una società di partecipazione industriale pura, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;
 - b) l'impresa soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) l'attività principale dell'impresa consiste nell'acquisizione o nella detenzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punto 15, della direttiva 2013/36/UE, o nell'esercizio di uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione 1 o B, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ in relazione agli strumenti finanziari elencati nella sezione C di tale allegato di detta direttiva;
 - ii) l'impresa è un'impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale;

⁵³ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).";

⁵⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁵⁵ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e

- f) è inserito il seguente punto 26 bis:
- "26 bis) "società di partecipazione industriale pura", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
- a) l'attività principale dell'impresa consiste nell'acquisizione o nella detenzione di partecipazioni;
 - b) né l'impresa né alcuna delle imprese in cui detiene partecipazioni sono menzionate al punto 27, lettere a), d), e), f), g), h), k) e l);
 - c) né l'impresa né alcuna delle imprese in cui detiene partecipazioni esercitano, come attività principale, una delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, una delle attività di cui all'allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari di cui alla sezione C di tale allegato della predetta direttiva, o sono imprese di investimento, prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, società di gestione del risparmio o imprese strumentali;"
- g) al punto 27, la lettera c) è soppressa;
- h) il punto 28 è sostituito dal seguente:
- "28) "ente impresa madre in uno Stato membro", un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in un ente, ente finanziario o impresa strumentale e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;"
- i) sono inseriti i seguenti punti 33 bis e 33 ter:
- "33 bis) "ente autonomo nell'UE", un ente che non è soggetto al consolidamento prudenziale ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, nell'UE e che non ha un'impresa madre nell'UE soggetta a tale consolidamento prudenziale;
- 33 ter) "ente filiazione autonomo in uno Stato membro", un ente che soddisfa tutti i criteri seguenti:
- a) l'ente è la filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;
 - b) l'ente ha sede in uno Stato membro diverso da quello dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre;
 - c) l'ente non ha filiazioni e non detiene alcuna partecipazione in un ente o in un ente finanziario;"
- j) al punto 37 il riferimento "all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE" è sostituito da un riferimento "all'articolo 22 della direttiva (UE) 2013/34/UE";
- k) il punto 52 è sostituito dal seguente:

2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).";

"52) "rischio operativo", il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi compresi il rischio giuridico, il rischio di modello e il rischio ICT, ma non il rischio strategico e di reputazione;"

l) sono inseriti i seguenti punti da 52 bis a 52 decies:

"52 bis) "rischio giuridico", le perdite, compresi i costi, le ammende, le sanzioni o i danni punitivi, causate da eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, tra cui:

- a) azioni di vigilanza e transazioni private;
- b) mancata azione, nei casi in cui tale azione è necessaria per rispettare un obbligo giuridico;
- c) azione intrapresa per evitare il rispetto di un obbligo giuridico;
- d) eventi di condotta illecita, ossia eventi dovuti a dolo o negligenza, compresa l'inadeguata offerta di servizi finanziari;
- e) mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o internazionali;
- f) mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da accordi contrattuali, norme interne e codici di condotta stabiliti in conformità alle norme e alle prassi nazionali o internazionali;
- g) mancato rispetto delle norme etiche.

Il rischio giuridico non comprende rimborsi a terzi o a dipendenti e pagamenti connessi a opportunità commerciali, se non vi è stata violazione delle norme o del codice deontologico e se l'ente ha adempiuto ai propri obblighi in maniera tempestiva, né spese legali esterne, se l'evento che dà origine a tali spese non è un evento di rischio operativo;

52 ter) "rischio di modello", la perdita che un ente potrebbe subire basando le proprie decisioni principalmente sui risultati di modelli interni, a causa di errori nello sviluppo, nell'attuazione o nell'utilizzo di tali modelli, incluso quanto segue:

- a) l'inadeguata configurazione di un determinato modello interno e delle sue caratteristiche;
- b) l'inadeguata verifica dell'idoneità di un determinato modello interno per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità per le condizioni di mercato applicabili;
- c) gli errori nell'applicazione di un determinato modello interno;
- d) l'erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell'inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;
- e) l'uso di un determinato modello o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;
- f) il monitoraggio non tempestivo e inefficace delle prestazioni del modello per valutare se quest'ultimo sia ancora adeguato allo scopo;

52 quater) "rischio ICT", il rischio di perdite o perdite potenziali connesse all'uso dei sistemi di informazione di rete o delle tecnologie di comunicazione, compresi violazioni della riservatezza, disfunzioni dei sistemi, indisponibilità o mancanza di integrità di dati e sistemi e rischio cibernetico;

52 quinques) "rischio ambientale, sociale o di governance (ESG)", il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali, sociali o di governance (ESG) sulle controparti o le attività investite dell'ente;

52 sexies) "rischio ambientale", il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell'ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso i seguenti obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico che il rischio di transizione;

52 septies) "rischio fisico", nell'ambito del rischio ambientale globale, il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell'ente;

52 octies) "rischio di transizione", nell'ambito del rischio ambientale globale, il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, della transizione delle attività e dei settori economici verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o le attività investite dell'ente;

52 nonies) "rischio sociale", il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite dell'ente;

52 decies) "rischio di governance", il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite dell'ente;"

m) i punti 54, 55 e 56 sono sostituiti dai seguenti:

"54) "probabilità di default" o "PD", la probabilità di default di un debitore nell'orizzonte temporale di un anno e, nel contesto del rischio di diluizione, la probabilità di diluizione su un anno;

55) "perdita in caso di default" o "LGD", il rapporto atteso tra la perdita su un'esposizione relativa a una singola linea di credito a causa del default di un debitore o di una linea di credito e l'importo in essere al momento del default e, nel contesto del rischio di diluizione, la perdita in caso di diluizione, ossia il rapporto atteso tra la perdita su un'esposizione dovuta alla diluizione e l'importo in essere in base al credito dato in garanzia o acquistato;

56) "fattore di conversione" o "fattore di conversione del credito" o "CCF", il rapporto atteso tra l'importo attualmente non utilizzato di un impegno di una singola linea di credito che potrebbe essere utilizzato prima del default e che sarebbe pertanto in essere al momento del default e l'importo attualmente non utilizzato dell'impegno derivante da tale linea, dove l'entità dell'impegno è determinata dal limite consigliato, a meno che il limite non consigliato sia più elevato;"

n) è inserito il seguente punto 56 bis:

"56 bis) "CCF realizzato ", il rapporto tra l'importo utilizzato di un impegno di una singola linea di credito, non utilizzato a una determinata data di riferimento precedente al default e quindi in essere al momento del default, e l'importo non utilizzato dell'impegno derivante da tale linea a tale data di riferimento;"

o) i punti 58, 59 e 60 sono sostituiti dai seguenti:

"58) "protezione del credito di tipo reale" o "FCP", la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, nell'eventualità del default del debitore o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano il debitore, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

59) "protezione del credito di tipo personale" o "UFCP", la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;

60) "strumento assimilato al contante", un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso dall'ente prestatore, per il quale l'ente prestatore ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente prestatore al valore nominale;"

p) è inserito il seguente punto 60 bis:

"60 bis) "oro in lingotti", oro sotto forma di merce, compresi barre d'oro, lingotti e monete, comunemente accettato dal mercato dei metalli preziosi, dove esistono mercati liquidi per lingotti, il cui valore è determinato dal valore del contenuto di oro, definito in termini di purezza e massa, piuttosto che dal suo interesse per i numismatici;"

q) è inserito il seguente punto 74 bis:

"74 bis) "valore dell'immobile", il valore di un bene immobile determinato conformemente all'articolo 229, paragrafo 1;"

r) il punto 75 è sostituito dal seguente:

"75) "immobile residenziale", uno degli elementi seguenti:

a) un immobile che ha la natura di abitazione e che soddisfa tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;

- b) un immobile che ha la natura di abitazione e che è ancora in costruzione, a condizione che si preveda che l'immobile soddisfi tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;
 - c) il diritto di abitare un appartamento in cooperative edilizie situate in Svezia;
 - d) un terreno accessorio di un bene immobile di cui alle lettere a), b) o c);"
- s) sono inseriti i seguenti punti da 75 bis a 75 octies:
- "75 bis) "immobile non residenziale", un immobile che non è un immobile residenziale, compresi i terreni diversi da quelli di cui ai punti 75, lettera d), e 79;
- 75 ter) "esposizione inerente ad immobili produttori di reddito" (esposizione IPRE), un'esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali per cui l'adempimento delle obbligazioni creditizie relative all'esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti;
- 75 quater) "esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito" (esposizione non-IPRE), qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali che non è un'esposizione IPRE;
- 75 quinquies) "esposizione non ADC", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali che non è un'esposizione ADC;
- 75 sexies) "esposizione garantita da immobili residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali" o "esposizione garantita da beni immobili residenziali", un'esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali o garantita da qualsiasi altro meccanismo diverso dalle ipoteche ma che sia economicamente ad esse equivalente e riconosciuto come garanzia reale su immobili residenziali ai sensi del diritto nazionale applicabile che stabilisce le condizioni per l'istituzione di tali meccanismi;
- 75 septies) "esposizione garantita da immobili non residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili non residenziali" o "esposizione garantita da beni immobili non residenziali", un'esposizione garantita da un'ipoteca su immobili non residenziali o garantita da qualsiasi altro meccanismo diverso dalle ipoteche, ma che sia economicamente ad esse equivalente e riconosciuto come garanzia reale su immobili non residenziali ai sensi del diritto nazionale applicabile che stabilisce le condizioni per l'istituzione di tali meccanismi;
- 75 octies) "esposizione garantita da immobili" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili" o "esposizione garantita da beni immobili", un'esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali o non residenziali o da qualsiasi altro meccanismo diverso dalle ipoteche, ma che sia economicamente ad esse equivalente e riconosciuto come garanzia reale su immobili ai sensi del diritto nazionale applicabile che stabilisce le condizioni per l'istituzione di tali meccanismi;"
- t) i punti 78 e 79 sono sostituiti dai seguenti:
- "78) "tasso annuale di default", il rapporto tra il numero di default verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data di osservazione T e il numero di debitori, o il numero di linee di credito per le quali la classificazione come default

è applicata a livello di linea a norma dell'articolo 178, assegnati a tale grado o pool un anno prima di tale data di osservazione T;

79) "esposizioni ADC" o "esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni", esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l'acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o non residenziali;"

u) il punto 114 è sostituito dal seguente:

"114) "partecipazione indiretta", qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione in strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o in passività emesse da un ente per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o le passività emesse dall'ente fossero azzerati definitivamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto di tali strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o di tali passività emesse dall'ente;"

v) il punto 126 è sostituito dal seguente:

"126) "posizione sintetica", un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o al valore delle passività emesse da un ente;"

w) il punto 144 è sostituito dal seguente:

"144) "unità di negoziazione", un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) costituito dall'ente per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 104 ter, paragrafi 5 e 6, applicando una strategia di business ben definita e coerente e operando nell'ambito della stessa struttura di gestione dei rischi;"

x) al punto 145 è inserito il seguente comma:

"Ai fini della lettera e), un ente può escludere le posizioni in derivati che ha assunto con i suoi clienti non finanziari e le posizioni in derivati che utilizza per coprire tali posizioni, a condizione che il valore combinato delle posizioni escluse calcolato conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 3, non superi il 10 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'ente.";

y) sono aggiunti i seguenti punti 151 e 152:

"151) "esposizione rotativa", un'esposizione nella quale il saldo in essere del mutuatario può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi da esso decisi entro un limite concordato;

152) "esposizione transattiva", qualsiasi esposizione rotativa che abbia almeno 12 mesi di storia in materia di rimborso e che rientri in una delle seguenti tipologie:

a) un'esposizione per la quale, su base regolare almeno ogni 12 mesi, il saldo da rimborsare alla data di rimborso prevista successiva è determinato come l'importo utilizzato a una data di riferimento predefinita, con una data di rimborso programmata non posteriore a 12 mesi, a condizione che il saldo sia stato rimborsato integralmente a ciascuna data di rimborso prevista per i 12 mesi precedenti;

- b) una concessione di scoperto se non vi sono stati prelievi nel corso dei 12 mesi precedenti.";

(2) l'articolo 5 è così modificato:

- a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) "perdita attesa" o "EL", il rapporto, relativo a una singola linea di credito, tra l'importo che si prevede di perdere su un'esposizione in una delle seguenti situazioni e l'importo seguente:

- i) in caso di potenziale default di un debitore su un periodo di un anno, l'importo in essere al momento del default;
- ii) in caso di potenziale evento di diluizione su un periodo di un anno, l'importo in essere alla data in cui si verifica l'evento di diluizione;"

- b) sono aggiunti i punti seguenti da 4 a 10:

"4) "obbligazione creditizia", qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, che un debitore ha nei confronti di un ente o, quando l'ente funge da garante, nei confronti di un terzo;

5) "esposizione creditizia", qualsiasi elemento in bilancio, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni dovuti dal debitore all'ente, nonché qualsiasi elemento fuori bilancio che determina o può determinare un'obbligazione creditizia;

6) "linea di credito", un'esposizione creditizia derivante da un contratto o da una serie di contratti tra un debitore e un ente;

7) "margine di cautela", una maggiorazione aggiuntiva o moltiplicativa incorporata nelle stime del rischio, sufficientemente prudente per tenere conto dell'intervallo previsto di errori di stima derivanti da carenze individuate in dati, metodi, modelli e modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza, nonché di errori di stima generali;

8) "piccola e media impresa" o "PMI", una società o un'impresa che, in base all'ultimo bilancio consolidato, ha un fatturato annuo non superiore a 50 000 000 EUR;

9) "impegno", qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest'ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito. Qualsiasi accordo che può essere annullato incondizionatamente dall'ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato dall'ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che devono essere soddisfatte dal debitore prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell'ambito dell'accordo, costituisce un impegno.

Gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni seguenti non sono impegni:

- a) accordi contrattuali in cui l'ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;

- b) accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all'ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell'ambito di tali accordi contrattuali;
 - c) accordi contrattuali in cui l'ente ha piena autorità sull'esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell'accordo contrattuale;
 - d) accordi contrattuali in base ai quali l'ente è tenuto a valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all'esecuzione di ciascun utilizzo;
 - e) accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;
- 10) "impegno revocabile incondizionatamente", qualsiasi impegno le cui condizioni consentono all'ente di revocare tale impegno nella misura massima consentita dalla normativa in materia di protezione dei consumatori e dalla legislazione correlata in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevede effettivamente la revoca automatica a seguito del deterioramento del merito di credito del mutuatario.";

(3) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati all'articolo 92, paragrafi 5 e 6, e alla parte otto.";

(4) all'articolo 10 bis, l'unico comma è così modificato:

"Ai fini dell'applicazione del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un'impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.";

(5) all'articolo 11, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sette e sette bis sulla base della loro situazione finanziaria consolidata, ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d).";

(6) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) al paragrafo 7, primo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"Se un ente possiede una filiazione che è un'impresa diversa da un ente o da un ente finanziario o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (*equity method*).";

c) è inserito un nuovo paragrafo 10:

"10. L'ABE presenta una relazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] in merito alla completezza e all'adeguatezza dell'insieme delle definizioni e delle disposizioni del presente regolamento concernenti la vigilanza su tutti i tipi di rischi ai quali gli

enti sono esposti a livello consolidato. L'ABE valuta in particolare ogni eventuale discrepanza residua presente in tali definizioni e disposizioni unitamente alla loro interazione con la disciplina contabile applicabile e a qualsiasi aspetto residuo che potrebbe porre vincoli non intenzionali a una vigilanza consolidata che sia esaustiva e adattabile a nuove fonti o nuovi tipi di rischi o strutture che potrebbero portare ad arbitraggio regolamentare. L'ABE aggiorna periodicamente la propria relazione con cadenza semestrale.

Alla luce delle conclusioni dell'ABE, la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per adeguare le definizioni pertinenti o l'ambito del consolidamento prudenziale.";

(7) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283 e all'articolo 363 presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;"

ii) il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono alle imprese madri e alle loro filiazioni, considerate insieme, di soddisfare i criteri di idoneità di cui rispettivamente alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.";

(8) all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), il punto v) è soppresso;

(9) all'articolo 34, sono aggiunti i commi seguenti:

"In deroga al primo comma del presente articolo, in circostanze straordinarie la cui esistenza sarà determinata da un parere fornito dall'ABE, gli enti possono ridurre le rettifiche di valore supplementari complessive nel calcolo dell'importo totale da dedurre dal capitale primario di classe 1.

Ai fini dell'emissione del parere di cui al secondo comma, l'ABE vigila sulle condizioni di mercato per valutare se si siano verificate circostanze straordinarie e, di conseguenza, ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori e le condizioni che tale autorità utilizzerà per determinare l'esistenza delle circostanze straordinarie di cui al secondo comma nonché per specificare la riduzione delle rettifiche di valore supplementari aggregate complessive di cui a tale comma.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(10) l'articolo 36 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (metodo IRB), la carenza in base al metodo IRB, ove applicabile, calcolata conformemente all'articolo 159;"

b) al paragrafo 1, lettera k), il punto v) è soppresso;

(11) all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

(12) all'articolo 48, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

b) alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

(13) all'articolo 49, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 1 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2.

Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente ai paragrafi 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio al 100 %.";

(14) all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

(15) all'articolo 62, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, il valore in eccesso risultante dall'IRB se applicabile, al lordo degli effetti fiscali, calcolato conformemente all'articolo 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.";

(16) all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

(17) all'articolo 72 ter, paragrafo 3, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, purché:"

(18) all'articolo 72 decies, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a iv), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;"

(19) all'articolo 84, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

- laddove la filiazione sia un ente, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1, a seconda dei casi;
- laddove la filiazione sia un'impresa di investimento, il requisito di cui all'articolo 11 regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1, a seconda dei casi;

ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE e al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva;"

(20) all'articolo 85, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

- laddove la filiazione sia un ente, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1, a seconda dei casi;
 - laddove la filiazione sia un'impresa di investimento, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1, a seconda dei casi;
- ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE e al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva;"

(21) è inserito il seguente articolo 88 ter:

"Articolo 88 ter

Imprese di paesi terzi

Ai fini del presente titolo II, per "impresa di investimento" ed "ente" si intendono anche le imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 3.";

(22) all'articolo 89, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente in un'impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.";

(23) l'articolo 92 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come segue:

a) un ente autonomo nell'UE e, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base della sua situazione consolidata ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come segue:

$$TREA = \max \{U-TREA; x \cdot S-TREA\}$$

dove:

TREA = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del soggetto;

U-TREA= l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio (U-TREA) del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 4;

S-TREA = l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio (S-TREA) del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 5;

$x = 72,5 \%$;

- b) ai fini di cui ai punti i) e ii), l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato conformemente al paragrafo 6:
 - i) in caso di ente filiazione autonomo in uno Stato membro, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base della sua situazione individuale;
 - ii) in caso di ente impresa madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base della sua situazione consolidata;
- c) ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento su base individuale, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente che non è né un ente autonomo nell'UE né un ente filiazione autonomo in uno Stato membro è l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato conformemente al paragrafo 4.

4. L'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 7:

- a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, compreso il rischio di controparte, e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte afferenti all'attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente;
- b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
 - i) il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;
 - ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
- c) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;
- c bis) i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente al titolo V della presente parte, ad eccezione dell'articolo 379;
- d) i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;

- e) i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;
- f) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:
 - i) contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;
 - ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
 - iii) finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
 - iv) operazioni con regolamento a lungo termine.";
- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

"5. L'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) ad f), dopo aver tenuto conto del paragrafo 7 e dei requisiti che seguono:

- a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui alla lettera f) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei seguenti metodi:
 - i) il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 221;
 - ii) il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3;
 - iii) il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) di cui agli articoli da 258 a 260 e il metodo della valutazione interna (IAA) di cui all'articolo 265;
 - iv) il metodo di cui alla presente parte, titolo II, capo 6, sezione 6;
- b) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 3, lettera b), punto i), e per tutte le sue attività soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui alla lettera c) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter.

6. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un soggetto "i" ai fini di cui al paragrafo 3, lettera b), è calcolato come segue:

$$TREA_i = U-TREA_i + DI^{conso} * Contrib_i^{conso}$$

dove:

i = l'indice relativo al soggetto;

TREA_i = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto i;

U-TREA_i = l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio del soggetto i calcolato conformemente al paragrafo 4;

DI^{conso} = qualsiasi differenza positiva tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio per la situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE del gruppo di cui fa parte il soggetto i, calcolata come segue:

$$DI^{conso} = TREA - U-TREA$$

dove:

U-TREA = l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato conformemente al paragrafo 4 per tale ente impresa madre nell'UE, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE sulla base della sua situazione consolidata;

TREA = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), per tale ente impresa madre nell'UE, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE sulla base della sua situazione consolidata;

$Contrib_i^{conso}$ = il contributo del soggetto i, calcolato come segue:

$$Contrib_i^{conso} = \begin{cases} \frac{(F-TREA_i - U-TREA_i)}{\sum_j (F-TREA_j - U-TREA_j)}, & \text{se } \sum_j (F-TREA_j - U-TREA_j) > 0 \\ 0, & \text{negli altri casi} \end{cases}$$

dove:

j = l'indice che rappresenta tutti i soggetti che fanno parte dello stesso gruppo del soggetto i per la situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;

U-TREA_j = l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato dal soggetto j conformemente al paragrafo 4 sulla base della sua situazione consolidata o, nel caso in cui il soggetto j sia un ente filiazione autonomo in uno Stato membro, sulla base della sua situazione individuale;

F-TREA_j = l'importo complessivo con soglia minima dell'esposizione al rischio del soggetto j calcolato sulla base della sua situazione consolidata come segue:

$$F-TREA_j = \max \{ U-TREA_j ; x \cdot S-TREA_j \}$$

dove:

F-TREA_j = l'importo complessivo con soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato dal soggetto j sulla base della sua situazione consolidata o, nel caso in cui il soggetto j sia un ente filiazione autonomo in uno Stato membro, sulla base della sua situazione individuale;

S-TREA_j = l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio calcolato conformemente al paragrafo 5 dal soggetto j sulla base della sua situazione consolidata o, nel caso in cui il soggetto j sia un ente filiazione autonomo in uno Stato membro, sulla base della sua situazione individuale;

x = 72,5 %.

7. Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell'importo standardizzato dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:

- a) i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere c), c bis), d) ed e), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
- b) gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a e), per 12,5.";

(24) all'articolo 92 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3;"

(25) all'articolo 102, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), le posizioni del portafoglio di negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione istituite a norma dell'articolo 104 ter.";

(26) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

"Articolo 104

Inclusione nel portafoglio di negoziazione

1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all'articolo 102 e al presente articolo, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone a un audit interno almeno una volta l'anno e mette i risultati di tale audit a disposizione delle autorità competenti.

2. Gli enti assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni nei seguenti strumenti:

- a) strumenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (*alternative correlation trading portfolio* - ACTP);
- b) strumenti che darebbero luogo a una posizione corta netta creditoria o in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione, ad eccezione delle passività proprie dell'ente, fatto salvo il caso in cui tali posizioni soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e);
- c) strumenti risultanti da impegni di sottoscrizione di titoli, laddove tali impegni di sottoscrizione si riferiscano soltanto a titoli che si prevede saranno effettivamente acquistati dall'ente alla data di regolamento;
- d) attività o passività finanziarie classificate in maniera inequivocabile come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile applicabile all'ente;
- e) strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi;
- f) organismi di investimento collettivo detenuti con finalità di negoziazione, purché soddisfino almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 7;
- g) strumenti di capitale quotati;

- h) operazioni di finanziamento tramite titoli legate alla negoziazione;
- i) opzioni, o altri derivati, incorporati nelle passività proprie dell'ente o derivanti da altri strumenti esterni al portafoglio di negoziazione che riguardano il rischio di credito o azionario.

Ai fini della lettera b), un ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale se una diminuzione del prezzo dello strumento di capitale si traduce in un profitto per l'ente. Un ente ha una posizione corta netta creditoria se l'aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito dell'emittente o del gruppo di emittenti si traduce in un profitto per l'ente. Gli enti monitorano costantemente i casi in cui gli strumenti danno luogo a una posizione corta netta creditoria o in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione.

Ai fini della lettera i), un ente separa l'opzione incorporata dalla propria passività o dall'altro strumento esterno al portafoglio di negoziazione che si riferisce al rischio di credito o azionario e assegna la propria passività o l'altro strumento al portafoglio di negoziazione o a una posizione esterna a quest'ultimo, a seconda dei casi, ai sensi del presente articolo.

3. Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni nei seguenti strumenti:

- a) strumenti designati per cartolarizzazioni tramite warehousing;
- b) strumenti relativi a partecipazioni immobiliari;
- c) strumenti di capitale non quotati;
- d) strumenti relativi al credito al dettaglio e alle PMI;
- e) altri organismi di investimento collettivo rispetto a quelli di cui al paragrafo 2, lettera f);
- f) contratti derivati e organismi di investimento collettivo con uno o più degli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
- g) strumenti detenuti per fini di copertura di un determinato rischio di una o più posizioni in uno strumento di cui alle lettere da a) a f);
- h) proprie passività dell'ente, fatto salvo il caso in cui tali strumenti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e).

4. In deroga al paragrafo 2, un ente può lasciare al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alle lettere da d) a i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L'autorità competente dà la propria approvazione qualora l'ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o non copre posizioni detenute a fini di negoziazione.

5. Se un ente ha assegnato al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), l'autorità competente dell'ente può chiedere a quest'ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l'ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può richiederli di riassegnare tale posizione escludendola dal portafoglio di negoziazione.

6. Se un ente ha assegnato al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 3, l'autorità competente

dell'ente può chiedere a quest'ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l'ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può richiederli di riassegnare tale posizione al portafoglio di negoziazione.

7. Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un organismo di investimento collettivo detenuta con finalità di negoziazione e se l'ente soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC;
- b) l'ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC ed è in grado di ottenere quotazioni giornaliere per l'OIC.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione destinate a specificare ulteriormente il processo che gli enti utilizzano per calcolare e monitorare le posizioni corte nette creditorie o in strumenti di capitale all'esterno del portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 2, lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(27) l'articolo 104 bis è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE monitora la gamma di prassi di vigilanza ed emana, entro il 28 giugno 2024, orientamenti su cosa si intenda per circostanze eccezionali ai fini del primo comma e del paragrafo 5. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell'ABE, le autorità competenti notificano all'ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente a riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.";

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile, fatto salvo nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1.";

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. In deroga al paragrafo 1, un ente può riclassificare una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), senza chiedere l'autorizzazione alla sua autorità competente. In tal caso i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 continuano ad applicarsi all'ente. L'ente notifica immediatamente alla propria autorità competente se si sia verificata tale riclassificazione.";

(28) l'articolo 104 ter è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), gli enti

stabiliscono unità di negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne a tale portafoglio di cui ai paragrafi 5 e 6 ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se tali posizioni sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono coerentemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Per calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti assegnano ciascuna delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci a unità di negoziazione istituite a norma del paragrafo 1 che gestiscono rischi analoghi a tali posizioni.

6. In deroga al paragrafo 5, nel calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti possono istituire una o più unità di negoziazione alle quali assegnare esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci. Tali unità di negoziazione non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.";

(29) è inserito il seguente articolo 104 quater:

"Articolo 104 quater

Trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale

1. Un ente che ha deliberatamente assunto una posizione di rischio al fine di ottenere una copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), può, previa autorizzazione delle autorità competenti, escludere tale posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'importo massimo della posizione di rischio che è esclusa dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è limitato all'importo della posizione di rischio che neutralizza la sensibilità di uno qualsiasi dei coefficienti di capitale alle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio;
- b) la posizione di rischio è esclusa dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per almeno 6 mesi;
- c) l'ente ha stabilito un quadro adeguato di gestione del rischio per coprire le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale, comprese una strategia di copertura e una struttura di governance chiare;
- d) l'ente ha fornito alle autorità competenti una giustificazione per l'esclusione di una posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, i dettagli di tale posizione di rischio e l'importo da escludere dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

2. L'eventuale esclusione di posizioni di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi del paragrafo 1 è applicata coerentemente.

3. Le autorità competenti approvano eventuali modifiche da parte dell'ente al quadro di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai dettagli delle posizioni di rischio di cui al paragrafo 1, lettera d).

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le posizioni di rischio che un ente può assumere deliberatamente al fine di ottenere copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei coefficienti di capitale di un ente di cui al paragrafo 1, primo comma;
- b) le modalità per la definizione dell'importo massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), e le modalità con cui un ente esclude tale importo per ciascuno dei metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1;
- c) i criteri che devono essere soddisfatti dal quadro di gestione del rischio di un ente di cui al paragrafo 1, lettera c), affinché sia considerato adeguato ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(30) l'articolo 106 è così modificato:

- a) al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con il terzo sono inclusi nel portafoglio di negoziazione al fine del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione istituita a norma dell'articolo 104 ter, paragrafo 1, che gestisce rischi analoghi.";

- b) al paragrafo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione istituita a norma dell'articolo 104 ter, paragrafo 1, che gestisce rischi analoghi.";

- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse è considerata una copertura interna ai fini della valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo ai metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettere a), b) e c), la posizione soggetta al rischio di tasso di interesse è stata assegnata a un portafoglio separato dalle altre posizioni del portafoglio di negoziazione, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;
 - b) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo ai metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), la posizione è stata assegnata a un'unità di negoziazione istituita a norma dell'articolo 104 ter la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;
 - c) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.
- d) sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:
- "5 bis. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), l'ente può assegnare a tale portafoglio altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con terzi o il suo stesso portafoglio di negoziazione, a condizione che detto ente compensi perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con il suo stesso portafoglio di negoziazione assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi.
- 5 ter. All'unità di negoziazione di cui al paragrafo 5, lettera b), si applicano i requisiti seguenti:
- a) tale unità di negoziazione può comprendere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con terzi o con altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali posizioni soddisfino i requisiti per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 104 e tali altre unità di negoziazione compensino perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;
 - b) a tale unità di negoziazione non sono assegnate posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a);
 - c) in deroga all'articolo 104 ter, tale unità di negoziazione non è soggetta ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo.";
- e) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
- "6. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni assegnate al portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), o all'unità di negoziazione di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono calcolati su base autonoma, in aggiunta ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.
7. Se un ente copre un'esposizione al rischio di CVA ricorrendo a uno strumento derivato assunto con il proprio portafoglio di negoziazione, la posizione in tale strumento derivato è riconosciuta come una copertura interna per l'esposizione al

rischio di CVA ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA secondo i metodi di cui agli articoli 383 o 384, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la posizione in derivati è riconosciuta come copertura ammissibile ai sensi dell'articolo 386;
- b) se la posizione in derivati è soggetta a uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere b) o c), o all'articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera c), l'ente compensa perfettamente il rischio di mercato di tale posizione derivata assumendo posizioni opposte con terzi.

La posizione opposta del portafoglio di negoziazione per la copertura interna riconosciuta conformemente al primo comma è inclusa nel portafoglio di negoziazione dell'ente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.";

(31) all'articolo 107, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.

2. Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e f). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:

- a) come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;
- b) come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.

3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, le esposizioni verso enti creditizi di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione e borse di paesi terzi, nonché le esposizioni verso enti finanziari di paesi terzi autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di paesi terzi e soggetti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, sono trattate come esposizioni verso un ente soltanto se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.";

(32) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

"Articolo 108

Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB per il rischio di credito e il rischio di diluizione

1. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne per la perdita in caso di default (LGD) ai sensi dell'articolo 143, l'ente può tenere conto dell'effetto dell'FCP conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e f) o, se del caso,

degli importi delle perdite attese (EL) ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 62, lettera c).

2. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143, l'ente può tenere conto dell'effetto dell'FCP nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente al capo 3.

2 bis. Se applica il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione originaria quanto per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, un ente può tenere conto dell'effetto dell'UFCP nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente al capo 3. In tutti gli altri casi l'ente può tenere conto dell'effetto dell'UFCP nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente al capo 4.

3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4, i prestiti al dettaglio possono essere considerati esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, ai fini della parte tre, titolo II, capi 2, 3 e 4 a seconda dei casi, se in uno Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti per tali prestiti al dettaglio:

- a) la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro non sono erogati come ipoteche in termini giuridici;
- b) la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro è garantita da un garante avente una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2, il quale è tenuto a rimborsare integralmente l'ente qualora il debitore originario sia inadempiente;
- c) l'ente dispone del diritto giuridico di ipotecare l'immobile residenziale nel caso in cui il garante di cui alla lettera b) sia inadempiente.

Le autorità competenti informano l'ABE laddove le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) siano soddisfatte nei territori nazionali soggetti alle loro giurisdizioni e forniscono i nomi dei garanti ammissibili a tale trattamento che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 4.

L'ABE pubblica l'elenco di tutti questi garanti ammissibili sul proprio sito web e aggiorna tale elenco con cadenza annuale.

4. Ai fini del paragrafo 3, i prestiti di cui al medesimo paragrafo possono essere trattati come esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) per un'esposizione trattata secondo il metodo standardizzato, l'esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo standardizzato "esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili" ai sensi degli articoli 124 e 125, con l'eccezione che l'ente che concede il prestito non detiene un'ipoteca sull'immobile residenziale;
- b) per un'esposizione trattata secondo il metodo IRB, l'esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo IRB "esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali" di cui all'articolo 147,

paragrafo 2, lettera d), punto ii), con l'eccezione che l'ente concedente il prestito non detiene un'ipoteca sull'immobile;

- c) l'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito e il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente che ha originariamente concesso il prestito.
- d) il garante è un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 e il garante ha una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2;
- e) il garante è un ente o un soggetto del settore finanziario tenuto a rispettare requisiti patrimoniali quanto meno equivalenti a quelli applicabili agli enti o alle imprese di assicurazione;
- f) il garante ha costituito un fondo di mutua garanzia interamente finanziato o una protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite da rischio di credito, la cui calibrazione è periodicamente riveduta dalla sua autorità competente ed è soggetta a prove di stress annuali;
- g) l'ente è contrattualmente e giuridicamente autorizzato ad ipotecare l'immobile residenziale nel caso in cui il garante sia inadempiente;
- h) l'ente che decide di esercitare l'opzione di cui al paragrafo 3 per un determinato garante ammissibile nel contesto del meccanismo di cui al paragrafo 3 procede in tal senso per tutte le sue esposizioni al dettaglio garantite da tale garante nel contesto di tale meccanismo.";

(33) è inserito il seguente articolo 110 bis:

"Articolo 110 bis

Monitoraggio di accordi contrattuali diversi dagli impegni

"Gli enti monitorano gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5, punto 9, secondo comma, lettere da a) a e), e documentano il rispetto di tutte le suddette condizioni in modo soddisfacente per le rispettive autorità competenti.";

(34) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

"Articolo 111

Valore dell'esposizione

"1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell'articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo.

2. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale di tali elementi dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110 e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

- a) 100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;
- b) 50 % per gli elementi di cui alla categoria 2;

- c) 40 % per gli elementi di cui alla categoria 3;
- d) 20 % per gli elementi di cui alla categoria 4;
- e) 10 % per gli elementi di cui alla categoria 5.

3. Il valore dell'esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è inferiore alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell'impegno dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

- a) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all'elemento in relazione al quale si assume l'impegno;
- b) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno.

4. Per gli accordi contrattuali offerti da un ente, ma non ancora accettati dal cliente, che diventerebbero impegni qualora venissero accettati dal cliente, e per gli accordi contrattuali che si qualificerebbero come impegni ma soddisfano le condizioni per non essere trattati come tali, la percentuale applicabile a tale tipo di accordo contrattuale è quella prevista ai sensi del paragrafo 2.

5. Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, conformemente agli articoli 223 e 224.

6. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione come specificato in tale capo. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 4 o al capo 6.

7. Qualora l'esposizione sia coperta da una protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione può essere modificato conformemente al capo 4.

8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i criteri che gli enti devono utilizzare per assegnare gli elementi fuori bilancio, ad eccezione di quelli già inclusi nell'allegato I, alle categorie da 1 a 5 di cui all'allegato I;
- b) i fattori che possono limitare la capacità degli enti di annullare gli impegni revocabili incondizionatamente di cui all'allegato I;
- c) il processo per notificare all'ABE la classificazione da parte degli enti di altri elementi fuori bilancio che comportano rischi analoghi a quelli di cui all'allegato I.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(35) all'articolo 112, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) esposizioni da debito subordinato;"

(36) l'articolo 113 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio, conformemente alla sezione 2, in funzione della classe di esposizioni a cui tali esposizioni sono assegnate e, nella misura specificata nella sezione 2, in funzione della qualità creditizia di tali esposizioni. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3. Ad eccezione delle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere a), b), c) ed e), qualora la valutazione a norma dell'articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE indichi caratteristiche di rischio più elevate rispetto a quelle implicite nella valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione, l'ente assegna un fattore di ponderazione del rischio che sia almeno di una classe di merito di credito superiore alla ponderazione del rischio implicita nella valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il valore dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio applicabile a tale esposizione, a seconda dei casi, può essere modificato conformemente al presente capo e al capo 4.";

(37) all'articolo 119, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

(38) all'articolo 120, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 3

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	30 %	50 %	100 %	100 %	150 %

2. Alle esposizioni con durata originaria pari o inferiore a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta e alle esposizioni che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4 che corrisponde alla valutazione del merito di credito dell'ECAI in conformità all'articolo 136.

Tabella 4

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	20 %	20 %	50 %	50 %	150 %

”;

(39) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

”Articolo 121

Esposizioni verso enti privi di rating

1. Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si applica una delle classi seguenti:

- a) le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe A, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
 - i) l'ente dispone di una capacità adeguata per far fronte ai propri impegni finanziari, compresi i rimborsi del capitale e degli interessi, in modo tempestivo, per la vita prevista delle attività o delle esposizioni e indipendentemente dai cicli economici e dalle condizioni commerciali;
 - ii) l'ente soddisfa o supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, i requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE ed eventuali requisiti di vigilanza o normativi locali equivalenti o aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri;
 - iii) le informazioni sui requisiti di cui al punto ii) sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili;
 - iv) dalla valutazione di cui all'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);
- b) le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe B, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono e almeno una delle condizioni di cui alla lettera a) non è soddisfatta:
 - i) l'ente è soggetto a un notevole rischio di credito, comprese capacità di rimborso che dipendono da condizioni economiche o commerciali stabili o favorevoli;
 - ii) l'ente soddisfa o supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, i requisiti di cui agli articoli 458 e 459, i requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE ed eventuali requisiti di vigilanza o normativi locali equivalenti o aggiuntivi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 e dai fondi propri;
 - iii) le informazioni sui requisiti di cui al punto ii) sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili;

- iv) dalla valutazione condotta a norma dell'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii).

Ai fini del punto ii), i requisiti di vigilanza o normativi locali equivalenti o aggiuntivi non comprendono riserve di capitale equivalenti a quelle definite all'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE;

- c) qualora non siano soddisfatte le condizioni per l'assegnazione alla classe A o alla classe B, oppure qualora sia soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni, le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe C:
 - i) l'ente presenta rischi di default significativi e margini di sicurezza limitati;
 - ii) è molto probabile che condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse determinino o abbiano determinato l'incapacità dell'ente di far fronte ai propri impegni finanziari;
 - iii) laddove la legge prescriva per l'ente la redazione di un bilancio sottoposto a revisione, il revisore esterno ha emesso un giudizio di revisione negativo o ha espresso dubbi sostanziali nei bilanci o nelle relazioni di revisione nei 12 mesi precedenti in merito alla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale.

2. Alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C conformemente al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:

- a) alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che soddisfano una qualsiasi delle seguenti condizioni è assegnato un fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine in conformità della tabella 5:
 - i) l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a tre mesi;
 - ii) l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a sei mesi e deriva da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali;
- b) alle esposizioni assegnate alla classe A che non sono a breve termine è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 30 % se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
 - i) l'esposizione non soddisfa nessuna delle condizioni di cui alla lettera a);
 - ii) il coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 dell'ente è pari o superiore al 14 %;
 - iii) il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è superiore al 5 %;
- c) alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) o b) è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5.

Se un'esposizione verso un ente non è denominata nella valuta nazionale della giurisdizione di costituzione di tale ente oppure se tale ente ha contabilizzato l'obbligazione creditizia in una succursale in una giurisdizione diversa e l'esposizione non è nella valuta nazionale della giurisdizione in cui opera tale succursale, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, alle esposizioni diverse da quelle con durata pari o inferiore a un anno derivanti da elementi potenziali relativi al commercio autoliquidantisi che derivano da operazioni

mercantili attraverso le frontiere nazionali non è inferiore a quello di un'esposizione verso l'amministrazione centrale del paese in cui l'ente è costituito.

Tabella 5

Valutazione del rischio di credito	Classe A	Classe B	Classe C
Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine	20 %	50 %	75 %
Fattore di ponderazione del rischio	40 %	75 %	150 %

”;

(40) l'articolo 122 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 6

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %

”;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è attribuita una ponderazione del 100 %.”;

(41) è inserito il seguente articolo 122 bis:

"Articolo 122 bis

Esposizioni da finanziamenti specializzati

1. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui all'articolo 112, lettera g), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche seguenti:

- a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe a tali esposizioni;
- b) le esposizioni non sono garantite da beni immobili o comunque connesse al finanziamento di beni immobili;
- c) le condizioni contrattuali che disciplinano l'obbligo relativo all'esposizione conferiscono all'ente un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
- d) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione relativa all'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia iniziativa imprenditoriale.

2. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta direttamente applicabile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio a norma della tabella 6aa:

Tabella 6aa

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %

3. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile sono assegnati fattori di ponderazione del rischio come segue:

- a) laddove un'esposizione da finanziamenti specializzati sia destinata a finanziare l'acquisizione di attività materiali, tra le quali navi, aeromobili, satelliti, vagoni ferroviari e flotte, e il reddito che deve essere prodotto da tali attività si presenta sotto forma di flussi di cassa generati dall'attività materiale specifica oggetto di finanziamento e data in pegno o assegnata al prestatore **da una o più terze parti** ("esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica"), gli enti applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
- i) 80 % se l'esposizione è considerata di qualità elevata tenendo conto di tutti i criteri che seguono:
- il debitore è in grado di soddisfare proprie obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress grazie alla presenza di tutte le seguenti caratteristiche:
 - adeguato rapporto esposizione/valore;
 - profilo di rimborso cauto dell'esposizione;
 - durata residua commisurata delle attività al momento del pagamento integrale dell'esposizione o in alternativa ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
 - basso rischio di rifinanziamento dell'esposizione da parte del debitore oppure tale rischio è attenuato adeguatamente da un valore residuo commisurato dell'attività o dal ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
 - il debitore è soggetto a vincoli contrattuali in relazione alla sua attività e struttura di finanziamento;
 - il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
 - i rischi operativi rilevanti sono gestiti in maniera adeguata;
 - gli accordi contrattuali sulle attività forniscono ai finanziatori un livello elevato di protezione che comprende le caratteristiche seguenti:
 - i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività finanziate e, se del caso, sui redditi da esse generati;
 - esistono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di modificare qualsiasi aspetto relativo all'attività che avrebbe un impatto negativo sul suo valore;

- qualora l'attività sia in costruzione, i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività e sui contratti di costruzione sottostanti;
- le attività finanziate soddisfano tutte le seguenti norme intese a garantirne un funzionamento solido ed efficace:
 - la tecnologia e la progettazione dell'attività sono state sottoposte a prova;
 - sono stati ottenuti tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari per l'esercizio delle attività;
 - laddove l'attività sia in costruzione, il debitore dispone di garanzie adeguate sulle specifiche concordate, sul bilancio e sulla data di completamento dell'attività, comprese solide garanzie di completamento o il coinvolgimento di un costruttore esperto e adeguate disposizioni contrattuali per la liquidazione di eventuali danni;
- ii) 100 % se l'esposizione non è considerata di qualità elevata ai sensi del punto i);
- b) laddove la finalità di un'esposizione da finanziamenti specializzati sia fornire finanziamenti a breve termine di riserve, scorte o crediti su merci negoziate in borsa (*exchange-traded commodities*), compresi petrolio greggio, metalli o raccolti, e il reddito generato da tali riserve, scorte o crediti deve essere dato dai proventi della vendita della merce in questione ("esposizioni da finanziamento su merci"), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
- c) laddove la finalità di un'esposizione da finanziamenti specializzati sia finanziare un progetto per lo sviluppo o l'acquisizione di installazioni di grandi dimensioni, complesse e costose, comprese centrali elettriche, impianti di trasformazione di sostanze chimiche, miniere, infrastrutture di trasporto, infrastrutture ambientali e di telecomunicazioni, e il reddito che il progetto deve generare è costituito dal denaro generato dai contratti per il prodotto dell'installazione ottenuto da una o più parti non soggette al controllo gestionale del promotore ("esposizioni da finanziamento di progetti"), gli enti applicano i fattori di ponderazione del rischio seguenti:
 - i) 130 % se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase preoperativa;
 - ii) a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis, l'80 % se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase operativa e l'esposizione soddisfa tutti i criteri seguenti:
 - vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
 - il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per

- imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile del progetto oggetto di finanziamento;
- il debitore genera flussi di cassa prevedibili e che coprono tutti i futuri rimborsi del prestito;
 - la fonte del rimborso dell'obbligazione dipende da una controparte principale che è uno dei soggetti seguenti:
 - una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale, a condizione che sia loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
 - un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
 - una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
 - le disposizioni contrattuali che disciplinano l'esposizione verso il debitore prevedono un elevato grado di tutela per l'ente prestatore in caso di default del debitore;
 - gli accordi contrattuali tutelano in maniera efficace l'ente prestatore nei confronti di perdite derivanti dalla cessazione del progetto;
 - all'ente prestatore sono concessi in garanzia, nella misura consentita dalla legge applicabile, tutte le attività e tutti i contratti necessari per la gestione del progetto;
 - all'ente prestatore sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali da consentirgli di assumere il controllo del soggetto in caso di default;
- iii) 100 % se il progetto al quale l'esposizione si riferisce è in fase operativa e l'esposizione non soddisfa le condizioni di cui al punto ii) del presente comma;
- d) ai fini della lettera c), punto ii), terzo trattino, i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
- i) le entrate sono basate sulla disponibilità;
 - ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
 - iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
- e) ai fini della lettera c), per fase operativa si intende la fase in cui il soggetto appositamente costituito per finanziare il progetto soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
- i) il soggetto dispone di un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire l'eventuale obbligazione contrattuale residua;

ii) il soggetto dispone di un debito a lungo termine in diminuzione.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano più in dettaglio le condizioni alle quali sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera c), punto ii).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(42) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:

"Articolo 123
Esposizioni al dettaglio

1. Le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:

- a) l'esposizione rientra in uno dei casi seguenti:
 - i) un'esposizione verso una o più persone fisiche;
 - ii) un'esposizione verso una PMI ai sensi dell'articolo 5, punto 8, nel contesto della quale l'importo totale dovuto all'ente, alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal debitore o dal gruppo di clienti connessi, compresa qualsiasi esposizione in stato di default ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali fino al valore dell'immobile, non può superare 1 milione di EUR, per quanto noto all'ente, che adotta misure ragionevoli per confermare tale situazione;
- b) l'esposizione rientra in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti;
- c) l'ente interessato tratta l'esposizione nel proprio quadro di gestione del rischio e gestisce l'esposizione internamente come esposizione al dettaglio in modo coerente nel tempo e in maniera analoga al trattamento da parte dell'ente di altre esposizioni al dettaglio.

Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

L'ABE emette orientamenti, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, destinati a specificare metodi di diversificazione proporzionati in base ai quali un'esposizione deve essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni analoghe come specificato alla lettera b), entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

2. Le seguenti esposizioni non sono considerate esposizioni al dettaglio:

- a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
- b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a);

c) tutte le altre esposizioni sotto forma di titoli.

3. Alle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 75 %, fatta eccezione per le esposizioni transattive, alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45 %.

4. In deroga al paragrafo 3, alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;
- b) i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dell'ente;
- c) i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;
- d) la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.";

(43) è inserito il seguente articolo 123 bis:

"Articolo 123 bis

Esposizioni con disallineamento di valuta

1. Per le esposizioni verso persone fisiche assegnate a una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i), il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente al capo 2 è moltiplicato per un fattore pari a 1,5 e il fattore di ponderazione del rischio calcolato in tal modo non è superiore al 150 %, se sono soddisfatte le condizioni che seguono:

- a) l'esposizione è dovuta ad un prestito denominato in una valuta diversa da quella della fonte di reddito del debitore;
- b) il debitore non dispone di una copertura per il suo rischio di pagamento in ragione del disallineamento di valuta, né mediante uno strumento finanziario né mediante un reddito in valuta estera che corrisponde alla valuta dell'esposizione, oppure il totale di tali coperture a disposizione del debitore copre meno del 90 % di qualsiasi rata per l'esposizione in questione.

Se un ente non è in grado di individuare tali esposizioni soggette a disallineamento di valuta, il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 si applica a tutte le esposizioni prive di copertura la cui valuta sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore.

2. Ai fini del presente articolo, per fonte di reddito si intende qualsiasi fonte che genera flussi di cassa a favore del debitore, comprese le rimesse, i redditi da locazione o gli stipendi, esclusi i proventi della vendita di attività o analoghe azioni di ricorso da parte dell'ente.";

(44) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

1. Un'esposizione non ADC che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 è trattata come segue:

- a) un'esposizione non IPRE è trattata come un'esposizione non garantita dal bene immobile interessato;
- b) un'esposizione IPRE è assoggettata a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.

2. Un'esposizione non ADC garantita da un bene immobile, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3, è trattata come segue:

- a) se l'esposizione è garantita da un immobile residenziale, l'esposizione non è qualificabile come esposizione IPRE ed è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, se l'esposizione soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - i) il bene immobile a garanzia dell'esposizione è la residenza primaria del debitore, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa singola quanto laddove il bene immobile a garanzia dell'esposizione sia un'unità abitativa che costituisce una parte separata all'interno di un bene immobile;
 - ii) l'esposizione è verso una persona fisica ed è garantita da un'unità abitativa produttrice di reddito, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa unica quanto laddove l'unità abitativa sia una parte separata all'interno del bene immobile, e le esposizioni totali dell'ente verso tale persona non sono garantite da più di quattro beni immobili, compresi quelli che non sono immobili residenziali o che non soddisfano nessuno dei criteri di cui al presente punto, oppure quattro unità abitative separate all'interno di beni immobili;
 - iii) l'esposizione garantita da immobili residenziali è verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dalla legge e costituite esclusivamente per concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile che garantisce i prestiti;
 - iv) l'esposizione è garantita da immobili residenziali di imprese di edilizia residenziale pubblica o associazioni senza scopo di lucro disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata;
- b) se l'esposizione è garantita da immobili residenziali e l'esposizione non soddisfa alcuna delle condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a iv), l'esposizione è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 2;
- c) se l'esposizione è garantita da un immobile non residenziale, l'esposizione è trattata come segue:
 - i) un'esposizione non IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 1;
 - ii) un'esposizione IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 2.

3. Per poter beneficiare del trattamento di cui al paragrafo 2, un'esposizione garantita da un bene immobile soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) il bene immobile che garantisce l'esposizione soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- i) il bene immobile è stato completato integralmente;
 - ii) il bene immobile è una foresta o un terreno agricolo;
 - iii) il bene immobile è un immobile residenziale in costruzione o è un terreno su cui è progettata la costruzione di un immobile residenziale, laddove tale progetto sia stato approvato da tutte le autorità interessate e se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - il bene immobile non ha più di quattro unità abitative e sarà la residenza primaria del debitore e il prestito a tale persona fisica non finanzia indirettamente esposizioni ADC;
 - un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale oppure un organismo del settore pubblico, le esposizioni verso i quali sono trattate rispettivamente ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, e dell'articolo 116, paragrafo 4, dispone dei poteri giuridici e della capacità per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole ed è tenuta/o o si è impegnata/o in modo giuridicamente vincolante a terminarlo laddove la costruzione non verrebbe altrimenti terminata entro un lasso di tempo ragionevole;
- b) l'esposizione è garantita da un privilegio di primo grado detenuto dall'ente sul bene immobile oppure l'ente detiene il privilegio di primo grado e qualsiasi altro privilegio di rango sequenzialmente inferiore su tale immobile;
- c) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- d) tutte le informazioni richieste al momento dell'assunzione dell'esposizione e a fini di monitoraggio sono adeguatamente documentate, comprese quelle concernenti la capacità di rimborso del debitore e la valutazione dell'immobile;
- e) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono rispettati.

Ai fini della lettera c), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), nelle giurisdizioni nelle quali privilegi di rango junior conferiscono al titolare un diritto sulla garanzia reale validamente opponibile e che costituisce un fattore efficace di attenuazione del rischio di credito, si possono riconoscere anche i privilegi di rango junior detenuti da un ente diverso da quello che detiene il privilegio di rango senior, anche nel caso in cui l'ente non detenga quest'ultimo privilegio o non detenga un privilegio che si colloca tra un privilegio di rango più senior e un privilegio di rango più junior, entrambi detenuti da tale ente.

Ai fini del primo comma, le regole che disciplinano i privilegi assicurano tutti gli aspetti riportati in appresso:

- a) ogni ente che detiene un privilegio su un bene immobile può avviare la vendita di quest'ultimo indipendentemente dagli altri soggetti che detengono un privilegio su tale bene immobile;

b) laddove la vendita del bene immobile non sia effettuata mediante un'asta pubblica, i soggetti che detengono un privilegio di rango senior adottano misure ragionevoli per ottenere un valore equo di mercato o il miglior prezzo ottenibile nelle circostanze in cui esercitano autonomamente qualsiasi potere di vendita.

5. Ai fini dell'articolo 125, paragrafo 2, e dell'articolo 126, paragrafo 2, il rapporto esposizione/valore ("ETV") è calcolato dividendo l'importo lordo dell'esposizione per il valore dell'immobile alle condizioni che seguono:

- a) l'importo lordo dell'esposizione è calcolato come l'importo residuo dell'obbligazione creditizia relativa all'esposizione garantita dall'immobile e qualsiasi importo non utilizzato ma irrevocabile che, una volta utilizzato, aumenterebbe il valore dell'esposizione garantita dall'immobile;
- b) l'importo lordo dell'esposizione è calcolato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione o a qualsiasi forma di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, ad eccezione dei conti di depositi costituiti in garanzia presso l'ente prestatore che soddisfano tutti i requisiti per la compensazione in bilancio, nel contesto di accordi quadro di compensazione ai sensi degli articoli 196 e 206 oppure ai sensi di altri accordi di compensazione delle poste in bilancio ai sensi degli articoli 195 e 205, e sono stati costituiti in garanzia in maniera incondizionata e irrevocabile ai soli fini dell'adempimento dell'obbligazione creditizia connessa all'esposizione garantita dall'immobile;
- c) per le esposizioni che devono essere trattate a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, o dell'articolo 126, paragrafo 2, se una parte diversa dall'ente detiene un privilegio di rango senior e un privilegio di rango junior detenuto dall'ente è riconosciuto a norma del paragrafo 4, l'importo lordo dell'esposizione è calcolato come la somma dell'importo lordo dell'esposizione del privilegio dell'ente e degli importi lordi dell'esposizione per tutti gli altri privilegi di rango equivalente o superiore a quello del privilegio dell'ente. Se non si dispone di informazioni sufficienti per accertare il rango degli altri privilegi, l'ente dovrebbe trattare tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall'ente. L'ente determina innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2 ("ponderazione del rischio di base"), a seconda dei casi. Successivamente rettifica tale fattore per un moltiplicatore pari a 1,25, ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio dei privilegi di rango junior. Qualora il fattore di ponderazione del rischio di base corrisponda alla categoria ETV inferiore, il moltiplicatore non è applicato. La ponderazione del rischio risultante dalla moltiplicazione del fattore di ponderazione del rischio di base per 1,25 è limitata al valore del fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe all'esposizione qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non fossero soddisfatti.

Ai fini della lettera a), se un ente dispone di più di un'esposizione garantita dallo stesso bene immobile e tali esposizioni sono garantite da privilegi su tale bene immobile sequenzialmente in ordine di rango senza che alcun terzo detenga alcun privilegio afferente a un rango intermedio, le esposizioni sono trattate come un'unica esposizione combinata e gli importi lordi dell'esposizione per le singole esposizioni sono sommati per calcolare l'importo lordo dell'esposizione per tale unica esposizione combinata.

6. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 7. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, essa dovrebbe provvedere affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 6.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

7. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di qualsiasi altro indicatore pertinente, l'autorità designata a norma del paragrafo 6 del presente articolo valuta periodicamente e almeno una volta l'anno se le ponderazioni di cui all'articolo 125 e all'articolo 126 per le esposizioni garantite da immobili situati nel proprio territorio siano basate in maniera appropriata su quanto segue:

- a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;
- b) gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.

Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma, un'autorità designata conformemente al paragrafo 6 del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità competente e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

L'autorità designata conformemente al paragrafo 6 del presente articolo notifica all'ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), applicati dall'autorità pertinente.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata a norma del paragrafo 6 può aumentare i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 126, paragrafo 1, lettera a). L'autorità non li aumenta oltre il 150 %.

8. Qualora l'autorità designata a norma del paragrafo 6 stabilisca fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per applicarli.

9. L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 7.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il **31 dicembre 2024**.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 6 del presente articolo in merito ad entrambi i due aspetti seguenti:

- a) i fattori che potrebbero "incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura" ai sensi del paragrafo 7, secondo comma;
- b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 6 deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.

11. A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti di un altro Stato membro, gli enti stabiliti in uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 7.";

(45) l'articolo 125 è sostituito dal seguente:

"Articolo 125

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

1. Un'esposizione garantita da un immobile residenziale che soddisfa una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a iv), è trattata come segue:

- a) alla parte dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile rimanente dopo la detrazione di eventuali privilegi di rango senior o pari passu non detenuti dall'ente è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

Ai fini della presente lettera, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 7, l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto ai valori di cui alla presente lettera, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 7;

- b) l'eventuale parte restante dell'esposizione è trattata come un'esposizione non garantita da immobili residenziali.

2. A un'esposizione garantita da un immobile residenziale che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a iv), è assegnato il

fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello fissato conformemente alla seguente tabella 6aaa e quello stabilito conformemente all'articolo 124, paragrafo 7:

Tabella 6aaa

ETV	ETV ≤ 50 %	50 % < ETV < 60 %	60 % < ETV < 80 %	80 % < ETV < 90 %	90 % < ETV < 100 %	ETV > 100 %
Fattore di ponderazione del rischio	30 %	35 %	45 %	60 %	75 %	105 %

"

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora i tassi di perdita per tali esposizioni pubblicati dall'autorità competente di tale Stato membro a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 3, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate tra tutti gli enti con tali esposizioni in essere nell'anno precedente:

- a) le perdite da parte delle esposizioni fino al 55 % del valore dell'immobile non superano lo 0,3 % dell'importo totale, tra tutte quelle esposizioni, delle obbligazioni creditizie in essere in tale anno.

Ai fini della presente lettera, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 7, l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, ha fissato una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto a quella di cui alla presente lettera, gli enti utilizzano la percentuale fissata a norma dell'articolo 124, paragrafo 7;

- b) le perdite da parte delle esposizioni fino al 100 % del valore dell'immobile non superano lo 0,5 % dell'importo totale, tra tutte queste esposizioni, delle obbligazioni creditizie in essere in tale anno.";

(46) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

"Articolo 126

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali

1. Un'esposizione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera c), punto i), è trattata come segue:

- a) alla parte dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile ridotta da eventuali privilegi di rango senior o pari passu non detenuti dall'ente è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 60 %, fatto salvo il caso in cui tale parte dell'esposizione sia soggetta a un fattore di ponderazione del rischio più elevato o a una percentuale inferiore del valore dell'immobile ove deciso ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 7;
- b) l'eventuale parte restante dell'esposizione è trattata come un'esposizione non garantita da tale bene immobile.

2. A un'esposizione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera c), punto ii), è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello fissato conformemente alla tabella 6c e quello stabilito conformemente all'articolo 124, paragrafo 7:

Tabella 6c

	ETV \leq 60 %	60 % < ETV \leq 80 %	ETV > 80 %
Fattore di ponderazione del rischio	70 %	90 %	110 %

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 a esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora i tassi di perdita per tali esposizioni pubblicati dall'autorità competente di tale Stato membro a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 3, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate tra tutte tali esposizioni in essere nell'anno precedente:

a) le perdite da parte delle esposizioni fino al 55 % del valore dell'immobile non superano lo 0,3 % dell'importo totale delle obbligazioni creditizie in essere in tale anno.

Ai fini della presente lettera, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 7, l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, ha fissato una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto a quella di cui alla presente lettera, gli enti utilizzano la percentuale fissata a norma dell'articolo 124, paragrafo 7;

b) le perdite da parte delle esposizioni fino al 100 % del valore dell'immobile non superano lo 0,5 % dell'importo totale delle obbligazioni creditizie in essere in tale anno.";

(47) è inserito un nuovo articolo 126 bis:

"Articolo 126 bis

Esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni

1. A un'esposizione ADC è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.

2. Alle esposizioni ADC relative a immobili residenziali può tuttavia essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a condizione che, ove applicabile, l'ente applichi solide norme di assunzione e monitoraggio che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 74 e 79 della direttiva 2013/36/UE e che almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) i contratti di prevendita o pre-locazione finanziaria giuridicamente vincolanti, per i quali l'acquirente o il locatario ha effettuato un cospicuo deposito in denaro soggetto a trattenuta in caso di risoluzione del contratto, costituiscono una parte significativa dei contratti totali;

b) il debitore ha notevole capitale proprio a rischio, rappresentato come importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore stimato dell'immobile residenziale al momento del completamento.

3. L'ABE emetterà entro il [OP, inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore] orientamenti destinati a specificare i termini "cospicuo deposito in denaro", "importo

adeguato del capitale proprio conferito dal debitore", "parte significativa dei contratti totali" e "notevole capitale proprio a rischio".

Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(48) l'articolo 127 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del calcolo della somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al presente paragrafo, gli enti includono nel calcolo l'eventuale differenza positiva tra, da un lato, l'importo dovuto dal debitore in relazione all'esposizione e, dall'altro, la somma degli elementi seguenti:

- i) la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora l'esposizione sia stata completamente cancellata; e
- ii) eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per definire la parte garantita di un'esposizione in stato di default, le garanzie reali e personali sono ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito a norma del capo 4.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al valore di esposizioni non-IPRE garantite da immobili residenziali o non residenziali in conformità rispettivamente dell'articolo 125 e dell'articolo 126 che rimane dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.";

d) il paragrafo 4 è soppresso;

(49) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

"Articolo 128

Esposizioni da debito subordinato

1. Le seguenti esposizioni sono trattate come esposizioni da debito subordinato:

- a) esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da un altro creditore;
- b) strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 133, paragrafo 1; e
- c) strumenti di passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter.

2. Alle esposizioni da debito subordinato è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere detratte conformemente alla parte due del presente regolamento.";

(50) all'articolo 129, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, ai fini della valutazione di un bene immobile, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono consentire che tale bene sia valutato a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure in quegli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o

regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale bene immobile senza applicare i limiti di cui all'articolo 208, paragrafo 3, lettera b).";

(51) all'articolo 131, la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 7

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	20 %	20 %	50 %	50 %	150 %

;"

(52) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

"Articolo 133

Esposizioni in strumenti di capitale

1. Tutti i seguenti elementi sono classificati come esposizioni in strumenti di capitale:

- a) qualsiasi esposizione che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
 - i) l'esposizione è irredimibile, nel senso che il rendimento dei fondi investiti può essere conseguito soltanto mediante la vendita dell'investimento o la vendita dei diritti sull'investimento oppure mediante la liquidazione dell'emittente;
 - ii) l'esposizione non costituisce un'obbligazione da parte dell'emittente; e
 - iii) l'esposizione conferisce un credito residuale sulle attività o sul reddito dell'emittente;
- b) strumenti che si qualificherebbero come elementi di classe 1 se emessi da un ente;
- c) strumenti che costituiscono un'obbligazione da parte dell'emittente e soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - i) l'emittente può differire il regolamento dell'obbligazione a tempo indeterminato;
 - ii) l'obbligazione impone o consente, a discrezione dell'emittente, il regolamento mediante l'emissione di un numero fisso di azioni dell'emittente;
 - iii) l'obbligazione impone o consente, a discrezione dell'emittente, il regolamento mediante l'emissione di un numero variabile di azioni dell'emittente e, *ceteris paribus*, qualsiasi variazione del valore dell'obbligazione è attribuibile a, paragonabile a e si sviluppa nella stessa direzione della variazione del valore di un numero fisso di azioni dell'emittente;
 - iv) il titolare dello strumento ha la possibilità di richiedere che l'obbligazione sia regolata in azioni, fatto salvo il caso in cui sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - nel caso di uno strumento negoziato, l'ente ha dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che lo strumento è negoziato sul mercato piuttosto come debito dell'emittente che come suo capitale;

- nel caso di strumenti non negoziati, l'ente ha dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che lo strumento dovrebbe essere trattato come una posizione debitoria.

Ai fini della lettera c), punto iii), sono incluse le obbligazioni che richiedono o consentono il regolamento mediante l'emissione di un numero variabile di azioni dell'emittente, per le quali la variazione del valore monetario dell'obbligazione è pari alla variazione del valore equo di un numero fisso di azioni moltiplicato per un fattore specificato, dove tanto il fattore quanto il numero di azioni di riferimento è fisso.

Ai fini del punto iv), qualora sia soddisfatta una delle condizioni ivi previste, l'ente può scomporre i rischi a fini regolamentari, previa autorizzazione dell'autorità competente;

- d) obbligazioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli strutturati in maniera tale che la sostanza economica sia simile alle esposizioni di cui alle lettere a), b) e c), comprese le passività il cui rendimento è collegato a quello degli strumenti di capitale;
- e) esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap (scambio di debiti per azioni) effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito.

2. Gli investimenti in strumenti di capitale non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale in nessuno dei casi seguenti:

- a) gli investimenti in strumenti di capitale sono strutturati in maniera tale che la loro sostanza economica sia analoga a quella di strumenti di debito che non soddisfano i criteri di nessuna delle lettere del paragrafo 1;
- b) gli investimenti azionari costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione.

3. Alle esposizioni in strumenti di capitale, diverse da quelle di cui ai paragrafi da 4 a 7, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere detratte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due.

4. Alle seguenti esposizioni in strumenti di capitale verso società non quotate è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere detratte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due:

- a) investimenti per fini di rivendita a breve termine;
- b) investimenti in imprese di venture capital o investimenti analoghi acquisiti in previsione di significative plusvalenze a breve termine.

In deroga al primo comma, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l'ente intrattiene o intende stabilire una relazione d'affari a lungo termine, nonché di imprese di venture capital e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l'intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall'alta dirigenza dell'ente.

5. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di programmi legislativi destinati a promuovere determinati settori dell'economia che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- (a) i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti, anche sotto forma di garanzie da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l'investimento a favore dell'ente;
- (b) i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;
- (c) tali esposizioni in strumenti di capitale non superano complessivamente il 10 % dei fondi propri dell'ente.

6. Alle esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

7. Alle esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe qualora gli strumenti di capitale fossero rimasti nel portafoglio di debito.";

(53) l'articolo 134 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa posseduta e detenuta dall'ente o in transito e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. Al valore dell'esposizione di qualsiasi altro elemento per il quale non è fornita alcuna ponderazione del rischio a norma del capo 2 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.";

(54) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. L'ABE, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) preparano entro il [OP: inserire la data = 1 anno dopo l'entrata in vigore] una relazione sugli ostacoli alla disponibilità di valutazioni del merito di credito di ECAI, in particolare per le imprese, nonché sulle possibili misure per affrontarli tenendo conto delle differenze tra i settori economici e le zone geografiche.";

(55) l'articolo 138 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) un ente non utilizza una valutazione del merito di credito di un'ECAI in relazione a un ente che integra ipotesi di sostegno statale implicito, fatto salvo il caso in cui la rispettiva valutazione del merito di credito dell'ECAI si riferisca a un ente posseduto o istituito e finanziato da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali.";

b) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera g), nel caso di enti, diversi da enti posseduti o istituiti e finanziati da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, per i quali esistono solo valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno statale implicito, le esposizioni verso tali enti sono trattate come esposizioni verso enti privi di rating conformemente all'articolo 121.

Per sostegno statale implicito si intende che l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale intervengono per impedire ai creditori dell'ente di subire perdite in caso di default o crisi finanziaria dell'ente.";

(56) all'articolo 139, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) determina una ponderazione del rischio superiore a quanto accadrebbe altrimenti se l'esposizione fosse trattata come priva di rating e l'esposizione in questione:

- i) non è un'esposizione da finanziamenti specializzati;
- ii) è di rango pari o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;

b) determina una ponderazione del rischio inferiore e l'esposizione in questione:

- i) non è un'esposizione da finanziamenti specializzati;
- ii) è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;"

(57) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

"Articolo 141

Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera

1. Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non è utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione del rischio per un'esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione derivi dalla partecipazione di un ente a un prestito accordato, o garantito contro il rischio di convertibilità e trasferimento, da una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa all'elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata per derivare una ponderazione del rischio per un'esposizione sullo stesso debitore denominata in valuta estera.

Ai fini del primo comma, qualora l'esposizione denominata in valuta estera sia garantita contro il rischio di convertibilità e di trasferimento, la valutazione del merito di credito relativa all'elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata soltanto ai fini della ponderazione del rischio sulla parte garantita di tale esposizione. La parte di tale esposizione che non è garantita è ponderata per il rischio sulla base di una valutazione del merito di credito del debitore che si riferisce a un elemento denominato in tale valuta estera.";

(58) all'articolo 142, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) sono inseriti i seguenti punti da 1 bis) a 1 sexies):

"1 bis) "classe di esposizioni", una qualsiasi delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a1), punti i) e ii), lettera b), lettera c), punti da i) a iii), lettera d), punti da i) a iv), lettera e), lettera e1), lettera f) e lettera g);

1 ter) "classe delle esposizioni verso imprese", una qualsiasi delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti da i) a iii);

1 quater) "esposizione verso imprese", qualsiasi esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti da i) a iii);

1 quinquies) "classe delle esposizioni al dettaglio", una qualsiasi delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iv);

1 sexies) "esposizione al dettaglio", qualsiasi esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iv);"

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "tipo di esposizione", un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga all'interno di una classe di esposizioni, che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizione sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;"

c) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4) "soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentato", un soggetto del settore finanziario che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) le attività totali del soggetto o le attività totali della sua impresa madre, laddove il soggetto abbia un'impresa madre, calcolate su base individuale o consolidata sono pari o superiori a 70 miliardi di EUR, utilizzando l'ultimo bilancio o bilancio consolidato sottoposto a revisione per determinare la dimensione delle attività;

b) il soggetto è tenuto a rispettare requisiti prudenziali, direttamente su base individuale o consolidata, oppure indirettamente come conseguenza del consolidamento prudenziale della sua impresa madre, ai sensi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2019/2033, della direttiva 2009/138/CE o di requisiti prudenziali stabiliti per legge in un paese terzo almeno equivalenti a quelli di tali atti dell'Unione;

5) "soggetto del settore finanziario non regolamentato", un soggetto del settore finanziario che non soddisfa la condizione di cui al punto 4, lettera b);"

d) è inserito il seguente punto 5 bis):

"5 bis) "grande impresa", qualsiasi impresa avente un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di EUR o appartenente a un gruppo il cui fatturato totale annuo per il gruppo consolidato è superiore a 500 milioni di EUR.";

e) sono inseriti i seguenti punti da 8 a 12:

"8) "metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD", fa riferimento alla modellizzazione di una rettifica della LGD o alla modellizzazione di una rettifica tanto della PD quanto della LGD dell'esposizione sottostante ai sensi dell'articolo 183, paragrafo 1 bis;

9) "soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore di protezione", il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione;

10) per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143, per protezione del credito di tipo personale "riconosciuta" si intende una protezione del credito di tipo personale il cui effetto sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o degli importi delle perdite attese dell'esposizione sottostante è preso in considerazione con uno dei metodi che seguono, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2 bis:

- a) metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD;
- b) metodo della sostituzione dei parametri di rischio nell'ambito dell'A-IRB, in conformità all'articolo 192, punto 8;

11) "SA-CCF", la percentuale applicabile ai sensi del capo 2, per la quale il valore nominale di un elemento fuori bilancio viene moltiplicato al fine di calcolarne il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2;

12) "IRB-CCF", stime interne del CCF.";

(59) l'articolo 143 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il ricorso al metodo IRB, nonché alle stime interne della LGD e del CCF, è soggetto ad autorizzazione preventiva per ciascuna classe di esposizioni, per ciascun sistema di rating nonché per ciascun metodo per la stima di LGD e CCF utilizzati.";

- b) al paragrafo 3, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato ad utilizzare;

b) modifiche sostanziali di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato ad utilizzare.";

- c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei sistemi di rating.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per la valutazione della rilevanza dell'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive non già coperte da tale sistema di rating e il carattere sostanziale delle modifiche ai sistemi di rating nel quadro del metodo IRB.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(60) all'articolo 144, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

- a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- "f) l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating su un periodo di tempo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tali sistemi di rating, ha valutato durante tale periodo se tali sistemi di rating siano adatti al loro ambito di applicazione e ha loro apportato le modifiche necessarie conseguenti alla sua valutazione;"
- b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- "h) l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating;"
- c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.
- L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.
- Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(61) l'articolo 147 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
- a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
- a1) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico ("RGLA-PSE"), suddivise nelle classi di esposizioni seguenti:
- i) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali ("RGLA");
- ii) esposizioni verso organismi del settore pubblico (PSE);
- b) esposizioni verso enti;
- c) esposizioni verso imprese, suddivise nelle classi di esposizioni seguenti:
- i) imprese generali;
- ii) esposizioni da finanziamenti specializzati;
- iii) crediti verso imprese acquistati;
- d) esposizioni al dettaglio, suddivise nelle classi di esposizioni seguenti:
- i) esposizioni rotative al dettaglio qualificate (QRRE);
- ii) esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali;
- iii) crediti al dettaglio acquistati;
- iv) altre esposizioni al dettaglio;
- e) esposizioni in strumenti di capitale;

- e1) esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC
 - f) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
 - g) altre attività diverse dai crediti.";
- b) al paragrafo 3, la lettera a) è soppressa;
- c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
- "3 bis. Le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali od organismi del settore pubblico sono tutte assegnate alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a1), indipendentemente dal trattamento che tali esposizioni riceverebbero ai sensi degli articoli 115 o 116.";
- d) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono soppresse;
- e) il paragrafo 5 è così modificato:
- i) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
 - "ii) esposizioni verso una PMI, ai sensi dell'articolo 5, punto 8, a condizione, in questo caso, che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente o gruppo di clienti connessi debitore, comprese le eventuali esposizione in stato di default, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali fino al valore dell'immobile, non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale adotta tutte le misure ragionevoli per verificare l'importo di tale esposizione;
 - iii) le esposizioni garantite da immobili residenziali, compresi i privilegi di primo rango e successivi, i prestiti a termine, le linee di credito rotative basate sulla home equity e le esposizioni di cui all'articolo 108, paragrafi 3 e 4, indipendentemente dall'entità dell'esposizione, a condizione che l'esposizione rientri in una delle tipologie seguenti:
 - un'esposizione verso una persona fisica;
 - un'esposizione verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile oggetto del prestito;"
 - ii) sono aggiunti i commi seguenti:

"Le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni di cui alla lettera a), punto iii), e alle lettere b), c), e d), sono assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali" di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).

In deroga al terzo comma, le autorità competenti possono escludere dalla classe di esposizioni "esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali" di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), i prestiti a favore di persone fisiche che hanno ipotecato più di quattro immobili o unità abitative e attribuire tali prestiti alla classe di esposizioni verso imprese.";
 - iii) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Alla classe di esposizioni QRRE possono essere assegnate le esposizioni al dettaglio appartenenti a un tipo di esposizione che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono verso persone fisiche;
- b) le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente;
- c) l'esposizione massima di tale tipo di esposizione verso un'unica persona fisica è al massimo pari a 100 000 EUR;
- d) tale tipo di esposizione ha presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;
- e) il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti del tipo di esposizione al quale appartengono.

In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto sul quale è accreditato lo stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

Gli enti individuano all'interno della classe di esposizioni QRRE le esposizioni transattive ("*QRRE transattive*"), come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 152, e le esposizioni che non sono transattive ("*QRRE rotative*"). In particolare le QRRE con una storia in materia di rimborso inferiore a 12 mesi sono classificate come *QRRE rotative*.";

- f) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Fatto salvo il caso in cui siano assegnate alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e1), le esposizioni di cui all'articolo 133, paragrafo 1, sono classificate nella classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui al paragrafo 2, lettera e).

7. Tutte le obbligazioni creditizie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), a1), b), d), e) ed f), sono classificate in una delle classi di esposizioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo.";

- g) al paragrafo 8, sono aggiunti i commi seguenti:

"Tali esposizioni sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e sono ripartite nelle categorie seguenti: "finanziamento di progetti (PF)", "finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (OF)", "finanziamento su merci (CF)" e "immobili produttori di reddito (IPRE)".

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) la classificazione come finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci, coerentemente con le definizioni di cui al capo 2;
- b) la determinazione della categoria IPRE, in particolare prevedendo quali esposizioni ADC ed esposizioni garantite da immobili possono o devono

essere classificate come IPRE, qualora tali esposizioni non dipendano sostanzialmente dai flussi di cassa generati dall'immobile per il loro rimborso.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

h) è aggiunto il seguente paragrafo 11:

"11. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le classi di cui al paragrafo 2, ove necessario, nonché le condizioni e i criteri per l'assegnazione delle esposizioni a tali classi.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(62) l'articolo 148 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un ente autorizzato ad applicare il metodo IRB a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, attua, insieme a qualsiasi impresa madre e alle sue filiazioni, tale metodo per almeno una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a1), punti i) e ii), lettera b), lettera c), punti da i) a iii), lettera d), punti da i) a iv), lettera e1), lettera f) e lettera g). Quando un ente applica il metodo IRB per una di tali classi di esposizioni, lo fa per tutte le esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, fatto salvo il caso in cui abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare il metodo standardizzato in modo permanente conformemente all'articolo 150.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'attuazione del metodo IRB può avvenire in maniera sequenziale per i diversi tipi di esposizioni rientranti nella stessa classe di esposizioni e all'interno della stessa unità operativa, e per diverse unità operative dello stesso gruppo, oppure per l'uso di stime interne della LGD o di IRB-CCF.

2. Le autorità competenti stabiliscono il periodo di tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni rientranti in una classe di esposizioni in diverse unità operative del medesimo gruppo o per l'utilizzo di stime interne della LGD o di IRB-CCF. Tale periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell'ente interessato o dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.";

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

(63) l'articolo 150 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti applicano il metodo standardizzato per tutte le esposizioni seguenti:

- a) esposizioni assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e);
- b) esposizioni assegnate a classi di esposizioni per le quali gli enti hanno deciso di non applicare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese;
- c) esposizioni per le quali gli enti non hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese.

Un ente autorizzato a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una determinata classe di esposizioni può, previa autorizzazione dell'autorità competente, applicare il metodo standardizzato per taluni tipi di esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni laddove tali tipi di esposizioni sono irrilevanti in termini di dimensione e profilo di rischio percepito.

Un ente al quale è consentito utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soltanto per alcuni tipi di esposizione rientranti in una classe di esposizioni applica il metodo standardizzato per i restanti tipi di esposizioni all'interno di tale classe di esposizioni.";

- b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

(64) l'articolo 151 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è soppresso;
- b) i paragrafi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti forniscono stime interne della LGD e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, IRB-CCF in conformità all'articolo 143 e alla sezione 6. Gli enti utilizzano la SA-CCF laddove l'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, non consenta l'uso di IRB-CCF.

8. Gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e la SA-CCF conformemente all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, per le esposizioni seguenti:

- a) esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni verso enti" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b);
- b) esposizioni verso soggetti del settore finanziario;
- c) esposizioni verso grandi imprese.

Per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere a), a1) e c), ad eccezione delle esposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli enti applicano i valori della LGD fissati all'articolo 161, paragrafo 1, e la SA-CCF ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, fatto salvo il caso in cui siano stati autorizzati a utilizzare stime interne delle LGD e dei CCF per tali esposizioni ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.

9. Per le esposizioni di cui al paragrafo 8, secondo comma, l'autorità competente consente agli enti di utilizzare stime interne delle LGD e IRB-CCF, ove

applicabile, a norma dell'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, in conformità dell'articolo 143 e della sezione 6.";

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 11, 12 e 13:

"11. Gli enti applicano i requisiti stabiliti per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "imprese generali" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), alle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "RGLA-PSE" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a1). Ai fini del presente paragrafo, non si applicano la soglia prevista nella definizione di grande impresa e le disposizioni applicabili alle grandi imprese di cui al paragrafo 8, primo comma, lettera c), e nemmeno il trattamento di cui all'articolo 501.

12. Per le esposizioni sotto forma di azioni o quote di OIC appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e1), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 152.

13. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il trattamento applicabile alle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "crediti verso imprese acquistati" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto iii), e alla classe di esposizioni "crediti al dettaglio acquistati" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iii), ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di default e per il rischio di diluizione di tali esposizioni, anche per il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(65) all'articolo 152, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che non utilizzano i metodi di cui al presente capo o al capo 5, a seconda dei casi, per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente ai principi seguenti:

- a) per le esposizioni sottostanti che sarebbero classificate nella classe di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2;
- b) per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;
- c) per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2.";

(66) l'articolo 153 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) se $0 < PD < 1$, allora:

$$RW = \left(LGD \cdot N \left(\frac{1}{\sqrt{1-R}} \cdot G(PD) + \sqrt{\frac{R}{1-R}} \cdot G(0,999) \right) - LGD \cdot PD \right) \cdot \frac{1 + (M - 2,5) \cdot b}{1 - 1,5 \cdot b} \cdot 12,5$$

dove:

N = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia $N(x)$ corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x ;

G = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se $x = G(z)$, il valore di x è tale per cui $N(x) = z$;

R = il coefficiente di correlazione, definito come:

$$R = 0,12 \cdot \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} + 0,24 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-50 \cdot PD}}{1 - e^{-50}} \right)$$

b = il fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come:

$$b = [0,11852 - 0,05478 \cdot \ln(PD)]^2$$

M = la durata, espressa in anni e calcolata conformemente all'articolo 162.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentati e soggetti del settore finanziario non regolamentati, il coefficiente di correlazione R di cui al paragrafo 1, punto iii), o al paragrafo 4, a seconda dei casi, è moltiplicato per 1,25 in sede di calcolo dei fattori di ponderazione del rischio di tali esposizioni.";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti tengono conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(67) l'articolo 154 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) se $PD < 1$, allora:

$$RW = \left(LGD \cdot N \left(\frac{1}{\sqrt{1-R}} \cdot G(PD) + \sqrt{\frac{R}{1-R}} \cdot G(0,999) \right) - LGD \cdot PD \right) \cdot 12,5$$

dove:

N = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia $N(x)$ corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x ;

G = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se $x = G(z)$, il valore di x è tale per cui $N(x) = z$;

R = il coefficiente di correlazione, definito come:

$$R = 0,03 \cdot \frac{1 - e^{-35 \cdot PD}}{1 - e^{-35}} + 0,16 \cdot \left(1 - \frac{1 - e^{-35 \cdot PD}}{1 - e^{-35}} \right)$$

";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le esposizioni al dettaglio che non sono in stato di default e sono garantite o parzialmente garantite da immobili residenziali, un coefficiente di correlazione R di 0,15 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1.

Il fattore di ponderazione applicabile a norma del paragrafo 1, punto ii), a un'esposizione parzialmente garantita da immobili residenziali si applica anche alla parte non garantita dell'esposizione sottostante.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le QRRE che non sono in stato di default, un coefficiente di correlazione R di 0,04 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita delle QRRE appartenenti allo stesso tipo di esposizione, nonché della classe di esposizioni QRRE aggregate, e si scambiano informazioni, tra Stati membri e con l'ABE, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.";

(68) l'articolo 155 è soppresso;

(69) all'articolo 157 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a) la metodologia per il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 4, e le condizioni per l'uso delle stime interne e dei parametri del metodo *fall-back*;

- b) la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui al paragrafo 5.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(70) l'articolo 158 è così modificato:

- a) al paragrafo 5, l'ultimo comma è soppresso;
b) i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;

(71) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Articolo 159

Trattamento degli importi delle perdite attese, della carenza in base al metodo IRB e dell'eccesso in base al metodo IRB

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese delle esposizioni di cui all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalla somma di tutti gli elementi seguenti:

- a) le rettifiche di valore su crediti generali e specifiche relative a tali esposizioni, calcolate a norma dell'articolo 110;
b) le rettifiche di valore supplementari relative alle attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente determinate a norma dell'articolo 34 riguardanti tali esposizioni;
c) altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni diverse dalle detrazioni effettuate a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m).

Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo positivo, l'importo ottenuto è denominato "eccesso in base al metodo IRB". Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo negativo, l'importo ottenuto è denominato "carenza in base al metodo IRB".

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, gli enti trattano gli sconti o i premi determinati a norma dell'articolo 166, paragrafo 1, sulle esposizioni in bilancio acquistate in stato di default alla stregua delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Sconti o premi su esposizioni in bilancio acquistate non in stato di default non possono essere inclusi nel calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi nel calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB.";

(72) alla sezione 4, è inserita la seguente sottosezione 0:

"Sottosezione 0
Esposizioni coperte da garanzie fornite da amministrazioni centrali e banche centrali degli
Stati membri o dalla BCE

Articolo 159 bis

Non applicazione degli *input floor* per la PD e la LGD

Ai fini del capo 3, e in particolare per quanto concerne l'articolo 160, paragrafo 1, l'articolo 161, paragrafo 4, l'articolo 164, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 8 quater, quando un'esposizione è coperta da una garanzia ammissibile fornita dall'amministrazione centrale o da una banca centrale di uno Stato membro o dalla BCE, gli *input floor* per la PD, la LGD e il CCF non si applicano alla parte dell'esposizione coperta da tale garanzia. Tuttavia la parte dell'esposizione non coperta da tale garanzia è soggetta agli *input floor* per la PD, la LGD e il CCF interessati.";

(73) l'articolo 160 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni verso enti" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), o "esposizioni verso imprese" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, in particolare ai fini dell'articolo 153, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della PD utilizzati nei dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non è inferiore al valore seguente: 0,05 % ("*input floor* della PD").";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per un'esposizione coperta da un'UFCP, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione originaria quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all'articolo 183.";

c) il paragrafo 5 è soppresso;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alla EL stimata dall'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente al capo 4.";

e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.";

(74) l'articolo 161 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per le esposizioni di primo rango (senior) senza FCP verso amministrazioni centrali e banche centrali nonché soggetti del settore finanziario: 45 %;"

ii) è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis) per le esposizioni di primo rango (senior) senza FCP verso imprese che non sono soggetti del settore finanziario: 40 %;"

iii) la lettera c) è soppressa;

iv) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango (senior) per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 40 %;"

v) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 100 %.";

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione originaria quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all'articolo 183.

4. Per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "esposizioni verso imprese" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell'articolo 157, dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, i valori della LGD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori a i seguenti valori di *input floor* della LGD, e calcolati ai sensi del paragrafo 5:

Tabella 2a

<i>Input floor</i> della LGD (LGD_{floor}) per le esposizioni appartenenti alla classe di esposizione "esposizione verso imprese"		
esposizione priva di FCP ($LGD_{U-floor}$)	esposizione pienamente garantita da FCP ($LGD_{S-floor}$)	
25 %	garanzie reali finanziarie	0 %
	crediti	10 %

	immobili residenziali o non residenziali	10 %
	altre garanzie reali su beni materiali	15 %

;"

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Ai fini del paragrafo 4, gli *input floor* della LGD di cui alla tabella 2a di tale paragrafo per le esposizioni pienamente garantite da FCP si applicano quando il valore della FCP, in seguito all'applicazione delle rettifiche per volatilità H_c ed H_{fx} in questione ai sensi dell'articolo 230, è almeno uguale al valore dell'esposizione sottostante. Tali valori si applicano inoltre alla FCP ammissibile ai sensi del presente capo.

L'*input floor* della LGD (LGD_{floor}) applicabile per un'esposizione parzialmente garantita da FCP è calcolato come media ponderata di $LGD_{U-floor}$ per la parte dell'esposizione priva di FCP e $LGD_{S-floor}$ per la parte pienamente garantita, come segue:

$$LGD_{floor} = LGD_{U-floor} \cdot \frac{E_U}{E \cdot (1 + H_E)} + LGD_{S-floor} \cdot \frac{E_S}{E \cdot (1 + H_E)}$$

dove:

$LGD_{U-floor}$ e $LGD_{S-floor}$ sono i valori pertinenti delle soglie minime di cui alla tabella 1;

E , E_S , E_U e H_E sono determinati come specificato all'articolo 230.

6. Se un ente che utilizza stime interne della LGD per un dato tipo di esposizione verso imprese non garantite non è in grado di tenere conto dell'effetto della FCP che garantisce una delle esposizioni di tale tipo nelle stime interne della LGD, l'ente in questione è autorizzato ad applicare la formula di cui all'articolo 230, con l'eccezione che il termine LGD_U in tale formula corrisponde alla stima interna della LGD dell'ente. In tal caso la FCP è ammissibile conformemente al capo 4 e la stima interna della LGD dell'ente utilizzata come termine LGD_U è calcolata sulla base dei dati sulle perdite sottostanti, esclusi eventuali recuperi derivanti da tale FCP.";

(75) l'articolo 162 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le esposizioni per le quali un ente non ha ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare stime interne della LGD, il valore della durata ("M") è di 2,5 anni, ad eccezione delle esposizioni derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli, per le quali M è pari a 0,5 anni.

In alternativa, nel contesto dell'autorizzazione di cui all'articolo 143, le autorità competenti possono decidere se l'ente debba utilizzare il valore della durata M di cui al paragrafo 2 per tutte le esposizioni o per un sottoinsieme di tali esposizioni.";

- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per le esposizioni per le quali un ente applica stime interne della LGD, il valore della durata ("M") è calcolato utilizzando periodi di tempo espressi in anni, come stabilito nel presente paragrafo e fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all'articolo 384, paragrafo 1, nei quali si utilizza M come ivi specificato. M è calcolato come segue in ciascuno dei casi seguenti:"
 - ii) sono inserite le seguenti lettere d bis) e d ter):

d bis) per operazioni di prestito garantite che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 20 giorni. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;

d ter) per un accordo quadro di compensazione comprendente più di un tipo di operazione corrispondente alle lettere c), d), o d bis), M è la durata residua media ponderata delle operazioni, dove M è quanto meno il periodo di detenzione più lungo (espresso in anni) rispetto a tali operazioni di cui all'articolo 224, paragrafo 2 (10 giorni o 20 giorni, a seconda dei casi). La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;"
 - iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali (capitale, interessi e commissioni) e non può essere comunque inferiore a un anno;"
 - iv) la lettera i), è sostituita dalla seguente:

"i) per gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA delle operazioni con una determinata controparte, M non è superiore a 1 nella formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte per le stesse operazioni, di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a) o f), a seconda dei casi;"
 - v) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) per le esposizioni rotative, il valore di M è determinato utilizzando la data massima di cessazione contrattuale della linea di credito. Gli enti non utilizzano la data di rimborso dell'utilizzo attuale del credito se tale data non corrisponde alla data massima di cessazione della linea di credito.";
- c) il paragrafo 3 è così modificato:
- i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta

liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M corrisponde alla durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a un giorno:";

ii) il secondo comma è così modificato:

– la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantesi connesse con lo scambio di beni o servizi, compresi i crediti verso imprese acquistati, con durata residua fino a un anno, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 80;

– è aggiunta la seguente lettera e):

"e) le lettere di credito emesse e confermate a breve termine ossia con durata inferiore a 1 anno e autoliquidantesi.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le esposizioni verso imprese stabilite nell'Unione che non sono grandi imprese, gli enti possono scegliere di fissare per tutte tali esposizioni M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2.";

e) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Ai fini dell'espressione in anni del numero minimo di giorni di cui al paragrafo 2, lettere da c) a d ter), e al paragrafo 3, il numero minimo di giorni è diviso per 365,25.";

(76) l'articolo 163 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, ed in particolare ai fini dell'articolo 154, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della PD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori a quanto segue:

a) 0,1 % per *QRRE rotative*;

b) 0,05 % per le esposizioni al dettaglio diverse dalle *QRRE rotative*.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all'articolo 183.";

(77) l'articolo 164 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 del presente capo e all'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 100 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie

stime della perdita attesa per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.

2. Gli enti che utilizzano stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all'articolo 183.";

- b) il paragrafo 3 è soppresso;
- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni al dettaglio, ed in particolare ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1 e 10, i valori della LGD utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai valori degli *input floor* della LGD di cui alla tabella 2aa e conformemente ai paragrafi 4 bis e 4 ter:

Tabella 2aa

<i>Input floor</i> della LGD (LGD_{floor}) per le esposizioni al dettaglio			
esposizione priva di FCP ($LGD_{U-floor}$)		esposizione garantita da FCP ($LGD_{S-floor}$)	
Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali	N/A	Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali	5 %
QRRE	50 %	QRRE	N/A
Altre esposizioni al dettaglio	30 %	Altre esposizioni al dettaglio garantite da garanzie reali finanziarie	0 %
		Altre esposizioni al dettaglio garantite da crediti commerciali	10 %
		Altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali	10 %

		Altre esposizioni al dettaglio garantite con altre garanzie reali su beni materiali	15 %

”;

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

”4 bis. Ai fini del paragrafo 4 si applica quanto segue:

- a) gli *input floor* della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 2aa, sono applicabili alle esposizioni garantite da FCP quando tale protezione è ammissibile ai sensi del presente capo;
- b) fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, gli *input floor* della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 2aa, sono applicabili alle esposizioni pienamente garantite da FCP laddove il valore della FCP, previa applicazione delle rettifiche per volatilità pertinenti ai sensi dell'articolo 230, sia almeno uguale al valore dell'esposizione sottostante;
- c) fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l'*input floor* della LGD applicabile per un'esposizione parzialmente garantita da FCP è calcolata secondo la formula di cui all'articolo 161, paragrafo 5;
- d) per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l'*input floor* della LGD applicabile è fissato al 5 % indipendentemente dal livello di garanzia reale fornita dall'immobile residenziale.

4 ter. Se non è in grado di riconoscere gli effetti della FCP che garantisce una delle esposizioni di tale tipo nelle stime interne della LGD, l'ente in questione è autorizzato ad applicare la formula di cui all'articolo 230, fatta eccezione per il fatto che il termine LGD_U in tale formula corrisponde alla stima interna della LGD dell'ente. In tal caso la FCP è ammissibile conformemente al capo 4 e la stima interna della LGD dell'ente utilizzata come termine LGD_U è calcolata sulla base dei dati sulle perdite sottostanti, esclusi eventuali recuperi derivanti da tale FCP.”;

(78) alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 4, la sottosezione 3 è soppressa;

(79) l'articolo 166 è così modificato:

a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

”8. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio diversi dai contratti di cui all'elenco dell'allegato II è calcolato utilizzando la IRB-CCF o la SA-CCF, in conformità con i paragrafi 8 bis e 8 ter e l'articolo 151, paragrafo 8.

Qualora i saldi di utilizzo delle linee rotative siano stati cartolarizzati, gli enti garantiscono di continuare a detenere l'importo richiesto di fondi propri a fronte dei saldi non utilizzati associati alla cartolarizzazione.

Un ente che non utilizza la IRB-CCF calcola il valore dell'esposizione come l'importo irrevocabile ma non utilizzato moltiplicato per la SA-CCF in questione.

L'ente che non utilizza la IRB-CCF calcola il valore dell'esposizione per gli impegni non utilizzati moltiplicando l'importo non utilizzato per una IRB-CCF.";

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 8 bis, 8 ter e 8 quater:

"8 bis. Per un'esposizione per la quale non è utilizzata la IRB-CCF, il CCF applicabile è la SA-CCF come previsto al capo 2 per gli stessi tipi di elementi di cui all'articolo 111. L'importo al quale si applica la SA-CCF è il valore inferiore tra quello della linea di credito irrevocabile non utilizzata e quello che riflette eventuali vincoli alla disponibilità della linea, compresa l'esistenza di un limite massimo del potenziale importo del prestito correlato al flusso di cassa comunicato del debitore. Laddove una linea di credito sia soggetta a vincoli in tal modo, l'ente dispone di procedure di monitoraggio e gestione sufficienti di tale linea per sostenere l'esistenza di tale vincolo.

8 ter. Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso della IRB-CCF di cui alla sezione 6 utilizzano la IRB-CCF per le esposizioni derivanti da impegni rotativi non utilizzati trattati secondo il metodo IRB, a condizione che tali esposizioni non siano soggette a una SA-CCF del 100 % nel quadro del metodo standardizzato. La SA-CCF è utilizzata per:

- a) tutti gli altri elementi fuori bilancio, in particolare gli impegni non rotativi non utilizzati;
- b) esposizioni per le quali l'ente non soddisfa i requisiti minimi per il calcolo della IRB-CCF di cui alla sezione 6 o per le quali l'autorità competente non ha consentito l'uso di IRB-CCF.

Ai fini del presente articolo, un impegno è considerato "rotativo" quando consente al debitore di ottenere un prestito nel contesto del quale il debitore stesso ha la flessibilità di decidere con quale frequenza e con quali intervalli di tempo utilizzare il prestito, consentendogli di utilizzare, rimborsare e riutilizzare prestiti ad esso anticipati. Gli accordi contrattuali che consentono pagamenti anticipati e successivi riutilizzi di tali pagamenti anticipati sono considerati rotativi.

8 quater. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese delle esposizioni derivanti da impegni rotativi laddove si utilizzino IRB-CCF, in particolare ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore dell'esposizione utilizzato come dato immesso nelle formule per il calcolo dell'esposizione ponderata del rischio e delle perdite attese non è inferiore alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo utilizzato dell'impegno rotativo;
- b) il 50 % dell'importo dell'esposizione fuori bilancio della parte rimanente non utilizzata dell'impegno rotativo calcolato utilizzando la SA-CCF applicabile di cui all'articolo 111.

La somma delle lettere a) e b) è denominata "*input floor* del CCF".";

c) il paragrafo 10 è soppresso;

(80) l'articolo 167 è soppresso;

- (81) all'articolo 169, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
"L'ABE emana orientamenti su come applicare nella pratica i requisiti in materia di progettazione del modello, quantificazione del rischio, validazione e applicazione di parametri di rischio tramite l'uso di scale di rating continue o molto granulari per ciascun parametro di rischio. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
- (82) all'articolo 170, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, anche per quanto riguarda il prodotto, la protezione del credito di tipo reale, la protezione del credito di tipo personale riconosciuta, le misure del rapporto prestito/valore, il seasoning e il rango (seniority). Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale. Per ciascun pool nel contesto del quale l'ente stima la PD e la LGD, l'ente analizza la rappresentatività dell'età delle linee, in termini di tempo dalla creazione per la PD e dalla data di default per la LGD, nei dati utilizzati per derivare le stime delle linee effettive dell'ente;"
- (83) all'articolo 171 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
"3. I sistemi di rating sono progettati in modo tale che i cambiamenti idiosincratici o specifici del settore costituiscano un fattore determinante delle migrazioni da una classe all'altra. Inoltre gli effetti dei cicli economici sono considerati un fattore determinante per le migrazioni di debitori e operazioni tra una classe e l'altra o tra un pool e l'altro.";
- (84) all'articolo 172, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, l'assegnazione delle esposizioni avviene secondo i criteri seguenti:";
 - b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l'ente è esposto è valutato separatamente;"
 - c) è aggiunto il comma seguente:
"Ai fini della lettera d), l'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti e gruppi di clienti connessi debitori; Tali politiche contengono un processo per l'individuazione del rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico verso il quale l'ente è esposto. Le operazioni con controparti per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in modo diverso nel calcolarne il valore dell'esposizione;"
- (85) l'articolo 173 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, il processo di assegnazione soddisfa i requisiti seguenti:";
 - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi."

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(86) l'articolo 174 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli enti utilizzano metodi statistici ed altri metodi matematici (modelli) per l'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool relativi a debitori o ad operazioni, laddove siano soddisfatti i requisiti seguenti:";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di capitale;"

c) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera a), le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative. Deve esistere un legame funzionale tra i dati immessi e i risultati derivanti dal modello, che può essere determinato mediante una valutazione di esperti, se del caso.";

(87) l'articolo 176 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, gli enti rilevano e conservano:";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le esposizioni per le quali il presente capo consente il calcolo di stime interne delle LGD o di IRB-CCF ma per le quali gli enti non ricorrono a tali stime, questi ultimi rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e tra CCF effettivi e SA-CCF di cui all'articolo 166, paragrafo 8 bis.";

(88) all'articolo 177, il paragrafo 3 è soppresso;

(89) l'articolo 178 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Default di un debitore o di un'operazione"

b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.";

c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa dell'obbligazione creditizia, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Si considera che si sia verificata una

ristrutturazione onerosa quando misure di concessione di cui all'articolo 47 ter sono state adottate nei confronti del debitore;"

(90) l'articolo 180 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali:";

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni.";

iii) è aggiunta la seguente lettera i):

"i) a prescindere dal metodo utilizzato per stimare la PD, gli enti stimano una PD per ciascuna classe di rating sulla base del tasso annuale di default medio storico osservato che corrisponde a una media semplice basata sul numero di debitori (ponderata per il loro numero), e il ricorso ad altri metodi, comprese le medie ponderate per l'esposizione, non è consentito.";

iv) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera h), se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi rilevanti per il tipo di esposizione. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli enti stimano le PD per ciascuna classe o pool di debitore o operazione sulla base di medie di lungo periodo dei tassi annuali di default e i tassi di default sono calcolati a livello di operazione solo se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma;"

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni.";

iii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera e), se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. La PD si basa sul tasso annuale di default medio storico osservato. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 143.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(91) l'articolo 181 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:

"c) gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore, da un lato, e il rischio della protezione del credito di tipo reale, diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, o del fornitore della protezione, dall'altro;

d) eventuali disallineamenti di valuta tra l'obbligazione sottostante e la protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi sono trattati in maniera prudente nella valutazione della LGD da parte dell'ente;

e) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, tali stime non si basano esclusivamente sul valore di mercato stimato della protezione del credito di tipo reale;

f) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi di tale protezione del credito di tipo reale, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3;

g) nella misura in cui un ente riconosce una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi per la determinazione del valore

dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tale protezione del credito di tipo reale non è preso in considerazione nelle stime della LGD;"

ii) la lettera i), è sostituita dalla seguente:

i) nella misura in cui commissioni per pagamenti tardivi imposte al debitore prima del momento del default sono state contabilizzate nel conto economico dell'ente, tali importi sono aggiunti alla misura dell'esposizione e della perdita dell'ente;"

iii) è aggiunta la seguente lettera k):

"k) utilizzi supplementari dopo il default sono contabilizzati nella LGD;"

iv) sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini della lettera a), gli enti tengono adeguatamente conto dei recuperi realizzati nel corso dei processi di recupero pertinenti in relazione a qualsiasi forma di FCP nonché di UFCP che non rientra nella definizione di cui all'articolo 142, punto 10.

Ai fini della lettera c), i casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.

Ai fini della lettera e), le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera b) è soppressa;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati in questione coprono un periodo pari a cinque anni.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. L'ABE, in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, emana orientamenti volti a chiarire il trattamento di qualsiasi forma di protezione del credito di tipo reale e di tipo personale ai fini del paragrafo 1, lettera a), nonché ai fini dell'applicazione dei parametri relativi alla LGD;"

(92) l'articolo 182 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le IRB-CCF degli enti rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima del momento in cui si verifica un evento qualificato come default. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, le IRB-CCF incorporano un margine di cautela maggiore;"

ii) sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

"g) le IRB-CCF degli enti sono elaborate utilizzando un metodo con orizzonte fisso di 12 mesi. A tal fine, per ciascuna osservazione nell'insieme di dati di riferimento, gli esiti del default sono collegati alle caratteristiche pertinenti del debitore e dell'operazione a una data di riferimento fissa definita come corrispondente a 12 mesi prima del giorno del default;

h) le IRB-CCF degli enti si basano su dati di riferimento che rispecchiano le caratteristiche del debitore, dell'operazione e della prassi di gestione della banca in relazione alle esposizioni alle quali si applicano le stime.";

iii) sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini della lettera c), se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, le IRB-CCF incorporano un margine di cautela maggiore.

Ai fini della lettera g), per ciascuna osservazione nell'insieme di dati di riferimento, gli esiti del default sono collegati alle caratteristiche pertinenti del debitore e dell'operazione a una data di riferimento fissa definita come corrispondente a 12 mesi prima del giorno del default.

Ai fini della lettera h), le IRB-CCF applicate ad esposizioni specifiche non si basano su dati che combinano gli effetti di caratteristiche o dati diversi relativi ad esposizioni che presentano caratteristiche di rischio differenti. Le IRB-CCF sono basate su segmenti opportunamente omogenei. A tal fine non sono consentite le prassi seguenti:

- a) applicazione di dati sottostanti relativi a PMI/mid-market a debitori che sono imprese più grandi;
- b) applicazione di dati provenienti da impegni caratterizzati da un limite "esiguo" di disponibilità residua ad operazioni caratterizzate da un limite "elevato" di disponibilità residua;
- c) applicazione di dati su debitori morosi o bloccati per utilizzi aggiuntivi alla data di riferimento a debitori per i quali non sono noti casi di morosità o restrizioni pertinenti;
- d) uso di dati interessati da modifiche della combinazione di assunzione di prestiti e altri prodotti correlati al credito dei debitori nel periodo di osservazione, fatto salvo il caso in cui tali dati siano stati rettificati in maniera efficace eliminando gli effetti di tali modifiche della combinazione di prodotti.

Ai fini del quarto comma, lettera d), gli enti dimostrano alle autorità competenti di disporre di una comprensione dettagliata dell'impatto delle modifiche della combinazione di prodotti della clientela sulle serie di dati di riferimento delle esposizioni e sulle relative stime del CCF, e che tale impatto è irrilevante o è stato attenuato in maniera efficace nel loro processo di stima. A tale riguardo non è ritenuto adeguato quanto segue:

- a) definizione di soglie minime per il CCF o le osservazioni dei valori delle esposizioni;

- b) uso di stime a livello di debitore che non coprono completamente le opzioni di trasformazione del prodotto pertinenti o che combinano in modo inadeguato prodotti con caratteristiche notevolmente diverse;
 - c) rettifica delle sole osservazioni rilevanti influenzate dalla trasformazione del prodotto;
 - d) esclusione di osservazioni interessate dalla trasformazione del profilo del prodotto.";
- b) al paragrafo 3, il primo comma è soppresso;
- c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
- "5. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana orientamenti per specificare la metodologia che gli enti applicano per stimare le IRB-CCF.
- L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.
- Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
- (93) l'articolo 183 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Requisiti per valutare l'effetto della protezione del credito di tipo personale per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio";

- b) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile e non modificabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata, nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia, e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto;"
 - ii) sono inserite le seguenti lettere d) ed e):

"d) la garanzia è incondizionata;

e) i derivati su crediti di tipo first-to-default possono essere riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile, ma i derivati su crediti di tipo second-to-default o più in generale nth-to-default non sono riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile.";
 - iii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera d), per "garanzia incondizionata" si intende una garanzia nel contesto della quale il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento è al di fuori del controllo diretto dell'ente prestatore e che potrebbe impedire al garante di essere tenuto a effettuare il pagamento in modo tempestivo nel caso in cui il debitore originario non effettui i pagamenti dovuti. Una clausola del

contratto di protezione del credito che preveda che un'errata due diligence o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della garanzia offerta dal garante non esclude che tale garanzia sia considerata incondizionata. Qualsiasi contratto di protezione del credito che, in caso di frode del debitore, possa essere cancellato o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito non è considerato incondizionato.

Si considerano incondizionate le garanzie nel contesto delle quali il pagamento da parte del garante è subordinato al fatto che l'ente prestatore debba prima perseguire il debitore e che coprono solo le perdite residue dopo che l'ente ha completato il processo di rinegoziazione.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale utilizzando il metodo della modellizzazione della PD/LGD, conformemente al presente articolo e fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 4, oppure il metodo della sostituzione dei parametri di rischio nell'ambito dell'A-IRB di cui all'articolo 236 bis e previo rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al capo 4. Gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare per valutare gli effetti della protezione del credito di tipo personale sui parametri di rischio. Le politiche degli enti sono coerenti con le loro pratiche interne di gestione dei rischi e riflettono i requisiti del presente articolo. Tali politiche specificano chiaramente quale dei metodi specifici descritti nel presente comma è utilizzato per ciascun sistema di rating e gli enti applicano tali politiche in modo coerente nel tempo.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Laddove gli enti riconoscano la protezione del credito di tipo personale mediante il metodo della modellizzazione della PD/LGD, alla quota garantita dell'esposizione sottostante non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio che sarebbe inferiore alla soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore della protezione. A tal fine la soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore della protezione è calcolata utilizzando la stessa PD, la stessa LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio rispetto a quelle utilizzate applicabili a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 236 bis.";

e) il paragrafo 6 è soppresso;

(94) alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, la sottosezione 4 è soppressa;

(95) all'articolo 192 sono aggiunti i seguenti punti da 5 a 8:

"5) "metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato", la sostituzione, conformemente all'articolo 235, del fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione sottostante con il fattore di ponderazione del rischio applicabile nel quadro del metodo standardizzato a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione;

6) "metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB", la sostituzione, conformemente all'articolo 235 bis, del fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione sottostante con il fattore di ponderazione del rischio applicabile nel quadro del metodo standardizzato a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione;

7) "metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo F-IRB", la sostituzione, conformemente all'articolo 236, dei parametri di rischio tanto della PD quanto della LGD dell'esposizione sottostante con la PD e la LGD corrispondenti che verrebbero assegnate nel quadro del metodo IRB senza ricorrere a stime interne della LGD a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione;

8) "metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB", la sostituzione, conformemente all'articolo 236 bis, dei parametri di rischio tanto della PD quanto della LGD dell'esposizione sottostante con la PD e la LGD corrispondenti che sarebbero assegnate nel quadro del metodo IRB utilizzando stime proprie della LGD a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione.";

(96) all'articolo 193 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Le garanzie reali che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente capo possono essere riconosciute come tali anche per le esposizioni associate a linee di credito non utilizzate. Se l'utilizzo della linea di credito è subordinato all'acquisto o al ricevimento anticipato o simultaneo di una garanzia reale nella misura in cui l'ente è interessato alla garanzia reale a fronte dell'utilizzo della linea di credito, tale per cui l'ente non ha alcun interesse nella garanzia reale se la linea di credito non è utilizzata, tale garanzia può essere riconosciuta per l'esposizione derivante dalla linea di credito non utilizzata.";

(97) all'articolo 194, il paragrafo 10 è soppresso;

(98) all'articolo 197, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti:

"b) i titoli di debito che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- i) i titoli di debito sono emessi da amministrazioni centrali o banche centrali;
- ii) per i titoli di debito è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI o da un'agenzia per il credito all'esportazione che:
 - è stata riconosciuta ammissibile ai fini del capo 2;
 - è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2, 3 o 4, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;

c) i titoli di debito che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- i) i titoli di debito sono emessi da enti;
- ii) per i titoli di debito è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI che:
 - è stata riconosciuta ammissibile ai fini del capo 2;
 - è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;

d) i titoli di debito che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- i) i titoli di debito sono emessi da altri soggetti;

- ii) per i titoli di debito è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - l'ECAI è stata riconosciuta ammissibile ai fini del capo 2;
 - l'ECAI è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
 - e) per i titoli di debito è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine effettuata da un'ECAI che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - i) l'ECAI è stata riconosciuta ammissibile ai fini del capo 2; e
 - ii) l'ECAI è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;"
 - b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) oro in lingotti;"
- (99) l'articolo 199 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo altrimenti specificato all'articolo 124, paragrafo 7, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d'investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

 - a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
 - b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.

Ai fini della lettera a), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici influiscono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore.";
 - b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino al 55 % del valore determinato conformemente all'articolo 229, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 7, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;"
 - c) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 55 % del valore determinato conformemente all'articolo 229, salvo altrimenti disposto dall'articolo 124, paragrafo 7, non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;"
 - d) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Laddove un ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, conceda un prestito agevolato ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 3, a un altro ente o a un ente finanziario che è autorizzato a svolgere attività di cui ai punti 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE e che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 5, del presente regolamento, e laddove tale altro ente o ente finanziario trasferisca direttamente o indirettamente tale prestito agevolato a un debitore finale e ceda il credito derivante dal prestito agevolato come garanzia reale all'ente creditizio pubblico di sviluppo, quest'ultimo può utilizzare il credito ceduto come garanzia reale ammissibile, indipendentemente dalla durata originaria del credito ceduto.";

e) al paragrafo 6, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'ente dimostra che in almeno il 90 % di tutte le liquidazioni di un determinato tipo di garanzia reale i proventi non sono inferiori al 70 % del valore della garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente dimostra con soddisfazione delle autorità competenti che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.";

(100) l'articolo 201 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) organizzazioni internazionali alle quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 118;"

ii) è inserita la seguente lettera f bis):

"f bis) soggetti del settore finanziario regolamentati;

iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) se non viene fornita la protezione del credito a un'esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI, comprese le imprese madri, le filiazioni o i soggetti affiliati del debitore, se tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati hanno un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello del debitore;"

iv) è inserita la seguente lettera g bis):

"g bis) se viene fornita la protezione del credito a un'esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI con una classe di merito di credito 1, 2 o 3 e che avevano una valutazione del merito di credito di classe 1 o 2 al momento della concessione della protezione del credito, comprese le imprese madri, le filiazioni e i soggetti affiliati del debitore, se tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati hanno un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello del debitore;"

v) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera f bis), per "soggetto del settore finanziario regolamentato" si intende un soggetto del settore finanziario che soddisfa la condizione di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b).";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre ai fornitori di protezione di cui al paragrafo 1, le società valutate internamente dall'ente in conformità al capo 3, sezione 6, sono fornitori di ammissibili di protezione del credito di tipo personale se l'ente tratta tali società secondo il metodo IRB.";

(101) l'articolo 202 è soppresso;

(102) all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. I derivati su crediti di tipo first-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati per i derivati su crediti di tipo first-to-default. A tal fine i fattori di ponderazione del rischio delle attività sottostanti incluse nel paniere sono aggregati fino a un massimo del 1250% e moltiplicati per l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti per ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per l'esposizione relativa a tale derivato.

Per i derivati su crediti di tipo second-to-default, il trattamento è identico, ad eccezione per il fatto che nell'aggregazione dei fattori di ponderazione del rischio si esclude dal calcolo l'attività sottostante con l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso. Tale trattamento si applica anche ai derivati su crediti di tipo nth-to-default, per i quali le attività n-1 con gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio più bassi sono escluse dal calcolo.";

(103) l'articolo 208 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) alla lettera b) sono aggiunte le frasi seguenti:

"Il valore dell'immobile non può superare il valore medio misurato per tale immobile o per un immobile comparabile negli ultimi tre anni, in caso di immobile non residenziale, e negli ultimi sei anni, in caso di immobile residenziale. Le modifiche apportate all'immobile che migliorano l'efficienza energetica dell'edificio o dell'unità abitativa sono considerate aumentarne senza dubbio il valore.";

ii) il secondo comma è soppresso;

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Ai sensi del paragrafo 3 e previa approvazione delle autorità competenti, gli enti possono effettuare la valutazione e la rivalutazione del valore dell'immobile mediante metodi statistici o altri metodi matematici avanzati ("modelli"), sviluppati indipendentemente dal processo di decisione del credito, subordinatamente al rispetto delle condizioni seguenti:

a) gli enti stabiliscono nelle loro politiche e procedure i criteri per l'utilizzo dei modelli destinati a valutare, rivalutare e monitorare i valori delle garanzie reali. Tali politiche e procedure tengono conto dell'esperienza comprovata in relazione a tali modelli, delle variabili specifiche dell'immobile in questione, dell'uso di informazioni minime disponibili e accurate e dell'incertezza dei modelli;

- b) gli enti assicurano che i modelli utilizzati siano:
 - i) specifici dell'immobile e dell'ubicazione con un livello sufficiente di granularità;
 - ii) validi e accurati nonché soggetti a test retrospettivi robusti e regolari rispetto ai prezzi effettivi osservati delle operazioni;
 - iii) basati su un campione sufficientemente ampio e rappresentativo, sulla base dei prezzi osservati delle operazioni;
 - iv) basati su dati aggiornati di qualità elevata;
 - c) gli enti sono in definitiva responsabili per l'adeguatezza e le prestazioni dei modelli, il perito di cui al paragrafo 3, lettera b), è responsabile per la valutazione effettuata utilizzando i modelli e gli enti comprendono la metodologia, i dati immessi e le ipotesi dei modelli utilizzati;
 - d) gli enti assicurano che la documentazione dei modelli sia aggiornata;
 - e) gli enti dispongono di processi, sistemi e capacità di IT adeguati nonché di dati sufficienti e accurati per svolgere qualsiasi valutazione o rivalutazione delle garanzie reali basata su modelli;
 - f) le stime dei modelli sono convalidate in modo indipendente e il processo di validazione è generalmente coerente con i principi di cui all'articolo 185, e il perito indipendente di cui al paragrafo 3, lettera b), è responsabile per i valori finali utilizzati dall'ente ai fini del presente capo.";
- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Il bene immobile assunto come protezione del credito è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorare l'adeguatezza dell'assicurazione.";

(104) all'articolo 210, è aggiunto il comma seguente:

"Laddove accordi generali di garanzia, o altre forme di gravame variabile, forniscano all'ente prestatore un credito registrato sulle attività di un'impresa e tale credito contenga tanto attività non ammissibili a fungere da garanzia reale nel quadro del metodo IRB quanto attività ammissibili a svolgere tale funzione, l'ente può riconoscere queste ultime attività come protezione del credito di tipo reale ammissibile. In tal caso detto riconoscimento è subordinato al fatto che tali attività soddisfino i requisiti per l'ammissibilità della garanzia reale nel quadro del metodo IRB di cui al presente capo.";

(105) all'articolo 213, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. "Fermo restando l'articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la protezione del credito è diretta;
- b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
- c) il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:
 - i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare o modificare unilateralmente la protezione del credito;

- ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione del credito a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta;
 - iii) potrebbe evitare al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o nei casi in cui il contratto di leasing sia scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, e dell'articolo 166, paragrafo 4;
 - iv) potrebbe consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
- d) il contratto di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

Ai fini della lettera c), una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un'errata due diligence o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della protezione del credito offerta dal garante non esclude che tale protezione del credito sia considerata ammissibile. Qualsiasi contratto di protezione del credito che, in caso di frode del debitore, possa essere cancellato o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito è considerato non soddisfare tali requisiti.

Ai fini della lettera c), il fornitore della protezione può effettuare il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme dovute a titolo del credito o può assumere i futuri obblighi di pagamento del debitore coperti dal contratto di protezione del credito.";

(106) l'articolo 215 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in caso di default o di mancato pagamento del debitore riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione.";
 - ii) sono aggiunti i commi seguenti:

"Il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.

Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono essere rispettati solo entro un termine di ventiquattro mesi.";
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell'articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

 - a) a seguito del default del debitore o nel caso in cui il debitore originario non effettui i pagamenti dovuti, l'ente prestatore ha il diritto di ottenere

tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

- i) il pagamento provvisorio rappresenta una stima attendibile dell'importo della perdita che è probabile l'ente prestatore subisca, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
 - ii) il pagamento provvisorio è proporzionale alla copertura della garanzia personale;
- b) l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.";

(107) all'articolo 216 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, per un'esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l'evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) è necessario un voto del 100 % per modificare la durata, il capitale, la cedola, la valuta o il rango dell'esposizione verso imprese sottostante;
- b) il domicilio legale presso il quale è disciplinata l'esposizione verso imprese dispone di una legge fallimentare consolidata che consente ad un'impresa di riorganizzarsi e ristrutturarsi, e prevede un regolare regolamento dei crediti vantati dai creditori.

Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall'articolo 233, paragrafo 2.";

(108) l'articolo 217 è soppresso;

(109) l'articolo 219 è sostituito dal seguente:

"Articolo 219

Compensazione in bilancio

I prestiti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell'effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio.";

(110) l'articolo 220 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione";

- b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti che calcolano il "valore dell'esposizione corretto integralmente" (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile che copre operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai

mercati finanziari calcolano le rettifiche per volatilità che devono applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 223 a 227 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.";

c) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) applicano il valore della rettifica per volatilità o, se del caso, il valore assoluto della rettifica per volatilità appropriato per un dato gruppo di titoli o per un dato tipo di merci, al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo di titoli, o in merci di tale tipo di merci;"

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti calcolano E^* conformemente alla formula seguente:

$$E^* = \max \left(0; \sum_i E_i - \sum_j C_j + 0,4 \cdot E_{netta} + 0,6 \cdot \frac{E_{lorda}}{\sqrt{N}} + \sum_k |E_k^{fx}| \cdot H_k^{fx} \right)$$

dove:

i = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono concessi in prestito, venduti con un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure forniti dall'ente alla controparte;

j = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono assunti in prestito, acquistati con un patto di rivendita oppure detenuti dall'ente;

k = l'indice che rappresenta tutte le valute separate in cui sono denominati titoli, merci o posizioni per cassa nell'ambito dell'accordo;

E_i = il valore dell'esposizione di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa i , oggetto di concessione in prestito, vendita tramite un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure fornitura alla controparte in base all'accordo che si applicherebbe in assenza di protezione del credito, laddove gli enti calcolino gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 2 o 3, a seconda dei casi;

C_j = il valore di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa j oggetto di assunzione in prestito, acquisto con un patto di rivendita o detenzione da parte dell'ente nell'ambito dell'accordo;

E_k^{fx} = la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera b);

H_k^{fx} = la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k ;

E_{netta} = l'esposizione netta dell'accordo, calcolata come segue:

$$E_{netta} = \left| \sum_{l=1}^N |E_l^{sec}| \cdot H_l^{sec} \right|$$

dove:

l = l'indice che rappresenta tutti i gruppi distinti degli stessi titoli e tutti i tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo;

E_l^{sec} = la posizione netta (positiva o negativa) in un determinato gruppo di titoli l , o un determinato tipo di merci l , nell'ambito dell'accordo, calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera a);

H_l^{sec} = la rettifica per volatilità adeguata per un determinato gruppo di titoli l , o un determinato tipo di merci l , stabilita conformemente al paragrafo 2, lettera c). Il segno di H_l^{sec} è determinato nel modo seguente:

- a) ha segno positivo quando il gruppo di titoli l è concesso in prestito, venduto tramite contratto di vendita con patto di riacquisto oppure scambiato in modo simile a operazioni di concessione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto;
- b) ha segno negativo se il gruppo di titoli l è assunto in prestito, acquistato con patto di rivendita oppure scambiato in modo analogo ad operazioni di assunzione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;

N = il numero totale di gruppi distinti degli stessi titoli e di tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo; ai fini di tale calcolo non si contano i gruppi e i tipi E_l^{sec} per i quali $|E_l^{sec}|$ è inferiore a $\frac{1}{10} \max_l(|E_l^{sec}|)$;

E_{lorda} = l'esposizione lorda dell'accordo, calcolata come segue:

$$E_{lorda} = \sum_{l=1}^N |E_l^{sec}| \cdot |H_l^{sec}|;$$

(111) l'articolo 221 è così modificato:

- a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile che soddisfi i requisiti di cui al capo 6, sezione 7, un ente può calcolare il valore dell'esposizione corretto integralmente (E^*) dell'accordo utilizzando il metodo dei modelli interni, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Un ente può utilizzare il metodo dei modelli interni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente utilizza tale metodo soltanto per le esposizioni per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo IRB di cui al capo 3;
- b) l'ente è autorizzato a utilizzare tale metodo dalle sue autorità competenti.

3. Un ente che utilizza il metodo dei modelli interni lo fa per tutte le controparti e tutti i titoli, ad eccezione dei portafogli irrilevanti per i quali può ricorrere al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 220.";

- b) il paragrafo 8 è soppresso;

(112) l'articolo 223 è così modificato:

- a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB, gli enti calcolano i loro valori dell'esposizione utilizzando CCF del 100 % anziché le SA-CCF o IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti calcolano le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 224 a 227.";

(113) all'articolo 224, paragrafo 1, le tabelle da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti:

"Tabella 1

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito	Durata residua (m), espressa in anni	Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi da soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b)			Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d)			Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h)		
		periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
1	$m \leq 1$	0,707	0,5	0,354	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414
	$1 < m \leq 3$	2,828	2	1,414	4,243	3	2,121	11,314	8	5,657
	$3 < m \leq 5$	2,828	2	1,414	5,657	4	2,828	11,314	8	5,657
	$5 < m \leq 10$	5,657	4	2,828	8,485	6	4,243	22,627	16	11,314
	$m > 10$	5,657	4	2,828	16,971	12	8,485	22,627	16	11,314
2-3	$m \leq 1$	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414	5,657	4	2,828
	$1 < m \leq 3$	4,243	3	2,121	5,657	4	2,828	16,971	12	8,485
	$3 < m \leq 5$	4,243	3	2,121	8,485	6	4,243	16,971	12	8,485
	$5 < m \leq 10$	8,485	6	4,243	16,971	12	8,485	33,941	24	16,971
	$m > 10$	8,485	6	4,243	28,284	20	14,142	33,941	24	16,971
4	tutti	21,213	15	10,607	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

"Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve	Durata residua (m), espressa in anni	Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), con valutazioni del merito di credito a breve termine	Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d), con valutazioni del merito di credito a breve termine	Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h), con valutazioni del merito di credito a breve termine

termine										
		periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)	periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
1		0,707	0,5	0,354	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414
2-3		1,414	1	0,707	2,828	2	1,414	5,657	4	2,828

Tabella 3

Altri tipi di garanzie reali o di esposizioni

	periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili	28,284	20	14,142
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute	42,426	30	21,213
Contante	0	0	0
Oro in lingotti	28,284	20	14,142

Tabella 4

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta (H_{fx})

periodo di liquidazione di venti giorni (%)	periodo di liquidazione di dieci giorni (%)	periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
11,314	8	5,657

";

(114) l'articolo 225 è soppresso;

(115) l'articolo 226 è sostituito dal seguente:

"Articolo 226

Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

$$H = H_M \cdot \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{T_M}}$$

dove:

H = la rettifica per volatilità applicabile;

H_M = la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera;

N_R = il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni;

T_M = il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.";

(116) all'articolo 227, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 possono, per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, applicare una rettifica per volatilità dello 0 % anziché le rettifiche per volatilità calcolate ai sensi degli articoli da 224 a 226, a patto che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h) siano soddisfatte. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.";

(117) l'articolo 228 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni cui viene applicato il metodo standardizzato";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

(118) l'articolo 229 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La valutazione di un bene immobile soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a) il valore è stimato in maniera indipendente rispetto al processo dell'ente di acquisizione dell'ipoteca, elaborazione e decisione in merito al prestito, da parte di un perito indipendente che possieda le qualifiche, la capacità e l'esperienza necessarie per effettuare una valutazione;

b) il valore è stimato utilizzando criteri di valutazione prudenti che soddisfano tutti i requisiti seguenti:

i) il valore esclude le aspettative sugli aumenti di prezzo;

ii) il valore è rettificato per tenere conto della possibilità che il prezzo corrente di mercato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per la durata del prestito;

c) il valore non è superiore al valore di mercato dell'immobile laddove quest'ultimo possa essere stabilito.

Il valore della garanzia reale rispecchia i risultati della sorveglianza richiesta ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 3, e tiene conto di eventuali diritti di prelazione sull'immobile.";

(119) l'articolo 230 è sostituito dal seguente:

"Articolo 230

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un'esposizione con una FCP ammissibile trattata secondo il metodo IRB

1. Nel quadro del metodo IRB, fatta eccezione per le esposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 220, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3 per riconoscere la protezione del credito di tipo reale ammissibile ai sensi del presente capo. Gli enti calcolano la LGD* come segue:

$$LGD^* = LGD_U \cdot \frac{E_U}{E \cdot (1 + H_E)} + LGD_S \cdot \frac{E_S}{E \cdot (1 + H_E)}$$

dove:

E = il valore dell'esposizione prima di tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale. Per un'esposizione assistita da garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del presente capo, tale importo è calcolato conformemente all'articolo 223, paragrafo 3. In caso di titoli concessi in prestito o forniti, tale importo corrisponde al contante concesso in prestito o ai titoli concessi in prestito o forniti. Per i titoli concessi in prestito o forniti, il valore dell'esposizione è aumentato applicando la rettifica per volatilità (H_E) ai sensi degli articoli da 223 a 227;

E_S = il valore corrente della protezione del credito di tipo reale ricevuta dopo l'applicazione della rettifica per volatilità applicabile a tale tipo di protezione del credito di tipo reale (H_C) e l'applicazione della rettifica per volatilità per i disallineamenti di valuta (H_{fx}) tra l'esposizione e la protezione del credito di tipo reale, conformemente ai paragrafi 2 e 2 bis. E_S è limitato al seguente valore massimo: $E \cdot (1 + H_E)$;

$$E_U = E \cdot (1 + H_E) - E_S;$$

LGD_U = la LGD applicabile per un'esposizione non garantita come stabilito all'articolo 161, paragrafo 1;

LGD_S = la LGD applicabile alle esposizioni garantite dal tipo di FCP ammissibile utilizzata nell'operazione, come specificato al paragrafo 2, nella tabella 2aaa.

2. La tabella 2aaa specifica i valori di LGD_S e H_c applicabili nella formula di cui al paragrafo 1.

Tabella 2aaa

Tipo di FCP	LGD _S	Rettifica per volatilità (H_c)
garanzie reali finanziarie	0 %	Rettifica per volatilità H_c di cui agli articoli da 224 a 227.
crediti commerciali	20 %	40 %

immobili residenziali e non residenziali	20 %	40 %
altre garanzie reali su beni materiali	25 %	40 %
FCP non ammissibile	Non applicabile	100 %

2 bis. Se una protezione del credito di tipo reale ammissibile è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, la rettifica per volatilità per il disallineamento di valuta (H_{fx}) è la stessa che si applica ai sensi degli articoli da 224 a 227.

3. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l'articolo 124, paragrafo 7, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 126, paragrafo 1, lettera a), pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 3 o 4.

4. Per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per le esposizioni IRB che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 220, gli enti utilizzano E^* conformemente all'articolo 220, paragrafo 4, e utilizzano la LGD per le esposizioni non garantite, come stabilito all'articolo 161, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b).";

(120) l'articolo 231 è sostituito dal seguente:

"Articolo 231

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezioni del credito di tipo reale ammissibili per un'esposizione secondo il metodo IRB

Gli enti che hanno ottenuto più tipi di protezioni del credito di tipo reale possono, per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB, applicare la formula di cui all'articolo 230, in modo sequenziale per ogni singolo tipo di garanzia reale. A tal fine, dopo ogni fase di riconoscimento di un singolo tipo di FCP, tali enti riducono il valore residuo dell'esposizione non garantita (E_U) del valore corretto della garanzia reale (E_S) riconosciuto in tale fase. Conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, il totale di E_S in tutti i tipi di protezione del credito di tipo reale è limitato al valore di $E \cdot (1 + H_E)$, risultante nella formula seguente:

$$LGD^* = LGD_U \cdot \frac{E_U}{E \cdot (1 + H_E)} + \sum_i LGD_{S,i} \cdot \frac{E_{S,i}}{E \cdot (1 + H_E)}$$

dove:

$LGD_{S,i}$ = la LGD applicabile alla FCP i , come specificato all'articolo 230, paragrafo 2;

$E_{S,i}$ = il valore corrente della FCP i ottenuto dopo l'applicazione della rettifica per volatilità applicabile per il tipo di FCP (H_c) ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 2.";

(121) all'articolo 232, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 1, i depositi in contante o gli strumenti assimilati al contante detenuti da un ente terzo non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore possono essere trattati come una garanzia fornita dall'ente terzo.";

(122) all'articolo 233, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e calcolano tali rettifiche sulla base delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 226.";

(123) l'articolo 235 è così modificato:

a) il titolo è modificato come segue:

"Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale a cui tali enti applicano il metodo standardizzato, indipendentemente dal trattamento dell'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione, conformemente alla formula seguente:

$$\max\{0, E - G_A\} \cdot r + G_A \cdot g$$

dove:

E = il valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 1;

G_A = l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3 (G^*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5;

r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;

g = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l'amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.";

(124) è inserito il seguente articolo 235 bis:

Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato

1. Per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale alle quali un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 e laddove le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo la formula seguente:

$$\max\{0, E - G_A\} \cdot r + G_A \cdot g$$

dove:

E = il valore dell'esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5. A tal fine, gli enti calcolano il valore dell'esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando CCF del 100 % anziché gli SA-CCF o gli IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter;

G_A = l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3 (G*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nel capo 3, sezione 5;

r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 3;

g = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.

2. Quando l'importo garantito (G_A) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).

3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l'amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.

4. L'importo delle perdite attese per la quota garantita del valore dell'esposizione è pari a zero.

5. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E), l'ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all'articolo 34 in relazione alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione, alla quota non garantita del valore dell'esposizione.";

(125) l'articolo 236 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per un'esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della perdita in caso di default (LGD), e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3, gli enti determinano la quota garantita dell'esposizione come corrispondente all'importo più basso tra il valore dell'esposizione E e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale G_A .";

c) sono inseriti i seguenti paragrafi da 1 bis a 1 quinquies:

"1 bis. Un ente che applica a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione il metodo IRB avvalendosi di stime interne della PD calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e l'importo delle perdite attese per la quota garantita del valore dell'esposizione utilizzando la PD del fornitore della protezione e la LGD applicabile per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla quota garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di primo rango (senior), la quale può riflettere eventuali coperture dell'esposizione sottostante ai sensi del presente capo.

1 ter. Gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD specificata al paragrafo 1 bis e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzano la durata M relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.

1 quater. Gli enti che applicano a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione il metodo IRB avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 153, paragrafo 5, e all'articolo 158, paragrafo 6.

1 quinquies. Fatto salvo il paragrafo 1 quater, gli enti che applicano alle esposizioni garantite il metodo IRB avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione utilizzando la PD, la LGD applicabile per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter, e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata M relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla quota garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di primo rango (senior), la quale può

riflettere eventuali coperture dell'esposizione sottostante ai sensi del presente capo.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali e specifiche, rettifiche di valore supplementari relative alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 34 e altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla quota non garantita del valore dell'esposizione.";

(126) è inserito il seguente articolo 236 bis:

"Articolo 236 bis

Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della perdita in caso di default (LGD) e un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB

1. Per un'esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 utilizzando stime interne della perdita in caso di default (LGD) e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3, gli enti determinano la quota garantita dell'esposizione come corrispondente all'importo più basso tra il valore dell'esposizione E e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale GA. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e l'importo della perdita attesa per la quota garantita del valore dell'esposizione sono calcolati utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzando la durata M relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.

2. L'ente che applica il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi delle stime interne della perdita in caso di default (LGD), a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, determina la LGD conformemente all'articolo 161. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla quota garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di primo rango (senior), la quale può riflettere eventuali coperture dell'esposizione sottostante ai sensi del presente capo.

3. Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, avvalendosi delle stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota garantita dell'esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e utilizzano la durata M relativa all'esposizione sottostante calcolata, se del caso, conformemente all'articolo 162.

4. Gli enti che applicano alle esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione il metodo IRB avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla quota

garantita dell'esposizione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 153, paragrafo 5, e all'articolo 158, paragrafo 6.

5. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali e specifiche, rettifiche di valore supplementari relative alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 34 e altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla quota non garantita del valore dell'esposizione.";

(127) nella parte tre, titolo II, capo 4, la sezione 6 è soppressa;

(128) all'articolo 273, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) conformemente all'articolo 183, se l'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 143.";

(129) l'articolo 273 ter è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 273 ter

Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati e del metodo semplificato per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di CVA";

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli enti cessano di calcolare i valori dell'esposizione delle proprie posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti che hanno cessato di calcolare i valori dell'esposizione delle proprie posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385, a seconda dei casi, è consentito riprendere il calcolo del valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati di cui alla sezione 4 o 5 e del requisito di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385 soltanto qualora dimostrino all'autorità competente che tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.";

(130) l'articolo 274 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora più accordi di garanzia (*margin agreement*) si applichino allo stesso insieme di attività soggette a compensazione (*netting set*) oppure lo stesso insieme di attività soggette a compensazione includa tanto operazioni soggette a un accordo di garanzia quanto operazioni che non vi sono soggette, l'ente calcola il valore dell'esposizione come segue:

- a) l'ente stabilisce gli ipotetici sottoinsiemi di attività soggette a compensazione (*sub-netting set*) interessati, composti da operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione, come segue:
- i) tutte le operazioni soggette a un accordo di garanzia (*margin agreement*) e allo stesso periodo con rischio di margine (*margin period of risk*) come determinato ai sensi dell'articolo 285, paragrafi da 2 a 5, sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione;
 - ii) tutte le operazioni non soggette a un accordo di garanzia (*margin agreement*) sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione, distinto da quelli istituiti a norma del punto i).
- b) l'ente calcola il costo di sostituzione dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui alla frase introduttiva del presente paragrafo conformemente all'articolo 275, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le operazioni all'interno di tale insieme, soggette o meno a un accordo di garanzia (*margin agreement*), e applica tutto quanto segue:
- i) il valore di mercato corrente (CMV) è calcolato per tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
 - ii) il NICA, il VM, la TH e l'MTA, ove applicabile, sono calcolati separatamente come la somma degli stessi dati immessi applicabili a ogni singolo accordo di garanzia (*margin agreement*) dell'insieme di attività soggette a compensazione;
- c) l'ente calcola l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278 applicando tutto quanto segue:
- i) il moltiplicatore di cui all'articolo 278, paragrafo 1, si basa sui dati immessi per CMV, NICA e VM, a seconda dei casi, in conformità alla lettera b) del presente paragrafo;
 - ii) $\sum_a \text{maggiorazione}^{(a)}$ è calcolato conformemente all'articolo 278, separatamente per ciascun ipotetico sottoinsieme di attività soggette a compensazione di cui alla lettera a)";
- b) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli enti sostituiscono un'opzione digitale vanilla il cui strike è pari a K con la pertinente combinazione collar di due opzioni call od opzioni put vanilla vendute e acquistate che soddisfano i requisiti seguenti:

- a) le due opzioni della combinazione collar presentano:
 - i) la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione digitale vanilla;
 - ii) strike pari rispettivamente a $0,95 \cdot K$ e $1,05 \cdot K$;
- b) la combinazione collar replica esattamente il payoff dell'opzione digitale vanilla al di fuori dell'intervallo tra i due strike di cui alla lettera a).

La posizione di rischio delle due opzioni della combinazione collar è calcolata separatamente conformemente all'articolo 279.";

(131) nella parte tre, il titolo III è sostituito dal seguente:

"TITOLO III REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO

Articolo 311 bis **Definizioni**

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) "evento di rischio operativo", qualsiasi evento connesso a un rischio operativo che generi una perdita o più perdite, nell'arco di uno o più esercizi;
- b) "perdita lorda aggregata", la somma di tutte le perdite lorde connesse allo stesso evento di rischio operativo in uno o più esercizi;
- c) "perdita netta aggregata", la somma di tutte le perdite nette connesse allo stesso evento di rischio operativo in uno o più esercizi.

CAPO 1 Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo

Articolo 312 **Requisito di fondi propri**

Il requisito di fondi propri per il rischio operativo è la componente dell'indicatore di attività calcolata conformemente all'articolo 313.

Articolo 313 **Componente dell'indicatore di attività**

Gli enti calcolano la loro componente dell'indicatore di attività conformemente alla formula seguente:

$$BIC = \begin{cases} 0.12 \cdot BI, & \text{se } BI \leq 1 \\ 0.12 + 0.15 \cdot (BI - 1), & \text{se } 1 < BI \leq 30 \\ 4.47 + 0.18 \cdot (BI - 30), & \text{se } BI > 30 \end{cases}$$

dove:

BIC = la componente dell'indicatore di attività (BIC);

BI = l'indicatore di attività (BI), espresso in miliardi di EUR, calcolato conformemente all'articolo 314.

Articolo 314 **Indicatore di attività**

1. Gli enti calcolano il loro indicatore di attività conformemente alla formula seguente:

$$BI = ILDC + SC + FC$$

dove:

BI = l'indicatore di attività, espresso in miliardi di EUR;

ILDC= la componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 2;

SC = la componente servizi (SC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 3;

FC = la componente finanziaria (FC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 4.

2. Ai fini del paragrafo 1, la componente interessi, contratti di leasing e dividendi è calcolata secondo la formula seguente:

$$ILDC = \min(IC, 0.0225 * AC) + DC$$

dove:

ILDC= la componente interessi, contratti di leasing e dividendi;

IC = la componente interessi (IC), ossia i proventi da interessi dell'ente derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing finanziario e operativo e i profitti da attività in leasing, meno gli interessi passivi dell'ente generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività in leasing operativo e perdite sulle stesse, calcolati come media annua dei valori assoluti della differenza nei tre esercizi precedenti;

AC = la componente attività (AC), ossia la somma di prestiti, anticipi, titoli fruttiferi, compresi i titoli di Stato, in essere lordi totali dell'ente e le attività in leasing, calcolata come media annua nei tre esercizi precedenti sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;

DC = la componente dividendi (DC), ossia i proventi da dividendi dell'ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell'ente, compresi i proventi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate, calcolata come media annua nei tre esercizi precedenti.

3. Ai fini del paragrafo 1, la componente servizi è calcolata secondo la formula seguente:

$$SC = \max(OI, OE) + \max(FI, FE)$$

dove:

SC = la componente servizi;

OI = gli altri ricavi operativi (OI), ossia la media annua nei tre esercizi precedenti dei proventi dell'ente generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga;

OE = le altre spese di gestione (OE), ossia la media annua nei tre esercizi precedenti delle spese e delle perdite dell'ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo;

FI = la componente ricavi relativi a commissioni e compensi (FI), ossia la media annua nei tre esercizi precedenti dei ricavi dell'ente percepiti dalla prestazione di

consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti dall'ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari;

FE = la componente spese relative a commissioni e compensi (FE), ossia la media annua nei tre esercizi precedenti delle spese sostenute dall'ente per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute dall'ente per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari.

4. Ai fini del paragrafo 1, la componente finanziaria è calcolata secondo la formula seguente:

$$FC = TC + BC$$

dove:

FC = la componente finanziaria;

TC = la componente portafoglio di negoziazione (TC), ossia la media annua dei valori assoluti nei tre esercizi precedenti del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio di negoziazione dell'ente, comprese le attività e le passività per la negoziazione, derivante dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;

BC = la componente portafoglio bancario (BC), ossia la media annua dei valori assoluti nei tre esercizi precedenti del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio bancario dell'ente, comprese le attività e le passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, derivante dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio, e dei profitti e delle perdite realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio.

5. Gli enti non utilizzano nessuno degli elementi seguenti nel calcolo del loro indicatore di attività:

- a) ricavi e costi da attività di assicurazione o riassicurazione;
- b) premi pagati e pagamenti ricevuti in relazione a polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate;
- c) spese amministrative, comprese le spese per il personale, le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari e altre spese amministrative;
- d) il recupero di spese amministrative compreso il recupero di pagamenti per conto di clienti;
- e) spese per i locali e le immobilizzazioni, fatta eccezione nel caso in cui tali spese derivino da eventi di perdita operativa;
- f) il deprezzamento di attività materiali e l'ammortamento di attività immateriali, ad eccezione del deprezzamento relativo ad attività in leasing operativo, da includere nelle spese per contratti di leasing finanziario e operativo;
- g) accantonamenti e storni di accantonamenti, ad eccezione degli accantonamenti relativi a eventi di perdita operativa;
- h) spese per capitale azionario rimborsabile a richiesta;
- i) riduzioni di valore e storno di riduzioni di valore;

- j) variazioni dell'avviamento rilevate nell'utile (perdita) di esercizio;
- k) l'imposta sul reddito delle società.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le componenti dell'indicatore di attività mediante l'elaborazione di un elenco di sottovoci tipiche, tenendo conto delle norme di regolamentazione internazionali;
- b) gli elementi di cui al paragrafo 5.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare gli elementi dell'indicatore di attività, assegnando tali elementi alle celle di segnalazione interessate di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione*⁵.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 315

Rettifiche relative all'indicatore di attività

1. Gli enti includono nel calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di tale indicatore relativi a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione dal momento della fusione o dell'acquisizione, a seconda dei casi, e considerano i tre esercizi precedenti.

2. Gli enti possono richiedere all'autorità competente l'autorizzazione per escludere dal calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di quest'ultimo relativi a soggetti o attività ceduti.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le modalità con cui gli enti determinano le rettifiche all'indicatore di attività di cui ai paragrafi 1 e 2;
- b) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
- c) le tempistiche delle rettifiche di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 2

Raccolta di dati e governance

Articolo 316

Calcolo della perdita annuale da rischio operativo

1. Gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR calcolano le perdite annuali da rischio operativo come la somma di tutte le perdite nette in un determinato esercizio, calcolate a norma dell'articolo 318, paragrafo 1, che sono pari o superiori alle soglie relative ai dati sulle perdite di cui all'articolo 319, paragrafo 1 o 2, rispettivamente.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono concedere una deroga all'obbligo di calcolare la perdita annuale da rischio operativo agli enti aventi un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR, a condizione che l'ente abbia dimostrato, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, che sarebbe indebitamente oneroso per l'ente stesso applicare il primo comma.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'indicatore di attività pertinente è il valore più elevato di tale indicatore tra quelli che l'ente ha segnalato nelle ultime otto date di riferimento per la segnalazione. Un ente che non ha ancora segnalato il proprio indicatore di attività utilizza l'indicatore di attività più recente.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la condizione di "indebitamente oneroso" ai fini del paragrafo 1.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 317

Serie di dati sulle perdite

1. Gli enti che calcolano le perdite annuali da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, dispongono di dispositivi, processi e meccanismi per compilare e mantenere aggiornata su base continuativa una serie di dati sulle perdite, indicando per ciascun evento di rischio operativo registrato gli importi della perdita lorda, i recuperi non assicurativi, i recuperi assicurativi, la data di riferimento e le perdite raggruppate, comprese quelle derivanti da eventi di condotta illecita.

2. La serie di dati sulle perdite dell'ente rileva tutti gli eventi di rischio operativo derivanti da tutti i soggetti rientranti nell'ambito dei consolidamenti a norma della parte uno, titolo II, capo 2.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti:

- a) includono nella serie di dati sulle perdite ciascun evento di rischio operativo registrato durante uno o più esercizi;
- b) utilizzano una data non successiva a quella di contabilizzazione per includere le perdite relative a eventi di rischio operativo nella serie di dati sulle perdite;

- c) imputano le perdite e i relativi recuperi contabilizzati su più esercizi ai corrispondenti esercizi della serie di dati sulle perdite, in linea con il loro trattamento contabile.

4. Gli enti raccolgono inoltre:

- a) informazioni sulle date di riferimento degli eventi di rischio operativo, tra cui:
 - i) la data in cui l'evento di rischio operativo si è verificato o ha avuto inizio ("data dell'evento"), laddove disponibile;
 - ii) la data in cui l'ente è venuto a conoscenza dell'evento di rischio operativo ("data di scoperta");
 - iii) la data o le date in cui un evento di rischio operativo determina una perdita, o la riserva o l'accantonamento a fronte di una perdita, rilevata nel conto economico dell'ente ("data di contabilizzazione");
- b) informazioni su eventuali recuperi di importi di perdite lorde nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause degli eventi di perdita.

Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all'entità dell'importo della perdita lorda.

5. L'ente non include nella serie di dati sulle perdite gli eventi di rischio operativo relativi al rischio di credito contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito. Gli eventi di rischio operativo che si riferiscono al rischio di credito ma non sono contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito sono inclusi nella serie di dati sulle perdite.

6. Gli eventi di rischio operativo relativi al rischio di mercato sono trattati come rischio operativo e sono inclusi nella serie di dati sulle perdite.

7. Su richiesta dell'autorità competente, l'ente è in grado di associare i suoi dati storici interni sulle perdite al tipo di eventi.

8. Ai fini del presente articolo, gli enti garantiscono la robustezza, la solidità e le prestazioni dell'infrastruttura informatica necessaria per mantenere e aggiornare la serie di dati sulle perdite confermando tutto quanto segue:

- a) che i sistemi e le infrastrutture informatici dell'ente ai fini del presente articolo sono robusti e resilienti e che tali caratteristiche possono essere mantenute in modo continuativo;
- b) che l'infrastruttura informatica dell'ente messa a punto ai fini del presente articolo è soggetta a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
- c) se l'ente esternalizza parti della manutenzione dell'infrastruttura informatica messa a punto ai fini del presente articolo, che tale robustezza, tale solidità e tali prestazioni dell'infrastruttura informatica sono garantite, confermando almeno quanto segue:
 - i) che i sistemi e le infrastrutture informatici dell'ente ai fini del presente articolo sono robusti e resilienti e che tali caratteristiche possono essere mantenute in modo continuativo;
 - ii) che il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dell'infrastruttura informatica ai fini del presente articolo è valido e corretto con riferimento alla gestione del progetto, alla gestione del rischio e alla

governance, all'ingegnerizzazione, alla garanzia della qualità e alla pianificazione delle prove, alla modellazione e allo sviluppo dei sistemi, alla garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni del codice e, se del caso, la verifica del codice e il collaudo, compresa l'accettazione da parte dell'utente;

- iii) che l'infrastruttura informatica dell'ente ai fini del presente articolo è soggetta a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
- iv) che il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dell'infrastruttura informatica e dei piani di emergenza ai fini del presente articolo sia approvato dall'organo di amministrazione o dall'alta dirigenza dell'ente e che questi ultimi siano periodicamente informati sulle prestazioni dell'infrastruttura informatica ai fini del presente articolo.

9. Ai fini del paragrafo 6 del presente articolo, l'ABE è investita del compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano una tassonomia del rischio operativo e una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nella serie di dati sulle perdite sulla base di tale tassonomia del rischio operativo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. Ai fini del paragrafo 7, l'ABE elabora orientamenti intesi a spiegare gli elementi tecnici necessari per garantire la robustezza, la solidità e le prestazioni dei dispositivi di governance messi in atto per mantenere la serie di dati sulle perdite, prestando particolare attenzione ai sistemi e alle infrastrutture informatici.

Detti orientamenti sono emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 318

Calcolo della perdita netta e della perdita lorda

1. Ai fini dell'articolo 316, paragrafo 1, per ciascun evento di rischio operativo gli enti calcolano la perdita netta come segue:

$$\text{perdita netta} = \text{perdita lorda} - \text{recupero}$$

dove:

perdita lorda = una perdita connessa a un evento di rischio operativo prima di recuperi di qualsiasi tipo;

recupero = uno o più eventi indipendenti, correlati all'evento di rischio operativo originario, separati tra loro in termini temporali, nel contesto dei quali l'ente riceve fondi o afflussi di benefici economici da un soggetto terzo.

Gli enti mantengono su base continuativa un calcolo aggiornato della perdita netta per ogni specifico evento di rischio operativo. A tal fine gli enti aggiornano il calcolo della perdita netta sulla base delle variazioni osservate o stimate della perdita lorda e del recupero per ciascuno degli ultimi dieci esercizi. Qualora siano osservate perdite,

connesse al medesimo evento di rischio operativo, nel corso di più esercizi nell'arco di tale intervallo temporale di dieci anni, l'ente calcola e mantiene aggiornati:

- a) la perdita netta, la perdita lorda e il recupero per ciascuno degli esercizi dell'intervallo temporale di dieci anni in cui sono stati registrati la perdita netta, la perdita lorda e il recupero in questione;
- b) la perdita netta aggregata, la perdita lorda aggregata e il recupero aggregato di tutti gli esercizi pertinenti dell'intervallo temporale di dieci anni.

2. Ai fini del paragrafo 1, nel calcolo della perdita lorda sono inclusi gli elementi seguenti:

- a) costi diretti, compresi riduzioni di valore, regolamenti, importi pagati per risarcire danni, sanzioni, interessi di mora e spese legali, rilevati a conto economico dell'ente e svalutazioni dovute all'evento di rischio operativo, includendo:
 - i) se l'evento di rischio operativo è connesso al rischio di mercato, i costi per liquidare le posizioni di mercato rientranti nell'importo delle perdite recuperate degli elementi di rischio operativo;
 - ii) se i pagamenti sono connessi a inadempienze o inadeguatezza dei processi dell'ente, sanzioni, interessi passivi, oneri per pagamenti tardivi, spese legali e imposte, ad esclusione dell'importo originariamente dovuto a titolo d'imposta;
- b) i costi sostenuti in conseguenza dell'evento di rischio operativo, comprese le spese esterne direttamente connesse all'evento di rischio operativo e i costi di riparazione o sostituzione, sostenuti per ripristinare la situazione che era predominante prima che si verificasse l'evento di rischio operativo;
- c) gli accantonamenti o le riserve contabilizzati nel conto economico per le potenziali ripercussioni da perdite operative, comprese quelle generate da eventi di condotta illecita;
- d) le perdite derivanti da eventi di rischio operativo aventi un impatto finanziario definitivo, temporaneamente iscritte in conti transitori o d'ordine e non ancora rispecchiate nel conto economico ("pending losses");
- e) gli impatti economici negativi contabilizzati in un esercizio, dovuti a eventi di rischio operativo che hanno inciso sui flussi di cassa o sui bilanci degli esercizi precedenti ("timing losses").

Ai fini della lettera d), le "pending losses" significative sono incluse nella serie di dati sulle perdite entro un periodo di tempo commisurato alle dimensioni e all'età della voce in sospeso.

Ai fini della lettera e), l'ente include le "timing losses" significative nella serie di dati sulle perdite qualora tali perdite siano dovute a eventi di rischio operativo che si estendono su più di un esercizio e danno luogo a un rischio giuridico. Gli enti includono nell'importo delle perdite registrato relativo alla voce del rischio operativo di un esercizio le perdite dovute alla correzione di errori di contabilizzazione verificatisi in un esercizio precedente, anche se tali perdite non incidono direttamente su terzi. Laddove vi siano "timing losses" significative e l'evento di rischio operativo incida direttamente su terzi, inclusi clienti, fornitori e dipendenti dell'ente, quest'ultimo include anche la rideterminazione ufficiale delle relazioni finanziarie precedentemente emesse.

3. Ai fini del paragrafo 1, dal calcolo della perdita lorda sono esclusi gli elementi seguenti:

- a) i costi dei contratti di manutenzione generale per immobili, impianti e macchinari;
- b) le spese interne o esterne finalizzate a migliorare l'attività aziendale dopo le perdite da rischio operativo, compresi gli aggiornamenti, i miglioramenti e i potenziamenti, nonché le iniziative concernenti la valutazione del rischio;
- c) i premi assicurativi.

4. Ai fini del paragrafo 1, i recuperi sono utilizzati per ridurre le perdite lorde soltanto se l'ente ha ricevuto il pagamento. I crediti non sono considerati recuperi.

Su richiesta dell'autorità competente, l'ente fornisce tutta la documentazione necessaria per effettuare la verifica dei pagamenti ricevuti e presi in considerazione nel calcolo della perdita netta di un evento di rischio operativo.

Articolo 319

Soglie relative ai dati sulle perdite

1. Ai fini del calcolo di una perdita annuale da rischio operativo come previsto dall'articolo 316, paragrafo 1, gli enti tengono conto, a partire dalla serie di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all'articolo 318, pari o superiore a 20 000 EUR.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e ai fini dell'articolo 446, gli enti calcolano la perdita annuale da rischio operativo di cui all'articolo 316, paragrafo 1, tenendo conto, a partire dalla serie di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all'articolo 318, pari o superiore a 100 000 EUR.

3. In caso di evento di rischio operativo che determini perdite che perdurano per più esercizi, di cui all'articolo 318, paragrafo 1, secondo comma, la perdita netta da prendere in considerazione per le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 è la perdita netta aggregata.

Articolo 320

Esclusione di perdite

1. Le autorità competenti possono autorizzare un ente a escludere dal calcolo delle perdite annuali da rischio operativo dell'ente eventi di rischio operativo eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente può dimostrare con soddisfazione dell'autorità competente che l'evento di rischio operativo all'origine di tali perdite da rischio operativo non si ripeterà;
- b) la perdita da rischio operativo presenta una delle caratteristiche seguenti:
 - i) è pari o superiore al 15 % della perdita annuale media da rischio operativo dell'ente, calcolata sulla base della soglia di cui all'articolo 319, paragrafo 1, quando l'evento di perdita da rischio operativo si riferisce ad attività che fanno ancora parte dell'indicatore di attività;
 - ii) è superiore allo 0 % della perdita annuale media da rischio operativo dell'ente, calcolata sulla base della soglia di cui all'articolo 319, paragrafo 1, quando l'evento di perdita da rischio operativo si riferisce ad attività

dismesse e quindi escluse dall'indicatore di attività ai sensi dell'articolo 315, paragrafo 2;

- c) la perdita da rischio operativo è rimasta nella banca dati delle perdite per un periodo minimo di 1 anno, fatto salvo il caso in cui la perdita da rischio operativo sia correlata ad attività dismesse e quindi escluse dall'indicatore di attività ai sensi dell'articolo 315, paragrafo 2.

Ai fini della lettera c), il periodo minimo di 1 anno decorre dalla data in cui l'evento di rischio operativo, incluso nella serie di dati sulle perdite, è diventato per la prima volta superiore alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 319, paragrafo 1.

2. L'ente che richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 fornisce all'autorità competente giustificazioni documentate per l'esclusione di una perdita eccezionale, che includono:

- a) una descrizione dell'evento di rischio operativo di cui si chiede l'esclusione;
- b) la prova che la perdita derivante dall'evento di rischio operativo è superiore alla soglia di rilevanza per l'esclusione della perdita di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la data in cui tale evento di rischio operativo è divenuto superiore alla soglia di rilevanza;
- c) la data in cui l'evento di rischio operativo interessato sarebbe escluso, tenuto conto del periodo minimo di conservazione di cui al paragrafo 1, lettera c);
- d) il motivo per cui l'evento di rischio operativo non è più ritenuto rilevante per il profilo di rischio dell'ente;
- e) la dimostrazione che non esistono esposizioni giuridiche analoghe o residue e che l'evento di rischio operativo da escludere non ha rilevanza per altre attività o altri prodotti;
- f) relazioni di riesame o validazione indipendenti dell'ente, che confermano che l'evento di rischio operativo non è più rilevante e che non vi sono esposizioni giuridiche analoghe o residue;
- g) prova del fatto che gli organi competenti dell'ente, attraverso i processi di approvazione in essere presso lo stesso, hanno approvato la richiesta di esclusione dell'evento di rischio operativo e la data di tale approvazione;
- h) l'impatto dell'esclusione dell'evento di rischio operativo sulla perdita annuale da rischio operativo.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che l'autorità competente è tenuta a valutare a norma del paragrafo 1, comprese le modalità di calcolo della perdita annuale media da rischio operativo e le specifiche sulle informazioni da raccogliere a norma del paragrafo 2 o ulteriori informazioni ritenute necessarie per effettuare la valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 321

Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione

1. Le perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione sono incluse nella serie di dati sulle perdite non appena gli elementi dell'indicatore di attività relativi a tali soggetti o attività sono inclusi nel calcolo di tale indicatore dell'ente a norma dell'articolo 315, paragrafo 1. A tal fine gli enti includono le perdite osservate durante un periodo di dieci anni prima dell'acquisizione o della fusione.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti determinano le rettifiche alla serie di dati sulle perdite a seguito dell'inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 322

Riesame della completezza, dell'esattezza e della qualità dei dati sulle perdite

1. Gli enti dispongono di un'organizzazione e di processi per esaminare in modo indipendente la completezza, l'esattezza e la qualità dei dati sulle perdite.

2. Le autorità competenti riesaminano periodicamente la qualità dei dati sulle perdite degli enti che calcolano le perdite annuali da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1. Le autorità competenti conducono tale riesame almeno ogni tre anni per gli enti con un indicatore di attività superiore a 1 miliardo di EUR.

Articolo 323

Quadro di gestione del rischio operativo

1. Gli enti dispongono di:

- a) un sistema di valutazione e gestione del rischio operativo ben documentato, strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio, che costituisce parte integrante del processo di monitoraggio e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente e per il quale sono state definite responsabilità chiare. Il sistema di valutazione e gestione del rischio operativo individua le esposizioni dell'ente al rischio operativo e tiene traccia dei dati pertinenti sul rischio operativo, compresi i dati sulle perdite significative;
- b) una funzione di gestione del rischio operativo indipendente dalle attività e dalle unità operative dell'ente;
- c) un sistema di segnalazione all'alta dirigenza che fornisca relazioni sul rischio operativo alle funzioni pertinenti all'interno dell'ente;
- d) un sistema di monitoraggio e segnalazione periodici delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate, nonché procedure per intraprendere azioni correttive adeguate;

- e) procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e politiche per il trattamento dei casi di non conformità;
- f) riesami periodici dei processi e dei sistemi di valutazione e gestione del rischio operativo dell'ente, condotti da revisori interni o esterni che possiedono le conoscenze necessarie per effettuare tali riesami;
- g) processi interni di validazione che operino in modo corretto ed efficace;
- h) flussi di dati e processi associati al sistema di valutazione del rischio operativo trasparenti e accessibili.

2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad h), tenendo conto delle dimensioni e della complessità degli enti.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

^{*5} Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).";

(132) l'articolo 325 è così modificato:

- a) i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per tutte le sue posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le sue posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai metodi seguenti:

- a) il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;
- b) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente ha ottenuto l'autorizzazione dalle autorità competenti a utilizzare tale metodo alternativo di cui all'articolo 325 terquinquages, paragrafo 1;
- c) il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, l'ente non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per le posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio laddove tali posizioni siano dedotte dai fondi propri dell'ente.

2. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato semplificato corrispondono alla somma dei requisiti di fondi propri seguenti, a seconda dei casi:

- a) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2, moltiplicati per:
 - i) 1,3, per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di debito, esclusi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337;
 - ii) 3,5, per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di capitale;
- b) i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3, moltiplicati per 1,2;
- c) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4, moltiplicati per 1,9;
- d) i requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337.

3. L'ente che utilizza il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci segnala alle autorità competenti il calcolo mensile dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), per ciascuna unità di negoziazione alla quale tali posizioni sono state assegnate ai sensi dell'articolo 104 ter.

4. L'ente può utilizzare congiuntamente i metodi standardizzati alternativi di cui al paragrafo 1, lettera a), e il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), su base permanente all'interno di un gruppo. L'ente non utilizza alcuno di tali metodi in combinazione con il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 1, lettera c).

5. L'ente non si avvale del metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del suo portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.";

- b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci secondo i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 104 ter, paragrafi 5 e 6, ove applicabile.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

- (133) l'articolo 325 bis è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Condizioni per l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato";

- b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. L'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo al metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:";

- c) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci, ad eccezione delle posizioni che sono escluse dal calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 104 quater o che sono dedotte dai fondi propri dell'ente";

- d) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), entro tre mesi dal verificarsi di uno dei casi seguenti:";

- e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'ente che ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), è autorizzato a iniziare a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo a tale metodo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.";

- (134) all'articolo 325 ter è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Qualora un'autorità competente non abbia concesso all'ente l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 per almeno un ente o un'impresa del gruppo, per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente al presente titolo si applicano i requisiti seguenti:

- a) l'ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo per tutte le posizioni in enti o imprese del gruppo per i quali l'ente ha ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, utilizzando il trattamento di cui al paragrafo 1;
- b) l'ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo individualmente per tutte le posizioni in ciascun ente o in ciascuna impresa del gruppo per i quali l'ente non ha ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
- c) l'ente calcola i requisiti di fondi propri totali conformemente al presente titolo su base consolidata sommando gli importi calcolati alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Ai fini del calcolo di cui alle lettere a) e b), gli enti e le imprese di cui alle lettere a) e b) utilizzano la stessa valuta utilizzata per le segnalazioni impiegata per calcolare i

requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente titolo su base consolidata per il gruppo.";

(135) l'articolo 325 quater è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Ambito di applicazione, struttura e requisiti qualitativi del metodo standardizzato alternativo"

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti dispongono e mettono a disposizione delle autorità competenti una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di cui al presente capo. Eventuali modifiche di tali politiche, procedure e controlli sono notificate alle autorità competenti in tempo utile.";

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6:

"3. Gli enti dispongono di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. Tale unità di controllo del rischio è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del metodo standardizzato alternativo. Essa elabora e analizza mensilmente relazioni sui risultati del metodo standardizzato alternativo, nonché sull'adeguatezza dei limiti in materia di attività di negoziazione dell'ente.

4. Gli enti sottopongono a revisione indipendente il metodo standardizzato alternativo che utilizzano ai fini del presente capo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, nel contesto del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza.

Ai fini del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nel settore del rischio di mercato.

5. La revisione del metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 4 riguarda tanto l'attività delle unità di negoziazione quanto quella dell'unità indipendente di controllo del rischio e valuta tutti gli elementi seguenti:

a) le politiche, le procedure e i controlli interni per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1;

b) l'adeguatezza della documentazione del sistema e dei processi di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio di cui al paragrafo 2;

c) l'accuratezza delle misurazioni delle sensibilità e del processo utilizzato per ricavare tali misurazioni dai modelli di determinazione del prezzo (*pricing*) dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, di cui all'articolo 325 unvicies;

d) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti di dati utilizzate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo, compresa l'indipendenza di tali fonti di dati.

L'ente effettua la revisione di cui al primo comma almeno una volta l'anno o con minore frequenza previa approvazione delle autorità competenti.";

(136) l'articolo 325 undecies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei metodi seguenti:

- a) l'ente che soddisfa la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 7, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione applicando il metodo look-through alle posizioni sottostanti dell'OIC, su base mensile, come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall'ente;
- b) l'ente che soddisfa la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 7, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione utilizzando uno dei metodi seguenti:
 - i) calcola il requisito di fondi propri per il rischio di mercato dell'OIC considerando la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria "Altri settori" di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;
 - ii) calcola il requisito di fondi propri per il rischio di mercato dell'OIC conformemente ai limiti fissati nel regolamento di gestione dell'OIC e nella normativa pertinente.

Ai fini del calcolo di cui al punto i), l'ente considera la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale priva di rating assegnata alla categoria "Senza rating" di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 1, tabella 2.

Ai fini del calcolo di cui al punto ii), l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell'OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 3.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Ai fini dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), l'ente:

- a) applica i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 a una posizione nell'OIC, qualora il regolamento di gestione di quest'ultimo gli consenta di investire in esposizioni soggette a tali requisiti di fondi propri;
- b) utilizza, per tutte le posizioni nello stesso OIC, lo stesso metodo tra quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), per calcolare i requisiti di fondi propri su base autonoma come portafoglio separato.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'ente determina il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinando il portafoglio teorico cui si applicherebbero i requisiti di fondi propri più elevati conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), sulla base del regolamento di

gestione dell'OIC o della normativa pertinente, tenendo conto della leva finanziaria nella misura massima, ove applicabile.

L'ente utilizza lo stesso portafoglio teorico di cui al primo comma per calcolare, se del caso, i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 in relazione a una posizione nell'OIC.

La metodologia elaborata dall'ente per determinare i portafogli teorici di tutte le posizioni in OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma è approvata dalla sua autorità competente.";

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), possono fare affidamento su un terzo per lo svolgimento di tali calcoli, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il terzo è:

- i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
- ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);

b) il terzo fornisce all'ente dati o informazioni adeguati che mancano per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a);

c) un revisore esterno dell'ente ha confermato l'adeguatezza dei dati o delle informazioni del terzo di cui alla lettera b) e l'autorità competente dell'ente ha accesso illimitato a tali dati e informazioni su richiesta.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi tecnici della metodologia volta a determinare i portafogli teorici ai fini del metodo di cui al paragrafo 4, compreso il modo in cui gli enti tengono conto nella metodologia, ove applicabile, della leva finanziaria nella misura massima.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(137) all'articolo 325 octodecies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra coppie di valute. Tali volatilità implicite sono associate alle seguenti scadenze a seconda

delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.";

(138) all'articolo 325 vicies, paragrafo 1, la formula per s_k è sostituita dalla seguente:

$$"s_k = \frac{V_i(0,01+vol_k,x,y)-V_i(vol_k,x,y)}{0,01} \cdot vol_k";$$

(139) l'articolo 325 unvicies è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al primo comma, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del suo metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di cui all'articolo 325, paragrafo 3.";

b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;"

c) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;"

(140) all'articolo 325 tervicies è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.";

(141) all'articolo 325 sexvicies è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.";

(142) all'articolo 325 novovicies, il paragrafo 2 è soppresso;

(143) all'articolo 325 duotricies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I fattori di ponderazione del rischio relativi ai fattori di rischio basati sulle valute incluse nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquingies, paragrafo 7, lettera b), e sulla valuta nazionale dell'ente sono i seguenti:

a) per i fattori di rischio del tasso privo di rischio, i fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1, tabella 3, divisi per $\sqrt{2}$;

b) per il fattore del rischio di inflazione e i fattori del rischio di base *cross currency*, i fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 2 divisi per $\sqrt{2}$.";

(144) l'articolo 325 quintricies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) alla tabella 4, il settore della categoria 13 è sostituito dal seguente:
"Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite";
 - ii) è aggiunto il comma seguente:
"Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.";
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. In deroga al paragrafo 2, gli enti possono assegnare un'esposizione al rischio di un'obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l'ente che ha emesso l'obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.";
- (145) all'articolo 325 sextricies, paragrafo 1, la definizione del termine ρ_{kl} (nome) è sostituita dalla seguente:
" ρ_{kl} (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici; è pari al 35 % se i due nomi delle sensibilità k ed l rientrano nelle categorie da 1 a 18 di cui all'articolo 325 quintricies, paragrafo 1, tabella 4, altrimenti è pari all'80 %;"
- (146) all'articolo 325 septricies, la definizione di γ_{bc} (rating) è sostituita dalla seguente:
" γ_{bc} (rating) è uguale a:
- a) 1, se le categorie b e c sono categorie da 1 a 17 e ad entrambe le categorie corrisponde la stessa categoria di merito di credito (o "classe di merito di credito da 1 a 3" o "classe di merito di credito da 4 a 6"), altrimenti è considerato pari al 50 %; ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie con classe di merito di credito da 1 a 3;
 - b) 1, se la categoria b o c è la categoria 18;
 - c) 1, se la categoria b o c è la categoria 19 e l'altra categoria ha una classe di merito di credito da 1 a 3, altrimenti è considerato pari al 50 %;
 - d) 1, se la categoria b o c è la categoria 20 e l'altra categoria ha una classe di merito di credito da 4 a 6, altrimenti è considerato pari al 50 %;"
- (147) l'articolo 325 octotricies è così modificato:
al primo paragrafo,
- a) alla tabella 6, il settore della categoria 13 è sostituito dal seguente:
"Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite";
 - b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.

In deroga al paragrafo 2, gli enti possono assegnare un'esposizione al rischio di un'obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l'ente che emette l'obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.";

(148) all'articolo 325 quadragies, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.";

(149) all'articolo 325 sexquadragies, la tabella 9 è così modificata:

a) il nome della categoria 3 è sostituito dal seguente:

"Energia - elettricità";

b) è inserito il campo seguente:

3 bis	Energia - scambio di emissioni	40 %
-------	--------------------------------	------

";

(150) l'articolo 325 unquingages è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le categorie per i fattori di rischio vega sono analoghe a quelle stabilite per i fattori di rischio delta conformemente al presente capo, sezione 3, sottosezione 1.

2. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio vega sono assegnati in base alla classe di rischio dei fattori di rischio, come segue:

Tabella 11

Classe di rischio	Fattori di ponderazione del rischio
GIRR	100 %
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione	100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP)	100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP)	100 %
Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici)	77,78 %
Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altri settori)	100 %
Posizione in merci	100 %

Rischio di cambio	100 %"
-------------------	--------

- b) il paragrafo 3 è soppresso;
- (151) l'articolo 325 terquingages è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Il metodo alternativo dei modelli interni può essere utilizzato dall'ente per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, a condizione che l'ente soddisfi tutti i requisiti di cui al presente capo.";
- c) al paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
- i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- "c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquingages, paragrafo 3;
- d) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi all'assegnazione di profitti e perdite ("assegnazione P & L") di cui all'articolo 325 sexages;"
- ii) è aggiunta la seguente lettera g):
- "g) alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni in OIC che soddisfano la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 7, lettera b).";
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni soddisfano anche l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 325, paragrafo 3.";
- d) al paragrafo 9, il primo comma è così modificato:
- i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) limitare il calcolo della maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche di cui all'articolo 325 novoquingages, paragrafo 6;"
- ii) è aggiunta la seguente lettera c):
- "c) escludere dal calcolo della maggiorazione di cui all'articolo 325 novoquingages, paragrafo 6, gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche o reali;"

(152) all'articolo 325 quaterquingages è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci conformemente alla seguente formula:

$$AIMA_{totale} = \min(AIMA + PLA_{maggiorazione} + ASA_{non-aima}; ASA_{tutti i portafogli}) + \max(AIMA - ASA_{aima}; 0)$$

dove:

AIMA = la somma dei requisiti di fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2;

$PLA_{maggiorazione}$ = il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 325 sexagesies, paragrafo 2;

$ASA_{tutti\ i\ portafogli}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci;

$ASA_{non-aima}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci per le quali l'ente ha utilizzato il medesimo metodo per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato;

AS = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci per le quali l'ente ha utilizzato l'approccio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato;"

(153) all'articolo 325 sexquingages è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per l'utilizzo dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi di cui al presente articolo, compresi i criteri concernenti l'accuratezza dei dati e i criteri concernenti la calibrazione dei dati immessi qualora i dati di mercato siano insufficienti.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [data corrispondente a 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010."

(154) l'articolo 325 octoquingages è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Le autorità competenti possono imporre a un ente di considerare non modellizzabile un fattore di rischio che è stato valutato come modellizzabile dall'ente a norma del paragrafo 1, qualora i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati al fattore di rischio non rispettino, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, i requisiti di cui all'articolo 325 sexquingages, paragrafo 6.";

c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. In circostanze straordinarie, che si verificano durante periodi di significativa riduzione di determinate attività di negoziazione sui mercati

finanziari, le autorità competenti possono consentire a tutti gli enti che utilizzano il metodo di cui al presente capo di considerare modellizzabili alcuni fattori di rischio che sono stati valutati come non modellizzabili da tali enti conformemente al paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fattori di rischio oggetto del trattamento corrispondono alle attività di negoziazione che sono significativamente ridotte sui mercati finanziari;
 - b) il trattamento è applicato temporaneamente e per non più di sei mesi nell'arco di un esercizio;
 - c) il trattamento di cui al primo comma non riduce significativamente i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato degli enti che lo applicano;
 - d) le autorità competenti notificano immediatamente all'ABE qualsiasi decisione che consenta agli enti di applicare il metodo di cui al presente capo per considerare modellizzabili alcuni fattori di rischio che sono stati valutati come non modellizzabili, nonché le attività di negoziazione interessate, motivando tale decisione.";
- d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1, anche quando vengono utilizzati i dati di mercato di cui al paragrafo 2 ter, nonché la frequenza di tale valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 9 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(155) l'articolo 325 novodequages è così modificato:

- a) il paragrafo 6 è così modificato:
 - i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

"Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde quanto meno alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione stabilita in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, la maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai requisiti seguenti:";
 - ii) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"In circostanze straordinarie le autorità competenti possono consentire a un ente di:

 - a) limitare il calcolo della maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nel contesto di test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nel contesto dei test retrospettivi

sulle variazioni reali non sia dovuto a carenze del modello interno alternativo dell'ente;

- b) escludere dal calcolo della maggiorazione gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche o reali qualora tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno alternativo dell'ente.";

iii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono aumentare il valore di mc al di sopra della somma di cui a tale comma qualora il modello interno alternativo dell'ente evidenzi carenze nel misurare adeguatamente i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.";

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. In deroga ai paragrafi 2 e 6 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri secondo i quali un ente può essere autorizzato a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(156) l'articolo 325 sexages è così modificato:

a) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'unità di negoziazione di un ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione P & L se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.

2. In deroga al paragrafo 1, se le variazioni teoriche del valore del portafoglio di un'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente, quest'ultimo calcola, per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione, un requisito aggiuntivo di fondi propri oltre ai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquages, paragrafi 1 e 2.

3. Per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, l'osservanza del requisito relativo all'assegnazione P & L di cui al paragrafo 1 da parte dell'ente porta all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novinquagesimies."

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) i criteri che specificano se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;

b) il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 2;"

ii) la lettera e) è soppressa;

iii) gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

"L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [data corrispondente a 9 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(157) l'articolo 325 unsexagesimies è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera i):

"i) per le posizioni in OIC, gli enti esaminano le posizioni sottostanti degli OIC almeno su base settimanale ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri conformemente al presente capo; gli enti che non dispongono di dati immessi o informazioni adeguati per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo look-through, possono fare affidamento su un terzo per l'ottenimento di tali dati immessi o informazioni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) il terzo è:

– l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

– per gli OIC che non rientrano nel primo trattino del presente punto i), la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);

ii) il terzo fornisce all'ente dati immessi o informazioni adeguati per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo di cui al primo comma;

- iii) un revisore esterno dell'ente ha confermato l'adeguatezza dei dati o delle informazioni del terzo di cui al punto ii) e l'autorità competente dell'ente ha accesso illimitato a tali dati e informazioni su richiesta.";
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ente può utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (*unconstrained expected shortfall measure*) UEST di cui all'articolo 325 quinquagesimes, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il suo metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili o, con soddisfazione dell'autorità competente dell'ente, con l'orizzonte temporale di base di 10 giorni di cui all'articolo 325 sexquagesimes, paragrafo 1, e attuato con correttezza.";
 - c) il paragrafo 3 è soppresso;
- (158) all'articolo 325 duosexagesimes, paragrafo 1, la lettera b) è così modificata:
- "b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. Tale unità:
- i) è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio utilizzati nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo;
 - ii) è responsabile del sistema di gestione globale del rischio;
 - iii) elabora e analizza giornalmente relazione sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti in materia di attività di negoziazione.
- Un'unità di validazione separata dall'unità di controllo del rischio effettua la validazione iniziale e continuativa di qualsiasi modello interno di misurazione del rischio utilizzato nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo.";
- (159) l'articolo 325 novosexagesimes è così modificato:
- a) il paragrafo 5 è così modificato:
 - i) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a un determinato emittente utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;

e) un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default di cui alla lettera d) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare tali probabilità di default in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della probabilità di default ai sensi del presente articolo.";
 - ii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera d), i dati per effettuare la stima delle probabilità di default di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l'ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per lo stesso debitore

per il quale stima le probabilità di default conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i propri requisiti di fondi propri di cui a tale capo.";

b) il paragrafo 6 è così modificato:

i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) un ente che è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a una determinata esposizione utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare la perdita in caso di default di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;

d) un ente che non è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default di cui alla lettera c) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare tale perdita in caso di default in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della perdita in caso di default ai sensi del presente articolo.";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della lettera c), i dati per effettuare la stima della perdita in caso di default di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l'ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per la stessa esposizione per la quale stima la perdita in caso di default conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i propri requisiti di fondi propri di cui a tale capo.";

(160) all'articolo 337, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano esclusivamente il metodo di cui al titolo II, capo 5, sezione 3.";

(161) all'articolo 338, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del presente articolo, l'ente determina il proprio portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.

2. L'ente stabilisce come requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore degli importi seguenti:

a) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione;

b) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.";

(162) all'articolo 352, il paragrafo 2 è soppresso;

(163) all'articolo 361, la lettera c) e l'ultimo comma sono soppressi;

(164) nella parte tre, titolo IV, il capo 5 è soppresso;

(165) all'articolo 381 è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del presente titolo, per "rischio di CVA" si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore del CVA, calcolato per il portafoglio di operazioni con una controparte di cui al primo comma, dovute a fluttuazioni dei fattori di rischio di

differenziali creditizi della controparte e di altri fattori di rischio incorporati nel portafoglio di operazioni.";

(166) l'articolo 382 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un ente include nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 le operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo ai sensi della disciplina contabile applicabile a tale ente laddove le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative.";

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

"4 bis. In deroga al paragrafo 4, un ente può scegliere di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, utilizzando uno dei metodi applicabili di cui all'articolo 382 bis, per le operazioni escluse ai sensi del paragrafo 4, se l'ente utilizza coperture ammissibili determinate ai sensi dell'articolo 386 per attenuare il rischio di CVA di tali operazioni. Gli enti stabiliscono politiche per specificare i casi in cui scelgono di soddisfare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tali operazioni.

4 ter. Gli enti segnalano alle proprie autorità competenti i risultati dei calcoli dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui al paragrafo 4. Ai fini di tale obbligo di segnalazione, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando i metodi pertinenti di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, che avrebbero utilizzato per soddisfare un requisito di fondi propri per il rischio di CVA se tali operazioni non fossero escluse dall'ambito di applicazione ai sensi del paragrafo 4."

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri che le autorità competenti utilizzano per valutare se le esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo sono significative, nonché la frequenza di tale valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(167) è inserito il seguente articolo 382 bis:

"Articolo 382 bis

Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA

1. Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all'articolo 382 secondo i metodi seguenti:

a) il metodo standardizzato di cui all'articolo 383, qualora l'ente abbia ottenuto dalle autorità competenti l'autorizzazione a ricorrere a tale metodo;

b) il metodo di base di cui all'articolo 384;

- c) il metodo semplificato di cui all'articolo 385, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo.
2. Un ente non utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera c), in combinazione con i metodi di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Un ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente nelle situazioni seguenti:
- a) per controparti diverse;
 - b) per insiemi ammissibili diversi di attività soggette a compensazione con la stessa controparte;
 - c) per operazioni diverse dello stesso insieme ammissibile di attività soggette a compensazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) l'ente suddivide l'insieme di attività soggette a compensazione in due insiemi ipotetici di attività soggette a compensazione e alloca tutte le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), allo stesso insieme ipotetico e tutte le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera b), all'altro insieme ipotetico di attività soggette a compensazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;
 - ii) la suddivisione di cui alla lettera a) è coerente con il modo in cui l'ente determina la compensazione giuridica del CVA calcolato a fini contabili;
 - iii) l'autorizzazione concessa dalle autorità competenti a utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), è limitata all'insieme ipotetico di attività soggette a compensazione per il quale l'ente utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

Gli enti stabiliscono politiche per spiegare come utilizzano una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito nel presente paragrafo, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA in via permanente.";

(168) l'articolo 383 è sostituito dal seguente:

"Articolo 383

Metodo standardizzato

1. Le autorità competenti concedono a un ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando il metodo standardizzato conformemente al paragrafo 3 dopo aver valutato se l'ente soddisfa i requisiti seguenti:
- a) l'ente ha istituito un'unità distinta responsabile della gestione globale del rischio dell'ente e della copertura del rischio di CVA;
 - b) per ciascuna controparte interessata, l'ente ha sviluppato un modello del CVA regolamentare per calcolare il CVA di tale controparte conformemente all'articolo 383 bis;

- c) per ciascuna controparte interessata, l'ente è in grado di calcolare, almeno su base mensile, le sensibilità del proprio CVA ai fattori di rischio interessati come stabilito ai sensi dell'articolo 383 ter;
- d) per tutte le posizioni in coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri dell'ente per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato, l'ente è in grado di calcolare, almeno su base mensile, le sensibilità di tali posizioni ai fattori di rischio pertinenti determinati conformemente all'articolo 383 ter.

Ai fini della lettera c), la sensibilità del CVA di una controparte rispetto a un fattore di rischio indica la variazione relativa del valore di tale CVA, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale CVA, calcolata utilizzando il modello del CVA regolamentare dell'ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies.

Ai fini della lettera d), la sensibilità di una posizione in una copertura ammissibile rispetto a un fattore di rischio indica la variazione relativa del valore di tale posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata utilizzando il modello di determinazione del prezzo dell'ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies.

2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA si applicano le seguenti definizioni:

- a) "classe di rischio", una delle categorie seguenti:
 - i) rischio di tasso di interesse;
 - ii) rischio di differenziali creditizi della controparte;
 - iii) rischio di differenziali creditizi di riferimento;
 - iv) rischio azionario;
 - v) rischio di posizione in merci;
 - vi) rischio di cambio;
- b) "portafoglio CVA", il portafoglio composto dal CVA aggregato e da tutte le coperture ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera d);
- c) "CVA aggregato", la somma dei CVA calcolati utilizzando il modello del CVA regolamentare per tutte le controparti di cui al paragrafo 1, primo comma.

3. Gli enti determinano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato come somma dei due requisiti di fondi propri seguenti calcolati conformemente all'articolo 383 ter:

- a) i requisiti di fondi propri per il rischio delta che rilevano il rischio di variazioni nel portafoglio CVA dell'ente dovute a fluttuazioni dei pertinenti fattori di rischio non connessi alla volatilità;
- b) i requisiti di fondi propri per il rischio vega che rilevano il rischio di variazioni nel portafoglio CVA dell'ente dovute a fluttuazioni dei pertinenti fattori di rischio connessi alla volatilità.";

(169) sono inseriti i seguenti articoli da 383 bis a 383 quaterdecies:

Modello del CVA regolamentare

1. Il modello del CVA regolamentare utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 384 è concettualmente solido, è applicato con correttezza e soddisfa tutti i requisiti seguenti:

- a) il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare il CVA di una data controparte, riconoscendo la compensazione e l'accordo di garanzia (*margin agreement*) a livello di insieme di attività soggette a compensazione, se del caso, conformemente al presente articolo;
- b) l'ente stima le probabilità di default della controparte di cui alla lettera a) in considerazione dei differenziali creditizi della controparte e della perdita in caso di default secondo le convenzioni di mercato per tale controparte;
- c) la perdita attesa in caso di default di cui alla lettera a) corrisponde alla perdita in caso di default secondo le convenzioni di mercato di cui alla lettera b), fatto salvo il caso in cui l'ente possa dimostrare che il rango del portafoglio di operazioni con tale controparte differisce da quello delle obbligazioni di primo rango (senior) non garantite emesse da tale controparte;
- d) in ogni momento futuro, l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con una controparte è calcolata ricorrendo a un modello di esposizione rivalutando tutte le operazioni incluse in tale portafoglio, sulla base delle variazioni congiunte simulate dei fattori di rischio di mercato che sono rilevanti per tali operazioni utilizzando un congruo numero di scenari, nonché attualizzando i prezzi alla data di calcolo utilizzando tassi d'interesse privi di rischio;
- d) il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare una dipendenza significativa tra l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni e i differenziali creditizi della controparte;
- e) se le operazioni del portafoglio sono incluse in un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (*margin agreement*) e di rivalutazione giornaliera, la garanzia reale fornita e ricevuta nel quadro di tale accordo è riconosciuta come uno strumento di attenuazione del rischio nel contesto dell'esposizione futura attualizzata simulata, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - i) l'ente determina il periodo con rischio di margine per tale insieme di attività soggette a compensazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 285, paragrafi 2 e 5, e riflette tale periodo nel calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata;
 - ii) tutte le caratteristiche applicabili dell'accordo di garanzia (*margin agreement*), compresi la frequenza delle richieste di margine, il tipo di garanzia reale contrattualmente ammissibile, gli importi soglia, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali tanto per l'ente quanto per la controparte, sono adeguatamente rispecchiate nel calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata;
 - iii) l'ente ha istituito un'unità di gestione delle garanzie reali che è conforme all'articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei

requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.

Ai fini della lettera a), il CVA ha segno positivo ed è calcolato in funzione della perdita attesa in caso di default della controparte, di un insieme adeguato di probabilità di default della controparte in momenti futuri e di un insieme adeguato di esposizioni future attualizzate simulate del portafoglio di operazioni con tale controparte in momenti futuri fino alla scadenza dell'operazione di durata maggiore compresa in tale portafoglio.

Ai fini della lettera b), se i differenziali sui credit default swap della controparte sono osservabili sul mercato, l'ente utilizza tali differenziali. Laddove tali differenziali sui credit default swap non siano disponibili, l'ente utilizza uno dei metodi seguenti:

- i) differenziali creditizi tratti da altri strumenti emessi dalla controparte che rispecchiano le condizioni di mercato correnti;
- ii) variabili proxy del differenziale che sono adeguate in considerazione del rating, del settore e della regione della controparte.

Ai fini della giustificazione di cui alla lettera d), la garanzia reale ricevuta dalla controparte non modifica il rango dell'esposizione.

Ai fini della lettera f), punto iii), laddove abbia già istituito l'unità per l'utilizzo del metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283, l'ente non è tenuto a istituire un'unità aggiuntiva per la gestione delle garanzie reali qualora dimostri alle proprie autorità competenti che tale unità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA utilizzando il metodo standardizzato.

2. L'ente che utilizza un modello del CVA regolamentare soddisfa tutti i requisiti qualitativi seguenti:

- a) il modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera d), fa parte del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell'ente che comprende l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CVA e del rischio di CVA a fini contabili;
- b) l'ente dispone di un processo per assicurare il rispetto di una serie documentata di politiche interne, controlli, valutazioni delle prestazioni del modello nonché procedure relative al modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera d);
- c) l'ente dispone di un'unità indipendente di controllo responsabile della validazione effettiva iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera d). Tale unità è indipendente dalle unità che si occupano di attività relative al credito e dalle unità di negoziazione, compresa l'unità di cui all'articolo 383, paragrafo 1, lettera a), e riferisce direttamente all'alta dirigenza; dispone di un numero sufficiente di membri del personale aventi un livello di competenze adeguato a conseguire tale finalità;
- d) l'alta dirigenza dell'ente partecipa attivamente al processo di controllo del rischio e considera il controllo del rischio di CVA un aspetto essenziale dell'attività, al quale devono essere consacrate adeguate risorse;
- e) l'ente documenta il processo di validazione iniziale e continuativa del proprio modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera d), con un livello di dettaglio

tale da consentire a un terzo di comprendere le modalità di funzionamento dei modelli, i loro limiti e le loro ipotesi principali, nonché di ricreare l'analisi. Tale documentazione stabilisce la frequenza minima con cui sarà condotta la validazione continuativa, nonché altre circostanze (quali un improvviso cambiamento nel comportamento del mercato) in base alle quali è effettuata una validazione aggiuntiva; descrive come viene condotta la validazione rispetto ai flussi di dati e ai portafogli, quali analisi vengono utilizzate e come vengono costruiti i portafogli rappresentativi di controparti;

- f) i modelli di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di esposizione di cui al paragrafo 1, lettera a), per un dato scenario di fattori di rischio di mercato simulati sono sottoposti a verifica a fronte di parametri di riferimento indipendenti adeguati per un'ampia gamma di stati di mercato come parte del processo di validazione iniziale e continuativa del modello. I modelli di determinazione del prezzo relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;
- g) un riesame indipendente del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell'ente di cui alla lettera a) del presente paragrafo è effettuato dal processo di audit interno dell'ente su base regolare. Tale riesame dovrebbe comprendere tanto le attività dell'unità di cui all'articolo 383, paragrafo 1, lettera a), quanto quelle dell'unità indipendente di controllo del rischio di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
- h) il modello utilizzato dall'ente per calcolare l'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1, lettera a), riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione e gli accordi di garanzia (*margin agreement*) in modo tempestivo, completo e prudente. Le condizioni generali e le clausole specifiche sono archiviate in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico. Anche la trasmissione al modello di esposizione dei dati relativi alle condizioni generali e clausole specifiche delle operazioni e degli accordi di garanzia (*margin agreement*) è soggetta ad audit interno e sono predisposte procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali, le clausole specifiche e gli accordi di garanzia dell'operazione siano presi in considerazione nel sistema di esposizione in modo corretto o, almeno, prudente;
- i) i dati di mercato attuali e storici utilizzati nel modello impiegato dall'ente per il calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1, lettera a), sono acquisiti indipendentemente dalle linee di business. Essi sono immessi nel modello utilizzato dall'ente per calcolare l'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1, lettera a), in modo tempestivo e completo e gestiti nel contesto di una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico. L'ente dispone di un processo in materia di integrità dei dati ben sviluppato per gestire rilevazioni di dati inadeguate. Nel caso in cui il modello faccia affidamento su approssimazioni dei dati di mercato, l'ente elabora politiche interne per individuare approssimazioni adeguate e dimostra empiricamente su base continuativa che tali approssimazioni forniscono una rappresentazione prudente del rischio sottostante;
- j) il modello di esposizione riflette informazioni specifiche e contrattuali dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano

assegnate all'insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello.

Ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per i rischi di CVA di cui alla lettera a), il modello di esposizione può contemplare specifiche e ipotesi diverse al fine di soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 383 bis, fatta eccezione per i dati di mercato immessi e il riconoscimento della compensazione che rimangono gli stessi utilizzati ai fini contabili.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui l'ente determina le variabili proxy del differenziale di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), ai fini del calcolo delle probabilità di default.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) ulteriori elementi tecnici che l'ente prende in considerazione nel calcolare la perdita attesa in caso di default della controparte, le probabilità di default della controparte e l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con tale controparte nonché il CVA, come indicato al paragrafo 1, lettera a);
- b) quali altri strumenti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), sono adeguati per stimare le probabilità di default della controparte e le modalità con cui gli enti effettuano tale stima.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 3 e 4 alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso del metodo standardizzato di cui all'articolo 383, paragrafo 3;
- b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli 383 e 383 bis.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione 36 mesi [dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 383 ter

Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega

1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti negli articoli da 383 quater a 383 nonies e la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8 per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.

2. Per ciascuna classe di rischio di cui all'articolo 383, paragrafo 2, la sensibilità dei CVA aggregati e la sensibilità di tutte le posizioni in coperture ammissibili rientranti nell'ambito di applicazione dei requisiti di fondi propri per i rischi delta o vega nei

confronti di ciascuno dei fattori di rischio delta o vega inclusi in tale classe di rischio sono calcolate utilizzando le formule corrispondenti di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.

Per il calcolo delle sensibilità al rischio vega dei CVA aggregati, sono incluse le sensibilità tanto alle volatilità utilizzate nel modello di esposizione per simulare i fattori di rischio quanto alle volatilità utilizzate per rivalutare le operazioni in opzioni in portafoglio con la controparte.

In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:

- a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;
- b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità della posizione rispetto alle formule di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da tali formule.

3. Se una copertura ammissibile è uno strumento su indici, gli enti calcolano le sensibilità di tale copertura ammissibile a tutti i fattori di rischio pertinenti applicando la variazione di uno dei fattori di rischio pertinenti a ciascuna delle componenti dell'indice.

4. L'ente può introdurre classi di rischio aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 383, paragrafo 2, che corrispondono a strumenti su indici ammissibili. Ai fini dei rischi delta, uno strumento su indici è considerato ammissibile se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 decies, paragrafo 3. Per i rischi vega, tutti gli strumenti su indici sono considerati ammissibili.

L'ente calcola le sensibilità delta e vega a un fattore di rischio su indici ammissibili come una singola sensibilità rispetto all'indice ammissibile sottostante. Se il 75 % delle componenti di un indice ammissibile è assegnato allo stesso settore di cui agli articoli 383 sexdecies, 383 novodecies e 383 unvicies, l'ente assegna l'indice ammissibile a quello stesso settore. In caso contrario, l'ente assegna la sensibilità alla categoria di indici ammissibili applicabile.

5. Le sensibilità ponderate del CVA aggregato e del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili a ciascun fattore di rischio sono calcolate moltiplicando le rispettive sensibilità nette per il fattore di ponderazione corrispondente, secondo le formule seguenti:

$$WS_k^{CVA} = RW_k \cdot S_k^{CVA}$$

$$WS_k^{coperture} = RW_k \cdot S_k^{coperture}$$

dove:

- k = l'indice che rappresenta il fattore di rischio k ;
- RW_k = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k ;
- WS_k^{CVA} = la sensibilità ponderata del CVA aggregato al fattore di rischio k ;
- S_k^{CVA} = la sensibilità netta del CVA aggregato al fattore di rischio k ;

$WS_k^{coperture}$ = la sensibilità ponderata del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k;

$S_k^{coperture}$ = la sensibilità netta del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k.

6. Gli enti calcolano la sensibilità ponderata netta WS_k del portafoglio CVA al fattore di rischio k secondo la formula seguente:

$$WS_k = WS_k^{CVA} - WS_k^{coperture}$$

7. Le sensibilità ponderate nette all'interno della stessa categoria sono aggregate secondo la formula seguente, utilizzando le correlazioni corrispondenti ρ_{kl} per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria di cui agli articoli 383 terdecies, 383 vicies e 383 septdecies che danno luogo alla sensibilità specifica per categoria K_b :

$$K_b = \sqrt{\sum_k WS_k^2 + \sum_{k \in b} \sum_{l \in b, k \neq l} \rho_{kl} WS_k WS_l + R \cdot \sum_{k \in b} ((WS_k^{coperture})^2)}$$

dove:

K_b = la sensibilità specifica per categoria della categoria b;

ρ_{kl} = i corrispondenti parametri di correlazione infracategoria;

R = il parametro di limitazione della copertura pari a 0,01;

WS_k = le sensibilità ponderate nette.

8. La sensibilità specifica per categoria è calcolata conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γ_{bc} per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui agli articoli 383 terdecies, 383 e 383 octodecies, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

Requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega

$$= m_{CVA} \sqrt{\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{b \neq c} \gamma_{bc} S_b S_c}$$

dove:

m_{CVA} = un fattore moltiplicatore pari a 1; le autorità competenti possono aumentare il valore di m_{CVA} se il modello del CVA regolamentare dell'ente presenta carenze nel misurare adeguatamente i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;

K_b = la sensibilità specifica per categoria della categoria b;

γ_{bc} = il parametro di correlazione tra le categorie b e c;

$S_b = \max\{-K_b; \min(\sum_{k \in b} WS_k; K_b)\}$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b;

$S_c = \max\{-K_c; \min(\sum_{k \in b} WS_k; K_c)\}$ per tutti i fattori di rischio nella categoria c.

Articolo 383 quater

Fattori del rischio di tasso di interesse

1. Per i fattori di rischio delta su tasso di interesse, compreso il rischio di tasso di inflazione, è prevista una categoria per ogni valuta e, in tale contesto, ciascuna categoria contiene diversi tipi di fattori di rischio.

I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili ai tassi di interesse compresi nel portafoglio CVA sono i tassi privi di rischio per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.

I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili al tasso di inflazione compresi nel portafoglio CVA sono i tassi di inflazione per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.

2. Le valute per le quali un ente applica i fattori di rischio delta su tasso di interesse conformemente al paragrafo 1 sono USD, EUR, GBP, AUD, CAD, SEK, JPY nonché la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni.

3. Per le valute non specificate al paragrafo 2, i fattori di rischio delta su tasso di interesse corrispondono alla variazione assoluta del tasso di inflazione e la variazione parallela dell'intera curva priva di rischio per una determinata valuta.

4. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel loro portafoglio di negoziazione che hanno il rischio di credito più basso, compresi gli swap su indici overnight.

5. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 4, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.

Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.

Articolo 383 quinquies

Fattori del rischio di cambio

1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai tassi di cambio a vista corrispondono ai tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.

2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dovuta al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Vi è un'unica categoria per tutte le valute e le scadenze, contenente tutti i fattori di rischio vega sui cambi e un'unica sensibilità netta.

3. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per i fattori di rischio delta e vega sui cambi.

Articolo 383 sexies

Fattori del rischio di differenziali creditizi della controparte

1. Il fattore di rischio delta su differenziali creditizi della controparte applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi della controparte compresi nel portafoglio CVA corrisponde ai differenziali creditizi delle singole controparti nonché agli strumenti di riferimento e agli indici ammissibili per ciascuna delle scadenze seguenti: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
2. Il fattore di rischio delta su tasso di interesse applicabile agli strumenti sensibili al tasso di inflazione compresi nel portafoglio CVA corrisponde ai tassi di inflazione pertinenti per ogni valuta e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.

Articolo 383 septies

Fattori del rischio di differenziali creditizi di riferimento

1. Il fattore di rischio delta su differenziali creditizi di riferimento applicabile agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi di riferimento compresi nel portafoglio CVA corrisponde ai differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
2. Il fattore di rischio vega su differenziali creditizi di riferimento applicabile agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei differenziali creditizi di riferimento corrisponde alle volatilità dei differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.

Articolo 383 octies

Fattori del rischio azionario

1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie di cui all'articolo 383 vicies.
2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono i prezzi a pronti di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
3. I fattori di rischio vega su strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità degli strumenti di capitale sono le volatilità implicite di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.

Articolo 383 nonies

Fattori del rischio di posizione in merci

1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui all'articolo 383 tervicies.
2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti delle merci sono i prezzi a pronti di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.

3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei prezzi delle merci sono le volatilità implicite di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.

Articolo 383 decies

Sensibilità al rischio delta

1. Gli enti calcolano le sensibilità delta costituite da fattori del rischio di tasso di interesse come segue:

- a) le sensibilità delta del CVA aggregato a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio, nonché da una copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, sono calcolate come segue:

$$S_{r_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(r_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_{CVA}(r_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

$$S_{r_{kt}}^{copertura_i} = \frac{V_i(r_{kt} + 0.0001, w, z \dots) - V_i(r_{kt}, w, z \dots)}{0.0001}$$

dove:

$S_{r_{kt}}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;

r_{kt} = il valore del fattore di rischio del tasso privo di rischio k con scadenza t;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a r_{kt} in V_{CVA} ;

$S_{r_{kt}}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a r_{kt} nella funzione di determinazione del prezzo V_i ;

- b) le sensibilità delta dai fattori di rischio costituiti da tassi di inflazione, nonché da una copertura ammissibile rispetto a tale fattore di rischio, sono calcolate come segue:

$$S_{infl_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(infl_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_{CVA}(infl_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

$$S_{infl_{kt}}^{copertura_i} = \frac{V_i(infl_{kt} + 0.0001, w, z \dots) - V_i(infl_{kt}, w, z \dots)}{0.0001}$$

dove:

$S_{infl_{kt}}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di inflazione;

$infl_{kt}$ = il valore di un fattore di rischio di tasso di inflazione k con scadenza t;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a $infl_{kt}$ in V_{CVA} ;

$S_{infl_{kt}}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di inflazione;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = fattori di rischio diversi rispetto a $infl_{kt}$ nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

2. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di cambio a vista, nonché da uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{FX_k}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(FX_k + 0.01, x, y \dots) - V_{CVA}(FX_k, x, y \dots)}{0.01}$$

$$S_{FX_k}^{copertura_i} = \frac{V_i(FX_k + 0.01, w, z \dots) - V_i(FX_k, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

$S_{FX_k}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;

FX_k = il valore del fattore di rischio del tasso di cambio a vista k;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a FX_k in V_{CVA} ;

$S_{FX_k}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;

w, z = fattori di rischio diversi rispetto a FX_k nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

3. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi della controparte, nonché da uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{ccs_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(ccs_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_{CVA}(ccs_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

$$S_{ccs_{kt}}^{copertura_i} = \frac{V_i(ccs_{kt} + 0.0001, w, z \dots) - V_i(ccs_{kt}, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

$S_{ccs_{kt}}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso dei differenziali creditizi della controparte;

ccs_{kt} = il valore del fattore di rischio di tasso di differenziali creditizi della controparte k alla scadenza t;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a ccs_{kt} in V_{CVA} ;

$S_{ccs_{kt}}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi della controparte;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
 w, z = fattori di rischio diversi rispetto a ccs_{kt} nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

4. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi di riferimento, nonché da uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{rcs_{kt}}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(ccs_{kt} + 0.0001, x, y \dots) - V_{CVA}(rcs_{kt}, x, y \dots)}{0.0001}$$

$$S_{rcs_{kt}}^{copertura_i} = \frac{V_i(rcs_{kt} + 0.0001, w, z \dots) - V_i(rcs_{kt}, w, z \dots)}{0.0001}$$

dove:

$S_{rcs_{kt}}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento;

rcs_{kt} = il valore del fattore di rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento k alla scadenza t ;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a ccs_{kt} in V_{CVA} ;

$S_{rcs_{kt}}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i ;

w, z = fattori di rischio diversi rispetto a ccs_{kt} nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

5. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di strumenti di capitale, nonché da uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{EQ}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(EQ + 0.01, x, y \dots) - V_{CVA}(EQ, x, y \dots)}{0.01}$$

$$S_{EQ}^{copertura_i} = \frac{V_i(EQ + 0.01, w, z \dots) - V_i(EQ, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

S_{EQ}^{CVA} = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale;

EQ = il valore del prezzo a pronti degli strumenti di capitale;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a EQ in V_{CVA} ;

$S_{EQ}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i ;

w, z = fattori di rischio diversi rispetto a EQ nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

6. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di merci, nonché da uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{CTY}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(1.01CTY, x, y \dots) - V_{CVA}(CTY, x, y \dots)}{0.01}$$

$$S_{CTY}^{copertura_i} = \frac{V_i(1.01CTY, w, z \dots) - V_i(CTY, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

S_{CTY}^{CVA} = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di prezzo a pronti di merci;

CTY = il valore del prezzo a pronti delle merci;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a CTY in V_{CVA} ;

$S_{CTY}^{copertura_i}$ = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di prezzo a pronti di merci;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i ;

w, z = fattori di rischio diversi rispetto a CTY nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

Articolo 383 undecies

Sensibilità al rischio vega

Gli enti calcolano le sensibilità al rischio vega del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da volatilità implicita, nonché da uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:

$$S_{vol_k}^{CVA} = \frac{V_{CVA}(vol_k + 0.01, x, y \dots) - V_{CVA}(vol_k, x, y \dots)}{0.01}$$

$$S_{vol_k}^{copertura_i} = \frac{V_i(vol_k + 0.01, w, z \dots) - V_i(vol_k, w, z \dots)}{0.01}$$

dove:

$S_{vol_k}^{CVA}$ = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di volatilità implicita;

vol_k = il valore del fattore del rischio di volatilità implicita, espresso in percentuale;

V_{CVA} = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;

x, y = fattori di rischio diversi rispetto a vol_k nella funzione di determinazione del prezzo V_{CVA} ;

$S_{vol_k}^{copertura_i}$ = le sensibilità dello strumento di copertura ammissibile i a un fattore del rischio di volatilità implicita;

V_i = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i ;
 w, z = fattori di rischio diversi rispetto a vol_k nella funzione di determinazione del prezzo V_i .

Articolo 383 duodecies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di tasso di interesse

1. Per le valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio per ciascuna categoria nella tabella 1 sono i seguenti:

Tabella 1

Categoria	Scadenza	Fattore di ponderazione del rischio
1	1 anno	1,11 %
2	2 anni	0,93 %
3	5 anni	0,74 %
4	10 anni	0,74 %
5	30 anni	0,74 %

2. Per le valute diverse da quelle di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio è pari all'1,58 %.

3. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una delle valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità al rischio di tasso di inflazione è pari all'1,11 %.

4. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una valuta diversa da quelle di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità al rischio di tasso di inflazione è pari all'1,58 %.

5. I fattori di ponderazione del rischio da applicare alle sensibilità ai fattori di rischio vega su tasso di interesse e ai fattori di rischio di tasso di inflazione per tutte le valute sono pari al 100 %.

Articolo 383 terdecies

Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse

1. Per le valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, i parametri di correlazione che gli enti applicano per l'aggregazione delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio tra le diverse categorie di cui alla tabella 2 sono i seguenti:

Tabella 2

Categoria	1	2	3	4	5
1	100 %	91 %	72 %	55 %	31 %
2		100 %	87 %	72 %	45 %
3			100 %	91 %	68 %
4				100 %	83 %
5					100 %

2. Il parametro di correlazione che gli enti applicano per l'aggregazione della sensibilità al rischio delta di tasso di inflazione e della sensibilità delta al tasso privo di rischio denominate nella stessa valuta è pari al 40 %.

3. Il parametro di correlazione che gli enti applicano per l'aggregazione della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione e della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse denominate nella stessa valuta è pari al 40 %.

Articolo 383 quaterdecies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio

1. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità delta al fattore di rischio di cambio tra la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e un'altra valuta sono pari all'11 %.

2. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità vega al fattore di rischio di cambio sono pari al 100 %.

Articolo 383 quindecies

Correlazioni per il rischio di cambio

All'aggregazione di sensibilità ai fattori di rischio di cambio delta e vega è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %.

Articolo 383 sexdecies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 3 e sono i seguenti:

Tabella 3

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione del rischio (punti percentuali)
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	0,5 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118	0,5 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	30 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5 %
9		Altri settori	5,0 %
10		Indici ammissibili	1,5 %
11		Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118
12	Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico		4,0 %

13		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	12,0 %
14		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	7,0 %
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	8,5 %
16		Tecnologia, telecomunicazioni	5,5 %
17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	5,0 %
18		Altri settori	12,0 %
19		Indici ammissibili	5,0 %

2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali della tabella 3. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 9 o alla categoria 18 della tabella 3, a seconda del merito di credito dell'emittente.

3. Gli enti assegnano alle categorie 10 e 19 della tabella 3 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 4.

4. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un'esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.

Articolo 383 septdecies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi della controparte

1. Tra due sensibilità WS_k e WS_l , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 9 e da 11 a 18, come stabilito all'articolo 383 sexdecies, paragrafo 1, tabella 3, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(scadenza)} \cdot \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(qualità)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(scadenza)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 50 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(qualità)}$ è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 9 o rientrano entrambi nelle categorie da 11 a 18, mentre è pari all'80 % negli altri casi.

2. Tra due sensibilità WS_k e WS_l , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 10 e 19, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(scadenza)} \cdot \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(qualità)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(scadenza)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, mentre è pari all'80 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(qualità)}$ è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 10 o entrambi nella categoria 19, mentre è pari all'80 % negli altri casi.

Articolo 383 octodecies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi della controparte

Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi sono le seguenti:

Tabella 4

Categoria	1, 2, 3, 11 e 12	4 e 13	5 e 14	6 e 15	7 e 16	8 e 17	9 e 18	10 e 19
1, 2, 3, 11 e 12	100 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	0 %	45 %
4 e 13		100 %	5 %	15 %	20 %	5 %	0 %	45 %
5 e 14			100 %	25 %	25 %	5 %	0 %	45 %
6 e 15				100 %	83 %	5 %	0 %	45 %
7 e 16					100 %	5 %	0 %	45 %
8 e 17						100 %	0 %	45 %
9 e 18							100 %	0 %
10 e 19								100 %

Articolo 383 novodecies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi di riferimento

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi di riferimento sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1

anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) e tutte le esposizioni verso differenziali creditizi di riferimento all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 5 e sono i seguenti:

Tabella 5

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione e del rischio (punti percentuali)
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	0,5 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118	0,5 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5 %
10		Indici ammissibili	1,5 %
11		Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118
12	Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico		4,0 %

13	Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	12,0 %
14	Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	7,0 %
15	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	8,5 %
16	Tecnologia, telecomunicazioni	5,5 %
17	Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	5,0 %
18	Indici ammissibili	5,0 %
19	Altri settori	12,0 %

2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali della tabella 5. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 19 della tabella 5, a seconda del merito di credito dell'emittente.

3. Gli enti assegnano alle categorie 10 e 18 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 4.

4. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un'esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.

Articolo 383 vicies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi di riferimento

1. Tra due sensibilità WS_k e WS_l , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 9 e da 11 a 18 di cui all'articolo 383 novodecies, paragrafo 1, tabella 5, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(scadenza)} \cdot \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(qualità)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(scadenza)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 50 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(qualità)}$ è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 9 o rientrano entrambi nelle categorie da 11 a 18, mentre è pari all'80 % negli altri casi.

2. Tra due sensibilità WS_k e WS_l , derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 10 e 19, il parametro di correlazione ρ_{kl} è fissato come segue:

$$\rho_{kl} = \rho_{kl}^{(scadenza)} \cdot \rho_{kl}^{(nome)} \cdot \rho_{kl}^{(qualità)}$$

dove:

$\rho_{kl}^{(scadenza)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, mentre è pari all'80 % negli altri casi;

$\rho_{kl}^{(qualità)}$ è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 10 o entrambi nella categoria 19, mentre è pari all'80 % negli altri casi.

Articolo 383 unvicies

Categorie di fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio azionario all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 6 e sono i seguenti:

Tabella 6

Numero della categoria	Capitalizzazione di mercato	Economia	Settore	Fattore di ponderazione del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale (punti percentuali)
1	Alta	Economia di mercato emergente	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	55 %
2			Telecomunicazioni, prodotti industriali	60 %
3			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	45 %

4			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	55 %
5		Economia avanzata	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	30 %
6			Telecomunicazioni, prodotti industriali	35 %
7			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	40 %
8			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	50 %
9	Bassa	Economia di mercato emergente	Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4	70
10		Economia avanzata	Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8	50 %
11	Altri settori			70 %
12	Alta	Economia avanzata	Indici ammissibili	15 %
13	Altro		Indici ammissibili	25 %

2. Ai fini del paragrafo 1, gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione e quelli di una bassa capitalizzazione sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septinquages, paragrafo 7.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 3.

4. Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie settoriali di cui al paragrafo 1, tabella 6, e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non

riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.

5. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega su strumenti di capitale sono fissati al 78 % per le categorie da 1 a 8 e per la categoria 12 e al 100 % per tutte le altre categorie.

Articolo 383 duovicies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta e vega su strumenti di capitale è fissato a:

- a) 15 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10 di cui all'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6;
- b) 75 %, se le due categorie sono le categorie 12 e 13 di cui all'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6;
- c) 45 %, se una delle categorie è la categoria 12 o 13 di cui all'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6, e l'altra categoria rientra tra le categorie 1 e 10 dell'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6;
- d) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 11 di cui all'articolo 383 unvicies, paragrafo 1, tabella 6.

Articolo 383 tervicies

Categorie relative ai fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di merci sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio di posizione in merci all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 7 e sono i seguenti:

Tabella 7

Numero della categoria	Nome della categoria	Fattore di ponderazione del rischio di prezzo a pronti di merci (punti percentuali)
1	Energia – combustibili solidi	30 %
2	Energia – combustibili liquidi	35 %
3	Energia – elettricità	60 %
4	Energia – scambio di emissioni	40 %
5	Trasporto	80 %

6	Metalli – non preziosi	40 %
7	Combustibili gassosi	45 %
8	Metalli preziosi (incluso l'oro)	20 %
9	Semi e semi oleosi	35 %
10	Zootecnia e settore lattiero-caseario	25 %
11	Merci tenere (softs) e altre merci agricole	35 %
12	Altre merci	50 %

2. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega di posizione in merci sono fissati al 100 %.

Articolo 383 quatervicies

Categorie relative ai fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

1. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta di posizione in merci è fissato a:

- a) 20 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 11 di cui all'articolo 383 ter vicies, paragrafo 1, tabella 7;
- b) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 12 di cui all'articolo 383 ter vicies, paragrafo 1, tabella 7.

2. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio vega di posizione in merci è fissato a:

- a) 20 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 11 di cui all'articolo 383 ter vicies, paragrafo 1, tabella 7;
- b) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 12 di cui all'articolo 383 ter vicies, paragrafo 1, tabella 7.";

(170) gli articoli 384, 385 e 386 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 384

Metodo di base

1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando una delle seguenti formule, secondo quanto opportuno:

- a) la formula di cui al paragrafo 2, qualora l'ente includa nel calcolo una o più coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386;
- b) la formula di cui al paragrafo 3, qualora l'ente non includa nel calcolo alcuna copertura ammissibile riconosciuta ai sensi dell'articolo 386.

I metodi di cui alle lettere a) e b) non sono utilizzati in combinazione.

2. L'ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA come segue:

$$BACVA^{totale} = DS_{CVA} \cdot (\beta \cdot BACVA^{csr-senza\ copertura} + (1 - \beta) \cdot BACVA^{csr-con\ copertura})$$

dove:

$BACVA^{totale}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base;

$BACVA^{csr-senza\ copertura}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base calcolati conformemente al paragrafo 3 per un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b);

$$DS_{CVA} = 0,65;$$

$$\beta = 0,25;$$

$$BACVA^{csr-con\ copertura}$$

$$= \sqrt{\left(\rho \cdot \sum_c (SCVA_c - SNH_c) - IH\right)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c (SCVA_c - SNH_c)^2 + \sum_c HMA_c}$$

dove:

$$SCVA_c = \frac{1}{a} \cdot RW_c \cdot \sum_{NS \in c} M_{NS}^c \cdot EAD_{NS}^c \cdot DF_{NS}^c$$

$$SNH_c = \sum_{h \in c} r_{hc} \cdot RW_h^{SN} \cdot M_h^{SN} \cdot B_h^{SN} \cdot DF_h^{SN}$$

$$IH = \sum_i RW_i^{ind} \cdot M_i^{ind} \cdot B_i^{ind} \cdot DF_i^{ind}$$

$$HMA_c = \sum_h (1 - r_{hc}^2) \cdot (RW_h \cdot M_h^{SN} \cdot B_h^{SN} \cdot DF_h^{SN})^2$$

$$a = 1,4;$$

$$\rho = 0,5;$$

c = l'indice che rappresenta tutte le controparti per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

NS = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

h = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti single-name riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

i = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti su indici riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per tutte le controparti per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

RW_c = il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla controparte "c". La controparte "c" è assegnata a uno dei fattori di ponderazione del rischio in base a una combinazione di settore e merito di credito e determinata conformemente alla tabella 1;

M_{NS}^c = la scadenza effettiva (*effective maturity*) dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c;

Per l'ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, M_{NS}^c è calcolata conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera g). Tuttavia, ai fini di tale calcolo, M_{NS}^c non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione.

Per l'ente che non utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, M_{NS}^c è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, ai fini di tale calcolo, M_{NS}^c non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;

EAD_{NS}^c = il valore dell'esposizione al rischio di controparte dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c, compreso l'effetto della garanzia reale in conformità con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, come applicabile al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) ed f);

DF_{NS}^c = il fattore di sconto di vigilanza per l'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.

Per l'ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, il fattore di sconto di vigilanza è fissato a 1. In tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue:

$$\frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_{NS}^c}}{0.05 \cdot M_{NS}^c}$$

r_{hc} = la correlazione di vigilanza tra il rischio di differenziali creditizi della controparte c e il rischio di differenziali creditizi di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile h per la controparte c, determinata conformemente alla tabella 2;

M_h^{SN} = la scadenza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

B_h^{SN} = l'importo nozionale di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

DF_h^{SN} = il fattore di sconto di vigilanza per uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:

$$\frac{1 - e^{-0.05 M_h^{SN}}}{0.05 \cdot M_h^{SN}}$$

RW_h^{SN} = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile. Tali fattori di ponderazione del rischio si basano su una combinazione di settore e merito di credito del differenziale creditizio di riferimento dello strumento di copertura e sono determinati conformemente alla tabella 1;

M_i^{ind} = la scadenza di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. Nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, M_i^{ind} è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;

B_i^{ind} = il nozionale totale di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. Nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, B_i^{ind} è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;

DF_i^{ind} = il fattore di sconto di vigilanza per una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:

$$\frac{1 - e^{-0.05M_i^{ind}}}{0.05 \cdot M_i^{ind}}$$

RW_i^{ind} = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. RW_i^{ind} si basa su una combinazione di settore e merito di credito di tutte le componenti dell'indice, calcolata come segue:

- se tutte le componenti dell'indice appartengono allo stesso settore e presentano lo stesso merito di credito, determinati conformemente alla tabella 1, RW_i^{ind} è calcolato come il fattore di ponderazione del rischio pertinente di cui alla tabella 1 per tale settore e tale merito di credito moltiplicato per 0,7;
- se le componenti dell'indice non appartengono tutte allo stesso settore o non presentano tutte lo stesso merito di credito, RW_i^{ind} è calcolato come media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio di tutte le componenti dell'indice, come stabilito conformemente alla tabella 1, moltiplicato per 0,7.

Tabella 1

Settore della controparte	Merito di credito	
	Classe di merito di credito da 1 a 3	Classe di merito di credito da 4 a 6 e privo di rating
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	0,5 %	3,0 %
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %	4,0 %
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %	12,0 %

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %	7,0 %
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0 %	8,5 %
Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %	5,5 %
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5 %	5,0 %
Altri settori	5,0 %	12,0 %

Tabella 2

Correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name	
Copertura single-name h della controparte i	Valore di r_{hc}
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto i)	100 %
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto ii)	80 %
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto iii)	50 %

2. Un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:

$$BACVA^{csr-senza\ copertura} = \sqrt{\left(\rho \cdot \sum_c SCVA_c\right)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c SCVA_c^2}$$

dove tutti i termini sono quelli di cui al paragrafo 2.

Articolo 385

Metodo semplificato

1. Un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione al rischio di controparte per le posizioni escluse dal

portafoglio di negoziazione e le posizioni del portafoglio di negoziazione rispettivamente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f), divisi per 12,5.

2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti:

- a) solo le operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA di cui all'articolo 382 sono soggette a tale calcolo;
- b) i derivati su crediti riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di controparte non sono inclusi in tale calcolo.

3. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, si conforma ai requisiti di cui all'articolo 273 ter.

Articolo 386

Coperture ammissibili

1. Le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come "coperture ammissibili" ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 se tali posizioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

- a) tali posizioni sono utilizzate al fine di attenuare il rischio di CVA e sono gestite come tali;
- b) tali posizioni possono essere assunte con terzi o con il portafoglio di negoziazione dell'ente come copertura interna, nel qual caso rispettano il requisito di cui all'articolo 106, paragrafo 7;
- c) solo le posizioni in strumenti di copertura di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere riconosciute come coperture ammissibili per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di CVA ai sensi rispettivamente degli articoli 383 e 384;
- d) un dato strumento di copertura costituisce una posizione unica in una copertura ammissibile e non può essere suddiviso in più di una posizione in più di una copertura ammissibile.

2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 383, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

- a) strumenti a copertura della variabilità del differenziale creditizio della controparte, ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 325, paragrafo 5;
- b) strumenti a copertura della variabilità della componente relativa all'esposizione del rischio di CVA, ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 325, paragrafo 5.

3. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 384, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

- a) credit default swap single-name e contingent credit default swap single-name, che fanno riferimento:
 - i) direttamente alla controparte;
 - ii) a un soggetto giuridicamente collegato alla controparte, dove giuridicamente collegato si riferisce ai casi in cui lo strumento di riferimento e la

controparte sono un'impresa madre e la sua filiazione oppure due filiazioni di una stessa impresa madre;

iii) a un soggetto che appartiene allo stesso settore e alla stessa regione della controparte;

b) index credit default swap.

4. Le posizioni in strumenti di copertura assunte con terzi riconosciute come coperture ammissibili ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.

5. Le posizioni in strumenti di copertura non riconosciute come coperture ammissibili a norma del presente articolo sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.";

(171) l'articolo 402 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione garantita da immobili residenziali ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo del valore dell'immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell'immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 20 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 7;"

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione garantita da immobili non residenziali ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo del valore dell'immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell'immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:";

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 60 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 7;"

(172) all'articolo 429, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del paragrafo 4, lettera e), del presente articolo e dell'articolo 429 octies, per "acquisto o vendita standardizzati" si intende l'acquisto o la vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività

finanziaria entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.";

(173) l'articolo 429 quater è così modificato:

(a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione dalle attività dell'ente;"

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti non includono le garanzie reali ricevute nel calcolo del NICA quale definito all'articolo 272, punto 12 bis.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. In deroga ai paragrafi 3 e 4, un ente può riconoscere le garanzie reali ricevute a norma della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la garanzia reale è ricevuta da un cliente per un contratto derivato compensato dall'ente per conto di tale cliente;
- b) il contratto di cui alla lettera a) è compensato mediante QCCP;
- c) se la garanzia reale è stata ricevuta sotto forma di margine iniziale, tale garanzia è separata dalle attività dell'ente.";

(d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II, punti 1 e 2, ma solo se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c).";

(174) l'articolo 429 septies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti calcolano, conformemente all'articolo 111, paragrafo 2, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui all'articolo 429 quinquies.

Nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro impegno, si applica l'articolo 166, paragrafo 9.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

(175) all'articolo 429 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti trattano il contante connesso ad acquisti standardizzati e attività finanziarie connesse a vendite standardizzate che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera a).";

(176) all'articolo 430, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):

"h) le loro esposizioni verso rischi ambientali, sociali e di governance.";

(177) all'articolo 430 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:

- a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 55 % del valore dell'immobile, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 7;
- b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a);
- c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a);
- d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 55 % del valore dell'immobile, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 7;
- e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, lettera c);
- f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2, lettera c).";

(178) l'articolo 433 è sostituito dal seguente:

"Articolo 433

Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa

Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità stabilite nel presente articolo e negli articoli 433 bis, 433 ter, 433 quater e 434.

L'ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nella stessa data in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data.

L'ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali sul proprio sito web nella stessa data in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data.

Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.";

(179) all'articolo 433 bis, paragrafo 1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) articolo 438, lettere d), d bis) e h);"

(180) all'articolo 433 ter, paragrafo 1, la lettera a) è così modificata:

a) il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) articolo 438, lettere c), d) e d bis);"

- b) è aggiunto il seguente punto iv):
"iv) articolo 442, lettere c) e d);"
- (181) all'articolo 433 quater, il paragrafo 2 è così modificato:
- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) articolo 438, lettere c), d) e d bis);"
- b) è aggiunta la seguente lettera g):
"g) articolo 442, lettere c) e d).";
- (182) l'articolo 434 è sostituito dal seguente:

"Articolo 434

Mezzi di informazione

1. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all'ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico entro la data in cui gli enti pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L'ABE pubblica anche la data di presentazione di tali informazioni.

L'ABE garantisce che le informative pubblicate sul sito web dell'ABE contengano informazioni identiche a quelle presentate all'ABE dagli enti. Gli enti hanno il diritto di ripresentare all'ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 434 bis. L'ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione.

L'ABE predispone e tiene aggiornato lo strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE.

Gli enti possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente l'informativa richiesta e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell'ABE dove le informazioni prudenziali sono pubblicate in modo centralizzato.

2. I grandi enti e gli altri enti che non sono grandi enti o enti piccoli e non complessi presentano all'ABE le informative di cui rispettivamente all'articolo 433 bis e all'articolo 433 quater, ma non oltre la data di pubblicazione dei bilanci o delle relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data. Se l'informativa è richiesta per un periodo nel quale l'ente non redige alcuna relazione finanziaria, l'ente trasmette all'ABE le informazioni concernenti tali informative non appena possibile.

3. L'ABE pubblica sul proprio sito web le informative di enti piccoli e non complessi sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 430.

4. Sebbene la proprietà dei dati e la responsabilità della loro accuratezza restino in capo agli enti che li producono, l'ABE rende disponibili sul proprio sito web le informazioni che devono essere pubblicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane

accessibile per un periodo di tempo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.

5. L'ABE monitora il numero di visite al suo punto di accesso unico sulle informative degli enti e include le relative statistiche nelle sue relazioni annuali.";

(183) l'articolo 434 bis è così modificato:

a) la prima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l'informativa, le relative istruzioni, informazioni sulla politica di rappresentazione e soluzioni informatiche per l'informativa richiesta ai sensi dei titoli II e III.";

b) la quarta frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

"L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

(184) l'articolo 438 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva, nonché la loro composizione;"

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli importi complessivi dell'esposizione al rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e i corrispondenti requisiti di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie e sottocategorie di rischio o di esposizioni di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;"

c) è aggiunta la seguente lettera d bis):

"d bis) laddove siano tenuti a calcolare i seguenti importi, l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, e l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie e sottocategorie di rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;"

(185) l'articolo 445 è sostituito dal seguente:

"Articolo 445

Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato secondo il metodo standardizzato

1. Gli enti ai quali le autorità competenti non hanno concesso l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato di cui

all'articolo 325 terquinquages e che utilizzano il metodo standardizzato semplificato conformemente all'articolo 325 bis o alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano una panoramica generale delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione.

2. Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano i loro requisiti di fondi propri totali, i loro requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità, il loro requisito per il rischio di default e i loro requisiti di fondi propri per i rischi residui. L'informativa sui requisiti di fondi propri per le misure dei metodi basati sulle sensibilità e per il rischio di default è ripartita per gli strumenti seguenti:

- a) strumenti finanziari diversi dagli strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nel portafoglio di negoziazione, con ripartizione per classe di rischio e indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
- b) strumenti inerenti a cartolarizzazione non detenuti nell'ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
- c) strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nell'ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default.";

(186) è inserito il seguente articolo 445 bis:

"Articolo 445 bis

Informativa sul rischio di CVA

1. Gli enti soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano le informazioni seguenti:

- a) una panoramica generale dei loro processi per individuare, misurare, coprire e monitorare il loro rischio di CVA;
- b) se gli enti soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2; laddove tali condizioni siano soddisfatte, se gli enti hanno scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 385; laddove gli enti abbiano scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato, i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo tale metodo;
- c) il numero totale di controparti per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato, ripartito per tipi di controparti.

2. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui all'articolo 383 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

- a) la struttura e l'organizzazione della loro funzione interna di gestione e governance in relazione al rischio di CVA;
- b) i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di CVA secondo il metodo standardizzato con una ripartizione per classe di rischio;
- c) una panoramica delle coperture ammissibili utilizzate in tale calcolo, con una ripartizione per tipi ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 2.

3. Gli enti che utilizzano il metodo di base di cui all'articolo 384 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, anche le informazioni seguenti:

- a) i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di CVA secondo il metodo di base nonché le componenti *BACVA^{totale}* e *BACVA^{csr-con copertura}*;
- b) una panoramica delle coperture ammissibili utilizzate in questo calcolo, con una ripartizione per tipi ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 3.";

(187) l'articolo 446 è sostituito dal seguente:

"Articolo 446

Informativa sul rischio operativo

1. Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:

- a) le caratteristiche e gli elementi principali del loro quadro di gestione del rischio operativo;
- b) i loro requisiti di fondi propri per il rischio operativo;
- c) la componente dell'indicatore di attività calcolata conformemente all'articolo 313;
- d) l'indicatore di attività, calcolato conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, e gli importi di ciascuno dei sottoelementi dell'indicatore di attività per ciascuno dei tre anni pertinenti per il calcolo dell'indicatore di attività;
- e) il numero e gli importi degli elementi dell'indicatore di attività che sono stati esclusi dal calcolo dell'indicatore di attività a norma dell'articolo 315, paragrafo 2, nonché le corrispondenti motivazioni per l'esclusione.

2. Gli enti che calcolano le loro perdite annuali da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, pubblicano le informazioni seguenti in aggiunta alle informazioni elencate al paragrafo 1:

- a) le loro perdite annuali da rischio operativo per ciascuno degli ultimi dieci anni, calcolate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1;
- b) il numero e gli importi delle perdite da rischio operativo che sono state escluse dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, nonché le corrispondenti motivazioni per l'esclusione.";

(188) l'articolo 447 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la composizione dei fondi propri e i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2;"

b) è aggiunta la seguente lettera a bis):

"a bis) se del caso, i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, utilizzando importi complessivi senza soglia minima dell'esposizione al rischio anziché gli importi complessivi dell'esposizione al rischio;"

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli importi complessivi dell'esposizione al rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e, se del caso, gli importi complessivi senza soglia

minima dell'esposizione al rischio calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 4;"

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;"

(189) l'articolo 449 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 449 bis

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

Gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate con cadenza annuale dagli enti piccoli e non complessi e ogni sei mesi dagli altri enti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano modelli uniformi per l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, come stabilito all'articolo 434 bis, garantendone il rispetto e la coerenza con il principio di proporzionalità. Per gli enti piccoli e non complessi, i modelli non impongono la pubblicazione di informazioni oltre a quelle da segnalare alle autorità competenti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera h).";

(190) all'articolo 451, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva, nonché la loro composizione.";

(191) l'articolo 455 è sostituito dal seguente:

"Articolo 455

Utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato

1. Un ente che utilizza i modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquages per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato pubblica:

- a) gli obiettivi dell'ente nell'intraprendere attività di negoziazione e i processi attuati per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato dell'ente;
- b) le politiche di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel portafoglio di negoziazione;
- c) una descrizione generale della struttura delle unità di negoziazione oggetto dei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquages, comprendente per ciascuna unità un'ampia descrizione della strategia di business dell'unità, degli strumenti ivi consentiti e dei tipi principali di rischio in relazione a tale unità;
- d) una panoramica generale delle posizioni del portafoglio di negoziazione non coperte dai modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquages, compresa una descrizione generale della struttura dell'unità e del tipo di strumenti inclusi nelle unità o nelle categorie di unità ai sensi dell'articolo 104 ter;
- e) la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione e governance in relazione ai rischi di mercato;

- f) l'ambito di applicazione, le caratteristiche principali e le scelte di modellizzazione principali dei diversi modelli interni di cui all'articolo 325 terquingages, utilizzati per calcolare gli importi dell'esposizione ai rischi per i modelli principali utilizzati a livello consolidato, nonché una descrizione della misura in cui tali modelli interni rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello consolidato, ivi incluse se del caso le informazioni seguenti:
- i) un'ampia descrizione del metodo della modellizzazione utilizzato per calcolare la perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 1, lettera a), compresa la frequenza di aggiornamento dei dati;
 - ii) un'ampia descrizione della metodologia utilizzata per calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 1, lettera b), diversa dalle specifiche di cui all'articolo 325 quatersexages, paragrafo 3;
 - iii) un'ampia descrizione del metodo della modellizzazione utilizzato per calcolare il requisito di rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 2, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati.
2. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione soggette ai modelli interni di cui all'articolo 325 terquingages, se del caso, le componenti seguenti:
- a) il valore più recente, nonché il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:
 - i) la misura della perdita attesa non vincolata come definita all'articolo 325 quinquingages, paragrafo 1;
 - ii) la misura della perdita attesa non vincolata come definita all'articolo 325 quinquingages, paragrafo 1, per ciascuna categoria generale di fattori di rischio regolamentare;
 - b) il valore più recente nonché quello medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:
 - i) la misura del rischio di perdita attesa come definita all'articolo 325 quinquingages, paragrafo 1;
 - ii) la misura del rischio di scenario di stress come definita all'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 1, lettera b);
 - iii) il requisito di fondi propri per il rischio di default come definito all'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 2;
 - iv) la somma dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 325 quaterquingages, paragrafi 1 e 2, compreso il fattore moltiplicatore applicabile;
 - c) il numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi negli ultimi 250 giorni lavorativi al 99° percentile di cui all'articolo 325 novoquingages, paragrafo 1, lettere a) e b), separatamente.
4. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbero calcolati conformemente al presente

titolo, capo 1 bis, se agli enti non fosse stata concessa l'autorizzazione a utilizzare i propri modelli interni per tali unità di negoziazione.";

(192) l'articolo 458 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Qualora gli Stati membri riconoscano le misure stabilite a norma del presente articolo, lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche al Consiglio, alla Commissione, all'ABE, al CERS e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure.";

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS, l'ABE e la Commissione, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta.";

(193) l'articolo 461 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 461 bis

Requisito di fondi propri per i rischi di mercato

La Commissione monitora l'attuazione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in paesi terzi. Qualora si osservino differenze significative tra l'attuazione da parte dell'Unione e quella da parte dei paesi terzi di tali norme internazionali, anche per quanto concerne l'impatto della normativa in termini di requisiti di fondi propri e per quanto concerne la loro entrata in applicazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità dell'articolo 462 per modificare il presente regolamento:

a) applicando, ove necessario per garantire parità di condizioni, un moltiplicatore pari o superiore a 0 e inferiore a 1 ai requisiti di fondi propri degli enti per il rischio di mercato, calcolati per classi di rischio e fattori di rischio specifici utilizzando uno dei metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, e di cui agli:

i) articoli da 325 quater a 325 duoquingies, che specificano il metodo standardizzato alternativo;

ii) articoli da 325 terquingies a 325 novosexages, che specificano il metodo alternativo dei modelli interni;

iii) articoli da 326 a 361, che specificano il metodo standardizzato semplificato, al fine di compensare le differenze osservate tra le norme in vigore nei paesi terzi e il diritto dell'Unione;

b) posticipando di due anni la data a decorrere dalla quale gli enti applicano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, o uno dei metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325, paragrafo 1.";

(194) è inserito il seguente articolo 461 ter:

"Articolo 461 ter

Trattamento prudenziale delle cripto-attività

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riesamina l'opportunità di elaborare un trattamento prudenziale dedicato per le esposizioni verso cripto-attività e, previa consultazione dell'ABE e tenuto conto degli sviluppi

(195) internazionali, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente ad una proposta legislativa, se del caso."; l'articolo 462 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 nonché agli articoli 461 bis e 461 ter è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

3. La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 nonché agli articoli 461 bis e 461 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456 a 460 nonché degli articoli 461 bis e 461 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(196) l'articolo 465 è sostituito dal seguente:

"Articolo 465

Disposizioni transitorie per l'output floor

1. In deroga all'articolo 92, paragrafi 3 e 6, gli enti imprese madri, le società di partecipazione finanziaria madri, le società di partecipazione finanziaria mista madri, gli enti autonomi nell'UE o gli enti filiazioni autonomi negli Stati membri possono applicare il fattore "x" seguente per il calcolo del TREA:

- a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- b) 55 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- c) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- d) 65 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- e) 70 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al lunedì 31 dicembre 2029.

2. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), fino al 31 dicembre 2029 gli enti imprese madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE, gli enti autonomi nell'UE o gli

enti filiazioni autonomi negli Stati membri possono applicare la formula seguente per il calcolo del TREA:

$$\text{TREA} = \min\{\max\{U\text{-TREA}; x \cdot S\text{-TREA}\}; 125\% \cdot U\text{-TREA}\}$$

Ai fini di tale calcolo, gli enti imprese madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE tengono conto dei fattori pertinenti "x" di cui al paragrafo 1.

3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto i), fino al 31 dicembre 2032 gli enti imprese madri, le società di partecipazione finanziaria madri o le società di partecipazione finanziaria mista madri, gli enti autonomi nell'UE o gli enti filiazioni autonomi negli Stati membri possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 65 % alle esposizioni verso imprese per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, a condizione che la stima della PD calcolata da tale soggetto per tali esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, non sia superiore allo 0,5 %.

L'ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma e la disponibilità di valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte per le esposizioni verso imprese. L'ABE comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2028.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.

4. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iv), fino al 31 dicembre 2029 gli enti imprese madri, le società di partecipazione finanziaria madri o le società di partecipazione finanziaria mista madri, gli enti autonomi nell'UE o gli enti filiazioni autonomi negli Stati membri sostituiscono alfa con 1 nel calcolo del valore dell'esposizione per i contratti di cui all'allegato II conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3 e 4, laddove gli stessi valori dell'esposizione siano calcolati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, ai fini dell'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio.

La Commissione, tenuto conto della relazione dell'ABE di cui all'articolo 514, può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare in modo permanente il valore di alfa, se del caso.

5. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto i), gli Stati membri possono consentire a enti imprese madri, società di partecipazione finanziaria madri o società di partecipazione finanziaria mista madri, enti autonomi nell'UE o enti filiazioni autonomi negli Stati membri di assegnare i fattori di ponderazione del rischio seguenti purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al secondo comma:

- a) fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % alla quota delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al 55 % del valore dell'immobile rimanente dopo la deduzione di eventuali privilegi di rango senior o pari passu non detenuti dall'ente;
- b) fino al 31 dicembre 2029, un fattore di ponderazione del rischio del 45 % alla quota rimanente delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino all'80 % del valore dell'immobile rimanente dopo la detrazione di eventuali privilegi di rango senior o pari passu non detenuti dall'ente, a condizione che non

sia applicata la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501.

Ai fini dell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio conformemente al primo comma, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le esposizioni ammissibili sono situate nello Stato membro che ha esercitato detta discrezionalità;
- b) negli ultimi sei anni le perdite dell'ente sulla parte di tali esposizioni fino al 55 % del valore dell'immobile non superano in media lo 0,25 % dell'importo totale, su tutte quelle esposizioni, delle obbligazioni creditizie in essere in un dato anno;
- c) per le esposizioni ammissibili l'ente detiene entrambi i seguenti crediti in caso di default o mancato pagamento da parte del debitore:
 - i) un credito sull'immobile residenziale a garanzia dell'esposizione;
 - ii) un credito su altri beni e redditi del debitore;
- d) l'autorità competente ha verificato che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono soddisfatte.

Qualora sia stata esercitata la discrezionalità di cui al primo comma e siano soddisfatte tutte le condizioni associate di cui al secondo comma, gli enti possono assegnare i seguenti fattori di ponderazione del rischio alla quota restante delle esposizioni di cui al secondo comma, lettera b), fino al 31 dicembre 2032:

- a) 52,5 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
- b) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
- c) 67,5 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.

Quando esercitano tale potere discrezionale, gli Stati membri ne informano l'ABE motivando la loro decisione. Le autorità competenti notificano all'ABE i dettagli di tutte le verifiche di cui al primo comma, lettera c).

L'ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma e riferisce alla Commissione entro il 31 dicembre 2028 in merito all'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio associati.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.";

(197) è inserito il seguente articolo 494 quinquies:

"Articolo 494 quinquies

Ritorno al metodo standardizzato dal metodo IRB

In deroga all'articolo 149, paragrafi 1, 2 e 3, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 un ente può tornare al metodo standardizzato per una o più delle classi di esposizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente esisteva già al [OP: inserire data = un giorno prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] ed era autorizzato dalla sua autorità competente a trattare tali classi di esposizioni secondo il metodo IRB;

- b) l'ente chiede di tornare al metodo standardizzato soltanto una volta durante tale periodo di tre anni;
- c) la richiesta di tornare al metodo standardizzato non è finalizzata a praticare un arbitraggio regolamentare;
- d) l'ente ha notificato formalmente all'autorità competente che desidera tornare al metodo standardizzato per tali classi di esposizioni almeno sei mesi prima di tornare effettivamente a tale metodo;
- e) l'autorità competente non ha sollevato obiezioni alla richiesta dell'ente di attuare tale ritorno entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui alla lettera d).";

(198) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:

"Articolo 495

Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB

1. In deroga all'articolo 107, paragrafo 1, secondo comma, fino al 31 dicembre 2029 gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo basato sui rating interni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per ciascuna esposizione in strumenti di capitale per la quale hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo basato sui rating interni come l'importo maggiore tra i seguenti:

- a) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma dell'articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2;
- b) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del presente regolamento così come era prima del [OP: inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

2. Anziché applicare il trattamento di cui al paragrafo 1, gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo basato sui rating interni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale possono scegliere di applicare il trattamento di cui all'articolo 133 e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 495 bis a tutte le loro esposizioni in strumenti di capitale in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029.

Ai fini del presente paragrafo non si applicano le condizioni per tornare all'uso di metodi meno sofisticati di cui all'articolo 149.

3. Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 calcolano la perdita attesa conformemente all'articolo 158, paragrafo 7, 8 o 9, a seconda dei casi, conformemente al dettato di tali paragrafi al 1° gennaio 2021.

4. Qualora gli enti chiedano l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale, le autorità competenti non concedono tale autorizzazione dopo il [OP: inserire la data = data di applicazione del presente regolamento].";

(199) sono inseriti i seguenti articoli 495 bis, 495 ter e 495 quinquies:

"Articolo 495 bis

Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale

1. In deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale sono assegnati i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
 - a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
 - b) 130 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
 - c) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
 - d) 190 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
 - e) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. In deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 4, alle esposizioni in strumenti di capitale sono assegnati i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
 - a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
 - b) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
 - c) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
 - d) 280 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
 - e) 340 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
3. In deroga all'articolo 133, gli enti possono continuare ad assegnare lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicabile al [OP: inserire la data = un giorno prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] alle esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti di cui erano azionisti al [data di adozione] per sei anni consecutivi e sui quali esercitano un'influenza notevole ai sensi della direttiva 2013/34/UE o dei principi contabili cui è soggetto l'ente a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, oppure qualora esista un rapporto analogo tra qualsiasi persona fisica o giuridica e un'impresa.

Articolo 495 ter

Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati

1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 4, gli *input floor* della LGD applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati trattate secondo il metodo IRB, se vengono utilizzate stime interne della LGD, sono gli *input floor* della LGD applicabili di cui all'articolo 161, paragrafo 4, moltiplicati per i fattori seguenti:
 - a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
 - b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
 - c) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. L'ABE redige una relazione sull'adeguata calibrazione dei parametri di rischio applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati nel contesto del metodo IRB, e in particolare in materia di stime interne della LGD e di *input floor* della LGD. L'ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell'Unione per diversi campioni di enti con diversi profili di attività e di rischio.

L'ABE presenta tale relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Sulla base di tale relazione, alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando un atto delegato, se del caso, a norma dell'articolo 462, per modificare il trattamento applicabile alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi della parte tre, titolo II.

Articolo 495 quater

Disposizioni transitorie per le esposizioni da leasing come tecnica di attenuazione del rischio di credito

1. In deroga all'articolo 230, il valore applicabile di H_c corrispondente ad "altre garanzie reali su beni materiali" per le esposizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 7, qualora l'immobile oggetto di leasing corrisponda al tipo di "altre garanzie reali su beni materiali" di protezione del credito di tipo reale, è il valore di H_c per "altre garanzie reali su beni materiali" di cui all'articolo 230, paragrafo 2, tabella 1, moltiplicato per i fattori seguenti:

- a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
- b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- c) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

2. L'ABE redige una relazione sulle adeguate calibrazioni dei parametri di rischio associati alle esposizioni da leasing nel contesto del metodo IRB, e in particolare in relazione a LGD_s e H_c di cui all'articolo 230. L'ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell'Unione per esposizioni associate a diversi tipi di immobili oggetto di leasing e diversi tipi di enti che praticano attività di leasing.

L'ABE presenta tale relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 30 giugno 2026.

Sulla base di tale relazione, alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando un atto delegato, se del caso, a norma dell'articolo 462, per modificare il trattamento applicabile alle esposizioni derivanti da leasing ai sensi della parte tre, titolo II.

Articolo 495 quinquies

Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente

1. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un elemento fuori bilancio sotto forma di impegno revocabile incondizionatamente moltiplicando la percentuale prevista in tale articolo per i fattori seguenti:

- a) 0 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029;
- b) 25 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
- c) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
- d) 75 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.

2. L'ABE redige una relazione per valutare se la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), debba essere prorogata oltre il 31 dicembre 2032 nonché, se necessario, le condizioni alle quali tale deroga debba essere mantenuta.

L'ABE presenta tale relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2028.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.";

(200) all'articolo 501, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il termine PMI ha il significato di cui all'articolo 5, punto 8;"

(201) l'articolo 501 bis, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'esposizione è assegnata alla classe delle esposizioni verso imprese di cui all'articolo 112, lettera g), o all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), con esclusione delle esposizioni in stato di default;"

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il rischio di rifinanziamento dell'esposizione da parte del debitore è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più dei soggetti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);"

(202) l'articolo 501 quater è sostituito dal seguente:

"Articolo 501 quater

Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali e/o sociali

L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività, comprese le cartolarizzazioni, soggette a impatti derivanti da fattori ambientali e/o sociali, sia giustificato. In particolare, l'ABE valuta:

- a) le metodologie per la valutazione dell'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività soggette ad impatti derivanti da fattori ambientali e/o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni;
- b) l'elaborazione di opportuni criteri per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione, compresi i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;
- c) i potenziali effetti a breve, medio e lungo termine di un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività soggette ad impatti derivanti da fattori ambientali e/o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione.

L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 28 giugno 2023.";

(203) gli articoli 505 e 506 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 505

Revisione dei finanziamenti agricoli

Entro il 31 dicembre 2030 l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'impatto dei requisiti del presente regolamento sui finanziamenti agricoli.

Rischio di credito – assicurazione del credito

Entro il 31 dicembre 2026 l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'ammissibilità e all'utilizzo di polizze assicurative come tecniche di attenuazione del rischio di credito nonché all'adeguatezza dei parametri di rischio associati di cui alla parte tre, titolo II, capi 3 e 4.

Sulla base della relazione redatta dall'ABE, alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando un atto delegato, se del caso, a norma dell'articolo 462, per modificare il trattamento applicabile all'assicurazione del credito di cui alla parte tre, titolo II.";

(204) è inserito il seguente articolo 506 quater:

"Articolo 506 quater

Rischio di credito – interazione tra riduzioni del capitale primario di classe 1 e parametri di rischio di credito

Entro il 31 dicembre 2026 l'ABE riferisce alla Commissione in merito alla coerenza tra la misurazione attuale del rischio di credito e i singoli parametri di rischio di credito nonché al trattamento di eventuali rettifiche ai fini del calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB di cui all'articolo 159, così come alla coerenza dello stesso con la determinazione del valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 166 del presente regolamento e con la stima della LGD. La relazione prende in considerazione la massima perdita economica possibile derivante da un evento di default unitamente alla sua copertura ottenuta in termini di riduzioni del capitale primario di classe 1, tenendo conto di eventuali riduzioni del capitale primario di classe 1 basate sulla contabilità, incluse quelle da perdite attese su crediti o rettifiche del valore equo ed eventuali sconti su esposizioni ricevute e loro implicazioni per le deduzioni regolamentari.";

(205) sono inseriti i seguenti articoli 519 quater e 519 quinquies:

"Articolo 519 quater

Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le SFT

L'ABE, in stretta collaborazione con l'ESMA, riferisce alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] in merito all'opportunità di attuare nel diritto dell'Unione il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto applicabile alle SFT per affrontare il potenziale accumulo di leva finanziaria al di fuori del settore bancario.

La relazione di cui al primo comma considera tutti gli aspetti seguenti:

- a) il grado di leva finanziaria al di fuori del sistema bancario nell'Unione e la misura in cui il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto potrebbe ridurre tale leva laddove diventi eccessiva;
- b) la rilevanza delle SFT detenute dagli enti dell'UE e soggette al quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, compresa la ripartizione delle SFT che non rispettano le soglie minime del coefficiente di scarto;
- c) l'impatto stimato del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per gli enti dell'UE nel contesto dei due metodi di attuazione raccomandati dall'FSB, ossia una regolamentazione del mercato o un requisito di fondi propri più rigoroso

ai sensi del presente regolamento, in uno scenario nel quale gli enti dell'UE non rettificherebbero i coefficienti di scarto delle loro SFT per rispettare le soglie minime del coefficiente di scarto e in uno scenario alternativo nel quale tali enti rettificherebbero detti coefficienti di scarto per conformarsi alle soglie minime del coefficiente di scarto;

- d) le principali determinanti di tali impatti stimati, nonché le potenziali conseguenze indesiderate dell'introduzione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto sul funzionamento dei mercati delle SFT dell'UE;
- e) il metodo di attuazione che sarebbe più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi normativi del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, alla luce delle considerazioni di cui alle lettere da a) a d) nonché tenendo conto della parità di condizioni nel settore finanziario nell'Unione.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto della raccomandazione dell'FSB in merito all'attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto applicabile alle SFT, nonché delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il [OP: inserire la data = 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento].

Articolo 519 quinquies

Rischio operativo

Entro il [OP: inserire la data = 60 mesi dalla data di applicazione della parte tre, titolo III] l'ABE riferisce alla Commissione in merito a tutto quanto segue:

- a) il ricorso all'assicurazione nel contesto del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo;
- b) se il riconoscimento dei recuperi assicurativi può consentire l'arbitraggio regolamentare riducendo la perdita annuale da rischio operativo senza una riduzione commisurata dell'esposizione effettiva a perdite operative;
- c) se il riconoscimento dei recuperi assicurativi ha un impatto diverso sulla copertura adeguata rispettivamente delle perdite ricorrenti e delle potenziali perdite nella coda.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il [OP: inserire la data = 72 mesi dalla data di applicazione della parte tre, titolo III].";

(206) l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatta eccezione per:
 - a) le disposizioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), lettere da e) a h), e lettere j), u), v) e x), relative a talune definizioni, le disposizioni di cui al punto 6 concernenti l'ambito del consolidamento prudenziale nonché le disposizioni di cui al punto 8, ai punti da 10 a 12 e da 14 a 23 concernenti i fondi propri e le passività

ammissibili, che si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento];

- b) le disposizioni di cui al punto 1, lettera d), e al punto 4 concernenti le modifiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 e le disposizioni di cui al punto 47 relative al trattamento delle esposizioni in default, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) le disposizioni di cui al punto 9, al punto 26, lettera a), al punto 27, al punto 28, lettera a), ai punti 29, 34, 41, 42, 44, 47, 54, al punto 59, lettera c), al punto 60, lettera c), al punto 61, lettere g) e h), al punto 64, lettera c), al punto 66, lettera d), ai punti 69 e 81, al punto 85, lettera b), al punto 90, lettera c), al punto 91, lettera c), al punto 92, lettera c), al punto 131, al punto 132, lettera b), al punto 136, lettera d), al punto 153, al punto 154, lettera d), al punto 155, lettera c), al punto 156, lettera b), al punto 166, lettera c), ai punti 169, 178, 182, 183, 189, 192, 194, 196, 199 e ai punti da 201 a 205, che impongono alle autorità europee di vigilanza o al CERS di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione e relazioni, le disposizioni che impongono alla Commissione di produrre relazioni, le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le disposizioni in materia di riesame e le disposizioni che impongono alle autorità europee di vigilanza di pubblicare orientamenti, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente